DOCUMENTO DI OFFERTA

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO

ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come da ultimo modificati con Decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004

avente ad oggetto azioni ordinarie

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

OFFERENTE

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

con sede in Bilbao (Spagna)

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA
massime n. 2.655.660.664 azioni ordinarie BNL
riferite al capitale sociale deliberato
come meglio specificato al paragrafo C.1

CORRISPETTIVO OFFERTO
1 azione ordinaria BBVA per 5 azioni ordinarie BNL

PERIODO DI ADESIONE
da concordarsi con la Borsa Italiana S.p.A. immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni per l'inizio del Periodo di Adesione di cui al paragrafo D.1. Tale periodo sarà reso noto dall'Offerente mediante un comunicato al mercato ed un avviso secondo le modalità di cui al paragrafo K

CONSULENTI FINANZIARI DELL'OFFERENTE

Goldman Sachs Merrill Lynch Morgan Stanley

INTERMEDIARIO INCARICATO RESPONSABILE DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI
BNP Paribas Securities Services – succursale di Milano
Gli Intermediari Incaricati della raccolta delle adesioni
sono elencati al paragrafo B.3 del presente Documento di Offerta

Aprile 2005

L'adempimento della pubblicazione del presente documento di offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie in esso riportati.

BBVA

DOCUMENTO DI OFFERTA

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO
ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come da ultimo modificati con Decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004

avente ad oggetto azioni ordinarie

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

OFFERENTE

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

con sede in Bilbao (Spagna)

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA
massime n. 2.655.660.664 azioni ordinarie BNL
riferite al capitale sociale deliberato
come meglio specificato al paragrafo C.1

CORRISPETTIVO OFFERTO
1 azione ordinaria BBVA per 5 azioni ordinarie BNL

PERIODO DI ADESIONE
da concordarsi con la Borsa Italiana S.p.A. immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni per l'inizio del Periodo di Adesione di cui al paragrafo D.1. Tale periodo sarà reso noto dall'Offerente mediante un comunicato al mercato ed un avviso secondo le modalità di cui al paragrafo K

CONSULENTI FINANZIARI DELL'OFFERENTE

Goldman Sachs Merrill Lynch Morgan Stanley

INTERMEDIARIO INCARICATO RESPONSABILE DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

BNP Paribas Securities Services – succursale di Milano

Gli Intermediari Incaricati della raccolta delle adesioni
sono elencati al paragrafo B.3 del presente Documento di Offerta

Aprile 2005

L'adempimento della pubblicazione del presente documento di offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie in esso riportati.

INDICE

GLOSSARIO 6

Premesse e sintesi dell'operazione 9

A. Avvertenze 11

A.1 Condizioni per l'inizio del Periodo di Adesione 11
A.2 Condizioni di efficacia dell'Offerta 13
A.3 Condizioni di efficacia dell'Offerta dettate dalla legge (art. 107, comma 1, del Testo Unico) 15
A.4 Modalità di diffusione delle informazioni inerenti l'avveramento delle condizioni di efficacia dell'Offerta 15
A.5 Periodo di Adesione, modalità e tempistica di pagamento del corrispettivo 16
A.6 Adempimenti principali e tempistica dell'operazione 17
A.7 Comunicato dell'Emittente 20
A.8 Offerta residuale ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico e diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico 20
A.9 Diritti degli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie. 21
A.10 Partecipazione alla prossima assemblea ordinaria di BNL 21
A.11 Esercizio dei diritti pertinenti alle Azioni BNL tra la data di adesione all'Offerta e la data di pagamento del corrispettivo 22
A.12 Diritti inerenti alle Azioni BBVA, obblighi informativi derivanti dalla quotazione delle Azioni BBVA sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. e regime fiscale 22
A.13 Rischi legati alle attività BBVA in america Latina 23
A.14 Potenziale conflitto di interessi 23

B. Soggetti partecipanti all'operazione 24

B.1 Soggetto offerente ed emittente gli strumenti finanziari offerti in corrispettivo 24
B.1.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale 24
B.1.2 Capitale sociale 24
B.1.3 Azionariato 25
B.1.4 Sintetica descrizione del gruppo che fa capo a BBVA (il "Gruppo") 26
B.1.5 Organi sociali 27
B.1.6 Attività 35
B.1.7 Stato patrimoniale e conto economico riclassificati 40
B.1.8 Conto economico consolidato 41
B.1.9 Commenti sullo stato patrimoniale consolidato 42
B.1.10 I risultati reddituali 44
B.1.11 Andamento recente e prospettive 48
B.1.12. Eventi successivi al 31 dicembre 2004 49
B.2 Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta 50
B.2.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale 50

B.2.2 Capitale sociale *50*
B.2.3 Azionisti rilevanti *51*

Azionista **51**

B.2.4 Patti parasociali *52*
B.2.5 Consiglio di Amministrazione *52*
B.2.6 Collegio Sindacale *56*
B.2.7 Andamento recente e prospettive *58*
B.3 Intermediari 61

C. Categorie e quantitativi di titoli oggetto dell'offerta e modalità di adesione **62**

C.1 Titoli oggetto dell'Offerta e relative quantità 62
C.2 Percentuale di azioni rispetto al capitale sociale 63
C.3 Autorizzazioni 63
C.3.1 Autorizzazione da parte della Banca d'Italia *63*
C.3.2 Autorizzazione da parte della Commissione Europea *64*
C.3.3 Autorizzazione da parte dell'ISVAP *64*
C.3.4 Autorizzazione da parte del Banco de España per le controllate estere *65*
C.3.5 Autorizzazione da parte del Banco de España per l'aumento di capitale *65*
C.3.6 Autorizzazione da parte della CNMV *66*
C.4 Modalità e termini per l'adesione all'Offerta 66
C.5 Comunicazioni periodiche e risultati dell'Offerta 68
C.6 Mercati sui quali è promossa l'Offerta 69

D. Condizioni per l'inzio del Periodo di Adesione e per l'efficacia dell'Offerta. **70**

D.1 Condizioni per l'inizio del Periodo di Adesione 70
D.2 Condizioni di efficacia dell'Offerta 72

E. Strumenti Finanziari dell'Emittente già posseduti dall'Offerente **75**

F. Strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello scambio posseduti dal soggetto Offerente o da società controllate **75**

F.1 Indicazione del numero e delle categorie degli strumenti finanziari offerti in scambio posseduti dall'Offerente 75
F.2 Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, pegno, o di ulteriori impegni in relazione alla Azioni BBVA. 76

G. CORRISPETTIVO UNITARIO IN AZIONI BBVA OFFERTO IN SCAMBIO E SUA GIUSTIFICAZIONE. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI BBVA OFFERTE QUALI CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO. **76**

G.1 Indicazione di eventuali autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, pareri e formalità cui è soggetta l'operazione di emissione delle Azioni BBVA costituenti il corrispettivo dello scambio e dei relativi estremi 76
G.1.1 Parere di un esperto indipendente *77*
G.1.2. Autorizzazione da parte del Banco de España per l'aumento di capitale *77*
G.1.3 Autorizzazione da parte della CNMV *78*
G.1.4 Consegna delle Azioni BBVA *78*

G.2 Corrispettivo unitario 79
G.3 Confronto del corrispettivo in Azioni BBVA con alcuni indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi 79
G.4 Media aritmetica ponderata delle quotazioni degli ultimi dodici mesi delle azioni BNL e delle azioni BBVA 82
G 5. Valori attribuiti alle azioni BNL e BBVA in occasione di precedenti operazioni finanziarie 83
G.6 Indicazione dei valori ai quali sono state effettuate da parte dell'Offerente operazioni finanziarie di acquisto e vendita di azioni BNL e BBVA, negli ultimi due esercizi 84
G.7 Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di scambio 84
G.8 Descrizione delle Azioni BBVA offerte in scambio 90
G.8.1. Denominazione, numero, valore nominale e forma delle azioni 90
G.8.2. Diritti connessi alle Azioni BBVA offerte in corrispettivo 90
G.8.3. Regime di circolazione ed eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto o il trasferimento 94
G.8.4 Regime fiscale 95

H. Data e modalità di pagamento dei corrispettivi. garanzie di esatto adempimento 100

H.1 Data e modalità di pagamento del corrispettivo 100
H.2 Garanzie di esatto adempimento 101

I. Motivazioni dell'offerta e programmi futuri 103

I.1 Presupposti giuridici dell'operazione 103
I.2 Motivazioni e modalità di finanziamento dell' operazione 103
I.2.1. Motivazioni dell'Offerta 103
I.2.2. Modalità di finanziamento dell'Offerta 105
I.3 Programmi futuri 105
I.3.1 Rafforzamento della rete commerciale e integrazione nel Wholesale Banking 106
I.3.2. Miglioramento dell'efficienza operativa 107
I.3.3 Trasferimento a BNL di sistemi, procedure e competenze di BBVA in tema di sistemi informatici e gestione del rischio 108
I.3.4. Modiche allo statuto ed alla composizione del Consiglio di Amministrazione di BNL 109
I.3.5 Ragioni sottostanti la volontà di promuovere un'offerta pubblica di acquisto residuale 109

J. Eventuali accordi tra l'Offerente e l'Emittente o gli azionisti o amministratori dell'Eminente nonché dell'Offerente stesso 109

J.1 Accordi tra Offerente ed Emittente 109
J.2 Accordi tra Offerente e azionisti dell'Emittente 110
J.3 Accordi tra Offerente ed amministratori dell'Emittente 110
J.4 Accordi tra Offerente ed azionisti dell'Offerente stesso 110
J.5 Accordi tra Offerente ed amministratori dell'Offerente stesso 111

K. Periodo di Adesione 111

L. Ipotesi di riparto 111

M. Compensi agli intermediari ed altri operatori 111

N. Modalità di messa a disposizione del pubblico del documento di offerta 112

O. Appendici 112

P. Documenti che l'Offerente mette a disposizione del pubblico e luoghi nei quali tali documenti sono disponibili 112

Q. Dichiarazione di responsabilità 114

Appendice I - Comunicato del Consiglio di amministrazione di BNL 115

Appendice II - Traduzione italiana dello Statuto del BBVA 132

Appendice III - Convenzione Parasociale del 24 dicembe 2002 155

Appendice IV - Patto Parasociale del 28 aprile 2004 158

Appendice V - Patto di sindacato del 20 luglio 2004 162

SCHEDA DI ADESIONE

GLOSSARIO

Avviso di Assegnazione delle Azioni BBVA	L'avviso di fissazione della Data di Assegnazione come definito al paragrafo A.5
Avviso di Chiusura del Periodo di Adesione	Ha il significato di cui al paragrafo A.4
Azioni	Totalità delle azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., attualmente non di proprietà di BBVA, e precisamente massimo n. 2.655.660.664 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,72 ciascuna, godimento regolare, di cui alle Premesse e sintesi dell'operazione.
Azioni BBVA	Azioni ordinarie BBVA di nuova emissione, come definite nelle Premesse e sintesi dell'operazione.
BBVA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
BNL	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
CNMV	La *Comisión Nacional del Mercado de Valores*
COAP	Ha il significato di cui al paragrafo B.1.6
Comitato Direttivo	Organo direttivo del Patto Parasociale, di cui al paragrafo J.2
Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione	Ha il significato di cui al paragrafo A.4, delle Avvertenze.
CRM	*Customer Relationship Management* ha il significato di cui al paragrafo I.3.1
Data di Assegnazione	Entro il 4° giorno di borsa aperta successivo alla data in cui si sarà realizzato l'ultimo degli adempimenti previsti per l'emissione delle Azioni BBVA di cui al paragrafo H.1.
DDM	*Dividend Discount Model*, ha il significato di cui al paragrafo G.7
Documento di Offerta	Il presente Documento di Offerta
Emittente	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
Giorni di Borsa Aperta	Giorni di borsa aperta dei mercati gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.
Gruppo	Il Gruppo BBVA
IFRS	*International Financial Reporting Standards*

Intermediari Depositari	Altri intermediari autorizzati (quali banche, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento e agenti di cambio) che potranno far pervenire le Schede di Adesione agli Intermediari Incaricati, come individuati al paragrafo B.3.
Intermediari Incaricati	Gli Intermediari Incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta di cui al paragrafo B.3.
Intermediario Incaricato Responsabile della Raccolta	BNP Paribas Securities Services – succursale di Milano come indicato nel paragrafo B.3
Istruzioni di Vigilanza	Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d'Italia nel mese di ottobre 1999, di cui al paragrafo A.1 delle Avvertenze.
Moltiplicatori	Ha il significato di cui al paragrafo G.7.
Offerente	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Offerta	L'offerta pubblica di scambio volontaria descritta nel presente Documento di Offerta, come definita nelle Premesse e sintesi dell'operazione
OICR	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio
Patto Parasociale	Ha il significato di cui al paragrafo J.2
Periodo di Adesione	Il periodo durante il quale verranno raccolte le adesioni all'Offerta, come definito al paragrafo A.5 delle Avvertenze
PMI	Piccole e medie imprese
Regolamento CONSOB n. 11971/99	Il regolamento CONSOB adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, di cui alle Premesse e sintesi dell'operazione
Regolamento di Borsa	Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., da ultimo modificato dall'Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. in data 23 settembre 2004 ed approvato dalla CONSOB con delibera n. 14735 del 12 ottobre 2004
Schede di Adesione	Schede di Adesione all'Offerta di cui al paragrafo B.3.
Stati Esclusi	Ha il significato di cui al paragrafo C.6
Testo Unico	Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come da ultimo modificato con decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004, di cui alle Premesse e sintesi dell'operazione
Testo Unico Bancario	Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come

	da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 310 del 30 dicembre 2004 .
US Securities Act	*United States Securities Act* del 1933, di cui al paragrafo C.6

PREMESSE E SINTESI DELL'OPERAZIONE

L'operazione descritta nel presente documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") è un'offerta pubblica di scambio volontaria (di seguito l'"**Offerta**") promossa, ai sensi degli artt. 102 e 106, quarto comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come da ultimo modificato con decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004, (di seguito il "**Testo Unico**"), dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (di seguito, "**BBVA**" o l'"**Offerente**") sulla totalità delle azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito "**BNL**", o l'"**Emittente**"), attualmente non di proprietà di BBVA, e precisamente massime n. 2.655.660.664 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,72 ciascuna, godimento regolare (pari alle azioni ordinare di BNL sottoscritte - ed attualmente non in possesso del BBVA - oltre alle azioni la cui emissione è stata deliberata al servizio dei piani di *stock options* di cui sotto - le "**Azioni**"). Più precisamente le Azioni sono pari all'85,675% del capitale sociale deliberato rappresentato da azioni ordinarie di BNL, come risultante dallo statuto dell'Emittente, ed all'85,038% del capitale sociale deliberato complessivo di BNL (comprensivo delle azioni di risparmio).

L'Offerta, che è soggetta alle condizioni, alle modalità ed ai termini che seguono, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di BBVA in data 28 marzo 2005 e comunicata al mercato in data 29 marzo 2005, ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico e dell'art. 37 del regolamento CONSOB adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "**Regolamento CONSOB n. 11971/99**").

Il corrispettivo dell'Offerta è fissato in 1 azione ordinaria BBVA di nuova emissione (di seguito le "**Azioni BBVA**") per ogni 5 azioni ordinarie BNL, secondo quanto indicato al successivo paragrafo G del Documento di Offerta. Le nuove Azioni BBVA offerte in corrispettivo verranno emesse a seguito di un aumento di capitale, che dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale di BBVA all'uopo convocata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 marzo 2005. In tale riunione il Consiglio di Amministrazione di BBVA ha deliberato di conferire mandato al Presidente ed al Consigliere Segretario Generale, disgiuntamente, di determinare la data, il luogo e l'ora di riunione di tale Assemblea, nonché la data di pubblicazione e gli altri elementi della convocazione, dopo del rilascio delle necessarie autorizzazioni che sono condizione dell'inizio del Periodo di Adesione (di cui al paragrafo D.1).

Per quanto concerne gli obiettivi dell'Offerta, più ampiamente descritti successivamente al paragrafo I.2.1, si indica preliminarmente che l'acquisizione di una partecipazione di controllo in BNL si inserisce nella strategia di crescita perseguita da BBVA, volta a migliorare il posizionamento nelle attività *core* (*retail* in Spagna, Portogallo e America Latina, credito al consumo e *corporate banking*), nonché a creare valore per i propri azionisti.

BBVA ritiene che un incremento dimensionale del proprio Gruppo, anche attraverso una diversificazione geografica degli utili, possa portare alla creazione di una delle banche più competitive a livello europeo, in grado di offrire alla propria clientela tutti i vantaggi di un'offerta globale.

Il mercato italiano, a cui BBVA ha dimostrato di attribuire un particolare valore strategico sin dal momento della partecipazione alla privatizzazione di BNL, rappresenta per BBVA un'opportunità di estremo interesse, non solo per la sua vicinanza geografica e le affinità culturali con il mercato spagnolo, ma anche e soprattutto per le potenzialità implicite nel settore bancario in Italia.

La presenza in numerosi mercati ed il *track record* di BBVA nelle operazioni di aggregazione intraprese nel passato permetterebbero il trasferimento dei *know how* commerciali già sperimentati con successo su basi di clientela affini e il miglioramento dei processi gestionali, con conseguente incremento della qualità e ampiezza dell'offerta di prodotti e servizi e contenimento dei costi operativi di BNL. BBVA ritiene di poter accelerare la trasformazione del *business* model di BNL, attraverso un piano industriale finalizzato alla ristrutturazione e miglioramento delle principali attività, sviluppato sulla base delle seguenti linee guida:

a) rafforzamento della rete commerciale e integrazione nel *Wholesale Banking*;
b) miglioramento dell'efficienza operativa;
c) trasferimento a BNL di sistemi, procedure e competenze di BBVA in tema di sistemi informatici e gestione del rischio.

Come meglio specificato nel paragrafo A.8, nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, BBVA venga a detenere una partecipazione in BNL che, computata unitamente alle azioni proprie eventualmente detenute da BNL, sia superiore al 90% delle azioni ordinarie di BNL ma inferiore al 98% delle azioni ordinarie di BNL, l'Offerente dichiara fin da ora la propria intenzione di lanciare un'offerta pubblica residuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria. Ove, invece, a seguito dell'Offerta, ovvero dell'eventuale offerta pubblica residuale, BBVA venga a detenere una partecipazione in BNL che, computata unitamente alle azioni proprie eventualmente detenute da BNL, sia superiore al 98% delle azioni ordinarie di BNL, l'Offerente dichiara fin da ora l'intenzione di fare ricorso alla facoltà, concessale dall'art. 111 del Testo Unico, di acquistare le residue azioni ordinarie di BNL entro 4 mesi dalla conclusione della presente Offerta.

SI RACCOMANDA AGLI AZIONISTI DI BNL, PRIMA DI ADERIRE ALL'OFFERTA, UNA ATTENTA LETTURA DELLE AVVERTENZE DI SEGUITO INDICATE.

A. AVVERTENZE

A.1 Condizioni per l'inizio del Periodo di Adesione

Ai sensi dell'art. 40, comma 3 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, il Periodo di Adesione (come sotto definito) non può avere inizio:

(a) prima del rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per la promozione di un'offerta pubblica di scambio e per l'acquisizione del controllo di BNL e delle relative partecipazioni rilevanti indirette in banche, ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 310 del 30 dicembre 2004 (il "**Testo Unico Bancario**") e del Titolo II, Capitolo I, par. 4 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d'Italia nel mese di ottobre 1999 (le "**Istruzioni di Vigilanza**") nonché dell'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dall'art. 15 del Testo Unico per l'acquisto indiretto di partecipazioni in BNL Fondi Immobiliari SGR P.A. ed in BNL Gestioni SGR S.p.A. (cfr. paragrafo C.3.1); e

(b) prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA della delibera relativa all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, necessario per emettere le Azioni BBVA offerte in corrispettivo.

L'emissione delle Azioni BBVA a seguito di tale aumento di capitale è soggetta all'autorizzazione da parte del Banco de España (cfr. paragrafo C.3.5) ed all'autorizzazione da parte della *Comisión Nacional del Mercado de Valores* **("CNMV")** alla pubblicazione del prospetto informativo (*Folleto de Emisiòn)* prescritto dalla legislazione spagnola per la emissione delle Azioni BBVA (cfr. paragrafo C.3.6). Tali autorizzazioni non costituiscono condizioni necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione ma condizioni per l'efficacia dell'Offerta (cfr. paragrafo A.2)

In data 28 marzo 2005, il Consiglio di Amministrazione di BBVA ha deliberato di convocare l'assemblea di cui alla precedente lettera b), dando mandato al Presidente ed al Consigliere Segretario Generale, disgiuntamente, di determinare la data, il luogo e l'ora di riunione di tale Assemblea, nonché la data di pubblicazione e gli altri elementi della convocazione, successivamente al rilascio delle autorizzazioni della Banca d'Italia. Pertanto, dopo l'avveramento della condizione di cui alla lettera a), il Presidente ovvero il Consigliere Segretario Generale di BBVA provvederanno alla fissazione della data, luogo ed ora di tale assemblea.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di BBVA (cfr. Appendice II), le Assemblee Generali, Ordinarie o Straordinarie, devono essere convocate a mezzo di convocazioni pubblicate nel *Boletín Oficial* del *Registro Mercantil* ed in uno dei quotidiani più diffusi della provincia, ove è

ubicata la sede legale, almeno 15 giorni prima della data prevista per la assemblea. Per organizzare la riunione e porre in essere le suddette formalità si stima necessario un massimo di ulteriori 10 giorni lavorativi. Si precisa che, ai sensi del citato art. 21 dello Statuto di BBVA, tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere almeno 24 ore.

In relazione all'assemblea di cui alla lettera (b), che prevede l'esclusione del diritto di opzione, BBVA contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione metterà a disposizione dei propri azionisti, mediante deposito presso la sede legale di BBVA e la sede della CNMV, nonché pubblicazione sul sito Internet del BBVA (hhtp://www.bbva.com), le seguente documentazione:

- proposta di delibera;
- relazione degli amministratori sull'aumento di capitale con conferimento in natura ed esclusione del diritto di opzione;
- parere di un esperto indipendente sul valore delle Azioni BBVA emittende.

In data 8 aprile 2005, la Ernst & Young, S.L. ha accettato la nomina da parte del *Registro Mercantil* per rilasciare tale parere sul valore delle Azioni BBVA emittende, aumentato del sovrapprezzo (cfr. paragrafo G.1.1).

Inoltre, sempre in data 8 aprile 2005, la Ernst & Young, S.L. ha accettato la nomina da parte del *Registro Mercantil* per rilasciare - entro 1 mese della accettazione della nomina e comunque non prima dell'assemblea di aumento di capitale - una relazione sul valore delle Azioni oggetto dell'Offerta rispetto al valore nominale (aumentato del sovrapprezzo) delle Azioni BBVA. Come indicato nella condizione di efficacia dell'Offerta di cui al punto 3.f (cfr. paragrafo A.2), l'esperto dovrà confermare che il valore di ciascuna delle Azioni BBVA, comprensivo del sovrapprezzo, non è superiore di oltre il 20%, al valore di cinque Azioni oggetto dell'Offerta (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo G.1.1). Tale relazione dovrà essere allegata alla scrittura pubblica di cui al paragrafo A.5, n. 1, tuttavia l'Offerente darà preventivamente notizia della ricezione e dell'esito della relazione nel comunicato relativo all'avveramento della condizione di efficacia dell'Offerta di cui al punto 3.f.

Per l'approvazione del suddetto aumento di capitale l'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA, risulterà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno il 50% del capitale sociale con diritto di voto e, in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il 25% del capitale sociale con diritto di voto. La delibera di aumento di capitale potrà essere adottata a maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati per delega. Tuttavia, nel caso in cui in Assemblea siano presenti tanti azionisti che rappresentano meno del 50% del capitale sociale, sarà necessario il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale presente o rappresentato per delega.

Ai sensi del comma 4, dell'art. 40 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, la notizia dell'avveramento o del mancato avveramento delle suddette condizioni necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione verrà comunicata al mercato non appena l'Offerente ne avrà avuto formale conoscenza mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa.

A.2 Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'efficacia dell'Offerta sulle Azioni è subordinata alle seguenti condizioni.

1. L'adesione all'Offerta abbia ad oggetto un numero di Azioni che, unitamente al numero di azioni di BNL detenute ad oggi da BBVA, sia superiore al 50% del capitale sociale ordinario deliberato di BNL.

   L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare alla presente condizione, fermo restando che non può indicare allo stato alcun quantitativo minimo di adesione all'Offerta diverso da quello menzionato nella relativa condizione, in quanto ogni decisione da parte dell'Offerente sulla eventuale rinuncia a tale condizione - con conseguente accettazione di un quantitativo inferiore– sarà adottata in considerazione della situazione degli assetti proprietari di BNL all'esito della chiusura del Periodo di Adesione. Al riguardo BBVA valuterà, tra l'altro, quanta parte del capitale dell'Emittente a seguito dell'Offerta sia flottante e quali azionisti siano titolari di partecipazioni significative o aderenti a patti parasociali (cfr. paragrafi B.2.3 e B.2.4).

2. Successivamente al 29 marzo 2005 (data della promozione dell'Offerta) e sino alla chiusura del Periodo di Adesione (come definito al paragrafo A.5), non si verifichino circostanze negative per l'Emittente o le sue società controllate e collegate, ivi incluse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea di BNL o di società del gruppo che alla stessa fanno capo, tali da alterare significativamente i mezzi propri di BNL ovvero la situazione patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente o delle sue società controllate e collegate rispetto a quanto evidenziato nel progetto di bilancio di BNL al 31 dicembre 2004, ad eccezione delle operazioni debitamente approvate, autorizzate ed annunciate al mercato alla data di promozione dell'Offerta.

   L'Offerente si riserva comunque la facoltà di rinunciare alla presente condizione.

3. Il rilascio, entro la chiusura del Periodo di Adesione, delle seguenti autorizzazioni o decisioni:

   3.a. La decisione da parte della Commissione Europea ai sensi del Regolamento Comunitario n. 139/2004 di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo C.3.2).

   Tale decisione non è necessaria né per l'inizio del Periodo di Adesione né per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo, tuttavia, l'Offerente non rinuncerà alla presente condizione di efficacia dell'Offerta, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione.

   3.b L'autorizzazione da parte dell'Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) all'acquisizione indiretta di una partecipazione

pari al 50% del capitale sociale di BNL Vita S.p.A. (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo C.3.3).

L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare alla presente condizione di efficacia dell'Offerta. In particolare la relativa autorizzazione da parte dell'ISVAP non è necessaria né per l'inizio del Periodo di Adesione né per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo, e pertanto, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, l'Offerente potrebbe rinunciare alla presente condizione, nel rispetto della normativa assicurativa applicabile.

3.c L'autorizzazione da parte del Banco de España per l'acquisto delle controllate bancarie di BNL che siano domiciliate presso Stati non membri dell'Unione Europea (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo C.3.4).

Tale autorizzazione non è necessaria né per l'inizio del Periodo di Adesione né per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo, tuttavia, l'Offerente non rinuncerà alla relativa condizione di efficacia dell'Offerta, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione.

3.d L'autorizzazione da parte del Banco de España alla emissione delle Azioni BBVA a seguito della delibera di aumento di capitale indicata al paragrafo A.1(b) (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo C.3.5).

Tale autorizzazione è condizione necessaria per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e, pertanto, non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente.

3.e L'autorizzazione da parte della CNMV alla pubblicazione del prospetto informativo (*Folleto de Emisiòn)* prescritto dalla legislazione spagnola per la emissione delle Azioni BBVA (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo C.3.6).

Tale autorizzazione è condizione necessaria per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e, pertanto, non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente.

3.f La ricezione da parte di BBVA del parere di un esperto indipendente nominato del *Registo Mercantil* (Registro delle Imprese) ai sensi dell'art. 133 del Real Decreto 1784/1996, del 19 luglio, recante il *Reglamento* del *Registro Mercantil*, il quale confermi che il valore di ciascuna delle Azioni BBVA, comprensivo del sovrapprezzo, non è superiore di oltre il 20%, al valore di cinque Azioni oggetto dell'Offerta (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo G.1.3).

Tale parere è condizione necessaria per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e, pertanto, non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente.

4. Il Periodo di Adesione abbia inizio entro il 20 giugno 2005 (incluso), salvo che il mancato avveramento di tale condizione sia imputabile all'Offerente.

   L'Offerente si riserva comunque la facoltà di rinunciare alla presente condizione.

5. Il Periodo di Adesione si concluda entro il 30 settembre 2005 (incluso), salvo che il mancato avveramento di tale condizione sia imputabile all'Offerente.

   L'Offerente si riserva comunque la facoltà di rinunciare alla presente condizione.

L'Offerente, qualora dovesse riscontrare che, in prossimità della chiusura del Periodo di Adesione, una o più condizioni di efficacia dell'Offerta inerenti il rilascio di autorizzazioni non si siano ancora verificate, si riserva la facoltà di richiedere la proroga del Periodo di Adesione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 43 del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

In particolare, ai sensi dell'art. 43 la proroga dell'Offerta potrà essere pubblicata fino al terzo giorno di borsa aperta che precede la chiusura del Periodo di Adesione. Tale proroga sarà resa nota mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A e ad almeno due agenzie di stampa, nonché avviso da pubblicarsi sui quotidiani di cui al successivo paragrafo N.

A.3 Condizioni di efficacia dell'Offerta dettate dalla legge (art. 107, comma 1, del Testo Unico)

Le condizioni di efficacia dell'Offerta dettate dalla legge (art. 107, comma 1, del Testo Unico) non sono applicabili alla presente Offerta.

A.4 Modalità di diffusione delle informazioni inerenti l'avveramento delle condizioni di efficacia dell'Offerta

L'Offerente darà immediatamente notizia dell'avveramento di ciascuna delle condizioni di efficacia di cui al paragrafo A.2 ovvero, in caso di mancato avveramento, dell'esercizio della facoltà di rinunciare a ciascuna di esse, dandone comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa al verificarsi o al mancato verificarsi di ciascun evento. L'Offerente renderà comunque note le suddette informazioni anche tramite un comunicato stampa trasmesso alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa entro le ore 7.59 del primo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (il "**Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione**"), nonché mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo N, entro 5 giorni di borsa aperta dalla data di chiusura del Periodo di Adesione, salvo eventuali proroghe dello stesso (di seguito il "**Avviso di Chiusura del Periodo di Adesione**").

La eventuale rinuncia da parte dell'Offerente ad una condizione di efficacia dell'Offerta dovrà essere espressa.

Nel caso in cui le condizioni sopra previste non si verificassero, le Azioni apportate in Offerta saranno messe a disposizione degli aderenti entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla diffusione del Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione.

A.5 Periodo di Adesione, modalità e tempistica di pagamento del corrispettivo

Il periodo durante il quale verranno raccolte le adesioni all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), verrà concordato con la Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione, ovvero il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per l'acquisto dell'Azioni (come meglio indicato al paragrafo C.3) e l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA della delibera relativa all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, necessario per emettere le Azioni BBVA offerte in corrispettivo (di cui al paragrafo A.1). L'Offerente comunicherà la durata del Periodo di Adesione, non appena concordato con la Borsa Italia S.p.A., mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa nonché pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo N.

Quanto al pagamento del corrispettivo, si precisa che la legislazione spagnola richiede alcuni adempimenti formali per la consegna delle Azioni BBVA, che possono incidere sulla relativa tempistica e che dipendono da soggetti esterni al BBVA ed in particolare:

1. la ricezione, al termine del Periodo di Adesione ed una volta depositate le Azioni in favore di BBVA, da parte di un Notaio Spagnolo di una scrittura pubblica di attestazione;

2. l'iscrizione delle Azioni BBVA di nuova emissione presso il *Registro Mercantil* (Registro dell'Imprese) di Bilbao (sede legale di BBVA) di tale scrittura pubblica;

3. l'iscrizione delle Azioni BBVA di nuova emissione presso il Registro Contabile della Iberclear (società incaricata della gestione accentrata dei titoli dematerializzati in Spagna); e

4. l'ammissione a quotazione delle nuove Azioni BBVA da parte della *Sociedad Rectora de la Bolsa de Bilbao*. La richiesta di ammissione a quotazione verrà inoltrata allegando la scrittura pubblica di cui al punto 1 iscritta nel *Registro Mercantil*.
   Si precisa che, ai fini della ammissione alle negoziazioni delle Azioni BBVA di nuova emissione sugli altri mercati regolamentati presso i quali le azioni dell'Offerente sono quotate (cfr. paragrafo B.1.1), non è necessario richiedere l'ammissione a quotazione.

Pertanto, BBVA porrà in essere tutti gli atti necessari da esso dipendenti affinché tali adempimenti siano compiuti entro un termine ragionevole, che si stima non eccederà i 20 giorni lavorativi dalla data di chiusura del Periodo di Adesione (comprensivi dei giorni necessari al trasferimento delle Azioni all'Offerente), fermo restando che BBVA non può assicurare agli aderenti il rispetto di tale termine, in quanto le formalità necessarie dipendono da soggetti esterni al BBVA. Le Azioni BBVA verranno comunque assegnate agli aderenti all'Offerta entro il 4° giorno di borsa aperta successivo alla data in cui si sarà realizzato l'ultimo

dei suddetti adempimenti ("**Data di Assegnazione**"). La Data di Assegnazione, non appena determinata, verrà resa nota mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa nonché pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo N entro il giorno precedente alla Data di Assegnazione (l'"**Avviso di Assegnazione delle Azioni BBVA**").

A.6 Adempimenti principali e tempistica dell'operazione

Si indicano qui di seguito in forma sintetica, gli eventi principali dell'operazione successivi alla pubblicazione del presente Documento di Offerta, i termini normativi previsti per il rilascio delle autorizzazioni relative e le modalità di comunicazione al mercato. Maggiori informazioni sulle autorizzazioni, i termini di rilascio delle stesse e sulle modalità di pagamento del corrispettivo sono contenute rispettivamente nei paragrafi C.3 ed H.1.

EVENTI PRINCIPALI	TERMINI	COMUNICAZIONE AL MERCATO
1. Autorizzazioni della Banca d'Italia (richiesta di autorizzazione presentata il 29 marzo 2005)	30 giorni dalla data di presentazione (tale termine è sospeso durante la consultazione preventiva con il Banco de España, consultazione per la quale la legislazione spagnola non prevede un termine di risposta; il termine, inoltre, può essere interrotto o sospeso in caso di richiesta di ulteriori elementi informativi da parte della Banca d'Italia).	Immediata comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa.
2. Assemblea degli Azionisti di BBVA che delibera sull'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione	Tale Assemblea è stata all'uopo convocata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 marzo 2005 [1] dando mandato al Presidente e al Segretario Generale di fissare la data di convocazione immediatamente dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia. Il preavviso per la convocazione è di 15 giorni oltre ad ulteriori 10 giorni lavorativi per le formalità di convocazione.	Immediata comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa.
3. Determinazione del Periodo di Adesione	Da concordare con la Borsa Italiana per un periodo compresso tra un minimo di 25 e un massimo di 40 giorni di borsa aperta, immediatamente	Immediata comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa nonché avviso sui quotidiani indicati al successivo

[1] Per ulteriori informazioni su tale Assemblea, vedi paragrafo A.1

EVENTI PRINCIPALI	TERMINI	COMUNICAZIONE AL MERCATO
	dopo l'avvveramento delle condizioni necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione (di cui al paragrafo A.1)	paragrafo N.
4. Autorizzazione del Banco de España per l'aumento di capitale	15 giorni (con possibilità di silenzio-assenso) dalla richiesta di autorizzazione da inoltrare immediatamente dopo la delibera dell'aumento di capitale	Immediata comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa. Inoltre, con il Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione ed Avviso di Chiusura del Periodo di Adesione (come definiti al paragrafo A.4).
5. Autorizzazione della CNMV alla pubblicazione del prospetto informativo sull'emissione delle nuove azioni BBVA	1 mese dalla presentazione della richiesta di autorizzazione da inoltrare immediatamente dopo la delibera dell'aumento di capitale	Immediata comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa.Inoltre, con il Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione ed Avviso di Chiusura del Periodo di Adesione (come definiti al paragrafo A.4).
6. Decisione della Commissione Europea sulla compatibilità dell'operazione con il mercato comune (notifica trasmessa alla Commissione il 29 marzo 2005)	Tra un minimo di 25 giorni lavorativi e un massimo di 135 giorni lavorativi dalla data di notifica.	Immediata comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa. Inoltre, con il Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione ed Avviso di Chiusura del Periodo di Adesione (come definiti al paragrafo A.4).
7. Autorizzazione ISVAP per l'acquisto di BNL Vita S.p.A (richiesta di autorizzazione depositata il 29 marzo 2005)	3 mesi dalla data del deposito (fatte salve interruzioni e/o sospensioni)	Immediata comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa. Inoltre, con il Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione ed Avviso di Chiusura del Periodo di Adesione (come definiti al paragrafo A.4).
8. Autorizzazione dal Banco de España per l'acquisto di filiali BNL domiciliate presso Stati non membri dell'Unione Europea (richiesta di autorizzazione depositata il 6 aprile 2005)	3 mesi dalla data di deposito (fatte salve interruzioni e/o sospensioni)	Immediata comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa. Inoltre, con il Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione ed Avviso di Chiusura del Periodo di Adesione (come definiti al

EVENTI PRINCIPALI	TERMINI	COMUNICAZIONE AL MERCATO
		paragrafo A.4).
9. Parere di un esperto indipendente nominato dal *Registo Mercantil* (Registro delle Imprese) il quale confermi che il valore di ciascuna delle Azioni BBVA, comprensivo del sovrapprezzo, non è superiore di oltre il 20%, al valore di cinque Azioni oggetto dell'Offerta.	In data 8 aprile 2005, la Ernst & Young, S.L. ha accettato la nomina da parte del Registro Mercantil per rilasciare - entro 1 mese della accettazione della nomina e comunque non prima dell'assemblea di aumento di capitale - una relazione sul valore delle Azioni oggetto dell'Offerta rispetto al valore nominale (aumentato del sovrapprezzo) delle Azioni BBVA.	Immediata comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa. Inoltre, con il Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione ed Avviso di Chiusura del Periodo di Adesione (come definiti al paragrafo A.4).
10. Nel caso in cui l'Offerta non si perfezioni, restituzione delle Azioni	Entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla diffusione del Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione.	Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione.
11. Nel caso in cui l'Offerta si perfezioni, assegnazione delle Azioni BBVA agli aderenti.L'assegnazione sarà preceduta dai seguenti adempimenti formali: - la ricezione da parte di un Notaio Spagnolo di una scrittura pubblica di attestazione; - l'iscrizione delle Azioni BBVA di nuova emissione presso il *Registro Mercantil* (Registro dell'Imprese) di Bilbao (sede legale di BBVA) di tale scrittura pubblica; - l'iscrizione delle Azioni BBVA di nuova emissione presso il Registro Contabile della Iberclear (società incaricata della gestione accentrata dei titoli dematerializzati in Spagna); - l'ammissione a quotazione delle nuove Azioni BBVA da parte della *Sociedad Rectora de la Bolsa de*	Le Azioni BBVA verranno comunque assegnate agli aderenti all'Offerta entro il 4° giorno di borsa aperta successivo alla data in cui si sarà realizzato l'ultimo di tali adempimenti ("**Data di Assegnazione**").	La Data di Assegnazione, non appena determinata, verrà resta nota mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa nonché pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo N entro il giorno precedente alla Data di Assegnazione (l'"**Avviso di Assegnazione delle Azioni BBVA**").

EVENTI PRINCIPALI	TERMINI	COMUNICAZIONE AL MERCATO

Bilbao..

A.7 Comunicato dell'Emittente

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Testo Unico e dell'art. 39 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, l'Emittente è tenuto a diffondere, entro il primo giorno del Periodo di Adesione, un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento e la valutazione dell'Offerta e del corrispettivo ivi previsto da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Tale comunicato, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BNL in data 8 aprile 2005, è riportato nell'Appendice I al presente Documento di Offerta.

Considerato che l'assemblea ordinaria di BNL è stata convocata per il 30 aprile 2005, in prima convocazione e per il 21 maggio 2005, in seconda convocazione, tra l'altro, per rinnovare i membri dell'organo amministrativo, i membri del Consiglio di Amministrazione rinnovato a seguito di tale assemblea potrebbero ritenere di esprimere il proprio giudizio sull'Offerta.

A.8 Offerta residuale ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico e diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico

Nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, BBVA venga a detenere una partecipazione in BNL che, computata unitamente alla partecipazione già detenuta dall'Offerente ed alle azioni proprie eventualmente detenute da BNL, sia superiore al 90% delle azioni ordinarie di BNL ma inferiore al 98% delle azioni ordinarie di BNL, l'Offerente dichiara fin da ora la propria intenzione di lanciare un'offerta pubblica residuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del Testo Unico. Il prezzo dell'eventuale offerta pubblica residuale sarà determinato dalla CONSOB, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 108 del Testo Unico e 50 del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

Pertanto, all'esito di tale eventuale offerta residuale, Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 5, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., da ultimo modificato dall'Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. in data 23 settembre 2004 ed approvato dalla CONSOB con delibera n. 14735 del 12 ottobre 2004 (il "**Regolamento di Borsa**"), disporrà per le azioni ordinarie di BNL la revoca della quotazione sul Mercato Telematico Azionario, con effetto a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'offerta residuale.

Ove, invece, a seguito dell'Offerta, BBVA venga a detenere una partecipazione in BNL che, computata unitamente alla partecipazione già detenuta dall'Offerente ed alle azioni proprie eventualmente detenute da BNL, sia superiore al 98% delle azioni ordinarie di BNL, l'Offerente dichiara fin da ora l'intenzione di fare ricorso alla facoltà, concessale dall'art. 111 del Testo Unico, di acquistare le residue azioni ordinarie di BNL entro 4 mesi dalla conclusione della presente Offerta. Si precisa sin d'ora che, in conformità al disposto dell'art. 111 del Testo Unico, il prezzo di acquisto sarà fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, tenuto conto anche del prezzo della presente Offerta e del prezzo di mercato dell'azione ordinaria BNL dell'ultimo semestre.

In tale ipotesi, le azioni ordinarie di BNL saranno revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, con effetto a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta.

A.9 Diritti degli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie.

A seguito dell'eventuale revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di BNL, rimarranno ammesse alle negoziazioni le azioni di risparmio.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 11 dello statuto di BNL "*in caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Banca, gli azionisti di risparmio hanno diritto di chiedere la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie della Banca, secondo le modalità deliberate dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni*".

Al riguardo l'Offerente si riserva la facoltà di verificare la possibilità, ai termini di legge, di estendere l'esercizio del diritto di acquisto previsto dall'art. 111 del Testo Unico anche alle azioni ordinarie eventualmente derivanti dalla conversione delle azioni di risparmio sopra menzionata.

A.10 Partecipazione alla prossima assemblea ordinaria di BNL

Con avviso di convocazione pubblicato il 24 marzo 2005, l'assemblea ordinaria di BNL è stata convocata per il 30 aprile 2005, in prima convocazione e per il 21 maggio 2005, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1) "Bilancio al 31 dicembre 2004 e relazione degli Amministratori sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, deliberazioni relative;
2) Deliberazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter cod. civ.;
3) Elezione del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero degli Amministratori, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto;

4) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, ai sensi degli articoli 14 e 26 dello Statuto;
5) Elezione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto;
6) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale, ai sensi degli articoli 14 e 36 dello Statuto".

Per quanto riguarda i punti 3) e 5) all'ordine del giorno si rammenta che, in base allo statuto sociale, almeno 10 giorni prima della data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea, tanti soci, che rappresentino almeno il 2% del capitale, possono presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione (art. 19 dello statuto) e tanti soci che rappresentino almeno l'1% del capitale, possono presentare una lista per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale (art. 33 dello statuto), che deve indicare distintamente tre candidati alla carica di sindaco effettivo e due alla carica di sindaco supplente. Per ciascuna delle elezioni di cui i precedenti punti 3) e 5):

- ciascun azionista può rappresentare o concorrere alle presentazione di una lista e può votare soltanto tale lista;
- ogni candidato può essere indicato in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- gli Azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, possono presentare una sola lista e votare soltanto tale lista.

Per le modalità con cui, ai sensi dello statuto di BNL, gli amministratori e i sindaci saranno eletti dalle singole liste si rinvia ai paragrafi B.2.5 e B.2.6.

La documentazione relativa alla suddetta assemblea di BNL è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di BNL, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della BNL, come indicato nel relativo avviso di convocazione.

Si evidenzia che qualora la prossima assemblea ordinaria di BNL si svolga durante il Periodo di Adesione, gli aderenti all'Offerta manterranno il diritto di esercitare il diritto di voto in tale assemblea.

A.11 Esercizio dei diritti pertinenti alle Azioni BNL tra la data di adesione all'Offerta e la data di pagamento del corrispettivo

In via generale si evidenzia che nel caso in cui le condizioni di efficacia dell'Offerta si siano verificate ovvero l'Offerente vi abbia rinunciato (con riguardo alle condizioni rinunciabili), la proprietà ed i diritti pertinenti alle Azioni apportate all'Offerta risulteranno trasferiti in capo a BBVA dal giorno successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, fermo restando l'obbligo a carico di BBVA di emettere le Azioni BBVA ed assegnarle agli aderenti non appena perfezionate le formalità previste al paragrafo A.5.

A.12 Diritti inerenti alle Azioni BBVA, obblighi informativi derivanti dalla quotazione delle Azioni BBVA sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. e regime fiscale

Per un esame dei principali diritti amministrativi e patrimoniali connessi alle azioni BBVA offerte in corrispettivo, come previsti dalla disciplina spagnola e dallo statuto dell'Offerente, si rinvia al successivo paragrafo G.8.2 (Diritti connessi alle Azioni BBVA offerte in corrispettivo) e alla copia tradotta del vigente statuto della BBVA riportata in Appendice II. Si rinvia, in particolare, alla disciplina relativa alla partecipazione alle Assemblee Generali e alle deleghe di voto rappresentata in sintesi nel punto n. 3 del citato paragrafo G.8.2.

In estrema sintesi, a giudizio dell'Offerente, da una comparazione tra i diritti amministrativi e patrimoniali spettanti alle azioni BNL oggetto dell'Offerta e quelli attribuiti alle azioni del BBVA assegnati in corrispettivo, non si riscontrano diversità significative che comportino asimmetrie nell'esercizio dei diritti fondamentali degli azionisti nelle due società.

Per le specificità della disciplina spagnola e dello statuto della BBVA in ordine alla elezione del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente si rinvia al paragrafo B.1.5(a) (Consiglio di Amministrazione).

Si evidenzia, inoltre, che le Azioni BBVA sono, tra l'altro, quotate in Italia presso il mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.. (cfr. paragrafo B.1.1. per l'elenco dei mercati di quotazione). Pertanto, a seguito di tale quotazione, l'Offerente è tenuto ad adempiere ad obblighi informativi in Italia così come indicato nel punto n. 5 del paragrafo G.8.2.

Per una sintesi del Regime Fiscale applicabile alle Azioni BBVA, si rinvia al successivo paragrafo G.8.4. Quanto ivi riportato non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e, pertanto, gli aderenti all'Offerta sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni assegnate.

A.13 Rischi legati alle attività BBVA in america Latina

Il Gruppo BBVA ha un'importante operatività in America Latina, area in cui sono stati generati rispettivamente il 40% ed il 44% degli interessi attivi e delle commissioni attive nel 2004, con un preponderante contributo del Messico. L'economia di alcuni paesi appartenenti a tale area geografica si è caratterizzata negli ultimi anni per elevati livelli di volatilità che ne hanno condizionato la crescita economica ed il livello dei tassi di interesse. Tali condizioni macroeconomiche potrebbero avere delle conseguenze sulla solidità delle controparti – pubbliche e private - con cui BBVA opera, condizionandone i livelli di redditività. Peraltro, nell'ambito dell'area Latino-Americana, la maggior parte delle attività di BBVA si riferisce a paesi cosiddetti "*investment grade*" (in particolare Messico, Cile e Porto Rico).

A.14 Potenziale conflitto di interessi

Si segnala che BNL si trova in un potenziale conflitto di interesse in quanto, oltre ad essere l'Emittente nell'operazione descritta nel presente Documento di Offerta, agisce anche in qualità di Intermediario Incaricato, come indicato al paragrafo B.3.

B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

B.1 Soggetto offerente ed emittente gli strumenti finanziari offerti in corrispettivo

B.1.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale

L'Offerente è una società di diritto spagnolo denominata Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., o in forma abbreviata BBVA, costituita in forma di società anonima, con sede legale in Bilbao (Vizcaya), Plaza de San Nicolas 4 (Spagna).

L'Offerente ha azioni ordinarie quotate in Spagna presso la Borsa di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia, in Italia presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., in Inghilterra presso la Borsa di Londra, in Germania presso la Borsa di Francoforte, in Svizzera presso la Borsa di Zurigo e negli Stati Uniti presso la Borsa di New York.

B.1.2 Capitale sociale

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta il capitale sociale di BBVA è di Euro 1.661.517.501,07, rappresentato da n. 3.390.852.043 azioni ordinarie, aventi valore nominale pari a Euro 0,49 ciascuna. Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato.

Non sono state emesse categorie speciali di azioni o strumenti finanziari diversi dotati di particolari diritti amministrativi o patrimoniali.

Con delibera dell'assemblea degli azionisti del 28 febbraio 2004 è stata concessa una delega al Consiglio di Amministrazione di BBVA ad aumentare il capitale sociale di BBVA, in una o più volte, fino ad un massimo di Euro 830.758.750,54 (pari al 50% del capitale sociale di BBVA alla data di detta delibera assembleare) ed entro e non oltre un termine di cinque anni dal 28 febbraio 2004. Alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione non ha fatto uso di tale delega.

Inoltre, alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta restano efficaci le seguenti delibere delle assemblee degli azionisti:

a) la delibera del 1 marzo 2003, che autorizza l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni BBVA fino un massimo di Euro 6 miliardi entro e non oltre un termine di cinque anni dal 1 marzo 2003;

b) la delibera del 9 marzo 2002, che delega al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, in una o più tranches, warrants sulle azioni BBVA fino ad un massimo di Euro 1,5 miliardi, in tutto o in parte convertibili in azioni BBVA entro e non oltre un termine di cinque anni dal 9 marzo 2002.

Alla data di pubblicazione del presente documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione non ha fatto uso di tali deleghe.

Nella riunione del 28 marzo 2005, il Consiglio di Amministrazione di BBVA ha deliberato di convocare l'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di BBVA con il seguente ordine del giorno: 1) aumento del capitale sociale di BBVA per un importo nominale di Euro 260.254.745,17 mediante la emissione di 531.132.133 nuove azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione, al servizio dello scambio azionario previsto nell'ambito dell'Offerta e, pertanto, mediante sottoscrizione integrale in natura per mezzo delle Azioni; 2) delega di poteri al Consiglio di Amministrazione di BBVA, con facoltà di sub-delega, per formalizzare, modificare, interpretare e dare esecuzione alle delibere adottate da tale Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA. L'ammontare di Azioni BBVA indicato nell'ordine del giorno è sufficiente a coprire anche le Azioni la cui emissione è stata deliberata al servizio dei piani di *stock options* e non ancora sottoscritte. Il Consiglio di Amministrazione di BBVA ha inoltre deliberato di conferire mandato al Presidente ed al Consigliere Segretario Generale, disgiuntamente, di determinare la data, il luogo e l'ora di riunione di tale Assemblea, nonché la data di pubblicazione e gli altri elementi della convocazione, dopo del rilascio delle necessarie autorizzazioni che sono condizione dell'inizio del Periodo di Adesione di cui al paragrafo A.1. L'approvazione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di BBVA del suddetto aumento di capitale è una delle condizioni necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione.

B.1.3 Azionariato

In base alle risultanze del libro soci di BBVA, delle comunicazioni ricevute dalla CNMV e delle altre informazioni a disposizione di BBVA, alla data del presente Documento di Offerta, non vi sono azionisti che possiedono azioni con diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale con diritto di voto.

Si evidenzia, inoltre, che, alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta, BBVA non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito all'esistenza di patti parasociali tra gli azionisti di BBVA aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di voto in assemblea inerenti alle azioni dai medesimi possedute o al trasferimento delle stesse.

Nessuna persona fisica o giuridica detiene, direttamente o indirettamente, un numero di azioni con diritto di voto sufficiente a consentire il controllo su BBVA, né, singolarmente o congiuntamente, esercita o può esercitare un controllo su BBVA.

In relazione alla legislazione spagnola in materia, si ricorda che debbono essere comunicate alla CNMV, alla società di gestione del mercato ed alla società partecipata, le acquisizioni o trasferimenti di azioni di società quotate che comportino il superamento delle soglie percentuali del 5% del capitale sociale e dei successivi multipli di 5, ovvero la riduzione della partecipazione entro tali soglie. Si fa riferimento alle soglie dell' 1% del capitale sociale e successivi multipli, ove l'acquirente sia residente in un paradiso fiscale ovvero in uno Stato privo di autorità di vigilanza sui mercati mobiliari o in uno Stato le cui autorità di vigilanza sui mercati mobiliari neghino lo scambio di informazioni con la CNMV. In aggiunta, gli

amministratori di società con azioni quotate su un mercato regolamentato, debbono comunicare alla CNMV, alla società di gestione del mercato ed alla società partecipata, tutte le acquisizioni o cessioni di azioni emesse da tali società quotate.

Le informazioni sulle partecipazioni sopra indicate vengono inserite nei registri pubblici tenuti dalla CNMV, consultabili sia sul sito Internet del BBVA (http://www.bbva.com) sia sul sito Internet della CNMV (http://www.cnmv.es).

Inoltre, la normativa spagnola prevede che la stipulazione, proroga o modifica di patti che includano disposizioni relativa all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee genererai o che restringano o condizionino la libera trasferibilità delle azioni, obbligazioni convertibili o scambiabili, nelle società anonime quotate, debbano essere comunicate immediatamente alla relativa società, alla CNMV e successivamente depositati nel *Registro Mercantil* (Registro delle Imprese). Tali patti dovranno essere resi pubblici nel testo integrale con le stesse modalità dei fatti rilevanti mediante comunicazione alle società di gestione dei mercati regolamentati spagnoli e alla CNMV che li mette a disposizione del pubblico tramite il sito Internet (http://www.cnmv.es).

Ad esito dell'Offerta ed in caso di massima adesione, gli attuali azionisti ordinari di BNL otterrebbero una quota del 13,15% del capitale di BBVA, inclusivo delle nuove azioni emesse come corrispettivo per l'Offerta, nel caso in cui l'adesione all'Offerta riguardasse tutte le Azioni emesse alla data del presente Documento di Offerta, e del 13,54% nel caso in cui l'adesione riguardasse anche Azioni successivamente emesse per effetto dell'esercizio di opzioni sulla base dei piani di *stock option* attualmente in essere.

B.1.4 Sintetica descrizione del gruppo che fa capo a BBVA (il "Gruppo")

Si riporta qui di seguito un organigramma semplificato delle principali società controllate dal BBVA alla data del 31 Dicembre 2004. Altre 374 società hanno sede nei seguenti paesi: Germania, Brasile, Belgio, Costa Rica, Cuba, Cile, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Marocco, Messico, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Panama, Paraguay, Repubblica Dominicana ed Uruguay.

Società	**Paese di Costituzione**	**Attività**	**Diritto di voto di BBVA (percentuale)**
Administradora de Fondos Para el Retiro-Bancomer, S.A. de C.V.	Messico	Servizi Finanziari	100.00
Administradora de Fondos de Pensiones Provida	Cile	Servizi Finanziari	64.32
Banc Internacional D'Andorra, S.A.	Andorra	Banca	51.00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A.	Portogallo	Banca	100.00

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico, S.A.	Puerto Rico	Banca	100.00
Banco Continental, S.A.	Perù	Banca	92.05
Banco de Crédito Local, S.A.	Spagna	Banca	100.00
Banco Provincial S.A.—Banco Universal	Venezuela	Banca	55.60
BBVA Chile, S.A.	Cile	Banca	66.27
BBVA Banco Francés, S.A.	Argentina	Banca	76.14
BBVA Banco Ganadero, S.A.	Colombia	Banca	95.37
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.	Messico	Banca	99.70
BBVA Privanza Bank (Jersey) Ltd.	Isole del Canale	Banca	100.00
BBVA Seguros, S.A.	Spagna	Assicurazioni	99.93
Consolidar A.F.J.P., S.A.	Argentina	Servizi Finanziari	100.00
Finanzia, Banco de Credito, S.A.	Spagna	Banca	100.00
Uno-e Bank, S.A.	Spagna	Banca	67.00
Valley Bank	Stati Uniti	Banca	100.00

B.1.5 Organi sociali

BBVA ha due organi sociali di amministrazione in senso stretto: un Consiglio di Amministrazione e un Comitato Esecutivo (*Comisión Delegada Permanente*). La maggioranza dei membri che compongono tali organi amministrativi è composta da amministratori indipendenti.

Inoltre, il sistema di governo societario è integrato da ulteriori Comitati del Consiglio, che possono essere costituiti allo scopo di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione, che ne individua numero e funzioni e consentirgli di svolgere al meglio le sue funzioni, quali ad esempio il Comitato di Controllo (*Comisión de Auditoría y Cumplimiento*) ed il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni (*Comisión de Nombramientos y Retribuciones*), i cui membri devono essere necessariamente amministratori indipendenti.

Tuttavia, data la natura di istituzione finanziaria di BBVA, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo di primaria importanza quale organo responsabile, in ultima istanza, della revisione periodica delle strategie e delle politiche di rischio di BBVA. Il Consiglio di Amministrazione può a tal fine avvalersi della collaborazione di uno specifico comitato: il Comitato Rischi.

(a) Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di rappresentanza, amministrazione, gestione e controllo della società. Il Consiglio ha pertanto i più ampi poteri di rappresentanza della società e le più ampie facoltà per porre in essere ogni tipo di atto di gestione della società.

L'Assemblea Generale nomina i membri del Consiglio di Amministrazione. In prima convocazione tale Assemblea è validamente costituita con il quorum generale stabilito dalla Ley *de Sociedades Anónimas*, pari al 25% del capitale sociale con diritto di voto, in seconda convocazione non è previsto alcun quorum costitutivo. La delibera di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è adottata a maggioranza del capitale sociale, presente e rappresentati per delega, sia in prima sia in seconda convocazione.

Inoltre, la *Ley de Sociedades Anónimas* prevede un diritto di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione esercitabile nel caso in cui ci siano posti vacanti nel Consiglio, qualsiasi sia il numero degli stessi. In particolare, è prevista la possibilità di nomina diretta degli amministratori da parte di uno o più azionisti riuniti in un gruppo di azionisti, che possiedano, secondo quanto previsto dalla legge, una quota di capitale sociale uguale o superiore a quella risultante dalla divisione del capitale sociale per il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il gruppo di azionisti potrà nominare un numero di amministratori in proporzione a detta quota. Gli azionisti che abbiano nominato uno o più amministratori secondo tale sistema di votazione diretta, si dovranno astenere dalla elezione dei rimanenti membri del Consiglio. Pertanto, ai fini di una migliore comprensione del suddetto meccanismo e quale mero esempio, si potrebbe ipotizzare quanto segue: un azionista o un gruppo di azionisti per avere il diritto di nomina diretta di un amministratore dovrebbero raggiungere una quota minima di capitale sociale. Tale quota si ottiene dividendo il capitale sociale per il numero degli amministratori. Il Consiglio di amministrazione è oggi composto da 15 membri così che l'azionista o il gruppo di azionisti dovrebbe detenere 1/15 del capitale sociale di BBVA (circa il 6,6%) per esercitare il diritto di nomina diretta. Dunque l'azionista o il gruppo di azionisti di BBVA che ad oggi possedessero detta percentuale di capitale sociale potrebbero nominare direttamente un membro del Consiglio di Amministrazione, dovendosi poi astenere dalla nomina degli altri membri del Consiglio di Amministrazione fino alla scadenza dall'incarico del membro da essi nominato.

Gli amministratori non sono tenuti a possedere requisiti ulteriori a quelli previsti dal diritto bancario e societario spagnolo. In particolare, l'articolo 2 del *Real Decreto sobre Creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito* n. 1245, del 14 Luglio 1995, che disciplina appunto l'attività bancaria, stabilisce, con specifico riguardo ai requisiti di onorabilità e professionalità (*honorabilidad comercial y profesional*), dei membri di Consigli di Amministrazione di banche quanto segue:

> "Saranno in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità coloro che hanno rispettato le norme in materia di diritto commerciale od altre disposizioni regolanti l'attività economica e gli affari, nonché la correttezza nella prassi commerciale, finanziaria e bancaria. In ogni caso, non saranno in possesso di tali requisiti coloro che riportano precedenti penali o coloro che siano stati condannati o nei confronti dei quali sia stato emesso - ai sensi del Titolo III del Libro IV del Codice di Procedura

> Penale spagnolo (sul rito abbreviato) - atto di rinvio a giudizio dibattimentale per uno dei seguenti delitti: delitti in materia tributaria, di infedeltà nella custodia di documenti, di riciclaggio di denaro, di violazione di segreti, di malversazione di denaro, di scoperta e rivelazione di dati riservati e delitti contro il patrimonio, ovvero coloro che siano in stato di interdizione dalle cariche pubbliche o dagli uffici direttivi di enti finanziari o infine coloro che siano stati dichiarati falliti e non siano stati riabilitati".

Inoltre, come indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), e 3 del suddetto *Real Decreto*, la maggioranza dei membri del Consiglio deve possedere i requisiti di professionalità (*experiencia y conocimientos adecuados*). Ai sensi di tale articolo si ritiene possiedano i requisiti di professionalità coloro che abbiano ricoperto per almeno 5 anni una alta carica direttiva in una banca o presso un ente pubblico o privato di dimensioni simili a quelle di una banca.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a sedici determinato dall'Assemblea Generale. Conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea Generale degli Azionisti il 26 febbraio 2005, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è pari a quindici. Il Consiglio di Amministrazione deve essere sempre composto, almeno per i due terzi, da membri indipendenti. Al riguardo l'articolo 1 del regolamento del Consiglio di Amministrazione di BBVA dispone quanto segue:

> "I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere esecutivi e non-esecutivi. Gli amministratori esecutivi sono quelli ai quali è delegato il potere di generale rappresentanza della Società in via permanente, mentre il resto del Consiglio sarà composto da amministratori esterni.
>
> Il Consiglio di Amministrazione dovrà sempre essere composto per due terzi da amministratori indipendenti. Per amministratore indipendente si intende un amministratore esterno che non sia:
>
> - un azionista della Società o amministratore nominato in forza di un particolare legame con un azionista, nel caso in cui la partecipazione azionaria sia in entrambi i casi superiore al 3% delle azioni ordinarie con diritto di voto.
>
> - una persona giuridica che svolga la funzione di amministratore della Banca o una persona fisica che sia stata designata da tali persone giuridiche come loro rappresentante.
>
> - un soggetto che abbia ricoperto il ruolo di amministratore delegato, o membro dell'*Alta Dirección* del Gruppo, o membro di una società di revisione che abbia svolto la funzione di revisore della Società, salvo il caso in cui sia trascorso un periodo di tre anni dalla cessazione di tali incarichi.
>
> - un soggetto che abbia una relazione significativa con la Società, sia direttamente che in qualità di socio, azionista, direttore o dipendente di un altro soggetto che possieda tale relazione con il Gruppo, e qualora tale rapporto possa influenzare la indipendenza della persona, ovvero

- nel caso in cui sussista una relazione familiare con alcuna delle persone summenzionate o qualunque altra circostanza che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, possa diminuire l'indipendenza della persona.

Il Comitato Esecutivo della Banca deve essere composto da una maggioranza di amministratori indipendenti; il Comitato di Controllo e del Comitato per le Nomine e Remunerazioni devono essere composti interamente da amministratori indipendenti."

Ai sensi del regolamento del Consiglio di Amministrazione non possono essere considerati indipendenti gli amministratori istituzionali che sono così definiti: "Un amministratore istituzionale (*dominical)* è un amministratore esterno designato in virtù della sua relazione con un azionista rilevante della Società, ovvero un azionista che possegga controllo diretto o indiretto di almeno 5% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca, ovvero, nel caso di percentuale inferiore al 5%, un azionista la cui partecipazione consenta di esercitare una notevole influenza sulla Società. Il suddetto criterio – utilizzato per stabilire se una persona sia un amministratore istituzionale (*dominical)* – troverà applicazione anche nel caso di patti parasociali che obblighino i contraenti degli stessi, per mezzo di sindacati di voto, ad adottare un comportamento comune in relazione all'amministrazione della Società o il cui fine sia quello di influenzare la stessa in modo rilevante."

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, con scadenza alla data della riunione della prima assemblea convocata dopo tale termine ovvero alla data di scadenza del termine di legge per tenere l'assemblea annuale di approvazione del bilancio. Un quinto dei membri del Consiglio dovrà essere rinnovato annualmente indipendentemente dagli amministratori in scadenza ed i membri possono essere rieletti per un numero illimitato di volte. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione formula liberamente annualmente le proposte per la rielezione dei consiglieri per un ulteriore quinquennio, valutando in ogni caso le modalità con cui il consigliere rieleggibile ha ricoperto la sua carica, nonché la sua dedizione ed altre circostanze che rendono consigliabile o meno la rielezione. In conseguenza, è possibile che l'Assemblea provveda al rinnovo anche dei consiglieri il cui incarico non risulti in scadenza.

Alla data del Documento di Offerta il Consiglio di Amministrazione di BBVA è composto dai seguenti quindici membri, effettivi ed in carica:

NOME E COGNOME	CARICA E DATA DI NOMINA	SCADENZA	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	POSIZIONE
Francisco González Rodríguez	Presidente 28.01.2000 (rieletto il 26.02.2005)	2010	Chantada (Lugo)	19 ottobre 1944	Esecutivo
José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche	Amministratore Delegato 18.12.2001 (rieletto il 01.03.2003)	2008	Bilbao (Vizcaya)	4 febbraio 1954	Esecutivo
Juan Carlos	Consigliere	2006	Cremenes	29 agosto 1959	Indipendente

Alvarez Mezquiriz	28.01.2000 (rieletto il 10.03.2001)		(León)		
Richard C. Breeden	Consigliere 29.10.2002 (rieletto il 28.02.2004)	2009	New York (USA)	6 dicembre 1949	Indipendente
Ramón Bustamante y de la Mora	Consigliere 28.01.2000 (rieletto il 26.02.2005)	2010	Madrid	28 gennaio 1948	Indipendente
José Antonio Fernández Rivero	Consigliere 28.02.2004	2009	Gijón (Asturias)	31 ottobre 1949	Non esecutivo (*Consejero externo*)
Ignacio Ferrero Jordi	Consigliere 28.01.2000 (rieletto il 26.02.2005)	2010	Barcellona	16 giugno 1945	Indipendente
Román Knörr Borrás	Consigliere 28.05.2002 (rieletto il 01.03.2003)	2008	Sueca (Valencia)	16 novembre 1939	Indipendente
Ricardo Lacasa Suárez	Consigliere 28.05.2002 (rieletto il 01.03.2003)	2008	Zaragoza	5 marzo 1936	Indipendente
Carlos Loring Martínez de Irujo	Consigliere 28.02.2004	2009	Mieres (Asturias)	11 agosto 1947	Indipendente
José Maldonado Ramos	Consigliere e Segretario 28.01.2000 (rieletto il 28.02.2004)	2009	Madrid	22 gennaio 1952	Esecutivo
Enrique Medina Fernández	Consigliere 28.01.2000 (rieletto il 28.02.2004)	2009	La Puebla de Montalbán (Toledo)	18 aprile 1942	Indipendente
Susana Rodríguez Vidarte	Consigliere 28.05.2002 (rieletto il 01.03.2003)	2008	Bilbao (Vizcaya)	1 gennaio 1955	Indipendente
José María San Martín Espinós	Consigliere 28.01.2000 (rieletto il 10.03.2001)	2006	Madrid	19 agosto 1935	Indipendente
Angel Vilá Boix (rappresentante di Telefonica de España S.A.)	Consigliere 17.04.2000 (rieletto il 26.02.2005)	2010	Barcellona	29 luglio 1964	Non esecutivo (*Consejero externo*)

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati ai fini della carica presso BBVA, Paseo de la Castellana, 81 Madrid (Spagna).

b) Comitato Esecutivo (La Comisión Delegada Permanente)

Conformemente allo statuto, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi membri e mediante iscrizione nel *Registro Mercantil*, può nominare un Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo deve esser composto per la maggioranza da membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento del Consiglio di Amministrazione di BBVA, i consiglieri non esecutivi che ricoprano la carica di membro di questo Comitato, dureranno in carica tre anni dalla nomina e possono essere rieletti. Invece, quelli esecutivi resteranno in carica per tutto il tempo in cui siano in carica quali membri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato Esecutivo, al quale sono stati delegati tutti i poteri di amministrazione, fatta eccezione per quelli che spettano inderogabilmente per legge o per statuto al Consiglio di Amministrazione.

Fra le funzioni del Comitato Esecutivo, come indicato dallo statuto di BBVA, vi è innanzitutto quella di formulare e proporre le linee di politica generale di gestione della società, individuare i criteri da seguire nella elaborazione dei programmi e gli obiettivi da perseguire, esaminando le proposte che vengano fatte in tal senso e allo stesso tempo valutando e controllando i risultati che, direttamente o indirettamente, vengano posti in essere dalla Società. Inoltre il Comitato Esecutivo determina la dimensione degli investimento, decide la realizzazione delle operazioni, analizzandone condizioni e termini, promuove l'esercizio di ispezioni e controlli interni o esterni in tutte o ciascuna delle aree di attività della Società. Infine detto Comitato è deputato a tutte le funzioni che gli vengano delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Alla data del presente Documento di Offerta, il Comitato Esecutivo risulta essere composto da sei membri, dei quali due esecutivi e quattro indipendenti:

- Francisco González Rodríguez (esecutivo)
- José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche (esecutivo)
- Juan Carlos Alvarez Mezquiriz
- Román Knörr Borrás
- Enrique Medina Fernández
- José María San Martín Espinós

I componenti del Comitato Esecutivo sono tutti domiciliati ai fini della carica presso BBVA, Paseo de la Castellana, 81 Madrid (Spagna).

c) Comitato di Controllo (La Comisión de Auditoría y Cumplimiento)

Il Comitato di Controllo è composto da un numero di membri non inferiore a quattro, tutti amministratori indipendenti. Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare uno di essi Presidente del Comitato di Controllo. I consiglieri che ricoprano la carica di membro di questo

Comitato, dureranno in tale carica tre anni dalla nomina, salva restando la loro possibile rielezione.
Il Comitato di Controllo è costituito esclusivamente da membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione, che non possono essere allo stesso tempo membri del Comitato Esecutivo.

Tale Comitato ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di vigilanza sia sui conti sia sulle società del Gruppo. In particolare il Comitato di Controllo esercita la supervisione sulla sufficienza, adeguatezza ed efficacia del funzionamento dei sistemi di controllo interno, così che venga assicurata, da un lato, la correttezza, l'affidabilità, la adeguatezza e la chiarezza della situazione finanziaria, contenuta nella Relazione annuale ed in quelle trimestrali, sia della Società sia del Gruppo a livello consolidato, e, dall'altro, l'informazione sui dati contabili o finanziari che vengano richiesti dal Banco de España o da altre autorità, incluse quelle dei paesi in cui il Gruppo svolge la propria attività. Tale organo è deputato inoltre a vigilare sul rispetto della normativa applicabile, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, per quanto concerne la disposizioni anti-riciclaggio, la condotta sui mercati, la protezione dei dati personali, il rispetto dalla normativa sulla concorrenza da parte del Gruppo; il Comitato vigila inoltre affinché siano fornite risposte e siano posti in essere gli atti richiesti dalle autorità competenti nelle suddette materie nei tempi e nei modi adeguati. Ha inoltre il compito di far sì che il Codice Etico e di Condotta Interno e quello previsto dal mercato, applicabile al personale del Gruppo, rispondano alle esigenze normative e siano adeguati a quanto previsto dalla normativa di settore applicabile. Infine il Comitato di Controllo deve vigilare in modo particolare sull'attuazione delle previsioni contenute nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di BBVA e sul rispetto da parte dei Consiglieri della normativa di settore applicabile.

Alla data del Documento di Offerta il Comitato di Controllo di BBVA in carica è così composto:

- Ricardo Lacasa Suárez
- Ramón Bustamante y de la Mora
- Ignacio Ferrero Jordi
- Carlos Loring Martínez de Irujo
- Susana Rodríguez Vidarte

I membri del Comitato di Controllo sono tutti domiciliati ai fini della carica presso BBVA, Paseo de la Castellana, 81 Madrid (Spagna).

d) Comitato per le Nomine e le Remunerazioni (La Comisión de Nombramientos y Retribuciones)

Il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni è composto da un minimo di tre membri, tutti indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, cui spetta anche la nomina del Presidente. I consiglieri che ricoprano la carica di membro di questo Comitato dureranno in tale carica tre anni dalla nomina, salva restando la loro possibile rielezione.

Tale Comitato deve innanzitutto esaminare le qualifiche delle persone che si candidano alla nomina di membri del Consiglio di Amministrazione, avendo particolare riguardo alle qualità personali e professionali del candidato e allo stesso tempo alle necessità degli organi di governo societario al momento della candidatura. È inoltre compito del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni proporre, secondo quanto previsto nello Statuto, il sistema di retribuzione globale del Consiglio di Amministrazione, sia riguardo alle voci, che alla quantità e al sistema di pagamento. A tale organo è deputata la determinazione, conformemente a quanto previsto nello Statuto, della composizione e qualificazione delle retribuzioni, dei diritti, e dei compensi economici del Presidente, dell'Amministratore Delegato e dei Consiglieri Esecutivi di BBVA, ai fini della formalizzazione del rapporto di lavoro nei limiti dei poteri rilasciati dal Consiglio di Amministrazione a favore di tale Comitato. Il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni esamina le proposte sui piani di incentivi pluriennali che riguardano la Alta Dirección di BBVA e comunica il risultato di detto esame agli organi di governo societario. Il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni analizza gli aspetti fondamentali della politica salariale della Banca e in particolare la retribuzione fissa e variabile di tutti i membri del Comitato Direttivo nonché le variazioni annuali. In ultimo è tenuto ad esaminare la politica retributiva per l'assunzione di cariche negli organi di amminstrazione delle società partecipate direttamente o indirettamente dal Gruppo e analizzare i criteri retributivi dei membri degli organi di amministrazione delle società controllate dal Gruppo.

Alla data del presente Documento di Offerta il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni risulta essere così composto:

- Ignacio Ferrero Jordi
- Juan Carlos Alvarez Mezquiriz
- Carlos Loring Martínez de Irujo
- José María San Martín Espinós

I componenti del Il Comitato per la Nomine e le Remunerazioni sono tutti domiciliati ai fini della carica presso BBVA, Paseo de la Castellana, 81 Madrid (Spagna).

e) Comitato Rischi (La Comisión de Riesgos)

Il Comitato Rischi è stato costituito al fine di svolgere analisi e monitoraggi periodici sulla gestione del rischio nell'ambito delle attribuzioni degli organi amministrativi di BBVA. Esso è composto da un minimo di tre membri, la maggioranza dei quali amministratori non esecutivi (*Consejeros Externos)*, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che sceglie il Presidente. Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento del Consiglio di Amministrazione di BBVA, i consiglieri non esecutivi che ricoprano la carica di membro di questo Comitato, dureranno in carica tre anni dalla nomina, salva restando la loro possibile la rielezione. Invece, quelli esecutivi resteranno in carica per tutto il tempo in cui rimarranno membri del Consiglio di Amministrazione.

Tale Comitato svolge varie funzioni tra cui: esaminare le proposte riguardanti la strategia e la politica di rischio del Gruppo, per sottometterle all'approvazione del Comitato Esecutivo di

BBVA; seguire l'adeguamento dei rischi assunti al profilo stabilito quale riflesso della tolleranza di rischio della Banca e della aspettativa di redditività in relazione ai rischi assunti; approvare le operazioni di rischio, entro i limiti stabiliti nelle deleghe; controllare che il Gruppo provveda a dotarsi dei mezzi, dei sistemi, delle strutture e delle risorse conformemente alle *best practices* che permettano di mettere in atto la propria strategia di gestione del rischio; sottomettere al Comitato Esecutivo della Banca le proposte ritenute necessarie od opportune per l'adeguamento della gestione del rischio del Gruppo alle *best practices* contenute nelle raccomandazioni sul sistema di *Corporate Governance* o indicate dalle autorità di vigilanza in materia di rischi.

Alla data del Documento di Offerta il Comitato Rischi risulta essere così composto:

- José Antonio Fernández Rivero
- Ramón Bustamante y de la Mora
- Ricardo Lacasa Suárez
- José Maldonado Ramos
- Enrique Medina Fernández

I componenti del Comitato Rischi sono tutti domiciliati ai fini della carica presso BBVA, Paseo de la Castellana, 81 Madrid (Spagna).

B.1.6 Attività

1. Settori di attività

BBVA è un gruppo finanziario internazionale altamente diversificato, con consolidata presenza nelle attività bancarie tradizionali *retail*, nell'*asset management*, nel *private banking* e nel *wholesale banking*. BBVA dispone altresì di un portafoglio di partecipazioni industriali in alcune tra le principali società spagnole.

2. Principali aree di attività

• **Attività *retail* in Spagna e in Portogallo**. In tale area rientrano le attività di *retail banking, asset management* e *private banking* in Spagna e Portogallo. Tali attività sono rivolte ai privati e alle piccole e medie imprese ("**PMI**"). Fanno altresì parte di quest'area di *business*: (i) il gruppo Finanzia/Uno-e Bank, specializzato nel settore dell'*e-banking,* del credito al consumo, e della distribuzione di carte di credito; (ii) BBVA Portugal; (iii) le attività di *private banking* (escluse quelle internazionali) e di gestione di fondi pensione e di fondi comuni d'investimento, nonché di *bancassurance*.

• ***Wholesale* e *investment banking***. In tale area rientrano le attività rivolte ai clienti *Large Corporate* (sia imprese spagnole che gruppi internazionali) e agli enti pubblici. Inoltre, quest'area di *business* include le attività di *trading* svolte in Spagna, nel resto d'Europa e New York, le attività di *Capital Markets*, i servizi di deposito e custodia, così come alcune attività immobiliari.

• **Attività bancarie in America**. Di tale area fanno parte le attività svolte dalle filiali di BBVA ubicate in America Latina e dalle società da queste partecipate, ivi incluse le società di gestione di fondi pensioni e le società assicurative, nonché l'attività di *private banking* a livello internazionale.

• **Attività *corporate* ed altro**. Tale area di attività include la gestione delle partecipazioni detenute da BBVA in gruppi industriali di grandi dimensioni ed in società ed enti finanziari, nonché le attività svolte da alcune unità operative di supporto, come il "Comitato degli Attivi e Passivi" ("**COAP**"), il quale è deputato all'analisi di bilancio e di rischio delle diverse società al fine di gestire in modo integrato attività e passività e di incrementare i margini di redditività e il valore economico delle società appartenenti al Gruppo.

3. Mercati principali

BBVA opera principalmente in Spagna, Portogallo e America Latina. In quest'ultima regione, BBVA è presente in Messico, Porto Rico, Cile, Colombia, Argentina, Perù e Venezuela. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, BBVA ha recentemente sviluppato una significativa presenza in tale mercato grazie alle acquisizioni della Laredo National Bancshares Inc.[2] e della Valley Bank.

4. Analisi delle principali voci attive di conto economico per area geografica e tipologia

A. ANALISI GEOGRAFICA

Si riporta qui di seguito la riclassificazione delle principali voci attive di conto economico consolidato sulla base dell'area geografica di appartenenza delle filiali di BBVA e delle società controllate:

	(migliaia di Euro)			(% del totale)		
	2004	**2003**	**2002**	**2004**	**2003**	**2002**
Interessi attivi e proventi assimilati						
Spagna	6.597.308	6.549.705	7.335.211	53%	52%	43%
Altri paesi Europei	424.461	363.507	633.049	3%	3%	4%
Stati Uniti	83.551	349.807	63.872	1%	3%	0%
America Latina	5.042.572	5.186.443	8.289.627	40%	41%	48%
Resto del mondo	318.363	88.003	911.150	3%	1%	5%
	12.466.255	**12.537.465**	**17.232.909**	**100%**	**100%**	**100%**
Proventi da partecipazioni						
Spagna	671.110	447.601	329.903	95%	96%	92%
Altri paesi Europei	2.622	1.662	1.709	0%	0%	0%
Stati Uniti	8	239	5	0%	0%	0%
America Latina	29.989	14.602	25.848	4%	3%	7%

[2] La cui efficacia è tuttavia condizionata al previo ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte delle relative autorità regolamentari.

Resto del mondo	-	-	597	0%	0%	0%
	703.729	**464.104**	**358.062**	**100%**	**100%**	**100%**
Commissioni attive						
Spagna	2.005.489	1.784.263	1.853.326	48%	46%	43%
Altri paesi Europei	221.128	194.923	204.015	5%	5%	5%
Stati Uniti	86.723	107.429	22.997	2%	3%	1%
America Latina	1.833.542	1.790.566	2.217.039	44%	46%	51%
Resto del mondo	11.462	5.387	33.616	0%	0%	1%
	4.159.344	**3.882.568**	**4.330.993**	**100%**	**100%**	**100%**
Profitti (perdite) da operazioni finanziarie						
Spagna	330.942	375.226	319.078	55%	58%	42%
Altri paesi Europei	74.302	21.996	41.938	12%	3%	5%
Stati Uniti	5.761	6.721	(36)	1%	1%	0%
America Latina	186.442	179.916	692.027	31%	28%	90%
Resto del mondo	7.597	67.645	(287.884)	1%	10%	-38%
	605.044	**651.504**	**765.123**	**100%**	**100%**	**100%**
Altri proventi di gestione						
Spagna	3.844	4.303	4.179	21%	25%	12%
Altri paesi Europei	777	2.527	8.039	4%	15%	23%
Stati Uniti	94	180	254	1%	1%	1%
America Latina	13.586	10.419	21.132	74%	60%	62%
Resto del mondo	6	(7)	737	0%	0%	2%
	18.307	**17.422**	**34.341**	**100%**	**100%**	**100%**

B. ANALISI PER TIPOLOGIA

Qui di seguito si riporta il dettaglio, per tipo di transazione, delle principali voci di conto economico come risultanti nei bilanci consolidati:

	(migliaia di Euro)			**(% del totale)**		
	2004	**2003**	**2002**	**2004**	**2003**	**2002**
Interessi attivi e proventi assimilati						
Su crediti verso banche centrali	275.282	270.548	352.169	2%	2%	2%
Su crediti verso banche	823.021	885.508	1.077.074	7%	7%	6%
Su titoli di debito	3.313.097	3.323.501	4.820.640	27%	27%	28%
Su crediti verso pubblica amministrazione	830.667	827.029	1.509.262	7%	7%	9%
Su crediti verso clientela	7.127.074	7.188.105	9.446.574	57%	57%	55%
Altri interessi attivi	97.114	42.774	27.190	1%	0%	0%
	12.466.255	**12.537.465**	**17.232.909**	**100%**	**100%**	**100%**
Interessi passivi e oneri assimilati						

Su debiti verso banche centrali	287.884	241.323	256.433	5%	4%	3%
Su debiti verso banche	1.527.352	1.567.741	2.463.730	25%	25%	25%
Su debiti verso clientela	2.815.013	3.068.585	5.456.666	46%	49%	56%
Su debiti rappresentati da titoli	922.676	886.868	997.669	15%	14%	10%
Su passività subordinate	343.778	327.554	405.775	6%	5%	4%
Su fondi quiescenza del personale	85.381	69.893	60.041	1%	1%	1%
Altri interessi passivi	118.591	98.094	143.191	2%	2%	1%
	6.100.675	**6.260.058**	**9.783.505**	**100%**	**100%**	**100%**
Commissioni attive						
Garanzie rilasciate	159.510	138.715	135.595	4%	4%	3%
Servizi di incasso e pagamento	1.736.094	1.713.291	1.842.831	42%	44%	43%
Servizi di gestione ed intermediazione	1.739.768	1.627.295	1.899.437	42%	42%	44%
Altri servizi	523.972	403.267	453.130	13%	10%	10%
	4.159.344	**3.882.568**	**4.330.993**	**100%**	**100%**	**100%**
Commissioni passive						
Cedute ad altre società o corrispondenti	504.702	433.608	472.780	65%	70%	71%
Servizi di gestione ed intermediazione	8.447	9.926	15.394	1%	2%	2%
Altri servizi	266.926	176.227	174.438	34%	28%	26%
	780.075	**619.761**	**662.612**	**100%**	**100%**	**100%**
Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie						
Titoli di debito e tassi di interesse	354.826	126.982	566.453	59%	19%	74%
Titoli di capitale	(70.922)	226.284	(30.685)	(12)%	35%	(4)%
Rivalutazioni (Svalutazioni)	8.636	10.523	(194.355)	1%	2%	(25)%
Profitti (Perdite) su cambi	312.504	287.715	423.710	52%	44%	55%
	605.044	**651.504**	**765.123**	**100%**	**100%**	**100%**

5. Dipendenti

Alla data di pubblicazione del Documento d'Offerta, il numero di dipendenti del Gruppo BBVA è pari a 84.117. Circa il 73,874% dei dipendenti di BBVA in Spagna ricopre incarichi di tipo tecnico, dirigenziale e manageriale, mentre la restante parte è costituita da personale di supporto e con mansioni manuali. La tabella qui di seguito riportata indica il numero dei dipendenti di BBVA distribuiti per area geografica, con riferimento alla capogruppo, alle banche controllate ed alle altre società del Gruppo.

Paese	Capogruppo	Banche Controllate	Altre Società del Gruppo	Totale
Spagna	29.653	657	455	30.765

Paese	Capogruppo	Banche Controllate	Altre Società del Gruppo	Totale
Regno Unito	120			120
Francia	104			104
Italia	48			48
Germania	6			6
Svizzera	2	91		93
Portogallo		902		902
Belgio	43			43
Jersey		29		29
Russia	3			3
Andorra		233		233
Irlanda		5		5
Gibilterra		2		2
Totale Europa	**29.979**	**1.919**	**455**	**32.353**
Investment BankingNew York		35		35
New York	121			121
Miami	128			128
Grand Cayman	16			16
Totale Nord America	**265**	**35**	**0**	**300**
Panama		230		230
Porto Rico		1.082		1.082
Argentina		5.223		5.223
Brasile	7			7
Colombia		4.422		4.422
Venezuela	2	5.622		5.624
Méssico		27.735		27.735
Uruguay	29	145		174
Paraguay		97		97
Bolivia			176	176
Cile		3.524		3.524
El Salvador				0
Repubblica Dominicana			114	114
Cuba	1			1
Perù		2.853		2.853
Ecuador			147	147
Totale America Latina	**39**	**50.933**	**437**	**51.409**
Hong Kong	43			43
Giappone	6			6
Iran	2			2
Cina	4			4
Totale Asia	**55**	**0**	**0**	**55**
Totale	**30.338**	**52.887**	**892**	**84.117**

6. Brevetti, licenze e altri contratti rilevanti per l'attività o per la produttività

L'attività, in considerazione della sua stessa natura, non dipende per il suo sviluppo da particolari brevetti, marchi, servizi di assistenza tecnica, contratti di esclusiva, etc.

7. Spese generali – Pubblicità, tecnologia e sistemi informatici

Dall'analisi del conto economico consolidato di BBVA, le spese generali risultano suddivise come segue:

	Euro migliaia		
	2004	**2003**	**2002**
Sistemi informatici	407.353	370.125	390.541
Comunicazioni	178.239	199.132	260.899
Pubblicità e rappresentanza	142.336	134.645	157.891
Spese relative agli immobili	297.150	301.354	370.082
Imposte indirette e tasse	142.122	148.802	165.957
Altre spese	611.939	614.411	728.927
	1.779.139	**1.768.469**	**2.074.297**

8. Investimenti Futuri

Il 20 settembre 2004, è stato stipulato un accordo per l'acquisto di una partecipazione totalitaria nel capitale della Laredo National Bancshares Inc., società *holding* di un gruppo finanziario con sede in Texas (USA) per un corrispettivo di 850 milioni di dollari statunitensi. L'operazione è stata autorizzata in data 30 marzo 2005 dal *Board of Governors* della *Federal Reserve*.

9. Procedimenti giudiziari

Non si rileva alcun procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere o che abbia avuto di recente effetti rilevanti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di BBVA.

B.1.7 Stato patrimoniale e conto economico riclassificati

Si riportano qui di seguito lo stato patrimoniale ed il conto economico riclassificati al 31 dicembre 2004 e 2003, corredati da note esplicative.

Stato patrimoniale consolidato

(milioni di Euro)	31-12-04	31-12-03	Variaz. %
Cassa e disponibilità verso banche centrali	10.122	8.110	24,8%
Titoli del Tesoro e valori assimilati	18.370	18.945	(3,0)%
Crediti verso banche	16.176	20.907	(22,6)%
Crediti verso clientela	170.248	148.827	14,4%
Obbligazioni e altri titoli di debito	52.589	52.936	(0,7)%
Azioni, quote e altri titoli partecipativi	6.266	3.092	102,7%
Partecipazioni	5.302	5.593	(5,2)%
Partecipazioni in società del gruppo	1.052	1.055	(0,3)%
Immobilizzazioni immateriali	371	362	2,5%
Avviamento/Differenze positive di consolidamento	5.229	3.706	41,1%
Immobilizzazioni materiali	3.782	3.790	(0,2)%
Azioni proprie	18	66	(72,7)%
Altre attività	14.674	13.171	11,4%
Ratei e risconti	3.052	2.977	2,5%
Perdite cumulate a livello di società consolidate	3.821	3.611	5,8%
Totale dell'Attivo	**311.072**	**287.150**	**8,3%**
Debiti verso banche	65.336	61.570	6,1%
Debiti verso clientela	147.051	141.049	4,3%
Debiti rappresentati da titoli	44.327	34.382	28,9%
Altre passività	11.756	10.765	9,2%
Ratei e risconti	3.420	3.319	3,0%
Fondi per rischi e oneri	5.321	5.220	1,9%
Fondo per rischi bancari generali	0	0	0,0%
Differenze negative di consolidamento	37	39	(3,8)%
Utile (perdita) di esercizio	3.192	2.897	10,2%
Passività subordinate	8.108	7.400	9,6%
Patrimonio di competenza di terzi	4.435	5.426	(18,3)%
Capitale sociale	1.662	1.566	6,1%
Riserva sovrapprezzi di emissione	8.177	6.274	30,3%
Altre riserve	1.683	971	73,2%
Riserve di rivalutazione	176	176	0,0%
Riserve a livello di società consolidate	6.392	6.097	4,9%
Totale del Passivo	**311.072**	**287.150**	**8,3%**

B.1.8 Conto economico consolidato

La tabella seguente illustra il conto economico consolidato per il 2004 ed il 2003, con le relative variazioni. In considerazione della rivalutazione dell'Euro nei confronti del dollaro e delle valute latino-americane, al fine di consentire una più agevole interpretazione dei risultati del

Gruppo, il conto economico consolidato del 2004 è stato confrontato con quello del 2003 sia a tassi di cambio correnti (cioè applicando alle voci del conto economico i tassi medi di cambio registrati nel corso di ciascun anno), sia a tassi di cambio costanti.

(milioni di Euro)	2004	2003	Variaz. % (Tassi di Cambio Correnti)	Variaz. % (Tassi di Cambio Costanti)
Interessi attivi e proventi assimilati	12.466	12.537	(0,6)%	5,0%
Interessi passivi e oneri assimilati	(6.101)	(6.260)	(2,5)%	2,7%
Dividendi	704	464	51,6%	52,4%
Margine d'Interesse	**7.069**	**6.741**	**4,9%**	**10,5%**
Commissioni nette	3.379	3.263	3,6%	9,4%
Margine d'Interesse e Commissioni Nette	**10.448**	**10.004**	**4,4%**	**10,1%**
Profitti e perdite da operazioni finanziarie	606	652	(7,1)%	(3,6)%
Margine d'Intermediazione	**11.054**	**10.656**	**3,7%**	**9,3%**
Costo del personale	(3.184)	(3.263)	(2,4)%	1,7%
Altri costi amministrativi	(1.779)	(1.768)	0,6%	7,2%
Totale Spese Amministrative	**(4.963)**	**(5.031)**	**(1,3)%**	**3,6%**
Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali[3]	(453)	(511)	(11,2)%	(7,2)%
Altri oneri di gestione	(198)	(219)	(9,6)%	(1,7)%
Risultato Operativo	**5.440**	**4.895**	**11,1%**	**17,3%**
Utili di società valutate al patrimonio netto	360	383	(6,0)%	(3,7)%
Ammortamento dell'avviamento e delle differenze positive di consolidamento e patrimonio netto	(582)	(639)	(8,9)%	(8,9)%
Utile netto da operazioni su società del Gruppo	592	553	7,0%	7,0%
Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti ai fondi rischi su crediti	(931)	(1.277)	(27,1)%	(24,1)%
Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	
Proventi (oneri) straordinari netti	(730)	(103)	n.r.	n.r.
Utile Lordo	**4.149**	**3.812**	**8,8%**	**14,2%**
Imposte sul reddito dell'esercizio	(957)	(915)	4,6%	10,3%
Utile Netto	**3.192**	**2.897**	**10,2%**	**15,4%**
Utile di pertinenza di terzi	(390)	(670)	(41,8)%	(36,7)%
Utile Netto dell'Esercizio di pertinenza del gruppo	**2.802**	**2.227**	**25,8%**	**30,4%**

B.1.9 Commenti sullo stato patrimoniale consolidato

Il totale attivo del Gruppo a fine 2004 è risultato pari a Euro 311.072 milioni (Euro 287.150

[3] Esclude l'ammortamento dell'avviamento e delle differenze positive di consolidamento e patrimonio netto.

milioni nel 2003), l'8,3% in più dell'ammontare registrato al 31 Dicembre 2003, a tassi di cambio correnti (aumento del 10% a tassi costanti). Le masse intermediate, calcolate come la somma dei crediti verso clientela, della raccolta diretta e della raccolta indiretta, si sono attestate a Euro 498.599 milioni nel 2004 (Euro 449.176 milioni nel 2003), con un aumento dell'11% rispetto al 2003 a tassi di cambio correnti (aumento del 12,5% a tassi costanti).

L'ammontare complessivo dei crediti verso clientela lordi è risultato pari a Euro 174.615 milioni nel 2004 (Euro 153.271 milioni nel 2003), con un incremento del 13,9% a tassi di cambio correnti e del 14,9% a tassi di cambio costanti. Gli impieghi domestici (esclusi quelli verso la pubblica amministrazione), pari a Euro 116.791 milioni (Euro 101.532 milioni nel 2003), hanno rappresentato la componente più dinamica, con un incremento del 15,0%. In particolare, di notevole rilievo in questa congiuntura sono stati gli aumenti dei mutui (aumento del 21,7%) che nel 2004 hanno rappresentato il 55,4% del volume complessivo di impieghi domestici (esclusi quelli verso la pubblica amministrazione), dei crediti per contratti di locazione finanziaria (aumento del 22,0%) e del credito al consumo (aumento dell'11,1%).

L'ammontare degli impieghi non domestici è aumentato del 13,7% nel 2004 a tassi di cambio correnti (17,9% a tassi costanti), invertendo pertanto la tendenza al ribasso del 2003, come risultato della migliorata situazione economica in America Latina.

La significativa crescita dei crediti verso clientela netti nel 2004 riflette una diminuzione pari al 31,9% dei crediti in sofferenza verso la clientela. Il 2004 ha registrato anche un miglioramento degli indici di rischiosità; in particolare, l'*NPL ratio* (definito come rapporto tra totale dei crediti dubbi, incluse le *contingent liabilities* ma escluso il rischio paese del gruppo dei 5, diviso per l'esposizione totale al rischio di credito) è risultato pari allo 0,95% al 31 Dicembre 2004 (in ribasso rispetto all'1,37% registrato alla fine del 2003). Tale indice è risultato pari allo 0,61% nel *retail banking* e allo 0,19% nel *wholesale banking*, mentre nel segmento *banking* in America tale indice si è attestato al 3,18% alla fine del 2004 (4,46% nel 2003) come risultato del miglioramento degli indici in Messico e nelle altre banche del Gruppo in America Latina. Il *coverage ratio* del Gruppo è stato pari al 247,2% (184,9% al 31 Dicembre 2003).

La raccolta totale del Gruppo è stata di Euro 323.984 milioni alla fine del 2004 (295.907 milioni di euro nel 2003), con un aumento del 9,5% (11,2% a tassi di cambio costanti), incluso un significativo aumento nei debiti verso clientela dovuto alla ripresa del segmento dei depositi a termine.

La raccolta diretta è ammontata a Euro 199.485 milioni a fine 2004 (Euro 182.832 milioni nel 2003), con un aumento del 9,1% (10,9% a tassi di cambio costanti).

Nel mercato domestico, i debiti verso clientela (esclusi quelli verso la pubblica amministrazione) si sono attestati a Euro 72 miliardi, in aumento del 9,8% rispetto alla fine del 2003. L'andamento dei debiti verso clientela domestici (esclusi i debiti verso la pubblica amministrazione e le operazioni di pronti contro termine) ha segnato un incremento dell'8,7% fino a Euro 59 miliardi con aumenti del 7,2% nei conti correnti e depositi a risparmio e dell'11,8% nei depositi a termine. Nel mercato domestico, il totale dei debiti verso clientela, dei fondi comuni d'investimento e dei fondi pensione è aumentato del 10,6% rispetto al 2003.

La raccolta indiretta è ammontata a Euro 124.499 milioni al 31 Dicembre 2004, in aumento del 10.1% dalla fine del 2003 a tassi correnti (113.075 milioni nel 2003).

La raccolta indiretta in Spagna è aumentata del 13,9%, per effetto dell'aumento della raccolta di fondi comuni d'investimento, che ha raggiunto a fine 2004 i Euro 42.212 milioni (Euro 37.245 milioni nel 2003), con un aumento del 12,0% dovuto in parte al successo dei fondi mobiliari. I fondi pensione sono ammontati a Euro 13.501 milioni a fine 2004 (12.208 milioni nel 2003), con una crescita del 10,6%. Le gestioni patrimoniali si sono attestate a Euro 13.293 milioni (11.143 milioni nel 2003), in aumento del 19,3%.

La raccolta indiretta al di fuori del mercato domestico è stata di Euro 55.493 milioni a fine 2004 (52.479 milioni nel 2003), in aumento del 5,7% a tassi di cambio correnti (aumento dell'8,9% a tassi costanti). Di questo ammontare, Euro 27.989 milioni fanno riferimento a fondi pensione (27.808 milioni nel 2003), Euro 18.675 milioni a gestioni patrimoniali ed Euro 8.829 milioni a fondi comuni di investimento.

Al 31 Dicembre 2004, il patrimonio netto del Gruppo dopo la distribuzione dei dividendi per l'anno nella misura proposta all'Assemblea degli Azionisti è risultato pari a Euro 15.556 milioni (Euro 12.410 milioni nel 2003).

Il patrimonio di vigilanza di BBVA ammontava a Euro 22.647 milioni al 31 Dicembre 2004 (Euro 21.584 milioni nel 2003), equivalente al 12,5% delle attività ponderate per il rischio (12,7% al 31 Dicembre 2003) e con un'eccedenza di Euro 8.157 milioni di euro (Euro 7.982 milioni nel 2003) rispetto al patrimonio minimo richiesto in base ai criteri della *Bank of International Settlements* (BIS). Il patrimonio di base ha rappresentato l'8,1% delle attività ponderate per il rischio, sulla base dei valori al 31 Dicembre 2004 (8,5% al 31 Dicembre 2003).

B.1.10 I risultati reddituali

Il margine d'interesse si è attestato a Euro 7.069 milioni (Euro 6.741 milioni nel 2003), segnando un incremento del 4,9%. A tassi di cambio costanti, a fine anno il margine di interesse ha registrato un incremento del 10,5%.

In questo contesto, le aree di attività del *retail banking* in Spagna e Portogallo e del *wholesale* e *investment banking* in quegli stessi paesi si sono focalizzate sull'ottimizzazione del *pricing* e sulla crescita degli impieghi e della raccolta diretta, risultando in un aumento del margine di interesse del 3,9% e del 10,0%, rispettivamente, nonostante l'impatto della riduzione dei tassi di interesse. In America, come risultato dell'aumento dei volumi intermediati, delle politiche di *pricing* e della tendenza al rialzo dei tassi d'interesse, soprattutto in paesi quali il Messico, il margine di interesse derivante dall'attività di *banking* è aumentato dell'8% a tassi di cambio correnti e del 22,8% a tassi costanti.

Le commissioni nette si sono attestate a 3.379 milioni di euro (3.263 milioni di euro nel 2003), registrando un incremento del 3,6% a tassi di cambio correnti (aumento del 9,4 % a tassi costanti). Le commissioni nette derivanti dall'attività bancaria in America calcolate a tassi di cambio correnti sono diminuite dell'1,5% (un aumento del 9,5% a tassi costanti). Le

commissioni nette derivanti dal *retail banking* e *wholesale banking* sono cresciute, rispettivamente, dell'11,6% e del 24,0%.

Conseguentemente, il risultato complessivo in termini di margine di interesse e commissioni nette è stato di Euro 10.448 milioni (Euro 10.004 milioni nel 2003), con un incremento del 4,4% rispetto ai dati del 2003 (aumento del 10,1% a tassi costanti). Includendo i profitti da operazioni finanziarie, aumentati del 7,1% attestandosi a Euro 606 milioni (Euro 652 milioni nel 2003, in base ai bilanci gestionali, a tassi di cambio costanti), il margine di intermediazione ha raggiunto Euro 11.054 milioni, in crescita del 3,7% rispetto al 2003 (Euro 10.656 milioni nel 2003).

Le spese amministrative (Euro 4.963 milioni) sono diminuite dell'1,3% nel 2004 a tassi di cambio correnti, (aumento del 3,6% a tassi costanti). Le spese amministrative relative alle attività domestiche sono rimaste quasi invariate in aggregato (con un decremento dello 0,5% nel *retail banking* e dell'1,9% nel *wholesale banking*), mentre le stesse sono diminuite del 5,1% nell'attività di *banking* in America a tassi di cambio correnti (aumento del 6,7% a tassi costanti).

I notevoli risultati in termini di aumento dei ricavi ed il contenimento dei costi hanno portato ad un miglioramento del *cost/income ratio* (definito come rapporto tra spese amministrative e margine di intermediazione), dal 47,2% nel 2003 al 44,9% nel 2004. Tale progresso a livello di *cost/income ratio* ha riguardato tutte le aree di attività: tale *ratio* si è attestato infatti al 41,8% per il *retail banking* in Spagna e Portogallo (44,7% nel 2003), al 29,9% per *wholesale* e *investment banking* (31,7% nel 2003) e al 42,1% per le attività americane (45,5% nel 2003). Per la prima volta negli ultimi anni l'effetto della progressiva svalutazione delle valute in America è stato più che bilanciato dal miglioramento della *performance* operativa, risultando in un miglioramento del *cost/income ratio*.

Il risultato operativo ha raggiunto Euro 5.440 milioni nel 2004 (4.895 milioni nel 2003), con un aumento su base annua dell'11,1% rispetto all'esercizio precedente, a tassi correnti, e del 17,3% a tassi costanti.

L'utile derivante da società consolidate con il metodo del patrimonio netto si è attestato a Euro 360 milioni (Euro 383 milioni nel 2003), con una diminuzione del 6,1% rispetto all'anno precedente dovuto al fatto che una maggiore quota dei proventi relativi alle partecipazioni, pari a Euro 797 milioni (in crescita del 13,4% da Euro 702 milioni nel 2003), è stata percepita sotto forma di dividendi (Euro 437 milioni, in crescita del 36,9% rispetto al 2003).

L'utile netto derivante da transazioni aventi per oggetto società del Gruppo è aumentato del 7,0% a Euro 592 milioni nel 2004. L'operazione più importante dell'anno è stata la vendita della partecipazione in Banco Atlántico, che ha generato una plusvalenza di Euro 218 milioni. Inoltre, le plusvalenze sulle partecipazioni gestite dall'area *wholesale banking* e dalla *business unit Large Industrial Corporations* sono state, rispettivamente, pari a Euro 138 milioni e Euro 150 milioni nel 2004.

Nel 2004, sono state registrate rettifiche nette di valore su crediti per Euro 931 milioni con un decremento del 27,1% rispetto all'anno precedente. Nel 2003, la stessa voce nel conto economico consolidato includeva un importo pari a Euro 285 milioni risultante

dall'incremento dal 50% al 75% dell'accantonamento per rischio-paese relativo ai rischi in Argentina. L'importo includeva altresì ulteriori accantonamenti effettuati in relazione a questo paese che, al contempo, hanno consentito la liberazione di fondi speciali, con contestuale incremento dei proventi straordinari a livello di conto economico consolidato. Inoltre, la riduzione dei crediti dubbi del Gruppo ha consentito la riduzione dei relativi specifici accantonamenti mentre, a ragione della crescita degli impieghi si è reso necessario l'incremento, per un importo di oltre Euro 600 milioni, dei fondi rischi per la copertura generica di perdite su crediti nonché degli accantonamenti a fondo rischi bancari generali.

L'ammortamento dell'avviamento è stato di Euro 582 milioni nel 2004, 9,0% in meno rispetto al dato di Euro 639 milioni registrato nel 2003, che ha incluso un ammortamento straordinario di €119 milioni relativo a Bradesco e Gas Natural. Dell'importo registrato nel 2004, Euro 243 milioni sono relativi all'ammortamento dell'avviamento di Bancomer, il cui periodo di ammortamento è stato esteso da 10 a 20 anni, e Euro 193 milioni riguardano quello relativo a Banca Nazionale del Lavoro, di cui Euro 145 milioni corrispondono all'annullamento anticipato di tutto l'avviamento relativo a questa società nell'ultimo trimestre dell'anno.

L'ammontare netto dei costi straordinari è stato di Euro 730 milioni, relativi per Euro 572 milioni a costi sostenuti per il pensionamento anticipato, effettuato nel corso dell'anno, di 1.372 dipendenti. Nei precedenti anni (2002 e 2003), come consentito dall'ultimo comma dell'Articolo 13.13 della Circolare del Banco di Spagna n. 4/1991, il Gruppo aveva accantonato tali costi a riserva, dopo aver ottenuto espressa autorizzazione dal Banco di Spagna e dall'Assemblea dei Soci delle banche spagnole del Gruppo.

L'utile prima delle imposte è stato di Euro 4.149 milioni, con un incremento dell'8,8% rispetto al 2003. Le imposte sul reddito sono aumentate del 4,6% e l'utile netto è stato di Euro 3.192 milioni nel 2004. L'utile di pertinenza di terzi è stato di Euro 390 milioni, in diminuzione del 41,7% rispetto al 2003, dovuta essenzialmente alla riduzione della partecipazione di minoranza in Bancomer a seguito dell'offerta di pubblica di acquisto lanciata nel primo trimestre del 2004, all'effetto tasso di cambio nonché alla riduzione dei costi relativi a *preferred shares*, risultante dal riscatto di parte delle *preferred shares* precedentemente emesse ed ai minori tassi di interesse associati alle nuove emissioni avvenute durante il 2004.

Di conseguenza, l'utile netto distribuibile di pertinenza del Gruppo BBVA nel 2004 è stato di Euro 2.802 milioni, con un aumento del 25,8% rispetto ai Euro 2.227 milioni ottenuti nel 2003 (30,4% a tassi di cambio costanti). Il ROE è stato pari al 20,0%, con un miglioramento rispetto al ROE del 18,4% registrato nel 2003.

Nella seguente tabella si riportano alcuni indicatori relativi a grandezze patrimoniali, economiche ed operative consolidate di BBVA relativi agli ultimi due esercizi:

	2004	2003
Indici di Stato Patrimoniale[1]		
Crediti alla clientela / raccolta diretta	0,9x	0,8x

Raccolta diretta / patrimonio netto inclusivo di patrimonio di terzi	9,8x	9,9x
Crediti alla clientela / patrimonio netto inclusivo di patrimonio di terzi	8,4x	8,0x
Raccolta diretta + crediti alla clientela / dipendenti (milioni di Euro)	4,4	3,8
Patrimonio di base / attività ponderate per il rischio	8,1%	8,5%
Indici di Qualità dell'Attivo[1]		
Incagli netti / crediti alla clientela	-	-
Sofferenze nette / crediti alla clientela	Neg	Neg
Sofferenze lorde / crediti alla clientela lordi	1,0%	1,7%
Rapporto di copertura sofferenze	240,0%	166,3%
Indici di Conto Economico[1]		
Margine d'interesse / totale attività fruttifere medie[2]	2,6%	2,6%
Margine d'intermediazione / dipendenti (migliaia di Euro)	131,4	123,6
Spese amministrative / margine d'intermediazione	44,9%	47,2%
Risultato operativo / totale attivo medio[2]	1,8%	1,8%
Rettifiche di valore su crediti / risultato operativo	17,1%	26,1%
Utile ordinario / totale attivo medio	1,6%	1,4%
Utile d'esercizio / patrimonio netto medio[2] (ROAE)	20,0%	18,4%
Utile netto d'esercizio inclusivo di utili di pertinenza di terzi / totale attivo medio	1,1%	1,0%

1. Gli indici sono stati calcolati sulla base dei dati di bilancio riclassificati dalla società.
2. Media dei dati trimestrali.

Gli indicatori sopra esposti evidenziano un generale miglioramento della situazione patrimoniale e reddituale di BBVA nel corso del 2004. Il patrimonio di base del Gruppo BBVA, seppur in leggera diminuzione in percentuale delle attività ponderate per il rischio, si è in assoluto attestato ad un livello pienamente coerente con gli obiettivi di patrimonializzazione fissati per il 2004. Il rapporto sofferenze lorde su crediti alla clientela lordi è diminuito rispetto al dicembre 2003; in Spagna, in particolare, tale rapporto ha raggiunto il minimo storico, continuando ad attestarsi ad un livello inferiore alla media del settore. Data la riduzione delle

sofferenze e l'incremento delle rettifiche complessive su crediti, dovute principalmente all'incremento delle rettifiche destinate alla componente generica e statistica del fondo rischi su crediti, il rapporto di copertura sofferenze è aumentato rispetto al dicembre 2003. Da un punto di vista reddituale, il rapporto spese amministrative su margine d'intermediazione è sceso per l'effetto combinato dell'aumento del margine d'intermediazione e della diminuzione delle spese amministrative. Nonostante l'incremento dei mezzi propri dovuto all'aumento di capitale di Euro 1.999 milioni realizzato nel febbraio 2004, il forte incremento dell'utile netto ha permesso all'indice ROAE di attestarsi al 20,0%, rispetto al 18,4% nel 2003.

I bilanci del Gruppo BBVA al 31 dicembre 2004 sono stati assoggettati a revisione contabile da Deloitte S.L. A giudizio della società di revisione, il bilancio consolidato nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico di BBVA e delle sue controllate, in conformità ai principi contabili. Nella relazione di certificazione, rilasciata in data 3 febbraio 2005, Deloitte S.L. fa peraltro presente che nel corso dell'esercizio 2004, BBVA ha dovuto registrare accantonamenti straordinari relativi a indennità di fine rapporto per prepensionamenti registrati nell'esercizio (per un ammontare al netto del beneficio fiscale di Euro 372 milioni) mentre nel 2002 e 2003, conformemente a quanto previsto dalla Circolare 4/1991 del Banco de España, le medesime poste non sono transitate da conto economico ma hanno previsto l'utilizzo di riserve. Si precisa che il cambiamento del trattamento contabile degli accantonamenti straordinari nel 2004 è stato prescritto dal Banco de España per tutte le istituzioni creditizie spagnole.

B.1.11 Andamento recente e prospettive

Prospettive

L'andamento economico generale nell'anno 2004 è stato caratterizzato da una riduzione della liquidità, dall'aumento dei prezzi del petrolio e da un dollaro debole che si è svalutato in media del 10% nei confronti dell'euro nel corso dell'esercizio); tutto ciò ha determinato un contenimento delle aspettative di crescita della zona euro per il 2005.

Si prevede che, grazie ad un contesto favorevole, i livelli di crescita del PIL si stabilizzeranno in Spagna intorno al 2,5% nel 2005. Questo tasso di crescita del PIL è superiore a quello atteso per la zona euro (poco al di sopra del 2%). In Spagna si prevede un'inflazione più contenuta, in linea con la tendenza della zona euro.

Negli Stati Uniti esiste un rischio moderato di aumento del tasso di inflazione, a circa il 3,2%; inoltre, si prevede anche un incremento del livello generale dei tassi d'interesse.

In questo contesto BBVA affronta il 2005 con l'obiettivo di consolidare la crescita conseguita nel 2004 facendo leva su:

a) consolidamento della crescita organica. Questa è la ragione per la quale BBVA è presente nei mercati con alto potenziale di crescita, quali Spagna e Messico,

quest'ultimo un paese chiave nella strategia di BBVA. In aggiunta, BBVA ha implementato numerosi piani di crescita in ognuna delle aree d'attività del Gruppo;

b) integrazione delle attività recentemente acquisite. Nel 2005 BBVA renderà operativi i nuovi progetti d'investimento già avviati nel 2004: Valley Bank, Laredo e Hipotecaria Nacional. I primi due s'integreranno nella nuova unità commerciale *retail* degli Stati Uniti, rafforzando, così, le attività ad alto potenziale e penetrando in nuovi mercati.

B.1.12. Eventi successivi al 31 dicembre 2004

Transizione agli *International Financial Reporting Standards*

Ai sensi del Regolamento UE n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 19 Luglio 2002, tutte le società soggette alla legge di uno Stato Membro e i cui strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato di qualunque Stato Membro dovranno redigere i propri bilanci consolidati a partire dal 1 gennaio 2005, in conformità a quanto stabilito dagli *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") previamente ratificati dalla Unione Europea. Pertanto, il Gruppo ha l'obbligo di redigere i propri bilanci consolidati per l'anno che si concluderà il 31 dicembre 2005, in conformità agli IFRS ratificati dall'Unione Europea a quella data.

Ai sensi del IFRS 1 (*First Time Adoption of International Financial Reporting Standards*), i bilanci consolidati del Gruppo del 2005 devono necessariamente includere, per ragioni di comparazione, uno stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2004, e un conto economico per l'anno 2004 redatto in conformità ai metodi stabiliti dal IFRS che entreranno in vigore al 31 dicembre 2005. Al fine di adattare il sistema contabile degli istituti di credito spagnoli ai nuovi standards, il 22 dicembre 2004 il Banco de Espana ha emesso la Circolare n. 4/2004 recante le "Normas de Información Financiera Pública y Reservada" e il "Modelos de Estados Financieros". Tale Circolare, in vigore dal 1 gennaio 2005, è vincolante per tutte le istituzioni creditizie spagnole, nonché per le controllate spagnole di istituzioni creditizie straniere, come specificato dal Decreto Legislativo Reale 1298 del 28 giugno 1986. L'obiettivo di questa Circolare è di adattare i principi contabili delle istituzioni creditizie spagnole a quelli dell' "*International Financial Reporting Standards*" adottato dall'Unione Europea. Le aree in cui le nuove norme avranno maggiori ripercussioni sono: rettifiche di valore per crediti in sofferenza, commissioni, avviamento e relativo ammortamento, contratti derivati, partecipazioni azionarie, piani pensionistici e attività assicurative.

Alla luce di ciò, il Gruppo sta implementando un progetto per la transizione agli IFRS che include, *inter alia*, un'analisi delle differenze contabili, la selezione dei metodi contabili da applicare ove siano permessi trattamenti alternativi e una valutazione dei cambiamenti nelle procedure e sistemi di controllo.

Allo stato attuale, il Gruppo sta raccogliendo tutte le informazioni necessarie per poter valutare con un ragionevole livello di certezza la misura in cui lo stato patrimoniale consolidato e il conto economico consolidato del 2004 differiscono da quelli che occorrerà redigere in futuro secondo i metodi contabili contenuti negli IFRS in vigore a partire dal 31 dicembre 2005.

BBVA ha stimato l'impatto di tali nuovi principi contabili sulle principali voci di bilancio al 31 dicembre 2004. Per quanto riguarda i dati patrimoniali, si avrebbe una riduzione del patrimonio netto pari a Euro 2.905 milioni, mentre il patrimonio di base "*core*" (al netto cioè degli strumenti ibridi di patrimonializzazione) subirebbe una diminuzione pari a Euro 108 milioni. Per quanto concerne i dati di conto economico, il BBVA ha stimato un effetto positivo sull'utile netto pari a Euro 120 milioni.

B.2 Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

B.2.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale

L'Emittente è una società di diritto italiano denominata Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., o in forma abbreviata BNL, costituita in forma di società per azioni, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119 (Italia).

Le azioni ordinarie e di risparmio di BNL sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta non sono state emesse ulteriori categorie speciali di azioni o strumenti finanziari partecipativi dotati di particolari diritti amministrativi o patrimoniali.

B.2.2 Capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta il capitale sociale sottoscritto e versato di BNL è di Euro 2.184.669.278,64 ed è rappresentato da n. 3.011.064.556 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 0,72 cadauna; il capitale deliberato complessivo di BNL, risultante dallo statuto dell'Emittente, è di Euro 2.248.483.086,72 ed è rappresentato da n. 3.099.694.845 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 azioni di risparmio.

Si rileva che la differenza tra capitale sottoscritto e deliberato dell'Emittente deriva da alcuni aumenti di capitale deliberati al servizio dei piani di *stock option* per i dipendenti. In particolare il comma 2 dell'art. 6 dello statuto dell'Emittente prevede che a seguito delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 5 luglio, 12 settembre e 20 ottobre 2000, 26 ottobre 2001, 14 novembre 2002, 18 marzo 2003 e 16 marzo 2004 il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, rispettivamente:

- per massimi Euro 11.598.768, mediante emissione di massime n. 16.109.400 azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 ciascuna, entro il 13 settembre 2011;
- per massimi Euro 9.360.000, mediante emissione di massime n. 13.000.000 azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 ciascuna, entro il 26 ottobre 2012;
- per massimi Euro 10.080.000, mediante emissione di massime n. 14.000.000 azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 ciascuna, entro il 20 ottobre 2013;

- per massimi Euro 11.160.000, mediante emissione di massime n. 15.500.000 azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 ciascuna, entro il 26 ottobre 2014;
- per massimi Euro 9.735.040,08, mediante emissione di massime n. 13.520.889 azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 ciascuna, entro il 31 dicembre 2009;
- per massimi Euro 11.880.000, mediante emissione di massime n. 16.500.000 azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 ciascuna, entro il 31 dicembre 2010;

riservate a personale della Banca e delle società del Gruppo BNL, a fronte dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione agli stessi assegnati, in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato dal consiglio stesso. Ove gli aumenti di capitale non risultassero interamente sottoscritti entro le suddette date, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni sottoscritte fino a tali date.

B.2.3 Azionisti rilevanti

Si riportano di seguito gli azionisti con partecipazioni superiori al 2% comunicate ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico nonché gli ulteriori azionisti rilevanti risultanti dai patti parasociali pubblicati ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, alla data del 15 aprile 2005.

AZIONISTA		PARTECIPAZIONI COMUNICATE	
		Quota % sul capitale ordinario	Di cui senza diritto di voto
BBVA	(1)	14,725%	0%
Assicurazioni Generali		8,705%	0%
Della Valle Diego		4,985%	0%
The Stefano Ricucci Trust		4,981%	0%
Caltagirone Francesco Gaetano		4,960%	0%
Coppola Danilo		4,917%	0%
Banca Monte dei Paschi di Siena		4,416%	0%
Statuto Giuseppe		4,085%	0%
Banca Popolare di Vicenza		2,917%	0%
Bonsignore Vito		2,854%	0%
Totale		**57,546%**	
Lonati Ettore e Tiberio	(2)	2,460%	
Grazioli	(2)	0,970%	
Totale		**60,976%**	
Mercato		39,024%	

(1) Ultimo dato comunicato alla CONSOB. Il dato aggiornato ai sensi dell'art. 120 del testo Unico, pari al 14,747% del capitale ordinario, è contenuto nel paragrafo E.

(2) Possesso azionario rilevato dalla pubblicazione dell'estratto del patto di sindacato riportato in Appendice V, come da ultimo pubblicato in data 6 aprile 2005.

Non risulta alcun soggetto che, alla data del presente Documento di Offerta, eserciti il controllo su BNL ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

B.2.4 Patti parasociali

Risultano pubblicati, ai sensi dell'art. 122 Testo Unico, i seguenti patti parasociali aventi ad oggetto le azioni BNL.

In data 24 dicembre 2002, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca popolare di Vicenza hanno sottoscritto una Convenzione Parasociale, contenente un sindacato di voto, un sindacato di consultazione, un patto di blocco e un patto di co-vendita relativo alle loro partecipazioni in BNL. La Convenzione Parasociale ha durata triennale dall'entrata in vigore (24 dicembre 2002) ed il relativo estratto pubblicato sul sito Internet della CONSOB è riportato in Appendice III.

In data 28 aprile 2004, l'Offerente ha sottoscritto con Assicurazioni Generali S.p.A. e Dorint Holding (facente capo a Diego Della Valle) un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") relativo alle partecipazioni in BNL. Il Patto Parasociale prevede, oltre ad un sindacato di voto, un sindacato di blocco delle azioni conferite al patto medesimo, che impone vincoli agli acquisti ed alle cessioni delle azioni, sottoposti a diritti di prelazione e/o all'autorizzazione dell'organo direttivo del Patto Parasociale, composto da quattro membri e presieduto dal Presidente della BNL (il "**Comitato Direttivo")**. L'estratto del Patto Parasociale pubblicato sul sito Internet della CONSOB contenente anche una marginale modifica del 16 febbraio 2005, è riportato in Appendice IV.

In data 20 luglio 2004, è stato concluso il Patto di sindacato che vincola in un accordo i seguenti azionisti: Francesco Gaetano Caltagirone, Danilo Coppola, Stefano Ricucci, Giuseppe Statuto, Ettore e Tiberio Lonati, Vito Bonsignore e Giulio Grazioli. Il patto di sindacato originario entrato in vigore il 20 luglio 2004, è valido per un triennio. Il relativo estratto pubblicato sul sito Internet della CONSOB è riportato in Appendice V.

B.2.5 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di BNL, in carica alla data del presente Documento d'Offerta, è stato nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 30 aprile 2002, con mandato triennale fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004.

In particolare, come riportato nella Relazione di *Corporate Governance* di BNL approvata il 30 aprile 2004, lo Statuto di BNL all'art. 19 prevede un numero di membri del Consiglio di Amministrazione variabile da sette a quindici. Per il triennio 2002/2004, l'Assemblea del 30 aprile 2002 ha determinato in tredici il numero dei componenti e, sulla base delle tre liste presentate, ha eletto Consiglieri di Amministrazione i Signori:

- Luigi Abete, Landolfo Caracciolo di Brienza, Davide Croff, Pier Luigi Fabrizi, Manuel Gonzalez Cid, Aldo Minucci, Juan Enrique Perez Calot, Giovanni Perissinotto, Gonzalo Terreros Ceballos, Giovanni Zonin (indicati nella lista presentata dagli azionisti: Banco Bilbao

Vizcaya Argentaria, Assicurazioni Generali, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza)

- Massimo Tosato e Francesco Trapani (indicati nella lista presentata dagli azionisti: Schroder Investment Management Limited, Nortrust Nominees Ltd e Chase Nominees Ltd)

- Elio Cosimo Catania (indicato nella lista presentata dagli azionisti: Romagest Sgr S.p.A., Arca Sgr S.p.A., Deutsche Asset Management Sgr S.p.A., Ersel Asset Management Sgr S.p.A., Nextra Investment Management Sgr S.p.A., Pioneer Investment Management Sgr S.p.A., Pioneer Investment Management SA, Rolo Pioneer Sgr SpA e San Paolo Imi Asset Management Sgr S.p.A.).

La composizione del Consiglio di Amministrazione è successivamente variata come segue:

- il Signor Landolfo Caracciolo di Brienza ha rassegnato le dimissioni ed il Consiglio di Amministrazione ha cooptato il Signor Antonio Ortega Parra, il quale è stato confermato nella carica dall'Assemblea del 24 aprile 2003 secondo la procedura prevista dall'art. 19 dello statuto. La candidatura è stata presentata dall'azionista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, secondo le modalità ed i termini previsti dal Codice di Autodisciplina.

- il Signor Davide Croff ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 14 giugno 2003. Il Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2003 ha cooptato il Signor Diego Della Valle, il cui mandato, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, verrà a scadere con la prossima assemblea.

- il Signor Gonzalo Terreros Ceballos ha rassegnato le dimissioni ed il Consiglio di Amministrazione, in data 10 settembre 2004, ha cooptato il Signor Josè Ramon Blaquez Cagigas, che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione risulta oggi composto come segue:

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Luigi Abete (*)	Presidente	Roma, 17/2/1947
Antonio Ortega Parra	Vice Presidente	Cartagena (Murcia), 31/12/1947
Pier Luigi Fabrizi	Vice Presidente	Siena, 23/4/1948
Josè Ramon Blazquez Cagigas (*) (**)	Consigliere	Bilbao, 12/6/1961
Elio Cosimo Catania	Consigliere	Catania, 5/6/1946
Diego Della Valle	Consigliere	Sant'Elpidio a Mare (AP), 30/12/1953
Manuel Gonzalez Cid (**)	Consigliere	Madrid, 26/5/1963
Aldo Minucci (*)	Consigliere	Reggio Calabria, 4/7/1946
Juan Enrique Perez Calot (*) (**)	Consigliere	Valencia, 22/9/1955
Giovanni Perissinotto	Consigliere	Conselice (RA), 6/12/1953
Massimo Tosato	Consigliere	Venezia, 27/11/1954
Francesco Trapani	Consigliere	Roma, 10/3/1957
Giovanni Zonin	Consigliere	Gambellara (VI), 15/1/1938

(*) Membri del comitato esecutivo
(**) Dirigente di BBVA

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede sociale di BNL, in via Vittorio Veneto, 119, Roma.

Ai sensi delle disposizioni dettate dal Codice di Autodisciplina adottato dalla BNL (Cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.3.1), si considerano come "indipendenti" i seguenti amministratori: Elio Cosimo Catania, Pier Luigi Fabrizi, Antonio Ortega Parra, Massimo Tosato, Francesco Trapani e Giovanni Zonin.

Considerato che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione scadono dall'incarico alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, il Consiglio di Amministrazione di BNL ha convocato l'assemblea ordinaria per il 30 aprile 2005, in prima convocazione e per il 21 maggio 2005, in seconda convocazione per deliberare, oltre all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004, l'elezione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori, ai sensi dell'art. 19 dello statuto di BNL. Si rammenta che, in base allo statuto sociale, al meno 10 giorni prima della data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea, tanti soci, che rappresentino almeno il 2% del capitale, possono presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione (art. 19 dello statuto[4]) e tanti soci che

[4] Art. 19 dello statuto di BNL: "La Banca è amministrata dal consiglio di amministrazione, composto da membri eletti dall'assemblea in numero non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici).
Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo di cui al primo comma, anche nel corso della durata in carica del consiglio; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

rappresentino almeno l'1% del capitale, possono presentare una lista per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale (art. 33 dello statuto), che deve indicare distintamente tre candidati alla carica di sindaco effettivo e due alla carica di sindaco supplente.
Per ciascuna delle suddette elezioni:

- ciascun azionista può rappresentare o concorrere alle presentazione di una lista e può votare soltanto tale lista;
- ogni candidato può essere indicato in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

L'assemblea, chiamata a nominare un amministratore in sostituzione di altro comunque cessato, può deliberare la riduzione del numero dei membri del consiglio, nel rispetto del limite minimo di cui al primo comma.
Salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea, l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da soci secondo le seguenti modalità:
– tanti soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono, almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presentare, presso la sede sociale, copia delle certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni;
– ciascun socio potrà presentare una sola lista di candidati e potrà votare soltanto tale lista; ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
– gli azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare una sola lista e potranno votare soltanto tale lista;
– unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di consigliere;
– ciascuna lista, fino alla scadenza del termine di deposito, può essere modificata, quanto ai candidati e/o ai soci presentatori o ritirata con richiesta sottoscritta da parte di tutti i soci presentatori della lista medesima.
All'esito della votazione:
a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere;
b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;
c) risulteranno eletti in primo luogo tanti consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un quinto dei membri del consiglio di amministrazione, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
e) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva detto candidato.
Valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista, per l'ipotesi di nomina di cui all'art. 19, 2° comma, nonché per la eventuale sostituzione degli amministratori che cessano dalla carica, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli amministratori.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista."

- gli Azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, possono presentare una sola lista e votare soltanto tale lista.

In occasione di tale assemblea, come indicato nel Patto Parasociale del 28 aprile 2004, secondo le modalità ivi previste e sintetizzate nell'estratto riportato in Appendice IV, BBVA, Assicurazioni Generali e Dorint Holding presenteranno una lista congiunta così composta:

- il Presidente del Comitato Direttivo, quale candidato congiuntamente designato dalle Parti, nella persona dell'attuale Presidente di BNL;
- 6 candidati su indicazione di BBVA;
- 2 candidati su indicazione di Generali;
- 2 candidati su indicazione congiunta di Generali e Dorint;
- 1 candidato su indicazione di Dorint;
- oltre ai tre ultimi nella lista di indicazione congiunta di tutte le Parti.

B.2.6 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di BNL, in carica alla data del presente Documento d'Offerta, è stato nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 30 aprile 2002, con mandato triennale fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004.

Alla data del presente Documento d'Offerta, il Collegio Sindacale è così composto:

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Tommaso Di Tanno	Presidente	Andria (BA), 8/11/1949
Franco Caramanti	Sindaco effettivo	Mantova, 17/1/1943
Pier Paolo Piccinelli	Sindaco effettivo	Milano, 22/3/1947
Massimo Bagnera	Sindaco supplente	Roma, 3/11/1962
Daniele Carlo Trivi	Sindaco supplente	Montevideo (UR), 15/3/1955

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede sociale di BNL, in via Vittorio Veneto, 119, Roma.

Considerato che tutti i membri del Collegio Sindacale scadono dall'incarico alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, il Consiglio di Amministrazione di BNL ha convocato l'assemblea ordinaria per il 30 aprile 2005, in prima convocazione e per il 21 maggio 2005, in seconda convocazione per deliberare, oltre all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004, l'elezione del Collegio Sindacale, previa determinazione del numero dei sindaci, ai sensi dell'art. 33 dello statuto di BNL. Per le modalità di elezione del collegio sindacale si rinvia a quanto specificato al paragrafo B.2.5 ed all'art. 33 dello statuto di BNL[5].

[5] Art. 33 dello statuto di BNL: "Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Almeno 1 (uno) dei sindaci effettivi ed almeno 1 (uno) dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
I sindaci che non sono in possesso del requisito sopra descritto sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali con capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività di banca, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo.
L'intero collegio sindacale viene nominato sulla base di liste presentate da soci. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione a pena di decadenza.
All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale si procede secondo le seguenti modalità:
– tanti soci che rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare, almeno due giorni prima dell'assemblea, presso la sede sociale, copia delle certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni;
– ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente; almeno uno dei primi due candidati indicati nella lista per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato indicato nella lista per la nomina a sindaco supplente devono possedere il requisito previsto al precedente 2° comma;
– ciascun socio potrà presentare una sola lista di candidati e potrà votare soltanto tale lista; ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
– gli azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare una sola lista e potranno votare soltanto tale lista;
– unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco;
– ciascuna lista, fino alla scadenza del termine di deposito, può essere modificata, quanto ai candidati e/o ai soci presentatori o ritirata con richiesta sottoscritta da parte di tutti i soci presentatori della lista medesima.
All'esito della votazione risulteranno eletti:
– alla carica di presidente del collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il maggior numero di preferenze;
– alla carica di sindaci effettivi i candidati indicati rispettivamente al numero 2 (due) della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti ed al numero 1 (uno) della lista che
ha ottenuto il secondo miglior risultato;
– alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.
Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.
In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Ove per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dall'altro sindaco eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
L'assemblea chiamata a reintegrare il collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.
Per la nomina dei sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti commi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.
La carica di sindaco effettivo presso la Banca è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Banca ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

In occasione di tale assemblea, come indicato nel Patto Parasociale del 28 aprile 2004, secondo le modalità ivi previste e sintetizzate nell'estratto riportato in Appendice IV, BBVA, Assicurazioni Generali e Dorint Holding presenteranno una lista congiunta di candidati composta secondo il seguente criterio:

- un Sindaco effettivo (Presidente del Collegio Sindacale) su indicazione di Generali;
- un Sindaco effettivo su indicazione di BBVA;
- un Sindaco effettivo su indicazione congiunta delle Parti;
- mentre un Sindaco supplente sarà indicato da Dorint e l'altro congiuntamente da BBVA e Generali.

B.2.7 Andamento recente e prospettive

Posto che l'Offerente non è il socio di controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico, non è possibile qui fornire informazioni dettagliate circa l'andamento recente e le prospettive di BNL. Si precisa peraltro che dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2004 approvato dal Consiglio di Amministrazione di BNL in data 14 marzo 2005 risultano le seguenti principali grandezze economiche e patrimoniali[6].

Nel 2004 BNL ha registrato un risultato netto negativo di Euro 34 milioni, che si confronta con un utile netto di Euro 141 milioni nel 2003. Tale risultato è il frutto dell'intrapresa azione di miglioramento della qualità dell'attivo e di riduzione del profilo di rischio che ha determinato rettifiche ed accantonamenti netti per Euro 1.000 milioni (+18,5% rispetto al 2003). Nel 2004, BNL ha conseguito un margine d'interesse di Euro 1.496 milioni (-9,9% rispetto al 2003), un margine d'intermediazione di Euro 2.903 milioni (-5,4% rispetto al 2003) e un risultato operativo di Euro 1.022 milioni (-10,9% rispetto al 2003). Da un punto di vista patrimoniale, al 31 dicembre 2004 gli impieghi a clientela si sono attestati a Euro 57.083 milioni (+1,9% rispetto al 2003) e la raccolta diretta da clientela è stata pari a circa Euro 50.813 milioni (-2,0% rispetto al 2003). Alla stessa data il patrimonio netto di gruppo si è incrementato a Euro 5.252 milioni (+22,0% rispetto al 2003) per effetto dell'aumento di capitale in opzione per Euro 1.193 milioni completato a fine dicembre 2004.

A tal fine, ciascun sindaco effettivo dovrà produrre al consiglio di amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.
La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 11, 12 e 13 non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.
I sindaci durano in carica tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e possono essere rieletti.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito."

[6] Fonte: Comunicati stampa BNL.

In data 30 dicembre 2004 e 18 febbraio 2005 BNL – in coerenza con le linee strategiche indicate nel Piano Operativo 2005 - ha ceduto pro-soluto crediti problematici per un valore patrimoniale lordo rispettivamente di Euro 430 milioni ed Euro 177 milioni.

Il Piano Operativo 2003-2005 approvato dal Consiglio di Amministrazione di BNL in data 11 novembre 2003 si proponeva di aggredire le aree a maggiore criticità della banca quali il livello di patrimonializzazione, la qualità dell'attivo, l'efficienza operativa e la redditività fissandone i relativi obiettivi al 2005 (*Tier 1 Ratio* al 6,7%, *Coverage Ratio* di sofferenze e incagli al 51%, *Cost income* al 58% e ROE al 10%).

Per quanto concerne la prevista evoluzione nel 2005[7], BNL, nell'ambito di una più favorevole congiuntura con particolare riferimento all'operatività nel medio termine, è impegnata nel perseguire tre fondamentali obiettivi:

- una significativa crescita del margine d'intermediazione
- la prosecuzione dell'opera di massimizzare dell'efficienza operativa
- l'ulteriore miglioramento della qualità degli *assets*.

Le principali linee di azione sono state individuate nello sviluppo degli impieghi domestici, alimentato soprattutto dalla componente a medio-lungo termine, con crescite superiori a quelle di sistema. In particolare BNL si attende che:

- l'accresciuta propensione delle famiglie all'indebitamento ed il rafforzamento delle capacità distributive di BNL, grazie anche all'ormai prossima operatività di Advera, società specializzata nel *consumer lending*, garantisca la prosecuzione del più che positivo *trend* registrato dal segmento *retail* sui crediti personali e mutui residenziali;
- l'apertura di nuovi centri imprese, nelle aree del centro-nord ed un nuovo modello di servizio dia impulso alla crescita ipotizzata per il segmento POE;
- l'attivazione di nuovi gestori *corporate*, concentrati nelle aree del nord-nordest, e la focalizzazione sullo sviluppo della finanza strutturata e dell'operatività estero favoriscano il rafforzamento, oltre che degli impieghi, della componente servizi; analoghi benefici dovrebbero scaturire altresì dall'aumento della "*share of wallet*" della clientela *large corporate*, mantenendo inalterato il relativo livello di concentrazione;
- la raccolta domestica a breve termine cresca a tassi superiori al sistema ed anche la componente "indiretta", trainata dal comparto assicurativo, è prevista in aumento grazie al collaudato nuovo modello di gestione relazionale della clientela; parallelamente BNL si attende uno sviluppo dei patrimoni gestiti;
- positivi sviluppi si generino per effetto del rafforzamento del posizionamento di BNL nel mercato delle carte di credito e di debito.

BNL ritiene che, al pari di quanto previsto per l'intero sistema bancario, anche la propria struttura di costo subirà un incremento, in larga misura determinato dagli effetti rivenienti

[7] Fonte: bozza di bilancio 2004.

dall'aumento del costo del lavoro, determinato dal recente rinnovo del CCNL, oltre che dall'applicazione dei nuovi principi contabili IAS.

Gli interventi individuati sui costi operativi si concentreranno su:

- lo sviluppo del business ed il rafforzamento delle reti di vendita;
- l'ulteriore razionalizzazione dei processi operativi, tramite anche i più evoluti strumenti di controllo della spesa implementati lo scorso anno.

Infine, elemento portante, nel 2005, sarà la piena realizzazione del piano di azione definito sui crediti problematici mirato a pervenire ad una drastica riduzione del costo del credito.

Il programma si svilupperà essenzialmente su tre principali direttrici:

- operazioni straordinarie, di rilevanti importi, mediante le quali verranno ceduti crediti problematici
- rafforzamento dell'attività di recupero;
- utilizzo di strumenti innovativi nel processo di affidamento.

BNL ritiene che i risultati attesi dal complesso delle azioni delineate per il 2005 dovrebbero consentire al Gruppo BNL di proseguire nell'opera di rafforzamento del patrimonio e dei relativi *ratios*, e di conseguire un livello di risultato netto che consenta una adeguata remunerazione dei mezzi propri.

Nella seguente tabella si riportano alcuni indicatori relativi a grandezze patrimoniali, economiche ed operative consolidate di BNL relativi agli ultimi due esercizi:

	2004	2003
Indici di Stato Patrimoniale[1]		
Crediti alla clientela / raccolta diretta	1,1x	1,0x
Raccolta diretta / patrimonio netto inclusivo di patrimonio di terzi	10,0x	12,3x
Crediti alla clientela / patrimonio netto inclusivo di patrimonio di terzi	10,7x	12,7x
Raccolta diretta + crediti alla clientela / dipendenti (milioni di Euro)	6,6	6,3
Patrimonio di base / attività ponderate per il rischio	7,7%	6,2%
Indici di Qualità dell'Attivo[1]		
Incagli netti / crediti alla clientela	1,4%	1,5%
Sofferenze nette / crediti alla clientela	3,5%	4,2%
Sofferenze lorde / crediti alla clientela lordi	7,6%	7,4%

Rapporto di copertura sofferenze	57,6%	48,7%
Indici di Conto Economico[1]		
Margine d'interesse / totale attività fruttifere medie[2]	2,1%	2,3%
Margine d'intermediazione / dipendenti (migliaia di Euro)	172,0	176,2
Spese amministrative / margine d'intermediazione	57,5%	56,3%
Risultato operativo / totale attivo medio[2]	1,3%	1,4%
Rettifiche di valore su crediti / risultato operativo	83,0%	57,2%
Utile ordinario / totale attivo medio	0,0%	0,4%
Utile d'esercizio / patrimonio netto medio[2] (ROAE)	(0,7%)	3,5%
Utile netto d'esercizio inclusivo di utili di pertinenza di terzi / totale attivo medio	(0,0%)	0,2%

1. Gli indici sono stati calcolati sulla base dei dati di bilancio riclassificati dalla società.
2. Media dei dati annuali.

B.3 Intermediari

Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni è BNP Paribas Securities Services – succursale di Milano (di seguito l'"**Intermediario Incaricato Responsabile della Raccolta**").

Intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta (di seguito gli "**Intermediari Incaricati**") sono:

- Banca Akros - Gruppo Banca Popolare di Milano
- Banca Imi - Gruppo San Paolo IMI
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
- BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano
- Centrobanca - Banca di Credito Finanziario Mobiliare S.p.A.
- Centrosim S.p.A.
- Citibank N.A.
- Euromobiliare - Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.
- Rasfin - Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.

Si segnala che BNL si trova in un potenziale conflitto di interesse in quanto, oltre ad essere l'Emittente nell'operazione descritta nel presente Documento di Offerta, agisce anche in qualità di Intermediario Incaricato.

Gli Intermediari Incaricati autorizzati ad effettuare offerta di servizi finanziari fuori sede ai sensi della normativa vigente promuoveranno la raccolta delle schede di adesione all'Offerta (le "**Schede di Adesione**") anche avvalendosi di promotori finanziari per la offerta fuori sede, effettueranno il pagamento del corrispettivo, secondo i termini e le modalità indicati nel paragrafo H.1, e provvederanno alla eventuale restituzione delle Azioni in caso di mancato avveramento delle condizioni di efficacia dell'Offerta come indicato al paragrafo D.

Gli Intermediari Incaricati raccoglieranno le Schede di Adesione, ritireranno le Azioni, verificheranno la regolarità e la conformità delle schede e delle Azioni alle condizioni dell'Offerta, secondo le modalità di seguito specificate.

Le Schede di Adesione potranno pervenire agli Intermediari Incaricati anche per il tramite di altri intermediari autorizzati (quali banche, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento e agenti di cambio – di seguito gli "**Intermediari Depositari**"), ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, cosi come meglio specificato al successivo paragrafo C.4.

Presso tutti gli Intermediari Incaricati e presso l'Intermediario Incaricato Responsabile della Raccolta sono disponibili il Documento di Offerta, la Scheda di Adesione all'Offerta nonché, per la consultazione, l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della presente Offerta.

C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE

C.1 Titoli oggetto dell'Offerta e relative quantità

L'Offerta ha ad oggetto un massimo di n. 2.655.660.664 Azioni, (pari alle azioni ordinare di BNL sottoscritte - ed attualmente non in possesso del BBVA - oltre alle azioni la cui emissione è stata deliberata al servizio dei piani di *stock options* di cui sotto).

Il numero di Azioni oggetto dell'Offerta è stato individuato facendo riferimento al capitale massimo deliberato risultato dallo statuto dell'Emittente e quindi tenendo conto anche delle azioni già deliberate e non sottoscritte, la cui emissione è riservata ai piani di *stock options* per i dipendenti di BNL menzionati al paragrafo B.2 (per la capienza della relativa garanzia cfr. paragrafo H.2). Pertanto, potranno aderire all'Offerta anche i dipendenti che esercitino le *stock options* loro spettanti dopo la data di pubblicazione del presente Documento di Offerta ed in tempo utile per consegnare la Scheda di Adesione all'Intermediario Incaricato, a condizione che le relative Azioni risultino al momento dell'adesione iscritte e disponibili su un conto titoli dell'aderente all'Offerta acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

C.2 Percentuale di azioni rispetto al capitale sociale

L'Offerta si riferisce all'85,675% del capitale ordinario deliberato, risultante dallo statuto dell'Emittente, ed all'85,038% del capitale totale deliberato (comprensivo delle azioni di risparmio).

C.3 Autorizzazioni

Qui di seguito si indicano le autorizzazioni che l'Offerente ha richiesto o richiederà in relazione all'Offerta, menzionando i tempi di rilascio previsti dalla normativa applicabile e la eventuale possibilità che l'Offerente rinunci all'ottenimento di alcune autorizzazioni, in quanto non necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione né per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo.

C.3.1 Autorizzazione da parte della Banca d'Italia

Autorizzazione	In data 29 marzo 2005 è stata presentata alla Banca d'Italia richiesta di autorizzazione alla promozione di un'offerta pubblica di scambio ed all'acquisizione del controllo di BNL e delle relative partecipazioni rilevanti indirette in banche, ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 310 del 30 dicembre 2004 (il "**Testo Unico Bancario**") e del Titolo II, Capitolo I, par. 4 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d'Italia nel mese di ottobre 1999 (le "**Istruzioni di Vigilanza**"). Nell'ambito della suddetta richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia, BBVA ha inoltre presentato in data 29 marzo 2005 la comunicazione preventiva prevista dall'art. 15 del Testo Unico per l'acquisto indiretto di partecipazioni in BNL Fondi Immobiliari SGR P.A. ed in BNL Gestioni SGR S.p.A.
Termine	Al riguardo la Banca d'Italia - che aveva già ricevuto, in data 18 marzo 2005, l'informativa preventiva prescritta dalle Istruzioni di Vigilanza - si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta; tale termine è sospeso durante la consultazione preventiva con il Banco de España prevista dagli artt. 7 e 11 della Direttiva 89/646/CEE (consultazione per la quale la legislazione spagnola non prevede un termine di risposta a carico del Banco de España); il termine, inoltre, può essere interrotto o sospeso in caso di richiesta di ulteriori elementi informativi da parte della Banca d'Italia.
Rinunciabilità alla relativa condizione	Tale autorizzazione è condizione necessaria all'inizio del Periodo di Adesione e non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente. Pertanto, in caso di mancata autorizzazione, il Periodo di Adesione e l'Offerta non non avranno inizio.

C.3.2 Autorizzazione da parte della Commissione Europea

Autorizzazione Ai sensi del Regolamento Comunitario n. 139/2004, l'Offerente, poiché l'operazione ha dimensione comunitaria, ha proceduto in data 29 marzo 2005 alla notifica della stessa alla Commissione Europea, affinché la Commissione possa pronunciarsi sulla compatibilità della stessa con il mercato comune.

Termine La decisione della Commissione Europea è prevista entro 25 giorni lavorativi dal 29 marzo 2005, con possibilità di interruzione del termine in caso di richiesta di ulteriori informazioni. Qualora l'impatto della concentrazione sulla struttura competitiva del mercato non sia rilevante, in quanto l'integrazione delle parti sui mercati rilevanti risulti assai limitata, sin dalla prima fase di esame della notifica, la Commissione può pronunciarsi positivamente (espressamente, con una decisione che dichiari la compatibilità dell'operazione con il mercato comune, ovvero tramite silenzio assenso) riguardo alla compatibilità dell'operazione con il mercato comune. Qualora invece la Commissione ritenga che vi siano seri dubbi circa detta compatibilità, poiché l'operazione potrebbe ostacolare in modo rilevante la concorrenza effettiva nel mercato comune, si aprirà una seconda fase, in cui l'operazione verrà esaminata in maggiore dettaglio. La Commissione dovrà in questo caso pronunciarsi entro un termine di 90 giorni lavorativi (che in determinate circostanze potrà essere esteso fino ad un massimo di 110 giorni lavorativi). Tale seconda fase può terminare con una decisione della Commissione che dichiari l'operazione: (i) compatibile con il mercato, (ii) compatibile ma sottoposta alla condizione che le parti adempiano agli impegni da esse proposti alla Commissione, o (iii) incompatibile.

Rinunciabilità alla relativa condizione Tale autorizzazione non è necessaria né per l'inizio del Periodo di Adesione né per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo. Tuttavia, l'Offerente non rinuncerà alla relativa condizione di efficacia dell'Offerta, e pertanto, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, l'Offerta non andrà a buon fine.

C.3.3 Autorizzazione da parte dell'ISVAP

Autorizzazione Poiché l'acquisto del controllo di BNL comporta l'acquisizione indiretta di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di BNL Vita S.p.A., ed essendo tale partecipazione da considerarsi "rilevante" ai sensi dell'art. 5 delle legge n. 20 del 9 gennaio 1991, in data 29 marzo 2005 è stata depositata la domanda di autorizzazione per l'acquisizione di detta partecipazione presso l'Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) come richiesto dall'art. 10 della suddetta legge n. 20 del 9 gennaio 1991.

Termine Tale articolo stabilisce inoltre un termine di tre mesi entro il quale l'ISVAP

deve pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione, salvo che non vengano richiesti all'Offerente notizie e dati integrativi, nel qual caso il termine è sospeso, ricominciando a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta. La richiesta di notizie può essere reiterata dall'ISVAP una sola volta.

Rinunciabilità della relativa condizione Tale autorizzazione non è necessaria né per l'inizio del Periodo di Adesione né per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo. Pertanto l'Offerente potrebbe rinunciare alla relativa condizione di efficacia dell'Offerta in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto della normativa assicurativa applicabile.

C.3.4 Autorizzazione da parte del Banco de España per le controllate estere

Autorizzazione In conformità agli articoli 30 bis, comma 5°, e 56 della *Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito n. 26, del 29 Luglio 1988* e al *Real Decreto sobre Creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito n. 1245, del 14 Luglio 1995*, in data 6 aprile 2005, BBVA ha richiesto al Banco de España un'autorizzazione per l'acquisto delle controllate bancarie di BNL che siano domiciliate presso Stati non membri dell'Unione Europea.

Termine Il Banco de España deve pronunziarsi entro un termine di 3 mesi a decorrere dal deposito della domanda, applicandosi il principio del silenzio-assenso.

Rinunciabilità della relativa condizione Tale autorizzazione non è necessaria né per l'inizio del Periodo di Adesione né per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo. Tuttavia, l'Offerente non rinuncerà alla relativa condizione di efficacia dell'Offerta, e pertanto, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, l'Offerta non andrà a buon fine.

C.3.5 Autorizzazione da parte del Banco de España per l'aumento di capitale

Autorizzazione Prontamente, dopo l'adozione della delibera di aumento di capitale da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA indicata al paragrafo A.1(b), ai sensi del articolo 8.2 del *Real Decreto sobre Creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito n. 1245, del 14 Luglio 1995* e della *Circular del Banco de España, n. 97 del 1974*, BBVA dovrà comunicare al Banco de España il proposito di aumentare il proprio capitale sociale per l'emissione di delle Azioni BBVA al servizio dell'Offerta, allegando alla richiesta una copia autentica della relativa delibera dell'assemblea ed una descrizione delle caratteristiche dell'operazione.

Termine Il Banco de España autorizza l'aumento di capitale entro un termine di 15 giorni dalla richiesta, applicandosi il principio del silenzio-assenso.

Rinunciabilità Tale autorizzazione è condizione necessaria per l'emissione delle Azioni

della relativa condizione	BBVA offerte in corrispettivo e non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente. Pertanto, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, l'Offerta non andrà a buon fine.

C.3.6 Autorizzazione da parte della CNMV

Autorizzazione	Infine, sempre subito dopo l'adozione della delibera di aumento di capitale da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA indicata al paragrafo A.1(b), ai sensi degli articoli 26 e seguenti della *Ley del mercado de Valores, n.24 del 28 Luglio 1988,*come modificati dal *Real Decreto Ley 5/2005*, BBVA dovrà presentare alla *Comisión Nacional del Mercado de Valores* **("CNMV")** un prospetto informativo (*Folleto de Emisiòn)* prescritto dalla legislazione spagnola per la emissione delle Azioni BBVA.
Termine	La CNMV rilascia il nulla osta alla pubblicazione di tale prospetto informativo entro un mese dalla presentazione, indicando eventuali modifiche o aggiunte da apportare.
Rinunciabilità della relativa condizione	Tale autorizzazione è condizione necessaria per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente. Pertanto, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, l'Offerta non andrà a buon fine.

C.4 Modalità e termini per l'adesione all'Offerta

Il periodo durante il quale verranno raccolte le adesioni all'Offerta, Periodo di Adesione, verrà concordato con la Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, immediatamente dopo il verificasi delle condizioni necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione, ovvero il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per l'acquisto delle Azioni (come meglio indicato al paragrafo C.3) e l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA della delibera relativa all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, necessario per emettere le Azioni BBVA offerte in corrispettivo (di cui al paragrafo A.1). L'Offerente comunicherà la durata del Periodo di Adesione, non appena concordato con la Borsa Italia S.p.A., mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa nonché pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo N.

L'accettazione dell'Offerta da parte dei titolari delle Azioni di BNL (o del rappresentante che ne abbia i poteri) è irrevocabile salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti o a rilanci ai sensi dell'art. 44, comma 8, del Regolamento CONSOB n. 11971/99. Pertanto, per effetto dell'adesione, non sarà possibile cedere, in tutto o in parte, le Azioni o comunque effettuare atti di disposizione delle stesse per tutto il periodo in cui le stesse resteranno vincolate al servizio dell'Offerta.

Il periodo di irrevocabilità dell'adesione e di conseguente indisponibilità delle Azioni si estenderà oltre la chiusura del Periodo di Adesione, per ricomprendervi anche il tempo necessario al trasferimento delle Azioni al BBVA ed al pagamento del corrispettivo, che avverrà alla Data di Assegnazione come definita al paragrafo C.5.

L'adesione dovrà avvenire tramite la sottoscrizione della apposita Scheda di Adesione che, debitamente compilata e sottoscritta, avrà anche valore - dato il regime di dematerializzazione dei titoli ai sensi del combinato disposto dell'art. 81 del Testo Unico, dell'art. 36 del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e del regolamento dettato dalla CONSOB con delibera del 23 dicembre 1998 n. 11768 - di istruzioni conferite dal singolo aderente all'intermediario, presso il quale siano depositate Azioni in conto titoli, a trasferire tali titoli in un deposito vincolato ai fini dell'Offerta presso l'Intermediario Incaricato.

Gli azionisti che hanno la disponibilità delle Azioni e che intendono aderire all'Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e le relative Azioni presso l'Intermediario Depositario, a condizione che la consegna sia effettuata in tempo utile per consentire al medesimo di provvedere al deposito delle Azioni entro e non oltre il termine di chiusura del Periodo di Adesione presso un Intermediario Incaricato.

Si raccomanda quindi a chi intenda aderire all'Offerta di informarsi presso il proprio Intermediario Depositario affinché la Scheda di Adesione possa pervenire a quest'ultimo in tempo utile per l'adempimento delle suddette formalità.

Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione, restando ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e le Azioni ad un Intermediario Incaricato entro il termine di chiusura del Periodo di Adesione.

Potranno essere apportate all'Offerta solo le azioni che risultino, al momento dell'adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'aderente all'Offerta acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate all'Offerta solo a seguito del regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Al momento dell'adesione all'Offerta, le Azioni dovranno essere libere da vincoli ed oneri di qualsiasi natura e liberamente trasferibili all'Offerente.

Le adesioni dei soggetti minori di età, degli interdetti, degli inabilitati, sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall'autorizzazione del Giudice Tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini dell'approvazione dell'Offerta e della determinazione della percentuale di adesione all'Offerta. Il loro pagamento avverrà solo una volta ottenuta l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

All'atto dell'adesione all'Offerta e del deposito delle Azioni, dovrà essere conferito all'Intermediario Incaricato e all'eventuale Intermediario Depositario, tramite la Scheda di

Adesione, mandato per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all'Offerente, a carico del quale sarà il costo delle commissioni.

Stante il regime di dematerializzazione delle azioni previsto dal combinato disposto dell'art. 81 del Testo Unico, dell'art. 36 del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, ai fini del presente Paragrafo per "deposito" dovranno anche intendersi idonee istruzioni date da ciascun aderente all'intermediario presso il quale sono depositate (in un conto titoli) le Azioni di cui è titolare , a trasferire le Azioni stesse in deposito (su uno o più dossier vincolati) presso l'Intermediario Incaricato, ai fini dell'Offerta.

C.5 Comunicazioni periodiche e risultati dell'Offerta

BNP Paribas Securities Services – succursale di Milano, in qualità di Intermediario Incaricato Responsabile della Raccolta, comunicherà giornalmente alla Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento CONSOB n. 11971/99, i dati relativi alle adesioni pervenute ed alle Azioni complessivamente depositate.

La Borsa Italiana S.p.A. provvederà, entro il giorno successivo, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso.

L'Offerente darà immediatamente notizia dell'avveramento di ciascuna delle condizioni di efficacia di cui al paragrafo A.2 ovvero, in caso di mancato avveramento, dell'esercizio della facoltà di rinunciare a ciascuna di esse, dandone comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa al verificarsi o al mancato verificarsi di ciascun evento. L'Offerente renderà comunque note le suddette informazioni anche tramite un comunicato stampa trasmesso alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa entro le ore 7.59 del primo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (il "**Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione**"), nonché mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo N, entro 5 giorni di borsa aperta dalla data di chiusura del Periodo di Adesione, salvo eventuali proroghe dello stesso (di seguito l' "**Avviso di Chiusura del Periodo di Adesione**").

La legislazione spagnola richiede alcuni adempimenti formali per la consegna delle Azioni BBVA, che possono incidere sulla relativa tempistica e che dipendono da soggetti esterni al BBVA ed in particolare:

1. la ricezione, al termine del Periodo di Adesione ed una volta depositate le Azioni in favore di BBVA, da parte di un Notaio Spagnolo di una scrittura pubblica di attestazione;

2. l'iscrizione delle Azioni BBVA di nuova emissione presso il *Registro Mercantil* (Registro dell'Imprese) di Bilbao (sede legale di BBVA) di tale scrittura pubblica;

3. l'iscrizione presso il Registro Contabile della Iberclear (società incaricata della gestione accentrata dei titoli dematerializzati in Spagna) dei nuovi titoli emessi; e

4. l'ammissione a quotazione delle nuove Azioni BBVA da parte della *Sociedad Rectora de la Bolsa de Bilbao*. La richiesta di ammissione a quotazione verrà inoltrata allegando la scrittura pubblica di cui al punto 1 iscritta nel *Registro mercantil*.
Si precisa che, ai fini della ammissione alle negoziazioni delle Azioni BBVA di nuova emissione sugli altri mercati regolamentati presso i quali le azioni dell'Offerente sono quotate (cfr. paragrafo B.1.1), non è necessario richiedere l'ammissione a quotazione.

Pertanto, BBVA porrà in essere tutti gli atti necessari da esso dipendenti affinché tali adempimenti siano compiuti entro un termine ragionevole, che si stima non eccederà i 20 giorni lavorativi dalla data di chiusura del Periodo di Adesione (comprensivi dei giorni necessari al trasferimento delle Azioni all'Offerente), fermo restando che BBVA non può assicurare agli aderenti il rispetto di tale termine, in quanto le formalità necessarie dipendono da soggetti esterni al BBVA. Le Azioni BBVA verranno comunque assegnate agli aderenti all'Offerta entro il 4° giorno di borsa aperta successivo alla data in cui si sarà realizzato l'ultimo dei suddetti adempimenti ("**Data di Assegnazione**"). La Data di Assegnazione, non appena determinata, verrà resta nota mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa nonché pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo N entro il giorno precedente alla Data di Assegnazione ("**Avviso di Assegnazione delle Azioni BBVA**").

C.6 Mercati sui quali è promossa l'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, unico mercato regolamentato sul quale le Azioni sono negoziate. L'Offerta non è promossa e non sarà promossa sul mercato degli Stati Uniti d'America e in qualsivoglia altro Stato in cui tale diffusione sia sottoposta a restrizioni o limitazioni in base alla normativa, alla quale si rimanda, in vigore nello stesso (di seguito, gli "**Stati Esclusi**"). Quali Stati Esclusi si segnalano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Giappone, Canada e Australia. Pertanto, copia del presente Documento di Offerta e copia di qualsiasi altro documento che l'Offerente o l'Emittente o altro soggetto interessato all'Offerta hanno emesso o emetteranno in relazione all'Offerta stessa non verranno, non possono e non potranno in alcun modo essere inviati, trasmessi o comunque distribuiti negli Stati Uniti d'America e negli Stati Esclusi, neppure utilizzando il servizio postale degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi o altri mezzi o strumenti di trasmissione o commercio internazionale degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, la rete telefonica, il telefax, la posta elettronica, Internet e il telex) o altro strumento della borsa degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi, e l'Offerta non potrà essere accettata per mezzo di alcuno dei suddetti mezzi negli Stati Uniti d'America e negli Stati Esclusi. Pertanto, copia del presente Documento di Offerta o altro documento relativo all'Offerta non sono e non saranno inviati o altrimenti distribuiti negli Stati Uniti d'America e negli Stati Esclusi e non saranno inviati o altrimenti distribuiti a custodi, fiduciari e *trustees* di Azioni per conto di persone soggette alla legge degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi, e le persone che ricevano tale Documento di Offerta (inclusi custodi, fiduciari e

trustees) non potranno distribuire o inviare lo stesso negli Stati Uniti d'America o negli Stati Esclusi.

Pertanto, eventuali accettazioni dell'Offerta conseguenti direttamente od indirettamente ad attività poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra non saranno ritenute valide. L'Offerta non è rivolta a soggetti titolari di Azioni residenti negli Stati Uniti d'America o negli Stati Esclusi e non saranno accettate adesioni da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o negli Stati Esclusi.

Il presente Documento di Offerta non costituisce offerta o sollecitazione di una offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o negli Stati Esclusi. Le Azioni BBVA offerte in scambio delle Azioni non sono e non saranno regolate ai sensi della normativa del United States Securities Act del 1933 ("**US Securities Act**") o ai sensi di altre normative finanziarie di altri stati degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi, e si intendono pertanto offerte esclusivamente al di fuori degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi in operazioni *offshore* in conformità alla Regulation S del US Securities Act. Le Azioni BBVA depositate in scambio delle Azioni ai sensi dell'Offerta non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o negli Stati Esclusi, salvo in virtù di una specifica deroga alle suddette registrazioni.

Qualsivoglia persona che sottoscriva la Scheda di Adesione allegata all'Offerta dovrà dichiarare che: (1) non ha ricevuto il presente Documento d'Offerta, la Scheda di Adesione o altro documento pertinente alla Offerta negli Stati Uniti d'America o negli Stati Esclusi, e non ha spedito, trasmesso o altrimenti distribuito il presente Documento d'Offerta negli Stati Uniti d'America o negli Stati Esclusi; (2) non ha utilizzato, direttamente o indirettamente, il servizio postale o altri mezzi o strumenti di trasmissione o commercio internazionale degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi o altro strumento della borsa degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi in relazione all'Offerta; (3) non si trova negli Stati Uniti d'America o negli Stati Esclusi al momento dell' accettazione dell'Offerta o al momento della consegna della Scheda di Adesione; e (4) qualora intervenga in qualità di fiduciario, agente o altro intermediario dovrà altresì dichiarare che: (a) ha piena discrezionalità nella scelta di investimento relativa alle Azioni alle quali fa riferimento la Scheda di Adesione; o che (b) la persona a nome e per conto della quale agisce si trovava al di fuori degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi al tempo in cui ha dato istruzioni di aderire all'Offerta.

D. CONDIZIONI PER L'INIZIO DEL PERIODO DI ADESIONE E PER L'EFFICACIA DELL'OFFERTA.

D.1 Condizioni per l'inizio del Periodo di Adesione

Ai sensi dell'art. 40, comma 3 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, il Periodo di Adesione (come sotto definito) non può avere inizio:

(c) prima del rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per la promozione di un'offerta pubblica di scambio e per l'acquisizione del controllo di BNL e delle relative partecipazioni rilevanti indirette in banche, ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 310 del 30 dicembre 2004 (il "**Testo Unico Bancario**") e del Titolo II, Capitolo I, par. 4 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d'Italia nel mese di ottobre 1999 (le "**Istruzioni di Vigilanza**") nonché dell'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dall'art. 15 del Testo Unico per l'acquisto indiretto di partecipazioni in BNL Fondi Immobiliari SGR P.A. ed in BNL Gestioni SGR S.p.A. (cfr. C.3.1); e

(d) prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA della delibera relativa all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, necessario per emettere le Azioni BBVA offerte in corrispettivo.

L'emissione delle Azioni BBVA a seguito di tale aumento di capitale è soggetta all'autorizzazione da parte del Banco de España (cfr. paragrafo C.3.5) ed all'autorizzazione da parte della *Comisión Nacional del Mercado de Valores* **("CNMV")** alla pubblicazione del prospetto informativo (*Folleto de Emisiòn)* prescritto dalla legislazione spagnola per la emissione delle Azioni BBVA (cfr. paragrafo C.3.6). Tali autorizzazioni non costituiscono condizioni necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione ma condizioni per l'efficacia dell'Offerta (cfr. paragrafo A.2)

In data 28 marzo 2005, il Consiglio di Amministrazione di BBVA ha deliberato di convocare l'assemblea di cui alla precedente lettera b), dando mandato al Presidente ed al Consigliere Segretario Generale, disgiuntamente, di determinare la data, il luogo e l'ora di riunione di tale Assemblea, nonché la data di pubblicazione e gli altri elementi della convocazione, successivamente al rilascio delle autorizzazioni della Banca d'Italia. Pertanto, dopo l'avveramento della condizione di cui alla lettera a), il Presidente ovvero il Consigliere Segretario Generale di BBVA provvederanno alla fissazione della data, luogo ed ora di tale assemblea.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di BBVA (cfr. Appendice II), le Assemblee Generali, Ordinarie o Straordinarie, devono essere convocate a mezzo di convocazioni pubblicate nel *Boletín Oficial* del *Registro Mercantil* ed in uno dei quotidiani più diffusi della provincia, ove è ubicata la sede legale, almeno 15 giorni prima della data prevista per la assemblea. Per organizzare la riunione e porre in essere le suddette formalità si stima necessario un massimo di ulteriori 10 giorni lavorativi. Si precisa che, ai sensi del citato art. 21 dello Statuto di BBVA, tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere almeno 24 ore.

In relazione all'assemblea di cui alla lettera (b), che prevede l'esclusione del diritto di opzione, BBVA contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione metterà a disposizione dei propri azionisti, mediante deposito presso la sede legale di BBVA e la sede della CNMV, nonché pubblicazione sul sito Internet del BBVA (hhtp://www.bbva.com), le seguente documentazione:

- proposta di delibera;

- relazione degli amministratori sull'aumento di capitale con conferimento in natura ed esclusione del diritto di opzione;
- parere di un esperto indipendente sul valore delle Azioni BBVA emittende.

In data 8 aprile 2005, la Ernst & Young, S.L. ha accettato la nomina da parte del *Registro Mercantil* per rilasciare tale parere sul valore delle Azioni BBVA emittende (aumentato del sovrapprezzo).

Inoltre, sempre in data 8 aprile 2005, la Ernst & Young, S.L. ha accettato la nomina da parte del *Registro Mercantil* per rilasciare - entro 1 mese della accettazione della nomina e comunque non prima dell'assemblea di aumento di capitale - una relazione sul valore delle Azioni oggetto dell'Offerta rispetto al valore nominale (aumentato del sovrapprezzo) delle Azioni BBVA. Come indicato nella condizione di efficacia dell'Offerta di cui al punto 3.f (cfr. paragrafo D.2), l'esperto dovrà confermare che il valore di ciascuna delle Azioni BBVA, comprensivo del sovrapprezzo, non è superiore di oltre il 20%, al valore di cinque Azioni oggetto dell'Offerta (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo G.1.3). Tale relazione dovrà essere allegata alla scrittura pubblica di cui al paragrafo A.5, n. 1, tuttavia l'Offerente darà preventivamente notizia della ricezione e dell'esito della relazione nel comunicato relativo all'avveramento della condizione di efficacia dell'Offerta di cui al punto 3.f.

Per l'approvazione del suddetto aumento di capitale l'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA, risulterà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno il 50% del capitale sociale con diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno il 25% del capitale sociale con diritto di voto. La delibera di aumento di capitale potrà essere adottata a maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati per delega. Tuttavia, nel caso in cui in Assemblea siano presenti tanti azionisti che rappresentano meno del 50% del capitale sociale, sarà necessario il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale presente o rappresentato per delega.

Ai sensi del comma 4, dell'art. 40 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, la notizia dell'avveramento o del mancato avveramento delle suddette condizioni necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione verrà comunicata al mercato non appena l'Offerente ne avrà avuto formale conoscenza mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa.

D.2 Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'efficacia dell'Offerta sulle Azioni è subordinata alle seguenti condizioni.

1. L'adesione all'Offerta abbia ad oggetto un numero di Azioni che, unitamente al numero di azioni di BNL detenute ad oggi da BBVA, sia superiore al 50% del capitale sociale ordinario deliberato di BNL.

   L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare alla presente condizione, fermo restando che non può indicare allo stato alcun quantitativo minimo di adesione all'Offerta diverso da quello menzionato nella relativa condizione, in quanto ogni decisione da

parte dell'Offerente sulla eventuale rinuncia a tale condizione - con conseguente accettazione di un quantitativo inferiore– sarà adottata in considerazione della situazione degli assetti proprietari di BNL all'esito della chiusura del Periodo di Adesione. Al riguardo BBVA valuterà, tra l'altro, quanta parte del capitale dell'Emittente a seguito dell'Offerta sia flottante e quali azionisti siano titolari di partecipazioni significative o aderenti a patti parasociali (cfr. paragrafi B.2.3 e B.2.4).

2. Successivamente al 29 marzo 2005 (data della promozione dell'Offerta) e sino alla chiusura del Periodo di Adesione (come definita al paragrafo K), non si verifichino circostanze negative per l'Emittente o le sue società controllate e collegate, ivi incluse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea di BNL o di società del gruppo che alla stessa fanno capo, tali da alterare significativamente i mezzi propri di BNL ovvero la situazione patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente o delle sue società controllate e collegate rispetto a quanto evidenziato nel progetto di bilancio di BNL al 31 dicembre 2004, ad eccezione delle operazioni debitamente approvate, autorizzate ed annunciate al mercato alla data di promozione dell'Offerta.

   L'Offerente si riserva comunque la facoltà di rinunciare alla presente condizione.

3. Il rilascio, entro la chiusura del Periodo di Adesione, delle seguenti autorizzazioni o decisioni:

   3.a. La decisione da parte della Commissione Europea ai sensi del Regolamento Comunitario n. 139/2004 di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo C.3.2).

   Tale decisione non è necessaria né per l'inizio del Periodo di Adesione né per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo, tuttavia, l'Offerente non rinuncerà alla presente condizione di efficacia dell'Offerta, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione.

   3.b L'autorizzazione da parte dell'Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) all'acquisizione indiretta di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di BNL Vita S.p.A. (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo C.3.3).

   L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare alla presente condizione di efficacia dell'Offerta. In particolare la relativa autorizzazione da parte dell'ISVAP non è necessaria né per l'inizio del Periodo di Adesione né per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e, pertanto, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, l'Offerente potrebbe rinunciare alla presente condizione, nel rispetto della normativa assicurativa applicabile.

   3.c L'autorizzazione da parte del Banco de España per l'acquisto delle controllate bancarie di BNL che siano domiciliate presso Stati non membri dell'Unione Europea (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo C.3.4).

Tale autorizzazione non è necessaria né per l'inizio del Periodo di Adesione né per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo; tuttavia, l'Offerente non rinuncerà alla relativa condizione di efficacia dell'Offerta, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione.

3.d L'autorizzazione da parte del Banco de España alla emissione delle Azioni BBVA a seguito della delibera di aumento di capitale indicata al paragrafo A.1(b) (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo C.3.5).

Tale autorizzazione è condizione necessaria per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e, pertanto, non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente.

3.e L'autorizzazione da parte della CNMV alla pubblicazione del prospetto informativo (*Folleto de Emisiòn)* prescritto dalla legislazione spagnola per la emissione delle Azioni BBVA (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo C.3.6).

Tale autorizzazione è condizione necessaria per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e, pertanto, non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente.

3.f La ricezione da parte di BBVA del parere di un esperto indipendente nominato del *Registo Mercantil* (Registro delle Imprese) ai sensi dell'art. 133 del Real Decreto 1784/1996, del 19 luglio, recante il *Reglamento* del *Registro Mercantil*, il quale confermi che il valore di ciascuna delle Azioni BBVA, comprensivo del sovrapprezzo, non è superiore di oltre il 20%, al valore di cinque Azioni oggetto dell'Offerta (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo G.1.3).

Tale parere è condizione necessaria per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e, pertanto, non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente.

6. Il Periodo di Adesione abbia inizio entro il 20 giugno 2005 (incluso), salvo che il mancato avveramento di tale condizione sia imputabile all'Offerente.

   L'Offerente si riserva comunque la facoltà di rinunciare alla presente condizione.

7. Il Periodo di Adesione si concluda entro il 30 settembre 2005 (incluso), salvo che il mancato avveramento di tale condizione sia imputabile all'Offerente.

   L'Offerente si riserva comunque la facoltà di rinunciare alla presente condizione.

L'Offerente, qualora dovesse riscontrare che, in prossimità della chiusura del Periodo di Adesione, una o più condizioni di efficacia dell'Offerta inerenti il rilascio di autorizzazioni non

si siano ancora verificate, si riserva la facoltà di richiedere la proroga del Periodo di Adesione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 43 del Regolamento Consob n. 11971/99.

In particolare, ai sensi dell'art. 43 la proroga dell'Offerta potrà essere pubblicata fino al terzo giorno di borsa aperta che precede la chiusura del Periodo di Adesione. Tale proroga sarà resa nota mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A e ad almeno due agenzie di stampa, nonché avviso da pubblicarsi sui quotidiani di cui al successivo paragrafo N.

E. STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE GIÀ POSSEDUTI DALL'OFFERENTE

Alla data del presente Documento di Offerta, l'Offerente detiene direttamente in proprietà n. 444.034.181 azioni in BNL, pari al 14,747% del capitale sociale sottoscritto alla data del presente Documento di Offerta e rappresentato da azioni ordinarie ed al 14,634% del capitale sociale sottoscritto comprensivo delle azioni di risparmio. In rapporto al capitale totale deliberato risultante dallo statuto dell'Emittente, le azioni in BNL detenute dall'Offerente risultano pari al 14,325% del capitale ordinario, come risultante dallo statuto dell'Emittente, ed all'14,219% del capitale totale (comprensivo delle azioni di risparmio). Per tali azioni, l'Offerente, fatto salvo quanto previsto nel Patto Parasociale (di cui al paragrafo J), può liberamente esercitare il diritto di voto.

Inoltre, fatta eccezione per le Azioni come sopra indicato ed alla normale attività di intermediazione e di servizio alla clientela, l'Offerente non detiene altre azioni o strumenti finanziari finalizzati all'acquisto o allo scambio delle Azioni, né direttamente né tramite società fiduciarie e/o controllate né per interposta persona, e non ha stipulato, né direttamente né indirettamente, contratti di riporto, usufrutto, pegno o assunto altri impegni relativi alle Azioni.

F. STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DAL SOGGETTO OFFERENTE O DA SOCIETÀ CONTROLLATE

F.1 Indicazione del numero e delle categorie degli strumenti finanziari offerti in scambio posseduti dall'Offerente

Premesso che il corrispettivo dell'Offerta è determinato in Azioni BBVA di nuova emissione, come specificato nel paragrafo H.1, in ordine alle azioni proprie in genere, BBVA quale intermediario svolge in via ordinaria una costante attività di *trading* nell'ambito della propria attività di tesoreria, copertura rischi (*hedging*) e derivati, in conformità con i requisiti previsti dalla legislazione spagnola applicabile. Alla data del 31 marzo 2005, l'Offerente detiene, direttamente o indirettamente, n. 12.971.174 azioni proprie, per le quali BBVA non può esercitare il diritto di voto e che comunque non saranno parte delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo.

Il Consiglio di Amministrazione di BBVA, nella riunione del 28 marzo 2005 ha inoltre deliberato il lancio di un programma di acquisto di azioni proprie finalizzato alla riduzione del capitale sociale del BBVA, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione

Europea del 22 dicembre 2003. Tale programma di acquisto azioni proprie è soggetto alle seguenti condizioni: (i) il numero di azioni da acquistare nell'ambito di tale programma non dovrà superare, al netto delle vendite, il 3,5% del capitale di BBVA; (ii) il prezzo di acquisto dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (CE) n. 2273/2003 ed in ogni caso non potrà essere superiore ad Euro 14,5 per azione; (iii) il programma resterà in vigore fino al 30 settembre 2005; (iv) l'obiettivo del programma, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, sarà la riduzione del capitale sociale di BBVA, mediante l'annullamento delle azioni acquisite che permangano nel portafoglio di Corporación Industrial y de Servicios, S.L. (di seguito menzionata) al termine del programma; (v) il programma sarà eseguito tramite una società del gruppo BBVA denominata Corporación Industrial y de Servicios, S.L., che impartirà gli ordini di acquisto e, alla luce delle condizioni di mercato e sempre nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2273/2003, anche eventuali ordini di vendita delle azioni oggetto del programma. Tali ordini verranno eseguiti dalla tesoreria di BBVA. Al riguardo verranno poste in essere adeguate barriere informative (*chinese walls*) tra i responsabili della gestione delle informazioni privilegiate di BBVA e i responsabili della gestione delle azioni proprie.
BBVA ha adottato tale programma di acquisto azioni proprie in occasione della promozione della presente Offerta di modo che l'operatività del Gruppo sulle azioni proprie nell'ambito di tale programma sia oggetto di particolare trasparenza – visti gli obblighi di informazione al mercato prescritti nell'ambito del programma – nonché di adeguate restrizioni su prezzi e volumi come sopra descritte.

F.2 Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, pegno, o di ulteriori impegni in relazione alla Azioni BBVA.

Alla data del presente Documento di Offerta, BBVA non ha in vigore piani di *stock option* in favore dei propri dipendenti.

Al 31 dicembre 2004, BBVA ha assunto un impegno per complessive 6.172.778 azioni in relazioni ai cosiddetti Premi di Anzianità consistenti nell'assegnazione di un determinato numero d'azioni ai dipendenti del BBVA al raggiungimento di un'anzianità di servizio di 15, 25, 40 o 50 anni. Tale impegno di BBVA è coperto da *call option* ed altri strumenti derivati conclusi con controparti non appartenenti al Gruppo.

G. CORRISPETTIVO UNITARIO IN AZIONI BBVA OFFERTO IN SCAMBIO E SUA GIUSTIFICAZIONE. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI BBVA OFFERTE QUALI CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO.

G.1 Indicazione di eventuali autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, pareri e formalità cui è soggetta l'operazione di emissione delle Azioni BBVA costituenti il corrispettivo dello scambio e dei relativi estremi

Qui si seguito si indicano le autorizzazioni ed i pareri che l'Offerente ha richiesto o richiederà in relazione all'Offerta per l'emissione delle Azioni BBVA ai sensi del diritto spagnolo.

G.1.1 Parere di un esperto indipendente

Parere	Subito dopo l'adozione della delibera di aumento di capitale da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA indicata al paragrafo A.1.(b), ai sensi dell'art. 133 del Real Decreto 1784/1996, del 19 luglio, recante il Reglamento del *Registro Mercantil,* un esperto indipendente, dovrà rilasciare un parere che confermi che il valore di ciascuna delle Azioni BBVA, comprensivo del sovrapprezzo, non è superiore di oltre il 20%, al valore di cinque Azioni oggetto dell'Offerta.
Termine	In data 8 aprile 2005, la Ernst & Young, S.L. ha accettato la nomina da parte del *Registro Mercantil* per rilasciare - entro 1 mese della accettazione della nomina e comunque non prima dell'assemblea di aumento di capitale - una relazione sul valore delle Azioni oggetto dell'Offerta rispetto al valore nominale (aumentato del sovrapprezzo) delle Azioni BBVA
Rinunciabilità della relativa condizione	Tale parere è condizione necessaria per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e, pertanto, non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente.

G.1.2. Autorizzazione da parte del Banco de España per l'aumento di capitale

Autorizzazione	Prontamente, dopo l'adozione della delibera di aumento di capitale da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA indicata al paragrafo A.1(b), ai sensi del articolo 8.2 del *Real Decreto sobre Creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito n. 1245, del 14 Luglio 1995* e della *Circular del Banco de España, n. 97 del 1974*, BBVA dovrà comunicare al Banco de España il proposito di aumentare il proprio capitale sociale per l'emissione di delle Azioni BBVA al servizio dell'Offerta, allegando alla richiesta una copia autentica della relativa delibera dell'assemblea ed una descrizione delle caratteristiche dell'operazione.
Termine	Il Banco de España autorizza l'aumento di capitale entro un termine di 15 giorni dalla richiesta, applicandosi il principio del silenzio-assenso.
Rinunciabilità della relativa condizione	Tale autorizzazione è condizione necessaria per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente. Pertanto, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, l'Offerta non andrà a buon fine.

G.1.3 Autorizzazione da parte della CNMV

Autorizzazione	Sempre subito dopo l'adozione della delibera di aumento di capitale da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA indicata al paragrafo A.1.(b), ai sensi degli articoli 26 e seguenti della *Ley del mercado de Valores, n.24 del 28 Luglio 1988,* come modificati dal *Real Decreto Ley 5/2005*, BBVA dovrà presentare alla CNMV un prospetto informativo (*Folleto de Emisiòn)* prescritto dalla legislazione spagnola per la emissione delle Azioni BBVA.
Termine	La CNMV rilascia il nulla osta alla pubblicazione di tale prospetto informativo entro un mese dalla presentazione, indicando eventuali modifiche o aggiunte da apportare.
Rinunciabilità della relativa condizione	Tale autorizzazione è condizione necessaria per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente. Pertanto, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, l'Offerta non andrà a buon fine.

G.1.4 Consegna delle Azioni BBVA

La legislazione spagnola richiede alcuni adempimenti formali per la consegna delle Azioni BBVA, che possono incidere sulla relativa tempistica e che dipendono da soggetti esterni al BBVA ed in particolare:

1. la ricezione, al termine del Periodo di Adesione ed una volta depositate le Azioni in favore di BBVA, da parte di un Notaio Spagnolo di una scrittura pubblica di attestazione;

2. l'iscrizione delle Azioni BBVA di nuova emissione presso il *Registro Mercantil* (Registro dell'Imprese) di Bilbao (sede legale di BBVA) di tale scrittura pubblica;

3. l'iscrizione delle Azioni BBVA di nuova emissione presso il Registro Contabile della Iberclear (società incaricata della gestione accentrata dei titoli dematerializzati in Spagna); e

4. l'ammissione a quotazione delle nuove Azioni BBVA da parte della *Sociedad Rectora de la Bolsa de Bilbao*. La richiesta di ammissione a quotazione verrà inoltrata allegando la scrittura pubblica di cui al punto 1 iscritta nel *Registro Mercantil*.
   Si precisa che, ai fini della ammissione alle negoziazioni delle Azioni BBVA di nuova emissione sugli altri mercati regolamentati presso i quali le azioni dell'Offerente sono quotate (cfr. paragrafo B.1.1), non è necessario richiedere l'ammissione a quotazione.

Pertanto, BBVA porrà in essere tutti gli atti necessari da esso dipendenti affinché tali adempimenti siano compiuti entro un termine ragionevole, che si stima non eccederà i 20 giorni lavorativi dalla data di chiusura del Periodo di Adesione (comprensivi dei giorni necessari al trasferimento delle Azioni all'Offerente), fermo restando che BBVA non può assicurare agli aderenti il rispetto di tale termine, in quanto le formalità necessarie dipendono da soggetti esterni al BBVA. Le Azioni BBVA verranno comunque assegnate agli aderenti all'Offerta entro il 4° giorno di borsa aperta successivo alla data in cui si sarà realizzato l'ultimo dei suddetti adempimenti ("**Data di Assegnazione**"). La Data di Assegnazione, non appena determinata, verrà resa nota mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa nonché pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo N entro il giorno precedente alla Data di Assegnazione (l' "**Avviso di Assegnazione delle Azioni BBVA**").

G.2 Corrispettivo unitario

Il corrispettivo unitario che BBVA riconoscerà agli aderenti dell'Offerta è rappresentato da azioni ordinarie BBVA, del valore nominale di Euro 0,49 ciascuna. Quale rapporto di scambio, verranno corrisposte n. 1 azione ordinaria BBVA di nuova emissione godimento regolare ogni n. 5 azioni ordinarie di BNL portate in adesione.

G.3 Confronto del corrispettivo in Azioni BBVA con alcuni indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi

Nella seguente tabella si riporta un breve prospetto dei principali dati consolidati di BNL relativi agli ultimi due esercizi:

Dati Consolidati BNL

Euro milioni (eccetto dati per azione)	**2003**	**2004**
Dividendo Lordo per azione ordinaria	0,00	0,00
Dividendo Lordo per azione di risparmio	0,04	n.d.
Utile Ordinario[a]	182	13
Utile Ordinario per Azione	*0,08*	*0,00*
Utile Netto	141	(34)
Utile Netto per Azione	*0,06*	*(0,01)*
Utile Netto *Cash*[b]	141	(34)
Utile Netto Cash per Azione	*0,06*	*(0,01)*
Patrimonio netto	4.304	5.252
Patrimonio netto per Azione	1,95	1,74
Numero azioni[c]	2.211.663.643	3.026.585.179

Fonte: Bilanci societari.

a) Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale, sulla base di un'aliquota fiscale teorica del 40%, tenuto conto dei significativi oneri non deducibili nel 2003 e di un utile ante imposte negativo nel 2004.

b) L'utile netto *cash* è stato determinato sommando all'utile netto gli ammortamenti relativi ad avviamenti, differenze positive di consolidamento e differenze positive di patrimonio netto.

c) Somma di azioni ordinarie e di risparmio a fine periodo.

Nella seguente tabella si indicano i rapporti prezzo/utile netto per azione (P/UN), prezzo/utile netto *cash* per azione (P/UNC) e prezzo/patrimonio netto per azione (P/PN) per BNL, calcolati sulla base del corrispettivo unitario che BBVA riconoscerà agli aderenti all'Offerta e del prezzo di Borsa del titolo BBVA del 18 marzo 2005, giorno della diffusione tramite comunicato, a seguito di richiesta di CNMV, del rapporto di scambio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di BBVA chiamato a deliberare relativamente all'Offerta e ad approvare il rapporto di scambio proposto; tali moltiplicatori vengono inoltre confrontati con la media dei moltiplicatori di un campione di titoli di aziende creditizie comparabili quotate presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana S.p.A., calcolati sulla base dei prezzi ufficiali di Borsa del 18 marzo 2005.

	BNL		**Media del Campione**	
	2003	**2004**	**2003**	**2004**
Prezzo	2,52			
P/UN	39,5x	neg.	20,7x	18,1x
P/UNC	39,5x	neg.	16,7x	14,5x
P/PN	1,3x	1,5x	1,8x	1,7x

Fonte: Bilanci societari e *Datastream*.

Di seguito si riporta un raffronto, a livello di P/UN, P/UNC e P/PN, dei titoli delle principali aziende creditizie operanti sul territorio nazionale, comprese nel campione utilizzato ai fini dell'analisi comparativa sopra riportata.

	Prezzo	**P/UN**		**P/UNC**		**P/PN**	
	(18 marzo 2005)	**2003**	**2004**	**2003**	**2004**	**2003**	**2004**
UniCredit	4,53	14,6x	13,5x	12,9x	11,9x	2,2x	2,0x
Sanpaolo IMI	11,38	21,5x	15,2x	18,5x	13,3x	1,9x	1,8x
Banca Intesa	3,67	20,7x	13,4x	18,7x	12,5x	1,7x	1,6x
Banca Monte dei Paschi di Siena	2,56	17,5x	15,1x	14,2x	12,7x	1,3x	1,2x
Capitalia	3,81	n.r.	25,0x	n.r.	18,9x	1,3x	1,3x
Banca Antonveneta	22,40	neg.	22,8x	neg.	16,3x	2,4x	2,2x
Banca Lombarda e Piemontese	10,27	29,0x	21,7x	19,1x	15,7x	1,6x	1,6x
Media del		20,7x	18,1x	16,7x	14,5x	1,8x	1,7x

Campione

Fonte: Bilanci societari e *Datastream*.

n.r. per "non rilevante", se il dato è negativo o maggiore di 50x.

Nella seguente tabella si riporta un breve prospetto dei principali dati consolidati di BBVA relativi agli ultimi due esercizi:

Dati Consolidati BBVA

Euro milioni (eccetto dati per azione)	**2003**	**2004**
Dividendo Lordo per azione ordinaria	0,384	0,442
Dividendo Lordo per azione di risparmio	-	-
Utile Ordinario[a]	2.975	3.754
Utile Ordinario per Azione	*0,93*	*1,11*
Utile Netto	2.227	2.802
Utile Netto per Azione	*0,70*	*0,83*
Utile Netto *Cash*[b]	2.866	3.384
Utile Netto Cash per Azione	*0,90*	*1,00*
Patrimonio netto	12.410	15.556
Patrimonio netto per Azione	3,88	4,59
Numero azioni[c]	3.195.852.043	3.390.852.043

Fonte: Bilanci societari.

Note:

a) Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale, sulla base dell'aliquota fiscale media dell'anno. .
b) L'utile netto *cash* è stato determinato sommando all'utile netto gli ammortamenti relativi ad avviamenti, differenze positive di consolidamento e differenze positive di patrimonio netto.
c) Azioni ordinarie a fine periodo.

Nella seguente tabella si indicano i rapporti P/UN, P/UNC e P/PN per BBVA, calcolati sulla base del prezzo di Borsa del titolo BBVA del 18 marzo 2005; tali moltiplicatori vengono inoltre confrontati con la media dei moltiplicatori di un campione di titoli di aziende creditizie comparabili a livello europeo, calcolati sulla base dei prezzi di Borsa del 18 marzo 2005.

	BBVA		**Media del Campione**	
	2003	**2004**	**2003**	**2004**
Prezzo	12,60			
P/UN	18,1x	15,2x	18,9x	13,9x
P/UNC	14,1x	12,6x	14,7x	12,2x
P/PN	3,2x	2,7x	2,3x	2,1x

Fonte: Bilanci societari e *Datastream*.

Di seguito si riporta un raffronto, a livello di P/UN, P/UNC e P/PN, delle principali aziende creditizie a livello europeo, comprese nel campione utilizzato ai fini dell'analisi comparativa riportata sopra.

	Prezzo (18 marzo 2005)	P/UN		P/UNC		P/PN	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004
Santander Central Hispano	9,43	17,2x	18,8x	9,3x	15,7x	2,4x	1,8x
Lloyds TSB	4,77	8,3x	11,0x	8,2x	10,8x	2,8x	2,7x
HSBC	15,67	19,6x	14,8x	16,8x	12,8x	2,3x	2,0x
Barclays	5,45	13,0x	10,8x	11,9x	9,9x	2,2x	2,0x
HBOS	8,15	12,8x	10,5x	12,3x	10,1x	2,1x	1,9x
Royal Bank of Scotland	16,91	41,1x	23,2x	30,9x	19,1x	3,8x	3,6x
Societe Generale	79,95	14,1x	11,4x	12,9x	10,7x	2,1x	1,9x
BNP Paribas	55,10	13,2x	10,4x	12,0x	9,6x	1,8x	1,6x
Credit Agricole	21,66	31,1x	14,5x	17,9x	10,9x	1,4x	1,3x
Media del Campione	24,12	18,9x	13,9x	14,7x	12,2x	2,3x	2,1x

Fonte: Bilanci societari e *Datastream*..Moltiplicatori calcolati sulla base dei dati di bilancio riclassificati dalle società.

G.4 Media aritmetica ponderata delle quotazioni degli ultimi dodici mesi delle azioni BNL e delle azioni BBVA

Di seguito si riporta la media aritmetica ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie BNL per ciascuno dei dodici mesi precedenti il mese di avvio dell'Offerta.

Anno	Mese	Quotazione Media
2004	Marzo	1,81
	Aprile	1,84
	Maggio	1,65
	Giugno	1,70
	Luglio	1,79
	Agosto	1,81
	Settembre	1,73
	Ottobre	1,73
	Novembre	1,77
	Dicembre	2,05
2005	Gennaio	2,11
	Febbraio	2,09
Media aritmetica ponderata dei 12 mesi precedenti il mese di avvio dell'Offerta		**1,85**

Fonte: *Datastream.*

Per lo stesso periodo, indichiamo di seguito la media aritmetica ponderata per i volumi dei prezzi delle azioni ordinarie BBVA.

Anno	Mese	Quotazione Media
2004	Marzo	10,73
	Aprile	11,19
	Maggio	10,80
	Giugno	11,03
	Luglio	10,90
	Agosto	10,84
	Settembre	11,21
	Ottobre	11,84
	Novembre	12,43
	Dicembre	12,70
2005	Gennaio	12,84
	Febbraio	13,13
Media aritmetica ponderata dei 12 mesi precedenti il mese di avvio dell'Offerta		**11,62**

Fonte: *Datastream*.

Applicando il corrispettivo unitario offerto di n. 1 azione ordinaria di BBVA per ogni n. 5 azioni ordinarie BNL alle medie aritmetiche ponderate per i volumi dei prezzi delle azioni ordinarie BBVA, si ottengono dei valori per azione che, confrontati con le medesime medie per le azioni ordinarie BNL, determinano un premio del 26% sulla media di febbraio 2005 (mese antecedente il mese di avvio dell'Offerta), del 25% sulla media dei 3 mesi solari antecedenti il mese di avvio dell'Offerta, del 28% sulla media dei 6 mesi solari antecedenti il mese di avvio dell'Offerta e del 26% sulla media dei 12 mesi solari antecedenti il mese di avvio dell'Offerta.

G 5. Valori attribuiti alle azioni BNL e BBVA in occasione di precedenti operazioni finanziarie

Azioni BNL

In data 14 novembre 2004 il Consiglio di Amministrazione di BNL ha deliberato di esercitare la facoltà conferitagli dall'assemblea dei soci di BNL in sede straordinaria in data 30 aprile 2004 per eseguire un aumento di capitale a pagamento per nominali massimi Euro 579.916.884,96 mediante emissione di massime n. 805.440.118 azioni ordinarie da offrire in opzione ai possessori di azioni ordinarie e di risparmio BNL nel rapporto di 7 nuove azioni ogni 20 azioni ordinarie o di risparmio possedute ad un prezzo compreso tra Euro 1,38 ed Euro 1,52 per ciascuna nuova azione. Alla stessa data ciascuno degli azionisti BBVA, Assicurazioni Generali S.p.A. e Dorint Holding S.A. partecipanti al patto parasociale di cui alla sezione J.2 del presente Documento di Offerta, ha assunto l'impegno irrevocabile a sottoscrivere tutte le azioni spettanti in opzione. In data 18 novembre 2004 il prezzo definitivo di emissione è stato determinato in Euro 1,52, di cui Euro 0,80 a titolo di sovrapprezzo. L'operazione si è conclusa in data 29 dicembre con l'integrale sottoscrizione delle n. 784.646.093 azioni offerte in opzione per un controvalore complessivo di Euro 1.192,7 milioni.

L'assemblea ordinaria dei soci di BNL in data 30 aprile 2004 ha deliberato la distribuzione gratuita di azioni ordinarie proprie, in misura di n. 1 azione ogni n. 64 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute. In data 25 maggio 2004, BNL ha comunicato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 nonché degli art. 9, comma 4 e 47, comma 1 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, il "valore normale" dell'azione ordinaria BNL oggetto di assegnazione gratuita è pari Euro 1,833 (calcolato in base alla media aritmetica delle quotazioni dell'azione ordinaria BNL comprese tra il 24 aprile e il 24 maggio 2004).

Azioni BBVA

Nel mese di febbraio 2004, BBVA ha dato corso ad un aumento di capitale per n. 195.000.000 azioni, con un prezzo di emissione di Euro 10,25, di cui Euro 9,76 a titolo di sovrapprezzo.

G.6 Indicazione dei valori ai quali sono state effettuate da parte dell'Offerente operazioni finanziarie di acquisto e vendita di azioni BNL e BBVA, negli ultimi due esercizi

Nell'esercizio in corso, nel mese di marzo 2005 l'Offerente ha acquistato n. 977.408 azioni ordinarie BNL al prezzo medio di Euro 2,28 tramite la chiusura di una posizione in uno strumento derivato.

Nel corso dell'esercizio 2004, l'Offerente ha acquistato sul Mercato Telematico Azionario, nel mese di marzo, n. 2.500.000 e n. 300.000 azioni ordinarie BNL, pari rispettivamente allo 0,08% e allo 0,01% del capitale ordinario sottoscritto alla data del presente documento, al prezzo medio, rispettivamente, di Euro 1,89 ed Euro 1,84 e, nel mese di giugno, n. 2.500.000 azioni, pari allo 0,08% del capitale ordinario sottoscritto, al prezzo medio di Euro 1,84. Inoltre, nel mese di dicembre 2004, BBVA ha acquistato n. 114.866.570 azioni ordinarie BNL, pari al 3,81% del capitale ordinario sottoscritto alla data del presente documento, al prezzo di Euro 1,52 tramite la sottoscrizione nell'esercizio dei propri diritti di opzione per l'aumento di capitale di BNL (vedi paragrafo G.5).

G.7 Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di scambio

La selezione dei criteri adottati è stata improntata alla volontà di riflettere gli elementi distintivi dei soggetti partecipanti all'aggregazione (primari gruppi creditizi), nonché le caratteristiche proprie della transazione (scambio di azioni come strumento di conferimento di una partecipazione di controllo). Le valutazioni risultanti dall'applicazione dei criteri di seguito descritti sono esclusivamente finalizzate ad esprimere una stima comparativa dei valori dei capitali economici dei soggetti partecipanti all'aggregazione e possono essere intese unicamente in termini relativi, con esclusivo riferimento alla specifica operazione in oggetto; esse peraltro non possono essere messe a confronto con valori di mercato, prezzi di cessione né essere considerate rappresentative di una valutazione assoluta e a sé stante di alcuna delle società oggetto di analisi. I valori attribuiti alle società costituiscono pertanto valori da leggere esclusivamente in funzione ed a supporto della stima del rapporto di scambio. In questa prospettiva, si è privilegiato un approccio valutativo basato sull'utilizzo di criteri in grado, nel

loro complesso, di fornire i necessari elementi di supporto, nel rispetto delle specificità dell'aggregazione. È opportuno pertanto precisare come sia necessario riferirsi ai singoli criteri metodologici come ad aspetti della valutazione complementari, non disgiungibili e da utilizzarsi esclusivamente nel loro complesso.

Il Consiglio di Amministrazione di BBVA, nel pervenire alle proprie conclusioni in merito alla determinazione del rapporto di scambio, ha tenuto conto delle considerazioni valutative elaborate dai propri *advisor* finanziari, i quali hanno utilizzato, fra una pluralità di metodi di valutazione, quelli ritenuti più appropriati in considerazione delle attività svolte dall'Emittente e dall'Offerente, pervenendo a conclusioni coerenti tra loro. In data 28 marzo 2005, ciascun *advisor* finanziario (Goldman Sachs, Merrill Lynch e Morgan Stanley) ha rilasciato al Consiglio di Amministrazione di BBVA una *fairness opinion*. In tali *fairness opinion* gli *advisor* finanziari esprimono un parere favorevole riguardo alla congruità, da un punto di vista finanziario, per BBVA, alla data del 28 marzo 2005, del rapporto di scambio proposto di 1 azione ordinaria BBVA per ogni 5 azioni ordinarie BNL. Goldman Sachs, nelle considerazioni valutative a supporto della propria *fairness opinion*, che sono state illustrate all'Offerente, ha fatto riferimento, per la determinazione del valore del capitale economico di BNL, alle metodologie dei moltiplicatori di mercato (sia con riferimento ad un campione di banche italiane sia ai moltiplicatori espressi dalla valutazione di mercato di BBVA), della regressione tra ROE atteso e moltiplicatore del patrimonio netto, delle quotazioni di borsa, dei prezzi obiettivo espressi da alcuni analisti di ricerca, del *Dividend Discount Model*, dei moltiplicatori espressi da transazioni comparabili nel settore bancario italiano, dei premi pagati nel contesto di offerte pubbliche in Italia; nell'applicazione di tali metodologie Goldman Sachs ha tenuto conto, ove opportuno, del valore dei diritti associabili al controllo e delle sinergie attese dall'operazione. Ai fini della determinazione del valore del capitale economico di BBVA, Goldman Sachs ha fatto riferimento al criterio delle quotazioni di Borsa. Per quanto riguarda Merrill Lynch e Morgan Stanley, le considerazioni valutative a supporto delle *fairness opinion* non sono state illustrate all'Offerente.

Tenuto conto delle finalità sopra richiamate e della significatività dei parametri di mercato per BBVA e BNL, sono stati rispettivamente adottati per la determinazione del rapporto di scambio i criteri che seguono.

BBVA

Per la determinazione del valore del capitale economico di BBVA è stato esclusivamente considerato il criterio delle quotazioni di borsa. Tale criterio consiste nel riconoscere ad una società un valore pari a quello attribuitole dal mercato borsistico nel quale le azioni sono trattate. Il metodo delle quotazioni di Borsa ipotizza quindi l'efficienza del mercato borsistico in cui l'azienda è quotata e si traduce nell'identificazione dei valori espressi dalle quotazioni di Borsa, rilevate in periodi temporali appropriati alla luce dell'operazione al cui fine si svolge la valutazione. Le quotazioni dei titoli azionari delle società, essendo il risultato prodotto da un sistematico processo di arbitraggio degli operatori di mercato, qualora si riferiscano a titoli caratterizzati da un elevato livello di flottante e volumi scambiati, rappresentano indici di

apprezzamento attendibili relativamente ai profili di redditività, solidità patrimoniale, rischiosità e sviluppo e, come tali, utili ai fini della determinazione del valore di una società.

Per quanto concerne nello specifico BBVA, si ritiene che la capitalizzazione di mercato del titolo BBVA sia rappresentativa del valore economico della società, in quanto:

- BBVA si colloca tra le trentacinque società a maggior capitalizzazione quotate nella Bolsa Española ed in particolare rappresenta la terza società per capitalizzazione di mercato;
- gli elevati volumi scambiati quotidianamente evidenziano che il titolo è altamente liquido;
- i principali intermediari finanziari spagnoli ed internazionali pubblicano regolarmente documenti di ricerca sulla società, contribuendo alla diffusione di informazioni ed analisi necessarie affinché i prezzi di mercato riflettano adeguatamente la situazione economica e finanziaria della banca.

Nell'ambito dell'applicazione di tale criterio, ritenendo le quotazioni di Borsa di BBVA espressione corretta del valore del capitale economico della società, ai fini della stima del rapporto di scambio si è considerato come più significativo il valore espresso dalla quotazione di Borsa del 18 marzo 2005, giorno della diffusione tramite comunicato, a seguito di richiesta di CNMV, del rapporto di scambio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di BBVA chiamato a deliberare relativamente all'Offerta e ad approvare il rapporto di scambio proposto. Tale valore è pari a Euro 12,60.

BNL

Per la determinazione del valore del capitale economico di BNL sono stati considerati i seguenti metodi:

- criterio dei moltiplicatori di mercato;
- criterio del *Dividend Discount Model* ("**DDM**");
- criterio dei premi pagati in Italia nel contesto di offerte pubbliche.

Dei criteri dinanzi elencati si segnala come solo il criterio dei premi pagati in Italia nel contesto di offerte pubbliche esprima implicitamente anche il valore dei diritti associabili al controllo e delle sinergie attese dall'operazione. Pertanto, nella determinazione del capitale economico di BNL secondo i criteri dei moltiplicatori di mercato e del DDM si è tenuto conto delle sinergie attese dall'integrazione di BNL con BBVA, in caso di esito positivo dell'Offerta.

I risultati ottenuti dall'applicazione dei metodi dianzi descritti sono stati anche confrontati con gli obiettivi di prezzo di BNL definiti da analisti di ricerca anche con riferimento, per quanto possibile, al premio legato alle aspettative di cambiamento dell'assetto di controllo della Banca.

Criterio dei moltiplicatori di mercato

Il criterio dei moltiplicatori di mercato è basato sull'analisi delle quotazioni di Borsa di un campione di banche comparabili a quella oggetto di valutazione.

In un mercato efficiente ed in assenza di "fenomeni speculativi" il prezzo di Borsa riflette le aspettative del mercato circa il tasso di crescita degli utili futuri delle società ed il grado di rischio e volatilità ad esso associato.

Con riferimento alla valutazione in oggetto, l'analisi dei moltiplicatori di mercato è stata effettuata applicando a BNL una serie di rapporti ("**moltiplicatori**") tra il valore di borsa di banche quotate comparabili e taluni parametri reddituali e patrimoniali ad esse relativi.

L'applicazione del criterio dei moltiplicatori di mercato si articola nelle seguenti fasi:

- determinazione del campione di riferimento (campione nazionale o internazionale, analisi dell'operatività delle aziende del campione, dimensioni aziendali, distribuzione geografica, ecc.) e verifica della sua rappresentatività;
- identificazione dei moltiplicatori fondamentali (ad esempio rapporto prezzo/utili, prezzo/patrimonio netto, ecc.) ritenuti significativi per il settore oggetto di analisi;
- determinazione dell'utile prospettico, nonché di altri valori necessari all'analisi;
- determinazione dell'utile prospettico delle banche del campione, al quale applicare i multipli;
- determinazione di un intervallo di valori per la banca oggetto di valutazione.

Una delle ipotesi fondamentali alla base dell'efficacia del criterio dei moltiplicatori di mercato è l'affinità, da un punto di vista sia operativo che finanziario, tra la banca oggetto di valutazione e le istituzioni finanziarie incluse nel campione di riferimento. La significatività dei risultati è infatti strettamente correlata alla confrontabilità del campione. L'impossibilità pratica di identificare imprese omogenee sotto ogni profilo induce a identificare i tratti ritenuti più significativi per la costruzione del campione di confronto e a selezionare di conseguenza le aziende comparabili in relazione agli attributi prescelti. Nel caso in esame, si è ritenuto che le caratteristiche più significative per la selezione delle società comparabili fossero costituite dalla classe dimensionale, dal paese di appartenenza e dalla copertura territoriale. La scala dimensionale ha importanza in quanto si riflette nella tipologia di operatività delle singole aziende di credito e nelle combinazioni di flussi raccolta/impiego e, dunque, sugli assetti economici e finanziari. Con riferimento invece alla copertura territoriale, data la vocazione nazionale che caratterizza l'assetto operativo di BNL e le conseguenti affinità in termini di rischiosità degli impieghi, diversificazione della raccolta e redditività, si sono selezionate banche presenti sull'intero territorio del Paese. Sulla base di tali considerazioni, si è definito un campione di banche omogenee corrispondente a quello utilizzato nell'analisi comparativa di cui al punto G.3, comprensivo di UniCredit, Banca Intesa, Capitalia, Sanpaolo IMI, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Antonveneta e Banca Lombarda e Piemontese.

Per ciascuna delle banche sopra indicate si è proceduto al calcolo di una serie di rapporti - moltiplicatori - ritenuti maggiormente significativi per l'analisi in questione. La scelta di questi moltiplicatori è stata basata sulle caratteristiche proprie del settore creditizio e sulla prassi di mercato secondo la quale particolare rilevanza è attribuita al rapporto P/UN, così come definito al precedente paragrafo G.3.

Ai fini del calcolo di tali rapporti sono stati utilizzati prezzi ufficiali di Borsa del 18 marzo 2005. Gli utili per azione delle banche incluse nel campione di confronto sono quelli prospettici per gli anni 2005 e 2006 come risultanti dalla mediana "IBES", fonte comunemente

utilizzata dalla comunità finanziaria nazionale ed internazionale. Nella tabella seguente si riportano i moltiplicatori così calcolati per le banche incluse nel campione di confronto.

	Prezzo (18 marzo 2005)	P/UN	
		2005	2006
UniCredit	4,53	12,6x	11,3x
Sanpaolo IMI	11,38	14,5x	12,4x
Banca Intesa	3,67	12,2x	10,5x
Banca Monte dei Paschi di Siena	2,56	13,3x	10,6x
Capitalia	3,81	17,3x	14,1x
Banca Antonveneta	22,40	17,8x	13,9x
Banca Lombarda e Piemontese	10,27	19,0x	n.d.
Mediana del Campione		14,5x	11,8x

Fonte: IBES e *Datastream.*

n.r. per "non rilevante", se il dato è negativo o maggiore di 50x; n.d. per "non disponibile", se il dato non è ricavabile da IBES.

Le mediane dei moltiplicatori P/UN delle banche incluse nel campione di confronto, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, sono state applicate ai valori di utile netto per azione prospettico 2005 e 2006 di BNL. I valori di utile netto per azione 2005 e 2006 sono quelli risultanti dalle stime di una selezione di analisti di ricerca[8], pari rispettivamente a Euro 0,147 e Euro 0,173.

L'applicazione di tale criterio, tenuto conto anche del valore stimato delle sinergie, porta alla determinazione di un valore per Azione BNL compreso tra un minimo di Euro 2,31 e un massimo di Euro 2,53.

Criterio del *Dividend Discount Model*

Il metodo del DDM assume che il valore del capitale economico di una banca sia pari alla somma:

— del valore attualizzato dei flussi di cassa futuri generati in un orizzonte temporale prescelto e distribuibili agli azionisti, sotto forma di dividendi, senza compromettere il livello di patrimonializzazione necessario a garantire l'operatività futura della banca;

— del valore terminale, attualizzato alla data di valutazione, calcolato applicando un tasso di crescita perpetuo al flusso di cassa dell'ultimo anno del periodo di previsione.

[8] Sono state utilizzate le stime fornite da CA Chevreux, UBM, Banca Caboto, Banca Akros, UBS, Keefe Bruyette & Woods, Ixis Securities, HSBC, Abaxbank, Kepler Equities, Mediobanca, Banca Leonardo e ING Financial Markets.

Ai fini della stima del valore terminale, si è ipotizzato un tasso di crescita perpetuo pari al 2,5%. I flussi di cassa sono stati attualizzati alla data di valutazione ipotizzando un costo dei mezzi propri per BNL pari al 10,2%.

L'applicazione di tale criterio, tenuto conto anche del valore stimato delle sinergie, porta alla determinazione di un valore per Azione BNL compreso tra un minimo di Euro 2,58 e un massimo di Euro 2,72.

Criterio dei premi pagati in Italia nel contesto di offerte pubbliche

Tale criterio si basa sull'applicazione del premio mediamente riconosciuto nel contesto di offerte pubbliche volte a raggiungere il controllo di una società rispetto all'osservazione, su intervalli temporali significativi, dei prezzi di borsa antecedenti l'annuncio delle offerte stesse. Tale premio è giustificato dalla rilevanza strategica e dai benefici economici attesi dalle operazioni di acquisizione.

Nel caso specifico, il premio è stato stimato sulla base di un campione di transazioni effettuate tramite offerte pubbliche nel periodo 1998-2005 volte all'acquisizione del controllo; nel campione sono incluse società non omogenee in termini di attività, dal momento che la determinazione del premio in oggetto tende a prescindere dal tipo di attività svolta. Per la maggioranza delle operazioni appartenenti al campione considerato, il premio riconosciuto dall'acquirente si situa nell'intervallo tra il 20% e il 30%. Tenuto conto delle aspettative di un possibile cambiamento nell'assetto di controllo che ha influenzato i prezzi di Borsa di BNL nei mesi recenti, si è ritenuto opportuno applicare tale intervallo di premi alla media aritmetica ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali di Borsa di BNL nel corso di un periodo temporale sufficientemente lungo – nella fattispecie, nei sei mesi precedenti il 18 marzo 2005 (incluso). Tale prezzo medio ponderato è pari a Euro 1,99.

L'applicazione di tale criterio porta alla determinazione di un valore per Azione BNL compreso tra un minimo di Euro 2,39 e un massimo di Euro 2,59.

Coerentemente con le premesse evidenziate e le analisi effettuate secondo i criteri dianzi descritti, sulla base di un intervallo di valore per l'Azione BNL individuato tra un minimo di Euro 2,31 ed un massimo di Euro 2,72 e del prezzo di Borsa del titolo BBVA del 18 marzo 2005, pari a Euro 12,60, si è pervenuti al seguente intervallo in termini di rapporto di scambio:

Intervallo rapporto di scambio (n. azioni ordinarie BNL per ogni n. 1 azione ordinaria BBVA)
4,6 - 5,5

Il rapporto di scambio proposto di n. 1 azione ordinaria BBVA per ogni 5 azioni ordinarie BNL si colloca all'interno dell'intervallo individuato dal rapporto tra il valore del capitale economico per azione di BBVA e l'intervallo di valori del capitale economico per azione ordinaria di BNL.

G.8 Descrizione delle Azioni BBVA offerte in scambio

G.8.1. Denominazione, numero, valore nominale e forma delle azioni

BBVA assegnerà in scambio agli aderenti all'Offerta, quale corrispettivo dell'Offerta stessa, complessivamente massime n. 531.132.133 Azioni BBVA. Tale ammontare di Azioni BBVA è sufficiente a coprire anche le Azioni la cui emissione è stata deliberata da BNL al servizio dei piani di *stock options* e non ancora sottoscritte.

Le Azioni BBVA offerte in scambio sono azioni ordinarie, (appartenenti all'unica categoria di azioni attualmente emessa da BBVA), del valore nominale di Euro 0,49 ciascuna, godimento regolare, pari al 13,542% del totale delle azioni emesse da BBVA dopo la presente operazione e nel caso di completa adesione all'Offerta.

G.8.2. Diritti connessi alle Azioni BBVA offerte in corrispettivo

1. Diritti degli azionisti di BBVA

Le Azioni BBVA offerte in corrispettivo dell'adesione all'Offerta sono nominative ed attribuiscono ai detentori i diritti previsti dagli artt. 15 e 53 dello statuto di BBVA riportatoin appendice, come di seguito descritti.

Più precisamente, l'art. 15 dello statuto di BBVA attribuisce agli azionisti:

a) il diritto di partecipare, in proporzione al capitale versato, alla distribuzione degli utili della società ed al patrimonio risultante dalla liquidazione;

b) il diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione o obbligazioni convertibili in azioni;

c) il diritto di partecipare alle Assemblee Generali degli Azionisti, ai sensi dell'art. 23 dello statuto di BBVA, e votare nelle stesse, eccetto che nel caso di azioni prive del diritto di voto, e altresì di impugnazione delle deliberazioni sociali;

d) il diritto di convocare l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, secondo quanto stabilito dalla legge spagnola sulle società di capitali e dallo statuto di BBVA, cioè in quanto siano titolari di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale;

e) il diritto di esaminare i bilanci annuali, la relazione sulla gestione, la proposta allocazione degli utili e la relazione dei revisori dei conti ed altresì, se dal caso, la relazione sulla gestione ed i bilanci consolidati, secondo le modalità ed entro i limiti temporali previsti dall'articolo 29 dello statuto di BBVA con le modalità descritte alla successiva lettera f).

f) il diritto all'informazione, secondo legge spagnola sulle società di capitali e dallo statuto di BBVA. In particolare, fino al settimo giorno che precede la data di riunione della Assemblea Generale dei Soci, gli azionisti potranno richiedere al Consiglio di Amministrazione indicazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, richiedendo ogni tipo di informazione o chiarificazione che ritengano necessaria, o formulare per iscritto ogni domanda sull'ordine del giorno o sull'informazioni accessibili al pubblico che la Società possa avere fornito alla Comisión Nacional del Mercato de Valores, sin da quando si sia tenuta l'ultima Assemblea Generale dei Soci ;

g) per i soci e coloro i quali abbiano partecipato alla Assemblea Generale degli Azionisti in qualità di rappresentanti di soci assenti, il diritto di ottenere in ogni momento una copia autentica delle delibere e del verbale delle Assemblee Generali; e

h) in generale, tutti i diritti riconosciuti dalla legge applicabile e dallo statuto di BBVA.

2. Diritti patrimoniali

In ordine alla distribuzione degli utili, l'art. 53 dello statuto di BBVA prevede che l'utile netto deve essere ripartito nel seguente ordine:

i) agli accantonamenti alle riserve e ai fondi rischi, prescritti dalla legislazione spagnola vigente e, se del caso, alla corresponsione del dividendo minimo previsto per le azioni prive di diritto di voto, che attualmente non risultano emesse dal BBVA;

ii) gli utili residui devono essere distribuiti quale dividendo minimo da riconoscersi agli azionisti sino a concorrenza del 4% del capitale versato;

iii) gli utili residui sono attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo *(Comisiòn Delegada Permanente)* a titolo di corrispettivo per un ammontare corrispondente al 4% dell'utile, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare la riduzione di tale percentuale minima per gli esercizi in cui lo reputi opportuno. L'ammontare rimanente resterà a disposizione del Consiglio di Amministrazione per essere distribuito tra i suoi membri al momento, nella forma e nelle proporzioni che il Consiglio di Amministrazione determini. Tale ammontare potrà essere dedotto solo dopo aver riconosciuto agli azionisti il dividendo minimo pari al 4% menzionato al punto precedente.

Le nuove Azioni BBVA attribuiscono ai loro possessori il diritto di partecipare a qualunque distribuzione degli utili sociali che si effettui successivamente alla data d'iscrizione della acquisizione presso i registri contabili della Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) e di partecipare alla divisione del patrimonio risultante dalla liquidazione.

3. Modalità di partecipazione alle Assemblee Generali e deleghe di voto

Quanto alla modalità di partecipazione all'Assemblea Generale, l'art. 23 dello statuto di BBVA dispone che i titolari di 500 o più azioni, registrati nei relativi Registri Contabili della società almeno cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea e qualora siano in possesso di tal numero di azioni fino a quando l'Assemblea sia tenuta, potranno partecipare all'Assemblea Generale. I titolari di un numero di azioni inferiore potranno formare gruppi che rappresentino almeno il suddetto numero di azioni e nominare il loro rappresentante.

Ai sensi dell'art. 24 dello statuto di BBVA, l'azionista può farsi rappresentare in ogni assemblea da un altro azionista o da un membro del consiglio di amministrazione purché azionista. Un singolo azionista non potrà essere rappresentato in assemblea da più di un azionista, invece un azionista può rappresentare diversi azionisti.

Allo stesso modo, la delega potrà essere conferita mediante mezzi di comunicazione che rispettino i requisiti richiesti previsti dalla legge. La legge spagnola stabilisce che è possibile rilasciare deleghe ovvero esercitare il diritto di voto a distanza, qualora venga garantita l'identità del soggetto che esercita tale diritto o rilascia tale delega. Il regolamento dell'Assemblea di BBVA (reperibile sul sito http://www.bbva.com), all'articolo 8, prevede al riguardo quanto segue:

> "In conformità a quanto previsto dallo Statuto, gli azionisti possono delegare o esercitare il loro diritto di voto in relazione a qualsivoglia argomento posto all'ordine del giorno della Assemblea Generale della Società via posta, *e-mail* o altro strumento di comunicazione, a condizione che sia debitamente garantito l'accertamento della identità del votante.
> Gli azionisti che votino tramite alcuno dei suddetti strumenti di comunicazione saranno considerati presenti ai fini della determinazione del quorum della Assemblea Generale della Società.
> Una volta che la convocazione della assemblea sia stata pubblicata, gli azionisti che intendano votare via posta potranno richiedere alla Società, attraverso il Servizio Assistenza Soci o attraverso qualunque filiale di BBVA, l'emissione a loro nome del relativo documento per il voto via posta.
> Se completato in tempo utile e secondo le relative istruzioni, lo stesso dovrà essere inviato mediante posta raccomandata al Servizio Assistenza Soci, dietro ricevuta firmata, di cui sarà dato riscontro e che verrà conteggiata.
> Le informazioni riguardanti l'esercizio del diritto di voto via posta saranno pubblicate sul Sito Internet della Società.
> Al fine di riscontrare i voti inviati via posta, il Servizio Assistenza soci dovrà ricevere gli stessi almeno 24 ore prima della data in cui si prevede che la Assemblea Generale della Società si riunisca in prima convocazione.
> Qualora i suddetti voti pervengano dopo tale termine, gli stessi non saranno conteggiati.
> La votazione via *e-mail* sarà soggetta alla procedura che la Società stabilisce in conformità alla Legge ed alla regolamentazione pubblicata a tal fine, utilizzando gli strumenti di comunicazione tecnologica disponibili in quel momento.
> A questo proposito sul Sito Internet della società si renderanno disponibili informazioni agli azionisti."

Non è ammessa la nomina di un rappresentante da parte di un titolare fiduciario o apparente.

È inoltre previsto nello statuto che i membri del Consiglio di Amministrazione, al fine di raccogliere le deleghe, presenti una pubblica sollecitazione di conferimento di delega. La sollecitazione si presume pubblica qualora il delegato abbia raccolto almeno tre deleghe. In tale caso la delega dovrà contenere in allegato: l'ordine del giorno, le istruzioni per l'esercizio del voto per ogni punto all'ordine del giorno oppure, in mancanza di istruzioni specifiche, lo scopo che il delegato deve perseguire con il voto.

Il consigliere che sia delegato dagli azionisti non potrà esercitare il diritto di voto relativo agli argomenti posti all'ordine del giorno in cui si trovi in conflitto d'interessi ed, in ogni caso, per:

a) la sua nomina o ratifica di membro del Consiglio di amministrazione;
b) la revoca da tale carica;
c) l'esercizio dell'azione sociale contro di lui;
d) l'approvazione di operazioni della società con tale amministratore, società da lui controllate o da lui rappresentate o persone che agiscano per suo conto.

In tali casi, l'amministratore potrà delegare un terzo (già titolare del diritto di partecipare all'assemblea) che non si trovi in conflitto d'interessi affinché si possa validamente esercitare tale rappresentanza.

4. Foro competente per le controversie tra BBVA ed i suoi azionisti

Ai sensi degli artt. 14 e 16, lettera c), dello Statuto di BBVA, il foro competente per la soluzione delle controversie tra gli azionisti, in quanto tali, è la società è il foro della sede legale di BBVA.

5. Obblighi informativi derivanti dalla quotazione delle azioni ordinarie BBVA sul Mercato Telematico Azionario

Ai sensi degli articoli 66 e 113 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, BBVA, quale emittente quotato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., dovrà informare senza indugio il pubblico:

a) dei fatti che accadono nella sua sfera di attività e in quella della società controllante, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo delle azioni BBVA;
b) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni e comunque non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;
c) delle deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato e la relazione semestrale;

mediante l'invio di un comunicato in lingua italiana alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa. Tale comunicato sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Ai sensi degli articoli 68 e 113 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, BBVA potrà diffondere in lingua italiana dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel precedente punto 1.

Ai sensi degli articoli 69 e 113 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, l'emittente potrà diffondere studi e statistiche alle condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nei medesimi articoli. La diffusione di tali studi e statistiche verrà effettuata in lingua inglese e messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la Borsa.

Ai sensi dell'articolo 114 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, l'emittente è soggetto in Italia ai medesimi obblighi informativi di carattere periodico, ovvero relativi ad operazioni straordinarie, vigenti nel proprio paese di origine dove le sue azioni sono quotate. In particolare, la legislazione spagnola prevede la comunicazione di modificazioni dello statuto sociale, tra cui, ad esempio, aumenti e riduzioni di capitale, trasformazioni e fusioni, eventuali situazioni di insolvenza, contratti strategici, procedimenti giudiziari che possono incidere sulla situazione patrimoniale, bilanci comprensivi della nota integrativa e della relazione sulla gestione, relazioni trimestrali etc. La comunicazione di tali informazioni avverrà in lingua inglese e sarà messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la Borsa.

Ai sensi degli articoli 84 e 115 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, l'emittente è tenuto a fornire al pubblico le informazioni necessarie affinché i portatori delle azioni possano esercitare i propri diritti, mediante pubblicazione in tempo utile di un avviso in lingua italiana su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

G.8.3. Regime di circolazione ed eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto o il trasferimento

Le Azioni BBVA sono nominative, liberamente trasferibili e, ai sensi dell'art. 11 dello statuto di BBVA, il trasferimento avviene tramite annotazione nel Registro Contabile tenuto dalla Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear).

Per i trasferimenti di partecipazioni, dirette o indirette, in banche che superino le seguenti soglie: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 40%, 50%, 66% e 75%, ovvero implichino l'acquisizione del controllo, la normativa Spagnola (Titolo IV della Legge 26/1988, del 29 Luglio, Legge spagnola sulla vigilanza degli enti creditizi) prevede l'autorizzazione obbligatoria da parte dell'Autorità di Vigilanza spagnola (il Banco de España). Al riguardo, il Banco de España decide sul rilascio di tale autorizzazione entro un termine di 3 mesi, applicandosi il principio del silenzio-assenso.

G.8.4 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, del conferimento e della cessione delle azioni assegnate, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla data di pubblicazione del Documento di Offerta in materia di imposizione diretta e indiretta.

Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, del conferimento e della cessione delle azioni assegnate
Gli aderenti all'Offerta sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, del conferimento e della cessione delle azioni assegnate.

Il regime fiscale in vigore dal 1 gennaio 2004 è disciplinato da:
- artt. 18, 44, 47, 59, 67, 68, 89, 165, 178 e 179 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (il "T.U.I.R.") così come modificato in ultimo dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344;
- art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (il "D.P.R. 600/73"), come sostituito dall'articolo 12, comma 4 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (il "D.Lgs. 461/97") e come modificato nei commi da 1 a 5 dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344;
- artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 461/97;
- art. 9 della Legge 23 marzo 1983, n. 77, art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84; art. 11 della Legge 14 agosto 1993 n. 344 e l'art. 7 comma 1 legge 21 novembre 2000 n. 342;
- Legge 29 settembre 1980 n. 663 – ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni sul reddito;
- artt. 1 e 2 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 544 (il "D.Lgs 544/92");
- art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 (il "D.Lgs. 435/97").

Le su richiamate disposizioni legislative dispongono i seguenti principi impositivi:

(a) Regime del conferimento

(a).1. I conferimenti di specie in società sono equiparati, ai fini tributari, alle cessioni a titolo oneroso ai sensi della disposizione contenuta all'art. 9 del T.U.I.R. e, in quanto tali, costituenti materia imponibile.

(a).2. Ciononostante, ai sensi degli artt. 178 e 179 del T.U.I.R. e degli artt. 1 e 2 del D.Lgs 544/92 che hanno recepito la direttiva comunitaria CE 90/434 del 23 luglio 1990, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze le operazioni di scambio di partecipazioni realizzate attraverso permute e conferimenti di azioni, mediante le quali uno dei soggetti indicati nella direttiva comunitaria, residente in uno Stato della Comunità (BBVA), acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile (50% più una azione), in uno dei soggetti indicati nella direttiva, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo (BNL), attribuendo ai partecipanti proprie

azioni in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni. Le azioni ricevute sono assunte al medesimo valore di carico fiscale delle azioni date in cambio, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

(a).3. Gli eventuali conguagli in denaro concorrono a formare il reddito dei percettori secondo la disciplina delle rendite finanziarie prevista dal D.Lgs. 461/97 e meglio indicata nella successiva sezione (b).

(a).4. Analogamente, nel caso che non trovi applicazione il regime di esenzione sopra richiamato, il conferimento è assoggettato a tassazione secondo quanto meglio esposto nella successiva sezione (b). In tal caso il valore di realizzo della azioni di BNL risulterà pari alla media aritmetica dei prezzi delle Azioni BBVA assegnate rilevanti nel periodo compreso tra la data della loro messa a disposizione degli aderenti e lo stesso giorno del mese solare precedente, incrementata del corrispettivo in denaro.

(b) Plusvalenze

(b).1. Per quanto concerne le plusvalenze rivenienti dalla negoziazione delle azioni assegnate e dei diritti di opzione su azioni conseguite da parte di:

- persone fisiche residenti (per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa);
- società semplici e soggetti equiparati residenti;
- enti non commerciali residenti che non detengono le azioni o i diritti nell'esercizio dell'attività commerciale eventualmente esercitata;

le stesse determinano "redditi diversi" di cui agli artt. 67 e seguenti del T.U.I.R.
Secondo tale tipologia reddituale il regime impositivo è subordinato alle ipotesi in cui i titoli ceduti siano o meno riconducibili alla definizione di partecipazioni "non qualificate" o "qualificate". Per quanto qui interessa (titoli negoziati in mercati regolamentati), le partecipazioni si considerano "qualificate" quando, tenendo conto anche dei diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, le stesse rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea Ordinaria superiore al 2%, ovvero una partecipazione al capitale superiore al 5%. In tutti gli altri casi si configura la fattispecie di partecipazioni "non qualificate".

In particolare, poi, il D.Lgs. 461/97 dispone che dette plusvalenze:

(i) se rivenienti dalla cessione di partecipazioni "non qualificate":

- sono indicate dal contribuente che operi nel "regime della dichiarazione" nella propria dichiarazione dei redditi e tassate applicando l'imposta sostitutiva del 12,50%;
- vengano tassate dagli intermediari presso i quali i valori mobiliari sono depositati in amministrazione e custodia, applicando al momento del realizzo l'imposta sostitutiva del 12,50%, con riguardo ai contribuenti che optino per il "regime del risparmio amministrato";

- nei confronti dei contribuenti che optino per il "regime del risparmio gestito" concorrono a formare il risultato annuo maturato dalla gestione individuale di portafoglio, soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50% applicata dal gestore.

(ii) se rivenienti dalla cessione di partecipazioni "qualificate":

- concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro ammontare e sono tassate attraverso il regime dichiarativo nella denuncia dei redditi con aliquota progressiva o propria del soggetto beneficiario.

In generale, la plusvalenza viene calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito (nel caso di specie, pari alla media aritmetica dei prezzi delle Azioni BBVA assegnate rilevanti nel periodo compreso tra la data della loro messa a disposizione degli aderenti e lo stesso giorno del mese solare precedente) incrementato dell'eventuale conguaglio in denaro ed il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, tenuto conto dei cosiddetti oneri accessori. E' previsto, in generale, un meccanismo di riconoscimento delle minusvalenze eventualmente subite.

(b).2. Nei confronti degli OICR italiani ed equiparati, le plusvalenze concorrono a determinare il risultato annuo di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva del 12,5%. Nei confronti dei fondi chiusi italiani ed equiparati, con meno di 100 partecipanti, la parte di risultato annuo della gestione riferibile a investimenti in partecipazioni "non qualificate" è soggetta ad imposta sostitutiva del 12,50%. Sulla parte di risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile ad investimenti in partecipazioni "qualificate", l'imposta sostitutiva è invece dovuta con aliquota del 27%, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni di questi organismi detenute da "Investitori Qualificati", diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50%. Si considerano "Investitori Qualificati" i soggetti indicati nel Regolamento di attuazione approvato con D.M. 24 maggio 1999, n. 228, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. A questi fini si considerano "qualificate" le partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società negoziate in mercati regolamentati superiori al 10% (nel computo di questa percentuale si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto).

(b).3. Nei confronti delle società di capitali e degli enti commerciali residenti, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 87 del T.U.I.R., le plusvalenze e le minusvalenze realizzate non concorrono alla formazione del reddito imponibile. In caso contrario concorrono interamente alla formazione del reddito assoggettato a tassazione.

(b).4. Sono escluse da imposizione, in quanto considerati non prodotti nel territorio dello stato ai sensi dell'art. 23 del T.U.I.R., le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni "non qualificate" in società residenti negoziate in mercati regolamentati. Nel caso in cui la partecipazione sia "qualificata" trova applicazione il regime previsto dai redditi diversi salvo che il beneficiario non residente sia residente in un paese il quale abbia stipulato con l'Italia una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione solo nel paese di residenza del soggetto beneficiario. Nel caso che non trovi applicazione il regime di esenzione

sopra richiamato il conferimento è pertanto assoggettato a tassazione secondo la disciplina prevista per le persone fisiche (vedi punto (b)1.).
Per le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti che detengono una stabile organizzazione in Italia alle quali le partecipazioni siano effettivamente connesse trova applicazione il regime impositivo previsto per le società di capitali (vedi punto (b).3),

(c) Dividendi

(c).1. Il regime di tassazione dei dividendi distribuiti da un soggetto non residente e percepiti da persone fisiche residenti con riguardo a partecipazioni non relative ad impresa, è correlato alle percentuali di partecipazione detenute ed in particolare se le partecipazioni possano essere considerate "non qualificate" o "qualificate". Per quanto qui interessa (titoli negoziati in mercati regolamentati), le partecipazioni si considerano "qualificate" quando, tenendo conto anche dei diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, le stesse rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea Ordinaria superiore al 2%, ovvero una partecipazione al capitale superiore al 5%. In tutti gli altri casi si configura la fattispecie di partecipazioni "non qualificate".

*P*er le partecipazioni "non qualificate", i dividendi, distribuiti da un soggetto non residente e percepiti da persone fisiche residenti con riguardo a partecipazioni non relative ad impresa, sono soggetti ad una imposizione a titolo di imposta del 12,50% secondo le seguenti modalità:

- nei confronti dei contribuenti che hanno optato per il "regime dichiarativo", la ritenuta è operata dall'intermediario residente che interviene nell'operazione; qualora, invece, i dividendi non siano incassati per il tramite di intermediari residenti, il soggetto beneficiario dovrà indicare tali dividendi nella propria dichiarazione annuale dei redditi dove troverà applicazione una imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,5%;
- nei confronti dei contribuenti che hanno optato per il "regime del risparmio amministrato", i dividendi rinvenienti dalla partecipazioni detenute sono assoggettate a ritenuta a titolo di imposta sempre del 12,5% a cura del soggetto depositario;
- nei confronti dei contribuenti che hanno optato per il "regime del risparmio gestito", i dividendi rinvenienti da partecipazioni conferite in gestione non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte e concorrono a formare il risultato annuo maturato dalla gestione individuale di portafoglio, soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50% applicata dal gestore.
- La ritenuta/imposta sostitutiva si applica sull'ammontare percepito al netto delle ritenute già eventualmente applicate dallo Stato estero in sede di distribuzione. Le imposte pagate all'estero sui dividendi da partecipazioni "non qualificate" non sono ammesse in detrazione dall'imposta dovuta.

*P*er le partecipazioni "qualificate", i dividendi, distribuiti da un soggetto non residente e percepiti da persone fisiche residenti con riguardo a partecipazioni non relative ad impresa, sono soggetti a regime dichiarativo e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare. Nel caso in cui i dividendi siano stati riscossi per il tramite di un intermediario residente, viene applicata da quest'ultimo una ritenuta

a titolo d'acconto del 12,50% operata sulla quota imponibile (40%) degli utili corrisposti. La ritenuta è operata al netto delle imposte eventualmente applicate dallo Stato estero. L'eventuale ritenuta operata dallo Stato estero di residenza può essere detratta dall'imposta italiana nei limiti previsti dall'art. 165 del TUIR.

(c).2. I dividendi distribuiti da un soggetto non residente possono subire una ritenuta nello Stato estero di residenza del soggetto erogante. Il soggetto percipiente, beneficiario ultimo e residente in Italia, ha la facoltà di ottenere l'applicazione dell'imposta nell'aliquota prevista dalla norma della competente convenzione contro le doppie imposizioni, ove più favorevole, a condizioni che certifichi, con attestazione ufficiale, la propria residenza e la sussistenza delle condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle riduzioni previste dalla convenzione applicabile. L'aliquota generale della ritenuta sui dividendi applicabile in Spagna è del 15%; la medesima aliquota è prevista dall'articolo 10 della Convenzione Bilaterale contro le Doppie Imposizioni stipulata tra Italia e Spagna in materia di imposizione diretta che disciplina il regime di tassazione alla fonte dei dividendi distribuiti.

(c).3. Per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (gli "**OICR**") italiani ed equiparati, i dividendi non subiscono alcun prelievo e concorrono alla formazione del risultato di gestione soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50% applicata dal gestore.

(c).4. Nei confronti delle società di capitali e degli enti commerciali residenti, i dividendi concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 89 del T.U.I.R. per il 5% del loro ammontare e non subiscono alcuna ritenuta. I dividendi distribuiti da un soggetto non residente possono subire una ritenuta nello Stato estero di residenza del soggetto erogante salvo che non sussistano le condizioni per l'applicazione della direttiva 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990. Il soggetto percipiente, beneficiario ultimo e residente in Italia, ha la facoltà di ottenere l'applicazione dell'imposta nell'aliquota prevista dalla norma della competente convenzione contro le doppie imposizioni, ove più favorevole, o delle disposizioni della direttiva a condizioni che certifichi, con attestazione ufficiale, la propria residenza e la sussistenza delle condizioni richieste per avere diritto all'applicazione prevista o dalla convenzione o dalla direttiva comunitaria. L'aliquota generale della ritenuta sui dividendi applicabile in Spagna è del 15%; la medesima aliquota è prevista dall'articolo 10 della Convenzione Bilaterale contro le Doppie Imposizioni stipulata tra Italia e Spagna in materia di imposizione diretta che disciplina il regime di tassazione alla fonte dei dividendi distribuiti. L'eventuale ritenuta operata dallo Stato estero di residenza può essere detratta dall'imposta italiana nei limiti previsti dall'art. 165 del TUIR.

(c).5. Nei confronti degli enti non commerciali, i dividendi concorrono alla formazione del reddito per il 5% del loro ammontare e il soggetto intermediario che interviene nella riscossione applica una ritenuta a titolo di acconto del 12,5% sull'ammontare imponibile (5%) dei dividendi percepiti al netto dell'eventuale imposta applicata dallo Stato estero.

(c).6. Nei confronti dei soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società, si applica un prelievo a titolo d'imposta del 27% sui dividendi percepiti.

(c).7. Sono escluse da imposizione italiana, in quanto considerate non prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 23 del T.U.I.R., i dividendi distribuiti da soggetti non residenti a favore di soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
Per i soggetti non residenti che detengono una stabile organizzazione in Italia alle quali le partecipazioni siano effettivamente connesse, i dividendi sono tassati con il medesimo regime impositivo previsto per le società di capitali (vedi punto (c).4),

(d) Tassa sui contratti di borsa

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.435/97, sono esenti dalla tassa sui contratti di borsa, tra l'altro: (i) i contratti aventi ad oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo conclusi nei mercati regolamentati; (ii) i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi ad oggetto strumenti finanziari già ammessi a quotazione in mercati regolamentati.
Qualora, invece, non ricorrendo tali ipotesi, il contratto è concluso (i) direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al D.lgs. 415/1996, la tassa sui contratti di borsa è dovuta per ogni Euro 51,65 o frazione di Euro 51,65 in misura pari ad Euro 0,072; (ii) tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, la tassa sui contratti di borsa è dovuta per ogni Euro 51,65 o frazione di Euro 51,65 in misura pari ad Euro 0,0062.

H. DATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI. GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

H.1 Data e modalità di pagamento del corrispettivo

Quanto al pagamento del corrispettivo, si precisa che la legislazione spagnola richiede alcuni adempimenti per la consegna delle Azioni BBVA, che possono incidere sulla relativa tempistica e che dipendono da soggetti esterni al BBVA ed in particolare:

1. la ricezione, al termine del Periodo di Adesione ed una volta depositate le Azioni in favore di BBVA, da parte di un Notaio Spagnolo di una scrittura pubblica di attestazione;

2. l'iscrizione delle Azioni BBVA di nuova emissione presso il *Registro Mercantil* (Registro dell'Imprese) di Bilbao (sede legale di BBVA) di tale scrittura pubblica;

3. l'iscrizione delle Azioni BBVA di nuova emissione presso il Registro Contabile della Iberclear (società incaricata della gestione accentrata dei titoli dematerializzati in Spagna); e

4. l'ammissione a quotazione delle nuove Azioni BBVA da parte della *Sociedad Rectora de la Bolsa de Bilbao*. La richiesta di ammissione a quotazione verrà inoltrata allegando la

scrittura pubblica di cui al punto 1 iscritta nel *Registro mercantil*. Si precisa che, ai fini della ammissione alle negoziazioni delle Azioni BBVA di nuova emissione sugli altri mercati regolamentati presso i quali le azioni dell'Offerente sono quotate (cfr. paragrafo B.1.1), non è necessario richiedere l'ammissione a quotazione.

Pertanto, BBVA porrà in essere tutti gli atti necessari da esso dipendenti affinché tali adempimenti siano compiuti entro un termine ragionevole, che si stima non eccederà i 20 giorni lavorativi dalla data di chiusura del Periodo di Adesione (comprensivi dei giorni necessari al trasferimento delle Azioni all'Offerente), fermo restando che BBVA non può assicurare agli aderenti il rispetto di tale termine, in quanto le formalità necessarie dipendono da soggetti esterni al BBVA. Le Azioni BBVA verranno comunque assegnate agli aderenti all'Offerta entro il 4° giorno di borsa aperta successivo alla data in cui si sarà realizzato l'ultimo dei suddetti adempimenti ("**Data di Assegnazione**"). La Data di Assegnazione, non appena determinata, verrà resta nota mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa nonché pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo N entro il giorno precedente alla Data di Assegnazione (l'"Avviso di Assegnazione delle Azioni BBVA).

L'Offerente farà sì che gli Intermediari Incaricati si adoperino per facilitare, ove possibile, lo scambio sul mercato di Azioni, in maniera tale che gli aderenti all'Offerta possano ottenere, a seguito dell'applicazione del rapporto di scambio, un numero intero di Azioni BBVA.

Fermo restando quanto previsto sopra nel presente Paragrafo, qualora, a seguito dell'applicazione del rapporto di scambio, spettasse all'aderente all'Offerta un numero non intero di azioni BBVA, l'Intermediario Incaricato presso il quale è stata presentata detta adesione provvederà ad indicare sulla Scheda di Adesione la parte frazionaria di azioni BBVA di spettanza di detto aderente. L'Intermediario Incaricato Responsabile della Raccolta provvederà - in nome e per conto degli azionisti aderenti all'Offerta - all'aggregazione delle parti frazionarie di Azioni BBVA risultanti dall'applicazione del rapporto di scambio e alla cessione sul mercato del numero intero di Azioni BBVA derivante da tale aggregazione, accreditando l'importo della cessione agli Intermediari Incaricati non oltre 10 (dieci) giorni di borsa aperta dalla Data di Assegnazione. Gli Intermediari Incaricati provvederanno ad accreditare agli aderenti all'Offerta gli importi di loro competenza relativamente alle Azioni da questi apportate e agli Intermediari Depositari gli importi relativi alle parti frazionarie derivanti dalle Azioni apportate per il loro tramite. Pertanto, le somme risultanti dalle suddette cessioni, che si riconosceranno agli aderenti all'Offerta in relazione alle parti frazionarie di Azioni BBVA, saranno pari alla media dei prezzi di cessione del numero intero di Azioni BBVA derivanti dall'aggregazione, verranno versate secondo le modalità indicate nella Scheda di Adesione. L'Aderente all'Offerta non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione.

Né in relazione alla consegna delle Azioni BBVA né per il pagamento delle somme risultanti dalle cessioni delle parti frazionarie delle Azioni BBVA saranno corrisposti interessi.

H.2 Garanzie di esatto adempimento

A garanzia del pagamento del corrispettivo, nella riunione del 28 marzo 2005, il Consiglio di Amministrazione di BBVA ha deliberato di convocare l'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di BBVA con il seguente ordine del giorno: 1) aumento del capitale sociale di BBVA per un importo nominale di Euro 260.254.745,17 mediante la emissione di 531.132.133 nuove azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione, al servizio dello scambio di azionario previsto nell'ambito dell'Offerta e, pertanto, mediante sottoscrizione integrale in natura per mezzo delle Azioni; 2) delega di poteri al Consiglio di Amministrazione di BBVA, con facoltà di sub-delega, per formalizzare, modificare, interpretare e dare esecuzione alle delibere adottate da tale Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA. L'ammontare di Azioni BBVA indicato nell'ordine del giorni è sufficiente a coprire anche le Azioni la cui emissione è stata deliberata al servizio dei piani di *stock options* e non ancora sottoscritte. Il Consiglio di Amministrazione di BBVA ha inoltre deliberato di conferire mandato al Presidente ed al Consigliere Segretario Generale, disgiuntamente, di determinare la data, il luogo e l'ora di riunione di tale Assemblea, nonché la data di pubblicazione e gli altri elementi della convocazione, dopo del rilascio delle necessarie autorizzazioni che sono condizione dell'inizio del Periodo di Adesione.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di BBVA (cfr. Appendice II), le Assemblee Generali, Ordinarie o Straordinarie, devono essere convocate a mezzo di convocazioni pubblicate nel *Boletín Oficial* del *Registro Mercantil* ed in uno dei quotidiani più diffusi della provincia, ove è ubicata la sede legale, almeno 15 giorni prima della data prevista per la assemblea. Per organizzare la riunione e porre in essere le suddette formalità si stima necessario un massimo di ulteriori 10 giorni lavorativi. Si precisa che, ai sensi del citato art. 21 dello Statuto di BBVA, tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere almeno 24 ore.

In relazione all'assemblea di cui alla lettera (b), che prevede l'esclusione del diritto di opzione, BBVA contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione metterà a disposizione dei propri azionisti, mediante deposito presso la sede legale di BBVA e la sede della CNMV, nonché pubblicazione sul sito Internet del BBVA (hhtp://www.bbva.com), le seguente documentazione:

- proposta di delibera;
- relazione degli amministratori sull'aumento di capitale con conferimento in natura ed esclusione del diritto di opzione;
- parere di un esperto indipendente sul valore delle Azioni BBVA emittende.

In data 8 aprile 2005, la Ernst & Young, S.L. ha accettato la nomina da parte del *Registro Mercantil* per rilasciare tale parere sul valore delle Azioni BBVA emittende (aumentato del sovrapprezzo).

Inoltre, sempre in data 8 aprile 2005, la Ernst & Young, S.L. ha accettato la nomina da parte del *Registro Mercantil* per rilasciare - entro 1 mese della accettazione della nomina e comunque non prima dell'assemblea di aumento di capitale - una relazione sul valore delle Azioni oggetto dell'Offerta rispetto al valore nominale (aumentato del sovrapprezzo) delle Azioni BBVA. Come indicato nella condizione di efficacia dell'Offerta di cui al punto 3.f (cfr. paragrafo D.2), l'esperto dovrà confermare che il valore di ciascuna delle Azioni BBVA, comprensivo del

sovrapprezzo, non è superiore di oltre il 20%, al valore di cinque Azioni oggetto dell'Offerta (per la relativa procedura e tempistica si veda paragrafo G.1.3). Tale relazione dovrà essere allegata alla scrittura pubblica di cui al paragrafo A.5, n. 1, tuttavia l'Offerente darà preventivamente notizia della ricezione e dell'esito della relazione nel comunicato relativo all'avveramento della condizione di efficacia dell'Offerta di cui al punto 3.f.

Per l'approvazione del suddetto aumento di capitale l'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA, risulterà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno il 50% del capitale sociale con diritto di voto e, in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il 25% del capitale sociale con diritto di voto. La delibera di aumento di capitale potrà essere adottata a maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati per delega. Tuttavia, nel caso in cui in Assemblea siano presenti tanti azionisti che rappresentano meno del 50% del capitale sociale, sarà necessaria il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale presente o rappresentato per delega.

L'approvazione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di BBVA del suddetto aumento di capitale è una delle condizioni necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione, come indicato nel paragrafo D.1 del presente Documento di Offerta.

I. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI

I.1 Presupposti giuridici dell'operazione

La presente Offerta volontaria totalitaria viene promossa ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 106, comma 4, del Testo Unico.

I.2 Motivazioni e modalità di finanziamento dell' operazione

I.2.1. Motivazioni dell'Offerta

BBVA è attualmente impegnato in un processo di crescita che si svolge lungo entrambe le direttrici di sviluppo organico e di acquisizioni esterne, con una strategia improntata al miglioramento del posizionamento nelle attività *core* (*retail* in Spagna, Portogallo e America Latina, credito al consumo e *corporate banking*), nonché alla creazione di valore per gli azionisti.

BBVA ritiene che un significativo incremento dimensionale del proprio Gruppo possa portare alla creazione di una delle banche più competitive a livello europeo, soprattutto alla luce dei processi di aggregazione e ristrutturazione al momento in atto nel settore. In particolare, BBVA ha intenzione di presentarsi come la principale banca del Sud-Europa, in grado di offrire alla propria clientela tutti i vantaggi di un'offerta globale.

A titolo illustrativo, nella seguente tabella si riportano alcune grandezze patrimoniali al 31 dicembre 2004 di BBVA e BNL, indicate sia distintamente sia in forma aggregata (senza apportare eventuali rettifiche di consolidamento).

	Dati 2004 in milioni di Euro		
	BNL	**BBVA**	**Aggregato**
Crediti verso clientela	57.083	170.248	227.332
Portafoglio titoli	5.444	58.854	64.298
Totale attivo	78.892	311.072	389.965
Raccolta diretta	53.482	199.485	252.967
Patrimonio netto[9]	5.252	15.556	20.809
Margine d'intermediazione[10]	2,903	11,054	13,957
Spese amministrative	1,668	4,963	6,631
Risultato operativo[10]	1,022	5,440	6,462
Utile netto	(34)	2,802	2,768
Dipendenti	16.876	84.117	100.993
Sportelli	806	6.848	7.654

All'interno di tale strategia di crescita, la diversificazione geografica degli utili rappresenta per BBVA uno dei principali obiettivi. BBVA considera prioritario un miglior bilanciamento tra la presenza in aree ad elevata crescita (e maggior livello di rischio), quali l'America Latina, e aree ad uno stadio di crescita più avanzato (e minor rischio), quali i mercati europei. Tale strategia di diversificazione sarà, come in passato, basata su un approccio "multilocale", cioè coerente con le caratteristiche specifiche dei vari mercati e orientata al supporto del tessuto economico e imprenditoriale locale e al dialogo con le principali istituzioni di riferimento.

Sulla base degli obiettivi strategici sopra esposti, il mercato italiano rappresenta per BBVA un'opportunità di estremo interesse, non solo per la sua vicinanza geografica e le affinità culturali con il mercato spagnolo, ma anche e soprattutto per le potenzialità implicite nel settore bancario in Italia. Il settore bancario italiano è caratterizzato infatti da dinamiche simili a quello spagnolo, sia nelle relazioni con la clientela *retail* che nei rapporti con il tessuto imprenditoriale locale, e si caratterizza inoltre per dimensioni maggiori rispetto a quello spagnolo e, più in generale, per un livello di penetrazione dell'attività bancaria inferiore rispetto a quello dei principali paesi europei. Infine l'Italia è il primo mercato europeo per numero di piccole e medie imprese, segmento strategico per BBVA e che in futuro potrà conservare il proprio ruolo e competitività solo attraverso il sostegno del sistema bancario. Tale segmento di mercato presenta notevoli opportunità per gli interessanti tassi di crescita che ne

[9] Il dato per BBVA non include le differenze negative di consolidamento ed è rettificato per i dividendi di competenza dell'esercizio e per le azioni proprie.
[10] Come riportato dai dati di bilancio riclassificati dalle rispettive società.

caratterizzano lo sviluppo e per la sostenibilità dei margini derivante dal crescente grado di sofisticazione dei prodotti e servizi offerti.

BBVA ha dimostrato di attribuire un particolare valore strategico al mercato bancario italiano, attraverso il significativo investimento in BNL al momento della privatizzazione ed il costante supporto a BNL nel corso degli anni. Alla luce delle conoscenze e dell'esperienza maturata, e coerentemente con i propri obiettivi strategici, l'operazione descritta nel presente Documento di Offerta rappresenta per BBVA la naturale evoluzione della propria strategia in Italia.

La presenza in numerosi mercati ed il *track record* di BBVA nelle operazioni di aggregazione intraprese nel passato permetterebbero il trasferimento dei *know how* commerciali già sperimentati con successo su basi di clientela affini e il miglioramento dei processi gestionali, con conseguente incremento della qualità e ampiezza dell'offerta di prodotti e servizi e contenimento dei costi operativi di BNL.

I.2.2. Modalità di finanziamento dell'Offerta

Il corrispettivo dell'Offerta sarà ricavato dall'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e riservato agli aderenti all'Offerta, sul quale l'Assemblea Generale di BBVA è stata convocata, come descritto sopra, per le opportune deliberazioni.

I.3 Programmi futuri

Nel quadro strategico illustrato nel paragrafo I.2.1, BBVA ritiene di poter accelerare la trasformazione del *business model* di BNL attraverso un piano industriale sviluppato sulla base delle seguenti linee guida esaminate dal Consiglio di Amministrazione di BBVA in data 28 marzo 2005:

a) rafforzamento della rete commerciale e integrazione nel *Wholesale Banking*;
b) miglioramento dell'efficienza operativa;
c) trasferimento a BNL di sistemi, procedure e competenze di BBVA in tema di sistemi informatici e gestione del rischio.

Le linee guida del piano industriale si pongono in linea di continuità con gli interventi e le attività di ristrutturazione e di rilancio commerciale avviate dall'attuale *top management* di BNL nel contesto del Piano Operativo 2003-2005; in tale contesto BBVA intende sostanzialmente confermare l'attuale *top management* di BNL ulteriormente coinvolgendolo nell'ambito della realizzazione del piano industriale.

In tale ottica di continuità si prevede il mantenimento della sede sociale e della Direzione Generale a Roma prevedendo adeguate autonomie creditizie, operative e commerciali coerenti con le regole del Gruppo BBVA.

I contenuti del piano industriale saranno oggetto di ulteriori elaborazioni da parte di BBVA nel prossimo futuro, una volta completata l'Offerta.

Si stima che l'effetto combinato delle iniziative previste dal piano industriale genererà sinergie lorde per Euro 60 milioni nel 2005, Euro 201 milioni nel 2006 e Euro 282 milioni nel 2007.

Sulla base della mediana "IBES" delle stime per BBVA, delle stime di una selezione di analisti di ricerca per BNL e delle sinergie dianzi descritte, si prevede che l'operazione avrà un impatto neutro sugli utili per azione BBVA nel 2005 e positivo nel 2006 e 2007 rispettivamente dell'1,2% e del 2,1%.

I.3.1 Rafforzamento della rete commerciale e integrazione nel Wholesale Banking

In tale ambito le iniziative previste dal piano industriale si propongono di intervenire sia su aspetti strutturali ed organizzativi, che permettano di modernizzare e dare un impulso unitario all'attività della rete commerciale, sia sulla formazione del personale e sugli strumenti di *marketing* a disposizione della rete per migliorarne l'efficacia commerciale. Le iniziative previste dal piano beneficeranno inoltre di una campagna di valorizzazione del marchio BNL.

Per quanto concerne gli aspetti strutturali ed organizzativi, si prevede una razionalizzazione delle strutture intermedie di direzione della rete che garantisca un modello di servizio e una politica commerciale unitaria. Tale struttura sarà supportata da un adeguamento dei profili delle strutture e dei sistemi informativi di gestione che garantiscano un flusso informativo tempestivo, completo e strutturato.

Con riferimento all'efficacia commerciale, le iniziative previste riguardano un'attività di riqualificazione del personale di BNL, con uno spostamento progressivo verso attività di servizio alla clientela, un'accelerazione del rinnovamento delle funzioni interessate dall'attività commerciale e un aumento degli investimenti in formazione professionale.

L'operatività delle risorse commerciali beneficerà dello sviluppo di sistemi e strumenti di *Customer Relationship Management* ("**CRM**"), risorse per le quali BBVA ha accumulato notevole esperienza nei mercati in cui opera; tali strumenti costituiranno le leve operative fondamentali per incrementare la base di clientela e il *cross-selling* alla clientela esistente.

Il portafoglio prodotti a disposizione del BBVA faciliterà le iniziative volte al *cross selling* e alla maggiore penetrazione della clientela di BNL con particolare riferimento ai mutui ipotecari, ai prodotti assicurativi e previdenziali, al credito al consumo (già oggetto della *joint venture* Advera), ai prodotti di investimento e alla monetica.

Si ritiene che il segmento delle piccole e medie imprese, area di presidio storico di BNL, possa beneficiare particolarmente dalle iniziative previste grazie ad un miglior sfruttamento del portafoglio di relazioni di BNL, alla crescente sofisticazione di tale segmento di clientela e agli interessanti tassi di crescita che ne caratterizzano lo sviluppo. Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, in conformità con le disposizioni di leggi ed i contratti collettivi vigenti, verranno inoltre introdotti sistemi retributivi caratterizzati da meccanismi incentivanti con una maggiore incidenza della componente variabile legata al raggiungimento di obiettivi commerciali.

La spinta commerciale beneficerà anche di interventi per migliorare l'immagine e la percezione

di BNL; sono previsti al riguardo investimenti volti al rinnovamento dell'aspetto delle filiali, attraverso un ammodernamento delle strutture e l'individuazione di una immagine immediatamente riconoscibile, così come un rinnovamento del *lay-out* interno che ne favorisca la funzionalità e presenti strutture adeguate al servizio dei gestori personali.

Sono stati previsti infine investimenti pubblicitari e campagne di *marketing* mirate per rilanciare e sfruttare appieno le potenzialità del marchio BNL, del quale BBVA intende mantenere la proprietà e l'utilizzo.
Per quanto riguarda le attività di *Wholesale Banking*, il piano industriale prevede un'integrazione con le strutture di BBVA delle attività rivolte ai clienti *Large Corporate*, della rete estera e delle attività di *Investment Banking* e *Capital Markets*. La combinazione di tali attività con quelle di BBVA permetterebbe di beneficiare di importanti economie di scala e al tempo stesso di sfruttare la complementarietà dei due gruppi in tale area di operatività, valorizzando le rispettive competenze ed il portafoglio di relazioni. L'azione di BBVA sarebbe inoltre volta a intensificare lo sforzo commerciale verso le piccole e medie imprese, tradizionali clienti di BNL, attraverso un miglioramento del servizio ed una maggiore flessibilità nell'erogazione del credito.

In particolare, i benefici economici attesi verranno generati dall'attivazione delle seguenti iniziative:

a) segmentazione dei principali clienti di BNL sulla base del modello utilizzato da BBVA, caratterizzato dalla presenza di una Banca *Corporate* locale, affiancata ad una Banca *Corporate* globale destinata alla copertura del segmento dei clienti *corporate* di maggiori dimensioni e con presenza internazionale;
b) introduzione del modello di gestione della clientela e dei sistemi di *scoring* e *pricing* utilizzati da BBVA;
c) combinazione della rete estera di BNL e delle attività bancarie ad essa correlate con le strutture di BBVA.

Le iniziative descritte dovrebbero consentire un miglioramento dell'efficacia commerciale della rete, grazie alla dotazione di strumenti gestionali adeguati e ad un forte rilancio commerciale. Per effetto di tali attività si prevedono maggiori ricavi al netto degli oneri di ristrutturazione per Euro 14 milioni nel 2005, Euro 71 milioni nel 2006 ed Euro 89 milioni nel 2007 (pari al 2,6% del margine di intermediazione atteso nel 2007 calcolato sulla base delle stime di una selezione di analisti di ricerca). Al lordo degli oneri di ristrutturazione i maggiori ricavi ammontano a Euro 113 milioni nel 2007. Gli investimenti necessari per realizzare tali iniziative sono stati quantificati in circa Euro 135 milioni e saranno finanziati con risorse proprie senza ricorso a finanziamenti da parte di terzi.

I.3.2. Miglioramento dell'efficienza operativa

Il piano industriale si propone di continuare la politica di riduzione dei costi avviata dall'attuale *management* di BNL. Le iniziative in tale area si riferiscono sia alle risorse di rete sia, in maniera più incisiva, alle strutture centrali e intermedie.

Per quanto concerne le strutture di rete, la riorganizzazione dei processi operativi e

l'introduzione di sistemi e procedure di direzione della rete e di gestione della clientela, oltre ad aumentare l'efficacia commerciale, permetterà una razionalizzazione delle risorse, anche attraverso una riqualificazione professionale e un riorientamento verso attività di servizio alla clientela.

Per quanto riguarda le strutture centrali, il piano si propone di identificare le aree di inefficienza all'interno della Banca la cui razionalizzazione non implichi alcun peggioramento nei processi gestionali e di controllo del rischio e nel livello di servizio alla clientela.
Verrà inoltre introdotta un'attività di coordinamento delle procedure di acquisto di beni e servizi con quelle di BBVA, con conseguente incremento del potere negoziale e diminuzione dei costi unitari.

Si stima che i benefici economici attesi da tali attività siano pari a Euro 46 milioni nel 2005, Euro 130 milioni nel 2006 ed v193 milioni nel 2007 (pari al 10,2% dei costi operativi attesi nel 2007 calcolato sulla base delle stime di una selezione di analisti di ricerca). Gli investimenti necessari per realizzare tali iniziative sono stati quantificati in circa Euro 255 milioni e saranno finanziati con risorse proprie senza ricorso a finanziamenti da parte di terzi.

I.3.3 Trasferimento a BNL di sistemi, procedure e competenze di BBVA in tema di sistemi informatici e gestione del rischio

Il piano industriale prevede l'estensione a BNL di sistemi, procedure e competenze di BBVA in tema di struttura informatica e gestione del rischio, permettendo un immediato riallineamento ai migliori standard internazionali. In particolare, si prevede la separazione delle attività di erogazione, gestione e recupero credito, nonché un rafforzamento di procedure contabili e strumenti gestionali tale da fornire al *management* della Banca un flusso informativo completo, strutturato e tempestivo.

Per quanto concerne le attività di gestione del rischio, il piano prevede un'ottimizzazione del processo di gestione del rischio attraverso un ridisegno della struttura organizzativa e l'introduzione di nuovi modelli e procedure. In particolare, è prevista una revisione dei processi di erogazione del credito ai fini di una più efficace valutazione di merito e di una maggiore tempestività di risposta alla clientela attraverso l'introduzione di nuove procedure e la creazione di strutture intermedie a livello territoriale dotate di strumentazione di *scoring* e *rating*.
Il nuovo modello di erogazione del credito dovrebbe permettere di ridurre a regime l'incidenza del rischio di credito allo 0,39%, valore che si confronta con lo 0,29% attuale delle attività di BBVA in Spagna.
Per quanto concerne le posizioni problematiche già in portafoglio, si prevede di effettuare, nel contesto del bilancio consolidato di BBVA, accantonamenti per ulteriori Euro 845 milioni attribuibili al portafoglio di crediti problematici di BNL, tali da elevare il rapporto di copertura (tenuto conto di tali riserve appostate nel bilancio consolidato di BBVA nonché delle riserve relative ai crediti *in bonis* registrate nel bilancio BNL) a circa il 90%. Verrà inoltre profondamente rivisitato l'approccio all'attività di recupero crediti riproponendo lo stesso approccio organizzativo utilizzato da BBVA negli altri mercati in cui opera, con la creazione di unità di business opportunamente formate ed incentivate e l'introduzione di una piattaforma tecnologica per il recupero crediti.

Tenuto conto degli ulteriori accantonamenti dianzi menzionati, nonché degli investimenti previsti dal piano industriale, gli indicatori di patrimonializzazione di BBVA pro forma ad esito dell'Offerta sono stimati in lieve diminuzione. In particolare, il rapporto tra patrimonio di base *Core* (ovvero al netto delle *preference shares*) ed attivo ponderato per il rischio pro forma al 31 dicembre 2004 è stimato in discesa al 5,72%, rispetto al dato di 6,02% di BBVA.

I.3.4. Modiche allo statuto ed alla composizione del Consiglio di Amministrazione di BNL

Allo stato BBVA non ha assunto alcuna decisione in ordine a possibili modifiche dello statuto di BNL o alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Emittente, decisioni che potranno essere assunte all'esito dell'Offerta, conoscendone i risultati.

Il Consiglio di Amministrazione di BNL ha convocato l'assemblea ordinaria per il 30 aprile 2005, in prima convocazione e per il 21 maggio 2005, in seconda convocazione per deliberare, tra l'altro, l'elezione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori, ai sensi dell'art. 19 dello statuto di BNL.

In occasione dell'assemblea convocata per il 30 aprile 2005, in prima convocazione, e per il 21 maggio 2005, in seconda convocazione per deliberare, tra l'altro, l'elezione del Consiglio di Amministrazione, come indicato nel Patto Parasociale, secondo le modalità ivi previste e sintetizzate nell'estratto riportato in Appendice IV, BBVA, Assicurazioni Generali e Dorint Holding presenteranno una lista congiunta (come descritto al paragrafo B.2.5).

L'Offerente, in questo momento e sulla base delle informazioni di cui attualmente dispone in relazione all'Emittente, ha intenzione di mantenere BNL come entità indipendente, prevedendo il mantenimento della sede sociale e della Direzione Generale a Roma, nonché adeguate autonomie creditizie, operative e commerciali coerenti con le regole del Gruppo BBVA.

I.3.5 Ragioni sottostanti la volontà di promuovere un'offerta pubblica di acquisto residuale

Come indicato al Paragrafo A.5, nel caso di superamento delle soglia del 90%, BBVA intende lanciare un'offerta pubblica residuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del Testo Unico, al fine di ottenere il *delisting* delle azioni ordinarie emesse da BNL ed evitare quindi di mantenere all'interno del Gruppo BBVA un emittente con una scarsa liquidità di azioni quotate su un mercato regolamentato.

J. EVENTUALI ACCORDI TRA L'OFFERENTE E L'EMITTENTE O GLI AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELL'EMINENTE NONCHÉ DELL'OFFERENTE STESSO

J.1 Accordi tra Offerente ed Emittente

Il 15 luglio 2004, l'Offerente e l'Emittente hanno costituito, ciascuno con una partecipazione del 50%, la società Advera S.p.A.; la nuova società è il frutto di un accordo di *joint venture* tra BBVA e BNL per lo sviluppo di attività nel campo del credito al consumo in Italia .

La nuova società, è destinata ad offrire una vasta gamma di prodotti finanziari: credito al consumo finalizzato, carte di credito *revolving*, prestiti personali e finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio in conformità alla regolamentazione stabilita dalle leggi italiane.

E' questa la prima joint venture che BNL e BBVA avviano da quando il Gruppo spagnolo è entrato a far parte dell'azionariato dell'Emittente nel 1998, nell'ambito della privatizzazione.

J.2 Accordi tra Offerente e azionisti dell'Emittente

In data 28 aprile 2004, l'Offerente ha sottoscritto con Assicurazioni Generali S.p.A. e Dorint Holding S.A. (facente capo a Diego Della Valle) un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") relativo alle partecipazioni in BNL. Il Patto Parasociale prevede, oltre ad un sindacato di voto, un sindacato di blocco delle azioni conferite al patto medesimo, che impone vincoli agli acquisti ed alle cessioni delle azioni, sottoposti a diritti di prelazione e/o all'autorizzazione dell'organo direttivo del Patto Parasociale, composto da quattro membri e presieduto dal Presidente della BNL (il "**Comitato Direttivo")**. L'estratto del Patto Parasociale è riportato in appendice.

L'Offerente, quale soggetto bancario, intrattiene relazioni commerciali con il gruppo che fa capo alle Assicurazioni Generali S.p.A., i cui volumi non sono rilevanti né per BBVA né per tale gruppo.

J.3 Accordi tra Offerente ed amministratori dell'Emittente

Tra i consiglieri di BNL, il sig. Antonio Ortega Parra è ex dipendente di BBVA; mentre i Signori Manuel Gonzalez Cid, Juan Enrique Perez Calot e Jose' Ramon Blazquez Cagigas sono dirigenti di BBVA e quindi legati a BBVA da un rapporto di lavoro subordinato retto dal diritto spagnolo.

Non sussistono piani di *stock option* per gli amministratori e gli unici piani di incentivazione sono descritti al Paragrafo F.2.

J.4 Accordi tra Offerente ed azionisti dell'Offerente stesso

Non sussistono accordi tra l'Offerente ed i suoi azionisti, ad eccezione di quelli derivanti dalla sua attività bancaria ordinaria.

J.5 Accordi tra Offerente ed amministratori dell'Offerente stesso

Alla data del presente Documento di Offerta non esistono accordi tra l'Offerente ed amministratori dell'Offerente stesso, ad eccezione degli amministratori esecutivi indicati nella sezione B.1 che, in quanto tali, sono anche dipendenti del BBVA.

K. PERIODO DI ADESIONE

Il periodo durante il quale verranno raccolte le adesioni all'Offerta ("**Periodo di Adesione**") verrà concordato con la Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione, ovvero il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per l'acquisto dell'Azioni (come meglio indicato al paragrafo C.3) e l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA della delibera relativa all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, necessario per emettere le Azioni BBVA offerte in corrispettivo (di cui al paragrafo A.1). L'Offerente comunicherà la durata del Periodo di Adesione, non appena concordato con la Borsa Italia S.p.A., mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa nonché pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo paragrafo N.

L'Offerente, qualora dovesse riscontrare che, in prossimità della chiusura del Periodo di Adesione, una o più condizioni di efficacia dell'Offerta inerenti il rilascio di autorizzazioni non si siano ancora verificate, si riserva la facoltà di richiedere la proroga del Periodo di Adesione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 43 del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

In particolare, ai sensi dell'art. 43 la proroga dell'Offerta potrà essere pubblicata fino al terzo giorno di borsa aperta che precede la chiusura del Periodo di Adesione. Tale proroga sarà resa nota mediante comunicazione alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A e ad almeno due agenzie di stampa, nonché avviso da pubblicarsi sui quotidiani di cui al successivo paragrafo N.

L. IPOTESI DI RIPARTO

L'Offerta si riferisce all'85,675% della totalità del capitale sociale deliberato, rappresentato da azioni ordinarie, ed è pertanto da considerarsi ferma, incondizionata (salvo per quanto previsto per le offerte concorrenti e per i rilanci al Paragrafo D) ed irrevocabile. Le adesioni potranno essere presentate, alle condizioni di Offerta, senza riserva di riparto.

M. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI ED ALTRI OPERATORI

Nel caso in cui BBVA dia regolarmente corso all'Offerta, essendosi avverate tutte le condizioni di cui al paragrafo D, BBVA, in qualità di Offerente, riconoscerà agli Intermediari Incaricati, a titolo di compenso inclusivo di ogni e qualsiasi corrispettivo per l'attività prestata, una commissione pari allo 0,3% del controvalore delle Azioni acquistate. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle commissioni di cui sopra non potrà superare l'importo di Euro 15.000 per ciascuna Scheda di Adesione presentata.

Sarà, inoltre, corrisposta una commissione fissa di Euro 6 per ogni Scheda di Adesione presentata, indipendentemente dal risultato dell'Offerta.

BBVA riconoscerà inoltre all'Intermediario Incaricato Responsabile della Raccolta una commissione pari a 0,0175% del controvalore delle Azioni acquistate a fronte dell'attività di coordinamento svolta con un minimo complessivo di Euro 150.000.

Il controvalore delle Azioni acquistate sarà determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle Azioni BBVA nei 5 (cinque) giorni di borsa aperta precedenti la Data di Assegnazione.

Gli Intermediari Incaricati retrocederanno agli Intermediari Depositari, a titolo di commissione comprensiva di ogni e qualsiasi compenso per l'attività di intermediazione prestata, il 50% del controvalore delle Azioni acquistate per il tramite di questi ultimi nonché l'intero ammontare di commissioni fisse relativo alle Schede di Adesione dagli stessi presentate.

N. MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Il presente Documento di Offerta e la Scheda di Adesione vengono posti a disposizione del pubblico mediante:

- pubblicazione di un avviso contente la notizia della deliberazione con cui la CONSOB ha consentito la pubblicazione del Documento di Offerta nonché gli elementi essenziali dell'Offerta sui quotidiani *Il Sole 24 Ore* e *La Repubblica*;
- consegna agli Intermediari Incaricati unitamente alle Schede di Adesione;
- deposito presso la Borsa Italiana S.p.A.;
- deposito presso la sede di Milano dell'Offerente (Via Cino del Duca, 8) e presso la sede legale dell'Emittente in Roma (Via Vittorio Venero, 119) ; e
- pubblicazione integrale sul sito Internet di BBVA, http://www.bbva.com.

O. APPENDICI

I. Comunicato del Consiglio di amministrazione di BNL ai sensi dell'art. 103, terzo comma, del Testo Unico;
II. Traduzione italiana dello Statuto di BBVA;
III. Estratto della Convezione Parasociale del 24 dicembre 2002;
IV. Estratto del Patto parasociale del 28 aprile 2004;
V. Estratto del Patto di sindacato del 20 luglio 2004.

P. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

I seguenti documenti sono a disposizione degli interessati presso la sede di Milano dell'Offerente e la sede legale dell'Emittente, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. e gli Intermediari Incaricati:

- Traduzione italiana del Bilancio d'esercizio di BBVA al 31 dicembre 2004 corredato dagli allegati di legge e dalla traduzione italiana della relazione di certificazione da parte di Deloitte S.L., approvato dall'Assemblea Generale degli Azionisti del 26 febbraio 2005;
- Traduzione italiana del Bilancio consolidato di BBVA 31 dicembre 2004 corredato dagli allegati di legge e dalla traduzione italiana della relazione di certificazione da parte di Deloitte S.L., approvato dall'Assemblea Generale degli Azionisti del 26 febbraio 2005;
- Statuto vigente di BBVA
- Progetto di bilancio d'esercizio di BNL al 31 dicembre 2004 corredato dagli allegati di legge;
- Progetto di bilancio consolidato di BNL 31 dicembre 2004 corredato dagli allegati di legge.

Q. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento di Offerta appartiene all'Offerente.

BBVA dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel presente Documento di Offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

Si precisa che i dati relativi a BNL riportati nel presente Documento di Offerta sono fedele riproduzione di quanto pubblicato da BNL stessa ai sensi della normativa ad essa applicabile.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Gonzalo Toraño Vallina
(*Director de Expansión Corporativa del Grupo*)

APPENDICE I - COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BNL AI SENSI DELL'ART. 103, TERZO COMMA, DEL TESTO UNICO

Comunicato del Consiglio di Amministrazione di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("BNL" o l' "Emittente"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 39 del regolamento approvato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento") relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie BNL (l'"Offerta"), promossa dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ("BBVA" o l'"Offerente") ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione di BNL si è riunito in data 8 aprile 2005. Erano presenti alla riunione il Presidente Luigi Abete, i Vice Presidenti Pier Luigi Fabrizi e Antonio Ortega Parra, e tutti gli altri Consiglieri Josè Ramon Blazquez Cagigas, Elio Cosimo Catania, Diego Della Valle, Manuel Gonzalez Cid, Aldo Minucci, Juan Enrique Perez Calot, Giovanni Perissinotto, Massimo Tosato, Francesco Trapani e Giovanni Zonin. Era altresì presente l'intero Collegio Sindacale, composto dal Presidente Tommaso Di Tanno e dai Sindaci Effettivi Franco Caramanti e Pier Paolo Piccinelli.

Il Consiglio di Amministrazione di BNL - preso preliminarmente atto (a) del comunicato, trasmesso a BNL in data 29 marzo 2005, con il quale BBVA, ai sensi dell'art. 102 del TUF e dell'art. 37, comma 2 del Regolamento, ha reso noto di aver depositato in pari data presso la Consob il documento di offerta relativo all'Offerta (il **"Documento d'Offerta**"), ed ha indicato termini e condizioni essenziali dell'Offerta stessa; (b) del comunicato stampa pubblicato in data 30 marzo 2005, con il quale BBVA ha fornito ulteriori informazioni sulle sinergie attese dall'implementazione del piano industriale e sull'impatto previsto sull'utile per azione di BBVA e (c) della copia del Documento d'Offerta, trasmesso a BNL da BBVA in data 30 marzo 2005, conforme a quello depositato da BBVA presso la Consob, con le integrazioni e modifiche trasmesse a BNL nel corso dell'istruttoria Consob - ha esaminato i termini, le condizioni e le finalità dell'Offerta, nonché le opinioni espresse dagli *advisors* finanziari incaricati da BNL, in ordine alla congruità del corrispettivo proposto dall'Offerente.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione di BNL, al fine di fornire agli azionisti di BNL e al mercato dati ed elementi utili per l'apprezzamento dell'Offerta, nonché una valutazione motivata in ordine alle condizioni ed alle finalità dell'Offerta stessa, ha approvato, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento, il presente comunicato.

Non era presente al momento della votazione il Consigliere Giovanni Zonin. Il comunicato è stato approvato all'unanimità dei dodici Amministratori partecipanti alla votazione.

Il Collegio Sindacale ha preso atto della deliberazione assunta dal Consiglio, senza formulare rilievi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito delega, al Presidente Dott. Luigi Abete, anche a mezzo procuratori speciali, per adempiere tutto quanto richiesto dalla normativa vigente in relazione al presente comunicato nonché ad apportare allo stesso le modifiche ed integrazioni, anche quelle che dovessero essere richieste dalla CONSOB o da ogni altra autorità competente.

I ELEMENTI UTILI PER L'APPREZZAMENTO DELL'OFFERTA

A TERMINI E CONDIZIONI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

1. Disciplina di riferimento, azioni oggetto dell'Offerta e ipotesi di riparto.

1.1 Secondo quanto previsto nel Documento di Offerta, l'Offerta ha carattere volontario, è irrevocabile e promossa ai sensi degli artt. 102 e 106, quarto comma del TUF, nonché delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo II, Parte II del Regolamento. L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, unico mercato regolamentato sul quale le azioni ordinarie BNL sono negoziate. L'Offerta non è rivolta a soggetti titolari di azioni ordinarie BNL residenti negli Stati Uniti d'America o e in qualsivoglia altro Stato in cui tale diffusione sia sottoposta a restrizioni o limitazioni in base alla normativa in vigore nello stesso, tra cui, Giappone, Canada e Australia.

1.2 BNL ha un capitale sociale di Euro 2.184.669.278,64, interamente sottoscritto e versato e rappresentato da n. 3.011.064.556 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 0,72 cadauna. Alla stessa data, BNL ha deliberato aumenti di capitale a servizio dei piani di *stock option* 1999 – 2000 – 2001 – unico 2001 – 2003 e 2004 per un importo complessivo pari a Euro 63.813.808,08; il capitale sociale di BNL deliberato ammonta quindi a Euro 2.248.483.086,72 rappresentato da n. 3.099.694.845 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 0,72 cadauna.

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto di BNL, è stata conferita al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo complessivo di nominali Euro 435.054.813,04, fino al 31 marzo 2009, mediante emissione di azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nonché ai sensi dell'art. 2420 *ter* cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*. E' stata altresì conferita al consiglio di amministrazione, fino al 31 marzo 2006, la facoltà di effettuare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, aumenti di capitale, per un importo massimo complessivo di Euro 18.884.917,12, mediante emissione di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti di BNL e delle società del Gruppo BNL.

Come precisato nel Documento d'Offerta, BBVA possiede n. 444.034.181 azioni ordinarie BNL, pari al 14,747% del capitale sociale ordinario sottoscritto e al 14,634% del capitale sociale complessivo sottoscritto di BNL alla data del Documento d'Offerta.

L'Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie BNL deliberate, attualmente non in possesso di BBVA e precisamente massime n. 2.655.660.664 azioni ordinarie BNL del valore nominale di Euro 0,72 ciascuna, godimento regolare (pari alle azioni ordinare di BNL sottoscritte, oltre alle azioni la cui emissione è stata deliberata al servizio dei piani di *stock options* di cui sopra, le "**Azioni**"). Le azioni oggetto dell'Offerta rappresentano l'85,675% del capitale ordinario deliberato, risultante dallo statuto di BNL, e l'85,038% del capitale sociale complessivo deliberato di BNL.

Nel Documento d'Offerta, l'Offerente ha precisato che il numero di Azioni è stato individuato facendo riferimento al capitale massimo deliberato risultato dallo statuto dell'Emittente e quindi tenendo conto anche delle azioni già deliberate e non sottoscritte, la cui emissione è riservata ai piani di *stock option* per i dipendenti di BNL e delle società del gruppo BNL. Pertanto, potranno aderire all'Offerta anche i dipendenti che esercitino le *stock option* loro spettanti dopo la data di pubblicazione del Documento d'Offerta e in tempo utile per consegnare la scheda di adesione agli intermediari incaricati (cfr. paragrafo C.1 del Documento d'Offerta).

1.3 Le adesioni saranno presentabili, alle condizioni di Offerta, senza riserva di riparto.

2. Corrispettivo offerto, data e modalità di pagamento del Corrispettivo

2.1. Il corrispettivo offerto dall'Offerente (il "**Corrispettivo**") è rappresentato da azioni ordinarie BBVA, godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,49 ciascuna. Quale rapporto di scambio verranno corrisposte n. 1 azione ordinaria BBVA di nuova emissione ogni n. 5 azioni ordinarie BNL portate in adesione. Le azioni che BBVA assegnerà in scambio agli aderenti all'Offerta, quale Corrispettivo, saranno complessive massime n. 531.132.133 azioni ordinarie BBVA (cfr. paragrafo B.1.2 del Documento d'Offerta).

Le azioni ordinarie BBVA sono quotate in Spagna, presso le Borse di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia, in Italia presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in Inghilterra presso la Borsa di Londra, in Germania presso la Borsa di Francoforte, in Svizzera presso la Borsa di Zurigo e negli Stati Uniti presso la Borsa di New York.

Le azioni BBVA di nuova emissione offerte in Corrispettivo saranno nominative e attribuiranno i diritti previsti dagli artt. 15 e 53 dello statuto di BBVA; l'art. 53 dello statuto di BBVA precisa altresì l'ordine di ripartizione dell'utile netto.

(Cfr. paragrafi A.12 e G.8.2 del Documento d'Offerta).

2.2 Nella riunione del 28 marzo 2005, il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente ha deliberato di convocare l'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di BBVA, tra l'altro, per un aumento di capitale, per un importo nominale di Euro 260.254.745,17 mediante la emissione di 531.132.133 nuove azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione, al servizio dello scambio di azioni previsto

nell'ambito dell'Offerta e, pertanto, mediante sottoscrizione integrale in natura per mezzo delle Azioni (cfr. paragrafo H.2 del Documento d'Offerta).

2.3 La legislazione spagnola richiede alcuni adempimenti formali per la consegna delle azioni BBVA, che possono incidere sulla relativa tempistica e che dipendono da soggetti esterni al BBVA ed in particolare: (i) la ricezione, al termine del periodo di adesione ed una volta depositate le Azioni in favore di BBVA, di una scrittura pubblica di attestazione da parte di un Notaio Spagnolo; (ii) l'iscrizione delle azioni BBVA di nuova emissione presso il Registro *Mercantil* (Registro dell'Imprese) di Bilbao di tale scrittura pubblica; (iii) l'iscrizione delle azioni BBVA di nuova emissione presso il Registro Contabile della Iberclear; e (iv) l'ammissione a quotazione delle nuove azioni BBVA da parte della *Sociedad Rectora de la Bolsa de Bilbao* (cfr. paragrafo A.5 del Documento d'Offerta). BBVA ha dichiarato nel Documento d'Offerta che porrà in essere tutti gli atti necessari da esso dipendenti affinché tali adempimenti siano compiuti entro un termine ragionevole, che stima non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data di chiusura del Periodo di Adesione (comprensivi dei giorni necessari al trasferimento delle Azioni all'Offerente). Le azioni BBVA verranno comunque assegnate agli aderenti all'Offerta entro il 4° di borsa aperta successivo alla data in cui si sarà realizzato l'ultimo dei suddetti adempimenti (la "**Data di Assegnazione**"). La Data di Assegnazione, non appena determinata, verrà resa nota mediante comunicazione a Consob, Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa nonché pubblicazione di un apposito avviso entro il giorno precedente alla Data di Assegnazione (cfr. paragrafi A.5 e G.1 del Documento d'Offerta).

3. Condizioni per l'inizio del periodo di adesione

3.1 L'Offerente ha precisato che il periodo di adesione non può avere inizio:

(i) prima del rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per la promozione dell'Offerta ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato (il "**TUB**") e del par. 4, Titolo II, Capitolo I, delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d'Italia nel mese di ottobre 1999 (le "**Istruzioni di Vigilanza**") nonché dell'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dall'art. 15 del TUF per l'acquisto indiretto di partecipazioni in BNL Fondi Immobiliari SGR P.A. ed in BNL Gestioni SGR S.p.A.; e

(ii) prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA della delibera relativa all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (cfr. paragrafo A.1 del Documento d'Offerta), necessario per emettere le Azioni BBVA offerte in corrispettivo e soggetto all'autorizzazione del Banco de España come indicato al paragrafo 5 che segue.

(Cfr. paragrafi A.1 e A.6, C.3 e D.1 del Documento d'Offerta).

4. Condizioni di efficacia dell'Offerta

4.1 L'efficacia dell'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni, per le quali l'Offerente si è riservato la facoltà di rinunciare, salvo quanto specificato nel paragrafo 5 che segue:

1. che l'adesione all'Offerta abbia ad oggetto un numero di Azioni che, unitamente al numero di azioni di BNL detenute ad oggi da BBVA, sia superiore al 50% del capitale sociale ordinario deliberato di BNL. L'Offerente si è riservato la facoltà di rinunciare alla presente condizione.

2. Che, successivamente alla data della promozione dell'Offerta (29 marzo 2005) e sino alla chiusura del periodo di adesione, non si verifichino circostanze negative per l'Emittente o le sue società controllate e collegate, ivi incluse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea di BNL o di società del gruppo che alla stessa fa capo, tali da alterare significativamente i mezzi propri di BNL ovvero la situazione patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente o le sue società controllate e collegate rispetto a quanto evidenziato nel progetto di bilancio di BNL al 31 dicembre 2004, ad eccezione delle operazioni debitamente approvate, autorizzate ed annunciate al mercato alla data di promozione dell'Offerta. L'Offerente si è riservato la facoltà di rinunciare alla presente condizione.

3. Il rilascio, entro la chiusura del periodo di adesione, delle autorizzazioni o decisioni di cui ai punti (b), (c), (d), (e), (f) e (g) del paragrafo 5 che segue.

4. Che il periodo di adesione abbia inizio entro il 20 giugno 2005 (incluso), salvo che il mancato avveramento di tale condizione sia imputabile all'Offerente. L'Offerente si è riservato la facoltà di rinunciare alla presente condizione.

5. Che il periodo di adesione si concluda entro il 30 settembre 2005 (incluso), salvo che il mancato avveramento di tale condizione sia imputabile all'Offerente. L'Offerente si è riservato la facoltà di rinunciare alla presente condizione.

Per quanto concerne le condizioni di cui al punto 3, l'Offerente si è riservato la facoltà di rinunciare parzialmente alla condizione in relazione a singole autorizzazioni, secondo quanto indicato al paragrafo 5 che segue.

In relazione alla condizione di cui al punto 1, l'Offerente non ha indicato, allo stato, alcun quantitativo minimo di adesione all'Offerta diverso da quello menzionato (50%), in quanto ogni decisione da parte dell'Offerente sulla eventuale rinuncia a tale condizione - con conseguente accettazione di un quantitativo inferiore al 50% – sarà adottata in considerazione della situazione degli assetti proprietari di BNL all'esito della chiusura del periodo di adesione. Al riguardo, secondo quanto indicato nel Documento d'Offerta, BBVA valuterà, tra l'altro, quanta parte del capitale

dell'Emittente a seguito dell'Offerta sia flottante e quali azionisti siano titolari di partecipazioni significative o aderenti a patti parasociali.

L'Offerente darà immediata notizia dell'avveramento di ciascuna delle condizioni di efficacia di cui sopra, ovvero, in caso di mancato avveramento, dell'esercizio della facoltà di rinunciare a ciascuna di esse entro il primo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione (cfr. paragrafo A.4 del Documento d'Offerta).

(Cfr. paragrafi A.2, A.6, A.11 e C.5 del Documento d'Offerta).

4.2 Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non si verificassero, le Azioni apportate in Offerta saranno messe a disposizione degli aderenti entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla diffusione del Comunicato di Chiusura del Periodo di Adesione (come definito al paragrafo A.4 del Documento d'Offerta).

5. Autorizzazioni ed altre approvazioni richieste o previste nell'ambito dell'Offerta

5.1 Sulla base di quanto indicato nel Documento d'Offerta, l'Offerta è soggetta al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

(a) Richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia. In data 29 marzo 2005 l'Offerente ha presentato alla Banca d'Italia richiesta di autorizzazione alla promozione dell'Offerta e all'acquisizione del controllo di BNL e delle relative partecipazioni indirette. Contestualmente, BBVA ha presentato la comunicazione preventiva per l'acquisto indiretto di partecipazioni in BNL Fondi Immobiliari SGR P.A. ed in BNL Gestioni SGR S.p.A.. Come sopra indicato, tale autorizzazione è condizione necessaria all'inizio del periodo di adesione e, pertanto, non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente.

(b) Notifica dell'operazione alla Commissione Europea. L'Offerente ha proceduto in data 29 marzo 2005 alla notifica dell'operazione alla Commissione Europea, affinché la Commissione possa pronunciarsi sulla compatibilità della stessa con il mercato comune. Nel Documento di Offerta è indicato che l'autorizzazione della Commissione Europea non è necessaria per l'inizio del periodo di adesione né per l'emissione delle azioni BBVA offerte in corrispettivo, tuttavia, l'Offerente ha dichiarato nel Documento d'Offerta che non rinuncerà alla relativa condizione di efficacia dell'Offerta, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione;

(c) Richiesta di autorizzazione all'ISVAP. In data 29 marzo 2005 BBVA ha presentato all'ISVAP la domanda di autorizzazione per l'acquisizione indiretta di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di BNL Vita S.p.A. Sulla base di quanto indicato nel Documento d'Offerta, l'autorizzazione dell'ISVAP non è necessaria né per l'inizio del periodo di adesione né per l'emissione delle azioni BBVA offerte in corrispettivo, e pertanto l'Offerente potrebbe rinunciare alla relativa condizione di efficacia

dell'Offerta, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto della normativa applicabile;

(d) Richiesta di autorizzazione al Banco de España. In conformità con la legislazione spagnola in materia, BBVA ha richiesto al Banco de España un'autorizzazione per l'acquisto delle controllate bancarie di BNL domiciliate presso Stati non membri dell'Unione Europea. Il Banco de España ha un termine di 3 mesi dal deposito della domanda per il rilascio di tale autorizzazione, applicandosi il principio del silenzio-assenso. Tale autorizzazione non è necessaria né per l'inizio del periodo di adesione né per l'emissione delle azioni BBVA offerte in corrispettivo, tuttavia, l'Offerente ha dichiarato che non rinuncerà alla relativa condizione di efficacia dell'Offerta, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione.

(e) Comunicazione al Banco de España del proposito di aumentare il capitale sociale. Dopo l'adozione della delibera di aumento di capitale da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA di cui sopra, BBVA dovrà comunicare prontamente al Banco de España il proposito di aumentare il proprio capitale sociale per l'emissione di delle Azioni BBVA al servizio dell'Offerta. Il Banco de España ha un termine di 15 giorni dalla richiesta per il rilascio dell'autorizzazione, applicandosi il principio del silenzio-assenso. Tale autorizzazione è condizione necessaria per l'emissione delle azioni BBVA offerte in corrispettivo e, pertanto, non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente.

(f) Deposito del prospetto informativo presso la *Comisión Nacional del Mercado de Valores* ("**CNMV**"). Subito dopo l'adozione della delibera di aumento di capitale da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti di BBVA di cui sopra, BBVA dovrà presentare alla CNMV un prospetto informativo (*Folleto de Emisiòn)*, prescritto dalla legislazione spagnola per la emissione delle azioni BBVA. La CNMV rilascia il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo entro un mese dalla presentazione, indicando eventuali modifiche o aggiunte da apportare. L'autorizzazione del CNMV è condizione necessaria per l'emissione delle Azioni BBVA offerte in corrispettivo e, pertanto, non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente.

(g) Ricezione del parere di un esperto indipendente. La ricezione da parte di BBVA del parere di un esperto indipendente nominato del *Registo Mercantil* (Registro delle Imprese) ai sensi dell'art. 133 del Real Decreto 1784/1996, del 19 luglio, recante il *Reglamento* del *Registro Mercantil*, il quale confermi che il valore di ciascuna delle azioni BBVA, comprensivo del sovrapprezzo, non è superiore di oltre il 20%, al valore di cinque Azioni oggetto dell'Offerta (cfr. paragrafo G.1.3 del Documento d'Offerta). Tale parere è condizione necessaria per l'emissione delle azioni BBVA offerte in corrispettivo e, pertanto, non potrà essere oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente.

(Cfr. paragrafi A.2, A.6 e C.3 del Documento d'Offerta)

6. Durata dell'Offerta e modalità di adesione

6.1 Il periodo di adesione verrà concordato con la Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento (il "Periodo di Adesione"), immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione indicate al paragrafo 3 del presente comunicato. L'Offerente comunicherà la durata del periodo di adesione, non appena concordato con Borsa Italiana, mediante comunicazione a Consob, Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa nonché pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al paragrafo N del Documento d'Offerta (cfr. paragrafo K del Documento d'Offerta).

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 8 del Regolamento.

(cfr. paragrafo C.4 del Documento d'Offerta).

6.2 L'adesione all'Offerta da parte dei titolari delle Azioni dovrà avvenire tramite la sottoscrizione di apposita scheda di adesione (modalità c.d. non telematica) (cfr. paragrafo C.4 del Documento d'Offerta).

7. Motivazioni dell'operazione e programmi elaborati dall'Offerente

7.1 Secondo quanto dichiarato nel Documento di Offerta, BBVA è attualmente impegnato in un processo di crescita che si svolge lungo le direttrici di sviluppo organico e di acquisizioni esterne, con una strategia improntata al miglioramento del posizionamento nelle attività *core* (*retail* in Spagna, Portogallo e America Latina, credito al consumo e *corporate banking*), nonché alla creazione di valore per gli azionisti.

BBVA ritiene che un significativo incremento dimensionale del proprio gruppo possa portare alla creazione di una delle banche più competitive a livello europeo, soprattutto alla luce dei processi di aggregazione e ristrutturazione al momento in atto nel settore. In particolare, BBVA ha intenzione di presentarsi come la principale banca del Sud – Europa, in grado di offrire alla propria clientela tutti i vantaggi di un'offerta globale.

Secondo quanto riportato nel Documento d'Offerta, all'interno di tale strategia di crescita, la diversificazione geografica degli utili rappresenta per BBVA uno dei principali obiettivi, con particolare interesse in questa fase ad accrescere la quota ricavata dal mercato europeo. La strategia di diversificazione è basata su un approccio "multilocale", coerente con le caratteristiche specifiche dei vari mercati e orientata al supporto economico e imprenditoriale locale e al dialogo con le principali istituzioni di riferimento.

Sulla base di tali obiettivi – secondo quanto dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta – il mercato italiano rappresenta per BBVA un'opportunità di estremo interesse, non solo per la sua vicinanza geografica e le affinità culturali con il mercato spagnolo, ma anche e soprattutto per le potenzialità implicite nel

settore bancario in Italia, caratterizzato da dinamiche simili a quello spagnolo, sia nelle relazioni con la clientela *retail* che nei rapporti con il tessuto imprenditoriale locale. Infine, l'Italia è il primo mercato europeo per numero di piccole medie imprese, segmento strategico per BBVA a che in futuro potrà conservare il proprio ruolo e competitività solo attraverso il sostegno del sistema bancario. Sulla base di quanto indicato nel Documento d'Offerta, tale segmento di mercato presenta notevoli opportunità per gli interessanti tassi di crescita che ne caratterizzano lo sviluppo e per la sostenibilità dei margini derivante dal crescente grado di sofistificazione dei prodotti e dei servizi offerti. L'Offerente ha precisato nel Documento di Offerta di aver dimostrato di attribuire un particolare valore strategico al mercato bancario italiano, attraverso il significativo investimento in BNL al momento della privatizzazione e il costante supporto a BNL nel corso degli anni. Alla luce delle conoscenze e dell'esperienza maturata, e coerentemente con i propri obiettivi strategici, l'Offerta rappresenta per BBVA la naturale evoluzione della propria strategia in Italia. Secondo quanto dichiarato dall'Offerente nel Documento d'Offerta, la presenza in numerosi mercati e il *track record* di BBVA nelle operazioni di aggregazione intraprese nel passato permetterebbero il trasferimento dei *know how* commerciali già sperimentati con successo su basi di clientela affini e il miglioramento dei processi gestionali, con conseguente incremento della qualità e ampiezza dell'offerta di prodotti e servizi e contenimento dei costi operativi di BNL.

(Cfr. paragrafo I.2 del Documento d'Offerta).

7.2 All'interno del suddetto quadro strategico, BBVA ha indicato nel Documento di Offerta di poter accelerare la trasformazione del *business model* di BNL, attraverso un piano industriale sviluppato sulla base delle seguenti linee guida esaminate dal Consiglio di Amministrazione di BBVA in data 28 marzo 2005 (cfr. paragrafo I.3 del Documento d'Offerta):

(i) rafforzamento della rete commerciale e integrazione nel *Wholesale Banking*;

(ii) miglioramento dell'efficienza operativa;

(iii) trasferimento a BNL di sistemi, procedure e competenze di BBVA in tema di sistemi informatici e gestione del rischio.

L'Offerente ha chiarito nel Documento d'Offerta che le linee guida del piano industriale si pongono in linea di continuità con gli interventi e le attività di ristrutturazione e di rilancio commerciale avviate dall'attuale *top management* di BNL nel contesto del Piano Operativo 2003-2005; in tale contesto BBVA intende sostanzialmente confermare l'attuale *top management* di BNL ulteriormente coinvolgendolo nell'ambito della realizzazione del piano industriale.

Secondo quanto indicato nel Documento d'Offerta, in tale ottica di continuità BBVA prevede il mantenimento della sede sociale e della Direzione Generale a Roma prevedendo adeguate autonomie creditizie, operative e commerciali coerenti con le regole del Gruppo BBVA. I contenuti del piano industriale saranno oggetto

di ulteriori elaborazioni da parte di BBVA nel prossimo futuro, una volta completata l'Offerta. L'Offerente ha precisato nel Documento d'Offerta che stima che l'effetto combinato delle iniziative previste dal piano industriale genererà sinergie lorde per Euro 60 milioni nel 2005, Euro 201 milioni nel 2006 e Euro 282 milioni nel 2007. Sulla base della mediana "IBES" delle stime per BBVA, delle stime di una selezione di analisti di ricerca per BNL e delle sinergie dianzi descritte, l'Offerente prevede che l'operazione avrà un impatto neutro sugli utili per azione BBVA nel 2005 e positivo nel 2006 e 2007 rispettivamente dell'1,2% e del 2,1%.

(Cfr. paragrafo I.3 del Documento d'Offerta).

7.3 BBVA ha dichiarato nel Documento d'Offerta di non aver assunto allo stato alcuna decisione in ordine a possibili modifiche dello statuto di BNL o alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Emittente, decisioni che potranno essere assunte all'esito dell'Offerta, conoscendone i risultati. L'Offerente ha altresì precisato che, in questo momento e sulla base delle informazioni di cui attualmente dispone in relazione all'Emittente, ha intenzione di mantenere BNL come entità indipendente, prevedendo il mantenimento della sede sociale e della Direzione Generale a Roma, nonché adeguate autonomie creditizie, operative e commerciali coerenti con le regole del Gruppo BBVA.

(Cfr. paragrafo I.3 del Documento d'Offerta).

8. Offerta residuale e diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF

8.1 L'Offerente ha dichiarato nel Documento d'Offerta la propria intenzione - nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, BBVA venisse a detenere una partecipazione in BNL che, computata unitamente alla partecipazione già detenuta dall'Offerente e alle azioni proprie eventualmente detenute da BNL, sia superiore al 90% delle azioni ordinarie BNL ma inferiore al 98% delle stesse – di lanciare un'offerta pubblica residuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del TUF. All'esito di tale eventuale offerta residuale, Borsa Italiana disporrà per le azioni ordinarie di BNL la revoca della quotazione.

8.2 L'Offerente ha dichiarato altresì la propria intenzione - ove a seguito dell'Offerta, BBVA venga a detenere una partecipazione in BNL che, computata unitamente alla partecipazione già detenuta dall'Offerente e alle azioni proprie eventualmente detenute da BNL, sia superiore al 98% delle azioni ordinarie BNL - di far ricorso al diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF (c.d. *squeeze out*).

8.3 L'Offerente ha dichiarato nel Documento d'Offerta che, a seguito dell'eventuale revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie BNL, rimarranno ammesse alle negoziazioni le azioni di risparmio.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto di BNL "in caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Banca, gli azionisti di risparmio hanno diritto di chiedere la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie della Banca, secondo le modalità deliberate dall'assemblea

straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni". Al riguardo, l'Offerente si è riservato la facoltà di verificare la possibilità, ai termini di legge, di estendere l'esercizio del diritto di acquisto previsto dall'art. 111 del Testo Unico anche alle azioni ordinarie eventualmente derivanti dalla conversione delle azioni di risparmio.

(Cfr. paragrafo A.8 e A.9 del Documento d'Offerta).

B AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E COMUNICAZIONE DEI FATTI DI RILIEVO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO.

1. Possesso di azioni BNL

Alla data odierna BNL detiene complessivamente n. 23.310.668 azioni ordinarie proprie (pari allo 0,77% del capitale sociale ordinario), delle quali n. 13.007.153 (pari allo 0,43% del capitale sociale ordinario) detenute direttamente e n. 10.303.515 (pari allo 0,34% del capitale sociale ordinario) attraverso Artigiancassa S.p.A.

2. Possesso di azioni e *stock option* da parte di amministratori e del direttore generale di BNL

La seguente tabella indica le azioni, direttamente o indirettamente, possedute e le *stock option* dai membri del Consiglio di Amministrazione di BNL e dal direttore generale nell'Emittente e in altre società controllate da BNL alla data del presente comunicato.

	Azioni BNL	***Stock option* BNL**	**Azioni società controllate da BNL**
Luigi Abete (Presidente)	-	-	-
Pier Luigi Fabrizi (Vice Presidente)	-	-	-
Antonio Ortega Parra (Vice Presidente)	-	-	-
Josè Ramon Blazquez Cagigas (Consigliere)	-	-	-
Elio Cosimo Catania (Consigliere)	-	-	-
Diego Della Valle (Consigliere)	150.000.000	-	-
Manuel Gonzales Cid (Consigliere)	-	-	-
Aldo Minucci (Consigliere)	-	-	-
Juan Enrique Perez Calot (Consigliere)	-	-	-

Giovanni Perissinotto (Consigliere)	-	-	-
Massimo Tosato (Consigliere)	-	-	-
Francesco Trapani (Consigliere)	-	-	-
Giovanni Zonin (Consigliere)	-	-	-
Mario Girotti (Direttore Generale)	4.002	2.327.061 opzioni	-

3. Patti parasociali aventi ad oggetto azioni BNL

Il Consiglio di Amministrazione di BNL è a conoscenza, in virtù e nei limiti di quanto contenuto negli estratti e nei comunicati pubblicati ai sensi dell'art. 122 TUF e del Regolamento, dei seguenti accordi contenenti pattuizioni rilevanti per BNL ai sensi dell'art. 122, D.Lgs. 58/1998:

(i) accordo tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.r.l., stipulato in data 24 dicembre 2002;

(ii) accordo tra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Assicurazioni Generali S.p.A. e Dorint Holding S.A., sottoscritto in data 28 aprile 2004 e successivamente modificato;

(iii) accordo tra Compact Campania S.r.l., FINCED S.r.l., S.I.L.M. – Società Italiana Lavori Marittimi S.p.A, VIANINI LAVORI S.p.A., FINCAL 2000 S.p.A, CAPITOLIUM S.p.A., VIAFIN S.r.l., PACOP S.p.A., TIKAL PLAZA S.A., Danilo Coppola, Michele Amari S.r.l., Magiste International S.A., Ettore Lonati, Tiberio Lonati, GEFIP Holding S.A. e Giulio Grazioli, stipulato in data 20 luglio 2004 e successivamente modificato.

4. Compensi degli amministratori, dei sindaci e del direttore generale

La tabella che segue reca il dettaglio degli emolumenti di spettanza degli amministratori, dei sindaci e del direttore generale di BNL, nell'esercizio 2004.

(euro)

Nominativo e carica ricoperta	Periodo della carica	Emolumenti per la carica in BNL	Benefici non monetari (3)	Bonus e altri incentivi	Altri compensi
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
Luigi Abete (1) (2) (Presidente)	dall'1.1 al 31.12.04	636.500,00	1.290,84	-	-
Pier Luigi Fabrizi (Vice Presidente) (2)	dall'1.1 al 31.12.04	83.000,00	1.290,84	-	-
(Membro Comitato esecutivo)	dall'1.1 al 13.5.04	7.287,67			
Antonio Ortega	dal 10.9 al 31.12.04	32.767,12	1.290,84	-	-

Parra (Vice Presidente) (2) (Consigliere) (Membro Comitato esecutivo)	 dall'1.1 al 9.9.04 dal 14.5 al 9.9.04	 34.520,55 6.520,55			
Gonzalo Terreros Ceballos (Vice Presidente)	dall'1.1 al 5.9.04	56.356,16	1.290,84	-	-
Josè Ramon Blazquez Cagigas (Consigliere) (2) (Membro comitato Esecutivo)	dal 10.9 al 31.12.04 dal 10.9 al 31.12.04	21.479,45 6.191,78	629,72	-	-
Elio Cosimo Catania (Consigliere) (2)	dall'1.1 al 31.12. 04	55.000,00	1.290,84	-	-
Diego Della Valle (Consigliere) (2)	dall'1.1 al 31.12. 04	52.500,00	1.290,84	-	-
Manuel Gonzales Cid (Consigliere) (2)	dall'1.1 al 31.12. 04	53.500,00	1.290,84	-	-
Aldo Minacci (Consigliere) (2) (Membro comitato esecutivo)	dall'1.1 al 31.12.04 dal 14.5 al 31.12.04	62.500,00 12.712,33	1.290,84	-	-
Juan Enrique Perez Calot (Consigliere) (2) (Membro Comitato esecutivo)	dal1'1.1 al 31.12.04 dall'1.1 al 31.12.04	63.500,00 20.000,00	1.290,84	-	-
Giovanni Perissinotto (Consigliere) (2) (Membro Comitato esecutivo)	dall'1.1 al 31.12. 04 dall'1.1 al 13.5.04	53.000,00 7.287,67	1.290,84	-	-
Massimo Tosato (Consigliere) (2)	dall'1.1 al 31.12. 04	53.500,00	1.290,84	-	-
Francesco Trapani (Consigliere) (2)	dall'1.1 al 31.12. 04	52.500,00	1.290,84	-	-
Giovanni Zonin (Consigliere) (2)	dall'1.1 al 31.12. 04	53.500,00	1.290,84	-	-
COLLEGIO SINDACALE					
Tommaso Di Tanno (2) (4) (Presidente del Collegio Sindacale)	dall'1.1 al 31.12. 04	136.673,53	1.290,84	-	-
Franco Caramanti (2) (5) (Sindaco effettivo)	dall'1.1 al 31.12. 04	74.892,00	1.290,84	-	-
Pier Paolo Piccinelli (Sindaco effettivo) (2) (6)	dall'1.1 al 31.12. 04	76.500,00	1.290,84	-	-
Massimo Bagnera (Sindaco supplente) (2) (7)	dall'1.1 al 31.12. 04	27.277,98	-	-	-
Daniele Carlo Trivi (Sindaco supplente) (2)	dall'1.1 al 31.12. 04	1.200,00	-	-	-
DIRETTORE GENERALE					

Mario Girotti ([8])	dall'1.1 al 31.12. 04	827.826,26	12.034,58	467.540,00	-

([1]) di cui da Artigiancassa S.p.A. Euro 21.000,00 a titolo di emolumenti e Euro 2.000,00 a titolo di altri compensi.
([2]) Scadenza della carica con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2004.
(3) Polizza D&O
([4]) di cui da (i) Locafit S.p.A. Euro 34.707,57 a titolo di emolumenti ed Euro 1.500,00 a titolo di altri compensi e da (ii) Ifitalia Euro 18.476,32 a titolo di emolumenti, Euro 1.500,00 a titolo di altri compensi ed Euro 9.489,64 a titolo di rimborso spese.
([5]) di cui da (i) BNL Edizioni. Euro 2.146,00 a titolo di emolumenti, Euro 546,00 a titolo di altri compensi ed Euro 200,00 a titolo di rimborso spese e da (ii) Farmafactoring S.p.A., Euro 23.000,00 a titolo di emolumenti.
([6]) di cui da BNL Finance S.p.A. Euro 24.000,00 a titolo di emolumenti ed Euro 1.000,00 a titolo di altri compensi.
([7]) di cui da (i) Webvalue Spa in liquidazione, Euro 2.700,00 a titolo di emolumenti; da (ii) BNL Euro Securities, Euro 2.500,00 a titolo di emolumenti ed Euro 626,48 a titolo di rimborso spese; da (iii) Sud Factoring Euro 5.371,00 a titolo di emolumenti, ed Euro 739,54 a titolo di rimborso spese e da (iii) Serfactoring Euro 13.000,00 a titolo di emolumenti, ed Euro 1.140,96 a titolo di rimborso spese.
([8]) di cui da Artigiancassa S.p.A. Euro 21.000,00 e da BNL Vita S.p.A. Euro 70.000,00 (versati alla banca) a titolo di emolumenti.

II. FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

In data 14 marzo 2005 il Consiglio di Amministrazione di BNL ha approvato il bilancio consolidato di gruppo e il progetto di bilancio di BNL al 31 dicembre 2004. Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2004 è stato depositato, ai sensi dell'art. 2429 cod. civ., ed è a disposizione dei soci, unitamente al bilancio consolidato, presso la sede sociale e sul sito internet di BNL.

Successivamente all'approvazione del progetto di bilancio di BNL al 31 dicembre 2004, non sono intervenuti fatti di rilievo ai sensi dell'art. 39 del Regolamento.

Qualora, successivamente alla data del presente comunicato, dovessero verificarsi eventi che assumono rilevanza ai fini dell'art. 39 del Regolamento, ne verrà data comunicazione mediante pubblicazione di un apposito comunicato.

III. CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BNL IN MERITO ALL'OFFERTA

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, rilevato quanto sopra, esprime le seguenti:

VALUTAZIONI DI NATURA INDUSTRIALE/AZIENDALE

(a) l'Offerente, BBVA, è una primaria banca spagnola, cui fa capo un gruppo finanziario internazionale altamente diversificato, sia per presenza geografica che per tipologia di attività. Al dicembre 2004 il gruppo BBVA presenta un totale attivo di oltre 311 miliardi di euro (+8,3% rispetto al 2003), masse intermediate per circa 499 miliardi di euro (+11% rispetto al 2003), un patrimonio netto post distribuzione di dividendi di circa 16 miliardi di euro (+25,4% rispetto al 2003) ed un total capital ratio pari al 12,5% ed un credit rating di primario standing. A livello reddituale, il gruppo presenta un *cost/income ratio*, al netto degli ammortamenti, del 44,9% (rispetto al 47,2% del 2003) ed un ROE del 20% (rispetto al 18,4% del 2003).

(b) BBVA presenta un azionariato largamente diffuso, tenuto conto che non vi sono azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore

al 2% del capitale con diritto di voto. Il titolo BBVA è quotato in Spagna, Italia, Inghilterra, Germania, Svizzera e Stati Uniti, con elevati volumi scambiati giornalmente e una regolare copertura da parte dei principali *broker* internazionali.

(c) l'Offerta rientra nell'ambito di una più articolata strategia di crescita del gruppo BBVA, basata su di un approccio "multilocale", cioè coerente con le caratteristiche specifiche dei vari mercati ed orientata al supporto del tessuto economico e imprenditoriale locale e al dialogo con le principali istituzioni di riferimento. In tale ambito rileva la circostanza che nel Documento d'Offerta di BBVA è ampiamente sottolineato come l'Italia sia il primo mercato europeo per numero di piccole e medie imprese e che tale segmento, strategico per BBVA ed area di presidio storico di BNL, potrà conservare il proprio ruolo e competitività solo attraverso il sostegno del sistema bancario. In particolare, BBVA intende migliorare il servizio di BNL verso tale segmento di clientela, grazie ad un miglior sfruttamento del portafoglio di relazioni in essere e ad una maggiore flessibilità nell'erogazione del credito.

(d) il piano industriale esposto nel Documento d'Offerta prevede: (i) il rafforzamento della rete commerciale, in particolare attraverso una campagna di valorizzazione del marchio BNL, che BBVA intende conservare; (ii) l'integrazione delle attività di *Wholesale Banking* con le analoghe strutture di BBVA, con il raggiungimento di importanti economie di scala e la possibilità di sfruttare la complementarietà dei due gruppi in tali aree di attività, valorizzando le rispettive competenze e portafogli di relazioni; (iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e (iv) il trasferimento a BNL dei sistemi, procedure e competenze di BBVA in tema di strutture informatiche e di gestione del rischio, che ne garantiscano un immediato riallineamento ai migliori *standard* internazionali e l'ottimizzazione dei processi. Il piano prevede che le iniziative descritte possano consentire di conseguire, nel 2007, sinergie di ricavo, al netto degli oneri di integrazione, pari a 89 milioni di euro e sinergie di costo per 193 milioni di euro. Il tutto in un'ottica di continuità con il piano operativo 2003-2005 perseguito dall'attuale gestione, con indicazione di una sostanziale conferma del *top management*, del mantenimento della sede sociale e direzione generale a Roma, del conferimento di adeguate autonomie creditizie, operative e commerciali e con l'esplicita indicazione di iniziative volte al potenziamento del marchio, che BBVA intende valorizzare.

Pertanto, in relazione agli aspetti industriali dell'Offerta, il Consiglio rileva che dall'eventuale integrazione con BBVA, BNL entrerebbe a far parte, costituendone componente rilevante nella predetta logica "multilocale", di un primario gruppo bancario internazionale, il terzo nell'area dell'Euro per capitalizzazione. Lo scambio di azioni BNL con azioni BBVA non altererebbe la logica alla base dell'investimento in BNL, giacché dall'Offerta emerge la continuità dell'indirizzo strategico operativo di

BNL al servizio dell'economia nazionale e della clientela italiana. Il Consiglio ritiene condivisibili le logiche industriali a base dell'Offerta, valutati anche i vantaggi dalla stessa derivabili per BNL e i suoi azionisti.

Valutazioni in ordine alla congruità del rapporto di scambio tra le azioni di BNL e quelle di BBVA indicato nell'Offerta.

Il Consiglio rileva che il rapporto di scambio tra le azioni BNL ordinarie e quelle di BBVA indicato nell'Offerta, calcolato sulla base della quotazione di Borsa di BBVA del 18 marzo 2005, giorno della prima indicazione resa nota al mercato del rapporto di scambio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di BBVA chiamato a deliberare relativamente all'Offerta, valorizza Euro 2,52 ogni azione ordinaria di BNL e rappresenta un premio del:

- 8,6 % rispetto al prezzo ufficiale di BNL del 18 marzo 2005;
- 14,3 % rispetto al prezzo medio ufficiale, ponderato per i volumi, di BNL con riferimento all'ultimo mese antecedente il 18 marzo 2005;
- 16,3 % rispetto al prezzo medio ufficiale, ponderato per i volumi, di BNL con riferimento agli ultimi tre mesi antecedenti il 18 marzo 2005;
- 26,6 % rispetto al prezzo medio ufficiale, ponderato per i volumi, di BNL con riferimento agli ultimi sei mesi antecedenti il 18 marzo 2005.

In data odierna ciascuno degli *advisor* finanziari dell'Emittente, JPMorgan, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Rothschild ha rilasciato al Consiglio di Amministrazione una propria *fairness opinion* per la valutazione delle condizioni finanziarie dell'Offerta; sulla base di una sintesi ragionata delle elaborazioni effettuate e delle considerazioni svolte, ciascuno degli *advisor* finanziari autonomamente giunge, nella propria *fairness opinion*, a concludere nel senso di considerare congruo il rapporto di scambio tra le azioni BNL ordinarie e quelle BBVA indicato nell'Offerta.

Nell'effettuare le proprie analisi, gli *advisor* finanziari si sono avvalsi delle metodologie di valutazione invalse nella prassi nazionale ed internazionale che hanno ritenuto più appropriate in considerazione delle specificità e peculiarità delle società e dell'operazione oggetto di analisi. In particolare, nel complesso, le metodologie di valutazione e i criteri di analisi adottati dagli *advisor* sono stati:

- criterio delle quotazioni di Borsa nell'ambito del quale sono stati analizzati i valori di BNL e BBVA espressi dal mercato in differenti orizzonti temporali;
- criterio dei multipli di mercato con l'analisi dei multipli impliciti nelle quotazioni di Borsa di un campione di società quotate ritenute comparabili con quelle oggetto di analisi;
- criterio dell'analisi di regressione statistica tra redditività prospettica ("*RoAE – Return on Average Equity*") e multiplo Prezzo/Patrimonio Netto per società quotate ritenute comparabili con quelle oggetto di analisi;
- criterio dei flussi di dividendi scontati ("*DDM - Dividend Discount Model*");
- analisi dei prezzi obiettivo indicati dagli analisti di ricerca azionaria che seguono i titoli delle società oggetto di analisi;

- analisi dei premi, e dei multipli impliciti, rilevati in transazioni ritenute comparabili a quella oggetto di analisi.

Considerato tutto quanto sopra, il Consiglio, anche sulla base delle *fairness opinion* rilasciate dagli *advisor* finanziari, ritiene congruo il predetto rapporto di scambio che incorpora un premio significativo rispetto alle quotazioni del titolo nel periodo anteriore all'annuncio dell'Offerta.

Peraltro, il Consiglio di Amministrazione ricorda che la convenienza economica dell'Offerta andrà compiutamente valutata da ciascun azionista di BNL al momento dell'adesione, tenendo anche conto dell'andamento di mercato dei titoli BNL e BBVA.

IV. EVENTUALE CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BNL AI SENSI DELL'ART. 104 DEL TUF

Il Consiglio di Amministrazione di BNL non ha convocato, né intende convocare, ai sensi dell'art. 104 del TUF, l'Assemblea dei soci.

Milano, 8 aprile 2005

APPENDICE II - TRADUZIONE ITALIANA DELLO STATUTO DEL BBVA

(*) Traduzione a fini informativi che non prevale sul testo originale spagnolo.

TITOLO I

CARATTERISTICHE GENERALI

Denominazione sociale, sede sociale, scopo sociale e durata della Società.

Articolo 1. Denominazione Sociale

La società opererà con il nome BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., e sarà regolata dalla Ley de sociedades anónimas e dalle altre disposizioni legali applicabili.

Articolo 2. Sede sociale

La Banca ha la sua sede sociale nella Città di Bilbao (Vizcaya), Plaza de San Nicolas n° 4, e può stabilire succursali, agenzie, delegazioni e rappresentanze in qualsiasi luogo in Spagna e all'estero, secondo le disposizioni legali in vigore.

Con decisione del Consiglio d'Amministrazione la sede sociale potrà essere spostata rimanendo all'interno del confine municipale.

Articolo 3. Scopo sociale

La Banca ha per oggetto sociale la realizzazione di tutti i tipi di attività, operazioni, atti, contratti e servizi propri dell'attività commerciale bancaria o in rapporto, diretto o indiretto, con essa, permessi o non proibiti dalle disposizioni vigenti, nonché attività complementari.

Nell'oggetto sociale sono inclusi anche l'acquisto, il mantenimento, lo sfruttamento e l'alienazione di valori mobiliari, offerta pubbliche di acquisto e vendita di valori, così come ogni tipo di partecipazione in qualsiasi Società o impresa.

Articolo 4. Durata e inizio delle attività.

La durata della Società è indefinita, e la Società potrà iniziare le sue operazioni alla data di formalizzazione dell' atto pubblico di fondazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE. AZIONI. AZIONISTI

Capitolo Uno

Capitale sociale

Articolo 5. Capitale sociale

Il capitale sociale della Banca è UN MILIARDO, SEICENTO SESSANTUNO MILIONI, CINQUECENTO DICIASSETTE MILA, CINQUECENTOUNO EURO E SETTE CENTESIMI (1.661.517.501,07 €), rappresentati da TRE MILIARDI, TRECENTO NOVANTA MILIONI, OTTOCENTO CINQUANTADUE MILA, E QUARANTATRE AZIONI (3.390.852.043), ciascuna del valore nominale di QUARANTANOVE (49) centesimi di euro, tutte della stessa categoria e serie, integralmente sottoscritte e versate.

Articolo 6. Aumento e riduzione del capitale

Il capitale della Banca potrà essere aumentato o diminuito per delibera dell'Assemblea Generale degli Azionisti, senza pregiudizio di quanto stabilito nell' Articolo 30, paragrafo c), di questo statuto.

L'aumento del capitale sociale potrà realizzarsi mediante emissione di nuove azioni o mediante aumento del valore nominale di quelle già esistenti. In entrambi i casi il controvalore dell' aumento del capitale potrà consistere sia di nuovi apporti, in denaro o non, al patrimonio sociale, inclusa la compensazione di crediti contro la società, sia nella trasformazione di riserve o utili che già figuravano nel suddetto patrimonio.

Negli aumenti di capitale sociale con emissione di nuove azioni, ordinarie o privilegiate, i vecchi azionisti e i titolari di obbligazioni convertibili potranno esercitare, entro la scadenza che agli effetti venga loro concessa dall'amministrazione della Società, che non sarà inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'annuncio dell'offerta di sottoscrizione della nuova emissione nel Boletín Oficial del Registro Mercantil, il diritto a sottoscrivere un numero di azioni proporzionale al valore nominale delle azioni che possiedono o di quelle che spetterebbero ai titolari di obbligazioni convertibili che esercitino in quel momento la facoltà di conversione.

Il diritto di opzione sarà trasmissibile alle stesse condizioni delle azioni dalle quali deriva. In aumenti di capitale tramite utilizzazione delle riserve, la stessa regola sarà applicabile ai diritti di assegnazione gratuita delle nuove azioni.

Non si darà luogo al diritto di opzione allorché l'aumento del capitale sia dovuto alla conversione di obbligazioni in azioni o all'assorbimento di altra Società o di parte del patrimonio scisso di altra Società, o allorché si tratti di apporti non in danaro inclusa la compensazione di crediti.

Nel caso in cui l'interesse della Società lo richieda, l'Assemblea Generale, decidendo l'aumento del capitale, potrà deliberare, nel rispetto dei requisiti stabiliti nell'Articolo 159 della Ley de sociedades anónimas, la soppressione totale o parziale del diritto di opzione.

Capitolo Due

Azioni

Articolo 7. Rappresentazione delle azioni

Le azioni saranno rappresentate tramite annotazioni in conto, regolate da quanto disposto dalla Ley del Mercado de Valores e dalle altre disposizioni applicabili.

Articolo 8. Registrazione delle azioni

Le azioni, ed altresì il loro trasferimento e la costituzione di diritti reali o altri tipi di vincoli sulle stesse, saranno soggette a registrazione nel corrispondente Registro Contabile, secondo le disposizioni della Ley del Mercado de Valores e di altre norme del settore.

Ciononostante, sulla base del principio della nominatività che trova applicazione per le azioni della Banca, la società terrà il proprio registro di azionisti ai fini ed agli effetti attributi ad esso in ciascun caso dalle disposizioni in vigore. A tal fine, se la condizione formale di azionista dovesse corrispondere a persone o entità che, ai sensi della propria legislazione, posseggano la suddetta condizione grazie ad una relazione fiduciaria, trust o altro titolo equivalente, la società potrà richiedere alle suddette persone o entità di comunicare alla stessa i dati dei reali proprietari delle azioni ed ogni atto di trasferimento e vincolo ad esse relativo.

Articolo 9. Conferimenti

Nell'ipotesi di azioni non versate nella loro totalità, il Consiglio d'Amministrazione, in difetto della loro determinazione nel rispettivo ampliamento di capitale, fisserà i termini, la forma e la quantità per soddisfare i conferimenti pendenti, dandone annuncio sul Boletín Oficial del Registro Mercantil.

L'azionista che si trovi in mora nel pagamento dei conferimenti non potrà esercitare il diritto di voto. L'importo delle sue azioni sarà dedotto dal capitale sociale per il computo del quorum.

Scaduto il termine indicato per il pagamento, senza che questo sia stato effettuato, la Banca potrà optare tra richiedere l'adempimento dell'obbligo con pagamento dell'interesse legale e dei danni e pregiudizi causati dal ritardo o procedere all'alienazione delle azioni non liberate tramite un agente di Borsa, se le azioni sono ammesse alla negoziazione nel mercato della borsa, o tramite Agente di Commercio Collegiato o Notaio pubblico, in altro caso, essendo a carico dei detentori delle azioni le spese e i costi dovuti, e ciò comporterà, se opportuno,la sostituzione del titolo originario con un duplicato.

Il ricavato della vendita, ove verificatasi, dedotte le spese, entrerà in possesso della Banca e verrà destinato a coprire lo scoperto delle azioni annullate, l'eccedenza, ove vi sia, sarà restituita al suo proprietario.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni, risponderanno solidalmente del pagamento della parte non versata l'azionista acquirente insieme a tutti i cessionari che lo precedono, a scelta del Consiglio d'Amministrazione. I cessionari rimarranno responsabili per 3 anni, calcolati a partire dalla data del rispettivo trasferimento.

Le prescrizioni del presente Articolo non impediranno alla Banca di utilizzare contro i morosi qualsiasi mezzo tra quelli previsti nell' Articolo 45 della Ley de Sociedades Anónimas .

Articolo 10. Pluralità di titolari

Tutte le azioni sono indivisibili. Quando per eredità, legato o altro titolo la proprietà di un'azione spetti a due o più persone, i comproprietari, senza pregiudizio di quanto stabilito nell' Articolo 24 di questo Statuto, dovranno designare una sola persona per l'esercizio dei diritti di socio e risponderanno solidalmente di fronte alla Società degli obblighi loro derivanti dalla condizione di azionisti. Qualora non vi sia accordo su tale designazione, o in caso di silenzio, la rappresentanza si intenderà attribuita al comproprietario che abbia la parte maggiore e, se le parti sono tutte uguali, la designazione verrà fatta dalla Banca per sorteggio.

La stessa regola si applica alle altre ipotesi di contitolarità di diritti sulle azioni.

Articolo 11. Trasferimento di azioni

Il trasferimento delle azioni della Società è libero e dove essere eseguito mediante trasferimento contabile. La registrazione del trasferimento nel Registro Contabile in favore dell'acquirente ha lo stesso effetto della consegna dei titoli.

La legittimazione per il trasferimento e per l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni potranno essere provati mediante la presentazione del relativo certificato emanato dall'Ente o Organo responsabile per il Registro Contabile nel quale le azioni sono registrate.

Articolo 12. Furto, sottrazione, perdita o distruzione di Certificati rilasciati dal Registro Contabile

Nei casi di perdita, furto, sottrazione o distruzione dei certificati attributivi della condizione di socio, per il rilascio di nuovi certificati in sostituzione degli originali ci si atterrà a quanto previsto dalla normativa applicabile al sistema di rappresentanza di valori tramite annotazioni in conto.

Articolo 13. Azioni prive del diritto di voto

La Società può emettere azioni prive del diritto di voto nei limiti determinati dalla legge. I titolari delle stesse avranno diritto a ricevere un dividendo minimo annuale, fisso o variabile, deliberato dalla Assemblea Generale e/o dal Consiglio di Amministrazione al momento di decidere l'emissione delle azioni. Una volta raggiunto il consenso sul dividendo minimo, i titolari di azioni prive del diritto di voto avranno diritto allo stesso dividendo che spetta alle azioni ordinarie. Qualora vi siano utili distribuibili, la società dovrà deliberare la distribuzione del dividendo minimo summenzionato. In mancanza di utili distribuibili o in caso di utili

distribuibili insufficienti, la parte di dividendo minimo non corrisposta sarà o meno accumulata secondo le modalità deliberate dalla Assemblea Generale al momento in cui si è decisa l'emissione delle azioni.

I titolari di azioni prive del diritto di voto potranno esercitare il diritto di opzione se così è deliberato dalla Assemblea Generale dei Soci e/o dal Consiglio di Amministrazione al momento della emissione di azioni o obbligazioni convertibili in azioni, dovendosi contestualmente decidere anche sul recupero del diritto di voto.

Articolo 13 bis. Azioni riscattabili

La società potrà emettere azioni riscattabili a richiesta della società emittente, dei titolari delle stesse azioni o di entrambi, per una somma nominale non maggiore di un quarto del capitale sociale. Nella deliberazione di emissione saranno determinate le condizioni per l'esercizio del diritto di riscatto. Qualora il diritto di riscatto sia attribuito esclusivamente alla società emittente, lo stesso diritto non potrà essere esercitato fino a che non siano trascorsi tre anni dalla emissione.

Le azioni riscattabili dovranno essere interamente liberate al momento della sottoscrizione.
L'ammortamento delle azioni riscattabili dovrà realizzarsi con prelievo dagli utili o riserve libere o con il ricavato di una nuova emissione di azioni deliberata dall' Assemblea Generale o, se è il caso, dal Consiglio d'Amministrazione, allo scopo di finanziare l'operazione di ammortamento. Se si ammortizzeranno queste azioni con caricamento sugli utili o sulle riserve libere, la società dovrà costituire una riserva pari all'importo del valore nominale delle azioni ammortizzate. Se l'ammortamento non si realizzerà con caricamento sugli utili o sulle riserve libere mediante l'emissione di nuove azioni, si potrà portare a termine solo con i requisiti stabiliti per la riduzione del capitale sociale tramite restituzione dei conferimenti.

Articolo 13 ter. Azioni privilegiate

La Società potrà emettere azioni fornite di diritti diversi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell' Articolo 50.2 della Ley de Sociedades Anónimas, adempiendo alle formalità prescritte per la modifica dello Statuto.

Quando il privilegio consiste nel diritto ad ottenere un dividendo privilegiato, la società dovrà deliberare di distribuire il dividendo nel caso di presenza di utili distribuibili. L' Assemblea Generale e/o il Consiglio di Amministrazione al momento della decisione sulla emissione delle azioni, deciderà se i titolari delle azioni privilegiate avranno diritto allo stesso dividendo che spetta alle azioni ordinarie, una volta che il dividendo privilegiato sia stato stabilito.

Nel caso di assenza di utili distribuibili o nel caso di ammontare insufficiente degli stessi, la parte di dividendo privilegiato non corrisposto sarà o meno accumulato secondo le modalità stabilite dalla Assemblea Generale al momento della decisione sulla emissione delle azioni.

Le azioni ordinarie non potranno ricevere in alcun caso dividendi rivenienti dagli utili dell'anno finanziario, fino a che il dividendo privilegiato corrispondente allo stesso anno finanziario non sia stato pagato.

Capitolo Tre

Azionisti

Articolo 14. Principi generali

I diritti e gli obblighi degli azionisti, il contenuto, l'ampiezza, i limiti e le condizioni degli stessi sono disciplinati dal presente Statuto e, ove necessario, dalla normativa vigente.

Il possesso di una o più azioni implica l'accettazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del diritto di impugnazione previsto dalla legge.

Gli azionisti e la società, rinunciando al loro proprio foro, si sottomettono al foro giudiziario della sede sociale della società per tutte le questioni che sorgano tra quelli e questa.

Articolo 15. Diritti dei soci

I diritti degli azionisti della Banca, esercitabili alle condizioni, termini e con le limitazioni stabilite dallo Statuto, sono i seguenti:

a) Il diritto di partecipare proporzionalmente al capitale versato, alla ripartizione dei guadagni sociali e al patrimonio risultante dalla liquidazione.

b) Il diritto di opzione per l'emissione di nuove azioni o di obbligazioni convertibili in azioni.

c) Il diritto di assistere alle Assemblee Generali, secondo l'Articolo 23 del presente Statuto, e il diritto di votare nelle medesime, salvo il caso di azioni senza voto, nonché quello di impugnare le delibere sociali.

d) Il diritto di promuovere Assemblee Generali Ordinarie o Straordinarie, nei termini stabiliti dalla Ley de sociedades anónimas e dal presente Statuto.

e) Il diritto di esaminare i Conti Annuali, il Rapporto di Gestione, la proposta di destinazione del risultato e il Rapporto dei Revisori di Conti, così come, se è il caso, il Rapporto sulla Gestione e i Conti Consolidati, nella forma e nei termini previsti dall'Articolo 29 di questo Statuto.

f) Il diritto di informazione, secondo la Ley de Sociedades Anónimas e questo Statuto.

g) Il diritto di ottenere, in qualsiasi momento, da parte del socio e delle persone che, se del caso, abbiano assistito all' Assemblea Generale degli azionisti in rappresentanza dei soci assenti, Certificazione delle delibere e dei Verbali delle Assemblee Generali.

h) E, in generale, tutti quei diritti che gli siano riconosciuti per legge o dal presente Statuto.

Articolo 16. Obblighi degli azionisti

Sono obblighi degli azionisti:

a) L'assoggettamento allo Statuto e alle delibere dell'Assemblea Generale, del Consiglio d'Amministrazione e degli altri Organi di governo e amministrazione.

b) Il versamento dei conferimenti, quando sia il caso.

c) L'accettazione della sede sociale della Banca, come determinante la competenza giudiziaria, nelle controversie che l'azionista, come tale, dovesse avere con la società, intendendosi rinunciato, a tali effetti, il foro proprio dell'azionista.

d) Gli altri obblighi indicati da disposizioni legali o dal presente Statuto.

TITOLO III

GLI ORGANI PER LE DECISIONI DELLA SOCIETÀ

Articolo 17. Elencazione

Sono organi supremi di decisione, rappresentanza, amministrazione, vigilanza e gestione della società: l'Assemblea Generale degli Azionisti e il Consiglio d'Amministrazione, così come, entro le competenze di questo, il Comitato Esecutivo, le altre Commissioni e il Comitato del Consiglio d'Amministrazione.

Capitolo Uno

L'Assemblea Generale degli Azionisti

Articolo 18. L'Assemblea Generale degli Azionisti come organo sovrano

L'Assemblea Generale degli Azionisti, costituita legalmente, è l'organo sovrano della Società e le sue decisioni, adottate validamente, obbligano tutti gli azionisti, inclusi gli assenti, i dissenzienti, i soci privi di voto e gli astenuti.

Articolo 19. Categoria delle Assemblee

Le Assemblee Generali degli Azionisti potranno essere Ordinarie o Straordinarie. L'Assemblea Generale Ordinaria ha lo scopo di valutare la gestione sociale, approvare, se del caso, i conti dell'esercizio precedente e decidere sulla destinazione del risultato, senza pregiudizio della facoltà di decidere, ciononostante, su qualsiasi altro argomento che figuri all'ordine del giorno,

sempre che vi sia il numero legale di azionisti e la parte di capitale richiesto dalla legge o dallo Statuto.

Ogni Assemblea non prevista nel paragrafo precedente sarà considerata Assemblea Generale Straordinaria.

Articolo 20. Convocazione delle assemblee: organo legittimato.

a) Le Assemblee Generali saranno convocate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 99 della Ley de sociedades anónimas

b) L'Assemblea Generale dovrà essere convocata su richiesta di un numero di azionisti rappresentanti almeno il 5% del capitale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'assemblea da tenersi entro 30 giorni dalla data di invio della relativa intimazione notarile, avviso di ciò dovrà essere annotato nella convocazione. L'Ordine del Giorno dovrà includere tutti gli argomenti cui la richiesta di Assemblea si riferisce.

c) Una Assemblea Ordinaria Generale dovrà essere convocata nei casi previsti dall'articolo 101 della Ley de sociedades anónimas.

Articolo 21. Forma e contenuto della convocazione.

Le Assemblee Generali, Ordinarie o Straordinarie, devono essere convocate a mezzo di convocazioni pubblicate nel Boletín Oficial del Registro Mercantil ed in uno dei quotidiani più diffusi della provincia, ove è ubicata la sede legale, almeno 15 giorni prima della data prevista per la assemblea, eccetto che nel caso in cui la legge preveda un temine maggiore.

La convocazione dovrà indicare la data della assemblea in prima convocazione e tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e i riferimenti che devono essere specificati nella convocazione ai sensi della Ley de sociedades anónimas. Inoltre, potrà anche essere annotata nella convocazione la data della assemblea in seconda convocazione

Dovranno intercorrere almeno 24 ore tra la prima e la seconda assemblea.

Articolo 22. Luogo della Assemblea

Eccetto quanto previsto dall'articolo 99 della Ley de sociedades anónimas, le Assemblee Generali dovranno essere tenute nel luogo dove la Società ha la sua sede legale, nel giorno previsto nella convocazione e le sessioni potranno essere estese per uno o più giorni consecutivi a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un numero di azionisti rappresentativi di almeno un quarto del capitale presente in assemblea. In caso di forza maggiore, potrà essere anche trasferita in un luogo diverso da quello indicato dalla convocazione, purché nell'ambito della stessa località, e purché i presenti ne vengano messi a conoscenza.

Articolo 23. Diritto di partecipazione

I titolari di 500 o più azioni, registrati nei relativi Registri Contabili della società, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea e, qualora siano in possesso di un tal numero di azioni, fino a quando l'Assemblea sia tenuta, potranno partecipare all'Assemblea Generale, secondo quanto disposto dalla Ley del Mercado de valores e dalle altre norme di settore.

I titolari di un numero di azioni inferiore potranno formare gruppi che rappresentino almeno il suddetto numero di azioni e nominare il loro rappresentante.

Ciascun azionista che ne faccia richiesta e sia legittimato a partecipare potrà ottenere un documento a suo nome che indichi il numero di azioni possedute.

Potranno assistere il Direttore, i Dirigenti e Tecnici della Società e delle sue Partecipate. Il Presidente dell' Assemblea potrà autorizzare qualsiasi altra persona, che ritenga opportuna, ad essere presente all' Assemblea, ma l'Assemblea potrà revocare questa autorizzazione.

Articolo 24. Rappresentanza per assistere all' Assemblea

Ciascun azionista legittimato a partecipare potrà partecipare alle assemblee facendosi rappresentare da un altro azionista, utilizzando il sistema della delega stabilito dalla Società per ogni Assemblea, delega che sarà annotata sul documento di partecipazione. Un singolo azionista non potrà essere rappresentato ad una Assemblea da più di un azionista.

Allo stesso modo, l'autorizzazione potrà essere conferita mediante mezzi di comunicazione remota che rispettino i requisiti richiesti previsti dalla Legge.

La nomina di un rappresentante da parte di un titolare fiduciario o apparente sarà rigettabile.

Articolo 25. Quorum

Le Assemblee Generali, Ordinarie e Straordinarie, saranno validamente costituite con la presenza del quorum minimo richiesto dalla legislazione in volta in volta in vigore per i vari casi o argomenti previsti dall'Ordine del Giorno.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo precedente, per l'adozione di delibere sulla modificazione dell'oggetto sociale, trasformazione, scissione totale, scioglimento della società e modifica di questo comma secondo del presente Articolo, dovranno partecipare all' Assemblea, in prima convocazione, i due terzi del capitale sottoscritto con diritto di voto e in seconda il 60% di detto capitale.

Articolo 26. Presidenza e Segretariato della Assemblea.

Il Presidente della Assemblea Generale dei Soci sarà il presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di mancanza di Presidente o di assenza dello stesso, dal Vice-Presidente. Nel caso vi siano più Vice-Presidenti, si seguirà l'ordine disposto dal Consiglio al momento della nomina degli stessi, e, in difetto, dal Vice-Presidente più anziano. Se nessuno ricopra il detto ufficio o in caso di assenza, l'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore

nominato per quello scopo dal Consiglio di Amministrazione. Allo stesso modo, il Segretario del Consiglio agirà come Segretario della Assemblea, e se nessuno ricopra il detto ufficio o in caso di assenza, dovrà agire come Segretario dell'Assemblea una persona nominata dal Consiglio per sostituirlo.

Articolo 27. Elenco delle presenze

Successivamente alla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, dovrà essere predisposto l'elenco delle presenze, dal quale dovrà apparire il numero dei soci votanti, specificando il numero di quelli presenti in persona e di quelli rappresentati, e la percentuale di capitale sociale detenuta dagli stessi. Per redigere l'elenco delle presenze, il Presidente ed il Segretario potranno adoperare due scrutinatori nominati tra gli azionisti dal Consiglio di Amministrazione prima che l'Assemblea si riunisca. L'elenco delle presenze dovrà essere annotato all'inizio del Verbale o accluso al Verbale come allegato, firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente, e potrà essere anche redatto dall'archivio o incluso in un supporto elettronico, nei quali casi sull'involucro sigillato si redigerà il necessario atto di identificazione firmato dal Segretario con il Visto del Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea avrà la responsabilità di verificare se i requisiti richiesti per la valida costituzione dell'assemblea siano stati soddisfatti, di risolvere dubbi, di chiarire e trovare la soluzione ad obiezioni che siano relative all'elenco delle presenze, alla delega di poteri o alla rappresentanza; il Presidente della Assemblea avrà la responsabilità di esaminare, accettare o rigettare nuove proposte con riferimento agli argomenti inclusi nell'Ordine del Giorno, secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore, e di moderare i dibattiti, definire, ordinare, limitare ed interrompere gli interventi dei presenti, e, in generale, avrà tutti i poteri necessari per una migliore organizzazione e operatività dell'Assemblea.

Articolo 28. Argomenti oggetto di esame da parte dell'Assemblea

Nelle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie, saranno oggetto di esame solo gli argomenti specificatamente indicati nella convocazione, nel rispetto degli articoli 131 e 134 della Ley de Sociedades Anónimas.

Articolo 29. Diritto all'informazione dei Soci.

Fino al settimo giorno che precede la data di riunione della Assemblea Generale dei Soci, gli azionisti potranno richiedere al Consiglio di Amministrazione indicazioni relative agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, richiedendo ogni tipo di informazione o chiarificazione che ritengano necessaria, o formulare per iscritto ogni domanda che ritengano pertinente. Gli azionisti possono anche richiedere informazioni o chiarificazioni ovvero formulare per iscritto domande che riguardino le informazioni accessibili al pubblico che la Società possa avere fornito alla Comisión Nacional del Mercato de Valores, sin da quando si sia tenuta l'ultima Assemblea Generale dei Soci.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di facilitare la diffusione delle informazioni richieste secondo le modalità previste dal precedente paragrafo, per iscritto, fino al giorno in cui l'Assemblea Generale dei Soci si riunisca.

Durante l'Assemblea Generale dei Soci, gli azionisti della Società potranno richiedere verbalmente ogni informazione o chiarificazione che ritengano opportuna in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Nel caso in cui non sia possibile soddisfare la richiesta dei soci, gli Amministratori hanno l'obbligo di fornire tali informazioni per iscritto, entro i sette giorni successivi all' Assemblea Generale dei Soci.

Gli Amministratori sono obbligati a fornire le informazioni richieste ai sensi del presente Articolo, eccetto che nel caso in cui il Presidente ritenga che rendere pubbliche le informazioni sia contrario agli interessi della Società, secondo quanto disposto dal Regolamento dell'Assemblea Generale dei Soci.

La richiesta di informazioni non può essere rigettata quando la relativa istanza sia supportata da tanti azionisti che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

Articolo 30. Poteri dell'Assemblea.

Qui di seguito sono elencati i poteri dell'Assemblea Generale dei Soci:

a) Modificare l'Atto Costitutivo della Società, e confermare o rettificare l'interpretazione dello stesso fatta dal Consiglio di Amministrazione.

b) Determinare il numero di Amministratori del Consiglio di Amministrazione, nominare e rimuovere i membri dello stesso e ratificare o revocare le nomine provvisorie di detti membri fatte dal Consiglio di Amministrazione.

c) Aumentare o ridurre il capitale sociale, delegando, se del caso, al Consiglio di Amministrazione il potere di indicare, entro un tempo massimo, secondo quanto disposto dalla Ley de sociedades anónimas, la data o le date della relativa esecuzione; il Consiglio potrà adoperare tutto o parte di detto potere, e persino astenersi dall'adoperarlo alla luce delle condizioni del mercato, della società stessa o di ogni fatto o evento di importanza sociale o economica che renda tale decisione raccomandabile, dando informazione di ciò alla prima Assemblea Generale dei Soci tenuta dopo che il termine fissato per la sua esecuzione sia decorso inutilmente.

Delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale secondo quanto disposto dall'articolo 153. 1. b) della Ley de sociedades anónimas. Nel caso in cui l'Assemblea Generale dei Soci deleghi il suddetto potere, sarà possibile che essa deleghi anche il potere di escludere il diritto di opzione in relazione all'emissione delle azioni che sono oggetto della delega, nel rispetto dei termini e dei requisiti richiesti dalla Legge.

d) Delegare al Consiglio di Amministrazione la modifica del valore nominale delle azioni rappresentanti il capitale sociale, fornendo una nuova formulazione dell'Articolo 5 dell'Atto Costitutivo.

e) Emettere obbligazioni, buoni e altri titoli analoghi, semplici, ipotecari, sostituibili o convertibili, con interesse fisso o variabile, da sottoscrivere in contanti o in natura, o sotto

qualsiasi altra condizione di rendimento o vincolo, modalità o caratteristica, potendo autorizzare contemporaneamente il Consiglio d'Amministrazione ad effettuare dette emissioni. Nel caso di emissione di obbligazioni convertibili, l'Assemblea dei Soci approverà le condizioni e le modalità della conversione e l'aumento del capitale sociale secondo l'ammontare necessario per gli scopi di suddetta conversione, come disposto dall'articolo 292 della Ley de sociedades anónimas.

f) Esaminare ed approvare i Bilanci Annuali, le proposte sulla allocazione dei risultati ed esaminare la gestione societaria corrispondente a ciascun anno d'esercizio e, se dal caso, i Bilanci Consolidati.

g) Nominare i Sindaci.

h) Trasformare, fondere, scindere o sciogliere la Società.

i) Decidere su ogni argomento che sia sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione, che, quando lo ritenga ragionevolmente opportuno o nel caso di eventi che possano avere influenza sulla società, sugli azionisti o sugli organi sociali, dovrà convocare nel più breve tempo possibile l'Assemblea Generale dei Soci al fine di deliberare e decidere sulle specifiche delibere indicate nel presente articolo. In ogni caso, sarà obbligatorio convocare una assemblea quando circostanze o eventi di natura eccezionale o straordinaria lo richiedano.

j) Rendere una dichiarazione su ogni argomento riservato alla Assemblea da una disposizione statutaria o dal presente Statuto.

Articolo 31. Decisioni dei soci

Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria i soci decidono secondo le maggioranze prescritte dalla Ley de sociedades anónimas.

Ciascun socio partecipante all'Assemblea dei soci dispone di un voto per ciascuna azione posseduta o rappresentata, che sia stata liberata o non liberata.

In ogni caso, i soci morosi non hanno diritto di voto; tale restrizione riguarda esclusivamente le azioni sottoscritte ma non interamente liberate. Non avranno diritto di voto neanche le azioni prive di diritto di voto.

I soci possono delegare o esercitare i diritti di voto su proposte riguardanti i punti all'ordine del giorno in qualsiasi tipo di Assemblea per posta, e-mail, o qualsiasi altro mezzo di comunicazione remota, purché l'identità del votante sia opportunamente verificata

Articolo 32. Verbale dell'Assemblea

Il Segretario prepara il Verbale dell'Assemblea, da inserire nel Libro dei Verbali; il verbale può essere approvato dalla stessa Assemblea al termine della seduta o, in mancanza, entro un termine di quindici giorni, dal Presidente dell'Assemblea e due esaminatori, uno in rappresentanza della maggioranza, l'altro della minoranza.

Il Verbale, approvato secondo una delle suddette modalità, è efficace dalla data di approvazione e deve essere firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Qualsiasi certificato estratto dai Verbali già approvati deve essere firmato dal Segretario o, in mancanza, dal Vice Segretario del Consiglio di Amministrazione, e controfirmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Capo Secondo

Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 33. Natura

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui naturalmente spettano la rappresentanza, amministrazione, gestione e supervisione della Società.

Articolo 34. Composizione e Costituzione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno nove membri, e fino ad un massimo di sedici, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 del presente Statuto.

L'Assemblea Generale dei Soci determina il numero esatto di Amministratori, entro i limiti stabiliti.

Articolo 35. Requisiti soggettivi per rivestire la carica di Amministratore

Per poter essere membri del Consiglio di Amministrazione è necessario non incorrere nei casi d'incompatibilità o divieti stabiliti dalla legge.

Articolo 36. Durata e rinnovo della carica

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni. Un quinto dei membri del Consiglio viene rinnovato annualmente ed i componenti possono essere rieletti indefinite volte.

Articolo 37. Cessazione

Se nel corso dell'esercizio per il quale furono nominati vengono a mancare alcuni amministratori, il Consiglio di Amministrazione può sostituirli, scegliendo i sostituti tra i soci. La loro nomina deve essere sottoposta al voto della prima Assemblea Generale dei Soci successiva.

Articolo 38. Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio, inoltre, elegge tra i suoi membri il Presidente e Vice Presidente dei Comitati di cui al successivo Capo Quarto.

Nel caso di assenza del Presidente o di sua impossibilità a presiedere il Consiglio, le funzioni di presidente sono svolte dal Vice Presidente. Nel caso in cui vi siano più Vice Presidenti, l'ordine di priorità è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della loro nomina, in mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal Vice Presidente più anziano.

In mancanza di un Vice Presidente, l'organo amministrativo è presieduto dall'Amministratore a tale scopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie un Segretario tra i suoi membri, a meno che non deliberi di affidare tali funzioni ad un soggetto estraneo al Consiglio.

Il Consiglio può anche eleggere un Vice Segretario il quale sostituisce il Segretario in caso di assenza o impossibilità di quest'ultimo. In caso contrario, il Consiglio di Amministrazione sceglie il sostituto di volta in volta.

Articolo 39. Poteri del Presidente

Il Presidente riveste la più alta carica rappresentativa della Società e, nello svolgimento delle sue funzioni, è munito dei seguenti poteri, oltre a quelli che gli sono attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto:

Convoca le Assemblee Generali dei Soci e le presiede.
Conduce le discussioni e deliberazioni dell'Assemblea Generale, indicando l'ordine degli interventi dei soci, e stabilendo la durata di ciascun intervento in modo da consentirli e renderli più veloci.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, ed ogni altra Commissione e Comitato del Consiglio di Amministrazione di cui egli sia membro.
Predispone gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle Commissioni e Comitati del Consiglio di Amministrazione e formula le proposte di deliberazioni ad esse presentate.
Conduce le discussioni e deliberazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle altre Commissioni e Comitati.
Sottoscrive le delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle altre Commissioni e Comitati, per i cui effetti egli ha pieni poteri di procuratore, fatte salve le procure che a tal fine possono essere rilasciate ad altri Amministratori dall'organo preposto.

Articolo 40. Riunioni del Consiglio e avvisi di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta il Presidente o il Comitato Esecutivo Permanente lo reputano opportuno, o su richiesta di almeno un quarto degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, nel caso in cui questi non vi provveda, dal Vice Presidente. Nel caso in cui quest'ultimo sia assente o impossibilitato a partecipare, il Consiglio è convocato dall'Amministratore più anziano.

Articolo 41. Quorum costitutivi e deliberativi

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando all'Adunanza sono presenti la metà più uno dei suoi membri, in persona o per delega.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti, espressi personalmente o per delega, fatti salvi gli articoli 45 e 49 del presente Statuto.

Articolo 42. Deleghe

Un Amministratore non presente personalmente può delegare come proprio rappresentante un altro Amministratore, senza alcun tipo di limitazione.

Articolo 43. Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di rappresentanza, amministrazione, gestione e supervisione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti e contratti relativi alla proprietà e alla gestione e, fatto salvo un maggiore ambito di applicazione dei suddetti poteri, in particolare:

Compiere tutte le operazioni che, ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto, costituiscono l'oggetto sociale o contribuiscono alla sua realizzazione.
Decidere la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, fatti salvi gli articoli 20 e 39 a) del presente Statuto.
Redigere e sottoporre all'Assemblea Generale l'approvazione del Bilancio Annuale, la Relazione degli Amministratori e la proposta di ripartizione degli utili nonché, se del caso, il Bilancio consolidato e la Relazione degli Amministratori per ciascun esercizio finanziario.
Dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e, se del caso e nel rispetto delle prescrizioni normative, designare i soggetti che provvedano alla sottoscrizione degli atti pubblici o privati necessari a tale scopo.
Interpretare lo Statuto, supplendo alle lacune in esso contenute, con particolare riguardo all'articolo concernente l'oggetto sociale, dando conto all'Assemblea Generale, ove opportuno, delle decisioni adottate.
Deliberare la creazione, soppressione, trasferimento, cessione e altri atti e operazioni concernenti le sedi, Delegazioni ed Uffici Rappresentativi della Società, sia in Spagna sia all'estero.
Approvare i Regolamenti interni della Società, con facoltà di modificarli.
Determinare l'ammontare delle spese amministrative e stabilire o convenire i benefici accessori reputati necessari o opportuni.
Deliberare la distribuzione di dividendi in acconto agli azionisti prima della chiusura del relativo esercizio finanziario o prima dell'approvazione del Bilancio Annuale, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente.

Nominare e licenziare i dipendenti della Banca, determinare i loro compensi e le loro gratifiche.
Stabilire le condizioni generali di sconto, mutui, depositi in garanzia ed approvare tutte le operazioni di rischio reputate opportune, nonché deliberare sulle questioni connesse alle attività della Banca.
Rappresentare la Banca dinanzi alle Autorità, Agenzie di Stato, Comunità Autonome, Province, Comuni, Autorità parastatali, sindacati, società di diritto pubblico, società private e persone fisiche, nonché dinanzi a corti e tribunali ordinari o speciali, con potere di agire in giudizio, sollevare eccezioni, far valere diritti e pretese, presentare ricorsi di ogni tipo e facoltà di rinunciare a tali procedimenti quando ciò sia ritenuto opportuno.
Acquisire, possedere, alienare, ipotecare e gravare ogni tipo di beni immobili, diritti reali di qualsiasi tipo e, relativamente ai suddetti beni e diritti, concludere qualsiasi atto o contratto civile, commerciale o amministrativo, senza alcuna limitazione, inclusa la costituzione, modifica e cancellazione di ipoteche e altri diritti reali, nonché la cessione, compravendita e trasferimento delle attività e/o passività della Società.
Acquisire, alienare, permutare, trasmettere, gravare, sottoscrivere ed offrire ogni tipo di beni mobili, titoli, azioni e obbligazioni, formulare offerte pubbliche di vendita o acquisto di titoli e partecipazioni in qualsivoglia società o impresa.
Costituire Società, Associazioni e Fondazioni, mediante sottoscrizione di azioni o partecipazioni e conferendo ogni tipo di beni, nonché stipulare contratti di concentrazione e cooperazione con Società o imprese.
Concedere o ricevere denaro a credito o in prestito, senza garanzia o con qualsiasi tipo di garanzia, incluse le ipoteche.
Garantire tutte le obbligazioni della Società stessa o di terzi.
Transigere in relazione a qualsiasi bene o diritti di qualsiasi tipo.
Delegare tutti o alcuni dei suoi poteri, nella misura in cui la delega di tali poteri sia consentita dalla legislazione vigente, nonché conferire e revocare procure generali o speciali, con o senza potere di sostituzione.

Articolo 44. Verbali del Consiglio di Amministrazione

I Verbali delle sedute del Consiglio d'Amministrazione, una volta approvati, saranno firmati dal Segretario, con il visto di chi ha agito in esse da Presidente.

I Certificati emessi riguardanti i Verbali già approvati saranno firmati dal Segretario del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicesegretario, con il visto del Presidente o, se è del caso, del Vicepresidente.

Capo Terzo

Il Comitato Esecutivo

Articolo 45. Costituzione e Composizione

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese, può nominare un Comitato Esecutivo

composto dagli Amministratori da esso designati. Il numero dei componenti da rinnovare, i tempi e le modalità del rinnovo sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, il quale è di diritto membro del Comitato, e in sua assenza dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione facenti parte del Comitato, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 38 del presente Statuto, o altrimenti dal componente del Comitato Esecutivo designato dal Comitato stesso. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche non amministratore. In sua assenza, il Segretario è sostituito dalla persona designata dai partecipanti all'adunanza.

Articolo 46. Adunanze e poteri

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente, o chi agisce in sua vece, lo ritiene opportuno, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, e tratta gli argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che quest'ultimo, ai sensi della legge applicabile o del presente Statuto, delibera di delegare al Comitato inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti poteri:

Formulare e proporre le linee di politica generale, i criteri da adottare nella individuazione di programmi e determinazione di obiettivi, avendo riguardo ad eventuali proposte avanzate in tal senso, esaminando e verificando l'attuazione ed i risultati di tutte le attività in cui la Banca, direttamente o indirettamente, è impegnato; determinare il volume degli investimenti in ciascuna di esse; concedere o ritirare il consenso per il compimento di operazioni, determinandone modalità e condizioni; promuovere ispezioni e verifiche in ciascuna area di attività della banca; e, in linea generale, esercitare tutti i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 47. Quorum costitutivi e deliberativi

Le previsioni dell'articolo 41 relative alla costituzione del Consiglio e all'adozione delle sue delibere si applicano anche al Comitato Esecutivo Permanente.

I Verbali e copie conformi delle delibere adottate sono predisposti conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 44 del presente Statuto.

Capo Quarto

I Comitati del Consiglio di Amministrazione

Articolo 48.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di svolgere meglio le sue funzioni, può costituire i Comitati la cui assistenza sia ritenuta necessaria nelle materie di sua competenza.

In ogni caso, per la supervisione del rendiconto finanziario e l'esercizio della funzione di controllo, il Consiglio di Amministrazione ha un Comitato di Controllo, al quale sono attribuiti i poteri e mezzi necessari per l'esercizio di questa funzione fondamentale in ambito societario.

Il suddetto Comitato è composto da un minimo di quattro Amministratori non esecutivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di comprovato professionalità, capacità ed esperienza per lo svolgimento delle loro funzioni. Il Consiglio nomina tra essi un Presidente del Comitato che dura in carica quattro anni. Il Presidente è rieleggibile, trascorso un anno dalla cessazione dalla carica.

Il numero massimo dei componenti del Comitato è quello previsto dall'articolo 34 del presente Statuto, con una maggioranza di Amministratori non esecutivi.

Il Comitato è dotato di un suo specifico regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento determina le sue funzioni e stabilisce le procedure atte a consentire il compimento dei suoi impegni. In ogni caso, le riunioni sono convocate secondo quanto stabilito per il Consiglio di Amministrazione al secondo comma dell'articolo 40 del presente Statuto. I quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti dall'articolo 41; i Verbali sono disciplinati dall'articolo 44.

Al Comitato di Controllo sono attribuite quanto meno le seguenti competenze:

Presentare una relazione all'Assemblea Generale dei Soci sulle problematiche sollevate dagli azionisti in materie di sua competenza.
Proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Revisore dei Conti prevista dall'articolo 204 de la Ley de Sociedades Anonimas, da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci nonché, se del caso, le relative condizioni contrattuali, l'ambito del mandato professionale, la cessazione e rinnovo della nomina.
Supervisionare i servizi di revisione interna.
Avere cognizione del processo di informazione finanziaria e dei sistemi interni di controllo.
Mantenere le relazioni con il Revisore dei Conti per ricevere informazioni su questioni che potrebbero essere di pregiudizio all'indipendenza del Revisore dei Conti, e su qualsiasi altra questione connessa alla procedura di revisione dei conti, nonché ricevere informazioni e mantenere con il Revisore dei Conti le comunicazioni previste dalla legislazione e dagli usi in materia di revisione dei conti.

Capo Quinto

L'Amministratore Delegato e la Direzione Generale

Articolo 49. L'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti, può nominare uno o più Direttori Generali, scelti tra i suoi membri, conferendo loro i poteri opportuni e delegabili ai sensi delle norme di legge e del presente Statuto.

Articolo 50. La Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione può creare una o più Direzioni Generali, nominando a capo di ciascuna di esse un Direttore Generale, con le funzioni e competenze stabilite dal Consiglio.

Articolo 50 bis.

Gli Amministratori ai quali siano state attribuite funzioni esecutive nell'ambito della Società, indipendentemente dalla natura del legame giuridico con la stessa, per il compimento del loro ufficio hanno diritto ad una remunerazione consistente in: una somma fissa, congrua in relazione ai servigi resi e alle responsabilità assunte, una somma variabile aggiuntiva ed i meccanismi di incentivi previsti in linea generale per l'Alta Direzione della Banca, che può includere la consegna di azioni, o diritti di opzione su azioni o una remunerazione indicizzata al valore delle azioni, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legislazione di volta in volta in vigore. Inoltre, vi è un pacchetto previdenziale che include un piano pensionistico ed assicurativo, nonché di previdenza sociale. In caso di cessazione dalla carica non dovuta ad inadempimento delle proprie funzioni, ad essi è dovuto un indennizzo.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 51. Esercizio finanziario

Il periodo contabile della Società è di durata pari ad un anno, corrispondente all'anno solare, e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

I Bilanci Annuali, la Relazione degli Amministratori, la proposta per la ripartizione degli utili e la Relazione dei Revisori nonché, se del caso, i Bilanci consolidati e la Relazione degli Amministratori, sono pubblicati nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

Articolo 52. Formazione dei Bilanci Annuali

I Bilanci Annuali e gli altri documenti contabili da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sono redatti secondo lo schema predisposto in ciascun caso dalla legislazione applicabile agli Istituti Bancari.

Articolo 53. Distribuzione degli utili

Al fine di calcolare l'utile netto, dai proventi ottenuti durante l'esercizio finanziario devono essere dedotte tutte le spese generali, interessi, indennità e tasse, ad esclusione di quelle direttamente calcolate sui profitti ottenuti, nonché tutte le somme da imputare a regolarizzazioni e ammortamenti.

L'utile risultante in seguito alle deduzioni di cui al comma precedente deve essere ripartito nel seguente ordine:

Accantonamenti a riserve e provviste richieste dalla legge vigente e, se del caso, al dividendo minimo di cui all'articolo 13 del presente Statuto.
Almeno il quattro per cento del capitale versato, quale dividendo per gli azionisti, conformemente alla previsione di cui all'articolo 130 della Ley de Sociedades anónimas.
Il quattro per cento del capitale versato quale corrispettivo per i servigi del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatto salvo il caso in cui il Consiglio deliberi la riduzione della partecipazione percentuale negli esercizi in cui lo reputi opportuno. La cifra così ottenuta è a disposizione del Consiglio di Amministrazione per essere distribuita tra i suoi componenti secondo i tempi, le modalità e le proporzioni determinate dal Consiglio. Tale somma può essere prelevata solo dopo che agli azionisti sia stato distribuito il dividendo minimo del quattro per cento indicato al punto precedente.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 54. Cause di scioglimento

La Banca si scioglie per le cause previste dalla legge vigente.

Ove si verifichi uno dei casi previsti dall'articolo 260, parte 1, numeri 3, 4, 5 e 7, della Ley de Sociedades anónimas, lo scioglimento della società avviene con una decisione dell'Assemblea Generale, costituita secondo quanto previsto dall'articolo 102 della suddetta legge.

Articolo 55. Nomina dei Liquidatori

Deliberato lo scioglimento della Società, l'Assemblea Generale nomina i Liquidatori i quali, in aggiunta ai poteri espressamente conferiti loro dalla legge, hanno anche tutti gli altri poteri loro conferiti dall'Assemblea Generale, determinando i criteri ai quali i Liquidatori devono attenersi nella ripartizione del patrimonio sociale e nella approvazione dei conti della liquidazione fino al saldo finale.

Articolo 56. Fase di liquidazione

Deliberato lo scioglimento della Società, ha inizio la fase di liquidazione e, pur mantenendo la Società il proprio stato giuridico, la capacità rappresentativa degli Amministratori e degli altri soggetti autorizzati a stipulare nuovi contratti e a contrarre nuove obbligazioni cessa e i liquidatori assumono le funzioni di cui all'articolo 272 della Ley de Sociedades anónimas.

Articolo 57. Ripartizione del patrimonio sociale.

Fino al pieno adempimento di tutte le obbligazioni, il patrimonio sociale non potrà essere distribuito tra gli azionisti salvo il caso in cui una somma pari all'ammontare delle obbligazioni non ancora adempiute sia riservata e messa a disposizione dei creditori.

Disposizioni suppletive

Prima. La Banca decide in modo assolutamente discrezionale se accettare o rifiutare proposte di operazioni, ed in nessun caso è tenuta a fornire le motivazioni alla base delle proprie decisioni.

Seconda. Nei casi in cui, in conseguenza di furto, smarrimento o distruzione di certificati di deposito o di documenti sostitutivi, venga richiesta l'emissione di un duplicato, la Banca, su richiesta della persona interessata, ne dà notizia nella Gazzetta Ufficiale dello Stato e, facoltativamente, in un quotidiano di sua scelta, a spese del richiedente. In mancanza di obiezioni nei trenta giorni successivi alla data di ultima pubblicazione dell'avviso, viene emesso un duplicato del documento in oggetto, e conseguente annullamento dell'originale e liberazione della Banca da ogni responsabilità a tale riguardo.

Terza. La Società, dopo essere stata prontamente informata dal Servizio di Compensazione e Liquidazione Titoli delle operazioni realizzate sulle proprie azioni, può utilizzare il sistema di comunicazione diretta e personale con i suoi azionisti in tutti i casi in cui la normativa in vigore consente che tale procedura possa sostituirsi alla pubblicazione su organi di stampa e/o sugli organi ufficiali di diffusione di fatti, atti o dati relativi alla Società.

Disposizioni Transitorie

Prima. Relativamente al sistema di gestione della società risultante dalla fusione, viene stabilito un Periodo di Transizione, con decorrenza dalla data di iscrizione della fusione nel Registro delle Imprese fino al giorno in cui l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della società risultante dalla fusione approva il Bilancio Annuale relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, quando il periodo transitorio cesserà automaticamente.

Seconda. Durante il Periodo di Transizione, Presidenti della Società saranno Emilio de Ybarra y Churruca e Francisco González Rodríguez, che avranno le attribuzioni che lo Statuto riserva al Presidente, pertanto entrambi avranno i più ampi poteri esecutivi e di rappresentanza della Società, fatte salve le seguenti facoltà:

La Presidenza dell'Assemblea Generale dei Soci è attribuita ad Emilio de Ybarra y Churruca e, in caso di assenza o di impossibilità ad essere presente, la Presidenza di quelle riunioni sarà assunta da Francisco González Rodríguez
La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è attribuita ad Emilio de Ybarra y Churruca che sarà sostituito da Francisco González Rodríguez, nel caso in cui il primo sia assente o impossibilitato.
La Presidenza del Comitato Esecutivo è attribuita a Francisco González Rodríguez che sarà sostituito da Emilio de Ybarra y Churruca, nel caso in cui egli sia assente o impossibilitato.

In assenza di entrambi i Presidenti, le Assemblee Generali, le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo saranno presiedute da chi vi avrà titolo in base alle previsioni dello Statuto.

Durante il Periodo di Transizione le proposte di deliberazioni al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo saranno presentate congiuntamente dai due Presidenti.

Terza. I requisiti stabiliti dall'articolo 35, lettera a), dello Statuto per la nomina ad Amministratore dell'ente risultante dalla fusione, nonché i requisiti di anzianità previsti dall'articolo 38 per la nomina a Presidente o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e quelli stabiliti all'articolo 45 per la nomina a membro del Comitato Esecutivo, in via eccezionale non si applicheranno agli Amministratori nominati nell'Assemblea Generale di fusione o durante il Periodo di Transizione.

Quarta. Con riguardo al parziale rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 36 dello Statuto della Banca, i due Presidenti saranno soggetti a rielezione da parte dell'Assemblea Generale per la carica di Amministratori al momento del rinnovo dell'ultima delle cinque parti di cui alla predetta disposizione, fatto salvo quanto stabilito qui di seguito.

Quinta. Durante il Periodo di Transizione, gli organi amministrativi della società potranno validamente deliberare sulle materie di seguito indicate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Delegato.

Proposta di delibera di fusione e/o scissione, totale o parziale.
Proposta di aumento del capitale sociale con esclusione dei diritti di opzione e/o proposta di emissione di prestiti obbligazionari convertibili con esclusione dei diritti di opzione, nonché l'uso di deleghe conferite al Consiglio da parte dell'Assemblea Generale dei Soci in riferimento alle suddette proposte.
Determinazione delle linee strategiche della Società, incluse alleanze o operazioni per l'acquisizione o scambio di partecipazioni che comportino l'acquisto di una quota significativa del capitale sociale.

Sesta. In caso di dimissioni, incapacità o morte di uno qualsiasi dei Presidenti nel Periodo di Transizione, si stabilisce quanto segue:

Ove uno dei suddetti eventi colpisca Emilio de Ybarra y Churruca, il Periodo di Transizione terminerà automaticamente in via anticipata e Francisco González Rodríguez acquisirà i poteri di Presidente unico della Società e, di conseguenza, del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali.
Ove uno dei suddetti eventi colpisca Francisco González Rodríguez, Emilio de Ybarra y Churruca diventerà Presidente unico della Società fino al termine del Periodo di Transizione, quando si dimetterà dalla carica di Presidente ed il Consiglio di Amministrazione eleggerà un Presidente con una maggioranza di almeno i tre quarti dei voti dei suoi componenti.
In ogni caso, ove uno dei suddetti eventi colpisca Francisco González Rodríguez, il termine del Periodo di Transizione può essere differito di non oltre sei mesi, purché il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, ritenga

sussistenti circostanze eccezionali che rendono tale differimento conveniente per il buon andamento della Società.

Settima. Alla scadenza del Periodo di Transizione si prevede quanto segue:

Nella Società risultante dalla fusione vi sarà un Presidente unico della società e dei suoi organi amministrativi, Francisco González Rodríguez, con tutti i poteri e le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, egli sarà pertanto Presidente dell'assemblea Generale dei Soci, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni altra Commissione o Comitato del Consiglio.
Emilio de Ybarra y Churruca, conformemente ai principi ispiratori dello Statuto dell'Amministratore del BBV, si dimetterà dalla carica a lui attribuita dal precedente punto Secondo, fatto salvo il mantenimento della carica di membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Scaduto il primo periodo di cinque anni successivo alla nomina di Emilio de Ybarra y Churruca e Francisco González Rodríguez quali Amministratori della società risultante dalla fusione, la loro rielezione alle rispettive cariche di Amministratori sarà necessariamente proposta dal Consiglio alla prima Assemblea Generale convocata dopo quella data.
Scaduto il Periodo di Transizione, una maggioranza di tre quarti del Consiglio sarà richiesta per deliberare sulla revoca, limitazione o privazione di poteri esecutivi del Presidente, nonché per nominare un nuovo Presidente della Società, che rimarrà in carica fino al termine del periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del suddetto Periodo di Transizione.
Le eccezioni stabilite per l'adempimento dei requisiti di anzianità come amministratore di cui all'articolo 38 per la nomina a Presidente o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e quelle stabilite all'articolo 45 per la nomina a membro del Comitato Esecutivo resteranno in vigore, una volta scaduto il Periodo di Transizione, con riguardo agli Amministratori nominati durante il suddetto periodo.

Ottava. Al fine di deliberare validamente sulle modifiche alle Disposizioni Transitorie dello Statuto, è necessario che almeno il 70% del capitale sociale con diritto di voto, tra presenti e rappresentati, partecipi alla riunione e che la delibera sia adottata con una maggioranza di almeno il 70% dei voti.

Nona. Quanto qui previsto è stabilito senza alcun pregiudizio dei poteri legalmente e statutariamente riconosciuti all'Assemblea Generale dei Soci.

APPENDICE III - CONVENZIONE PARASOCIALE DEL 24 DICEMBE 2002

ESTRATTO

La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (**"BMPS"**) e la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.r.l. (**"BPV"**),

PREMESSO CHE

(a) in data 30 novembre 2002 era prevista la scadenza della convenzione parasociale sottoscritta in data 13 marzo 2001 tra BPV e BPV Finance (**"International"**) Plc (**"BPV Finance"**), da una parte e BMPS, dall'altra, relativa alle reciproche partecipazioni in Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (**"BNL"**) e avente ad oggetto, tra l'altro: (i) la costituzione di un Sindacato di Voto e di Consultazione; (ii) l'impegno da parte di BPV, per la durata della Convenzione Parasociale, a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni sindacate BPV (la **"Convenzione Parasociale** ");

(b) BPV Finance non detiene più azioni ordinarie BNL, avendo trasferito a BMPS l'intera propria partecipazione;

(c) con accordo in data 29 novembre 2002 le Parti hanno prorogato la Convenzione Parasociale al 31 gennaio 2003 limitatamente ad alcune clausole contrattuali specificatamente indicate nell'accordo (la **"Convenzione Parasociale Prorogata"**);

(d) BPV è proprietaria di n. 71.868.001 azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, interamente liberate, di BNL, pari a circa il 3,340% del capitale ordinario BNL (le **"Azioni Sindacate BPV"**);

(e) BMPS è proprietaria di n. 96.773.829 azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, interamente liberate, di BNL, pari a circa il 4,497% del capitale ordinario BNL (le **"Azioni Sindacate BMPS"**),

COMUNICANO

che, relativamente alle sopra indicate reciproche partecipazioni in BNL, in data 24 dicembre 2002 hanno sottoscritto un atto (la **"Convenzione Parasociale Rinnovata"**) che sostituisce la Convenzione Parasociale Prorogata.

1) Soggetti aderenti alla Convenzione Parasociale Rinnovata e Azioni oggetto della medesima.

Oggetto della Convenzione Parasociale Rinnovata sono complessivamente n. 168.641.830 Azioni, pari a circa il 7,837% del capitale sociale ordinario di BNL (le **"Azioni Sindacate"**), di cui n. 71.868.001 Azioni di proprietà di BPV e n. 96.773.829 Azioni di proprietà di BMPS.

TITOLARE	NUMERO DI AZIONI SINDACATE	PERCENTUALE SUL CAPITALE ORDINARIO DI BNL	PERCENTUALE SULLE AZIONI SINDACATE
BPV	71.868.001	3,340 circa	42,616
BMPS	96.773.829	4,497 circa	57,384
totale	168.641.830	7,837 circa	100,000

2) Contenuto della Convenzione Parasociale Prorogata.

La Convenzione Parasociale Rinnovata prevede:

(a) la continuazione tra BPV e BMPS di un sindacato di voto e di consultazione, relativamente alle Azioni (il **"Sindacato**");

(b) la continuazione, tra BPV e BMPS, di un sindacato di voto (il **"Sindacato di Voto"**) che prevede l'impegno a votare, rispettivamente, le Azioni Sindacate BPV e le Azioni Sindacate BMPS

conformemente alle decisioni del comitato direttivo (il **"Comitato Direttivo"**) di cui al successivo punto 2, adottate a maggioranza semplice dei voti espressi alle riunioni del Comitato Direttivo, relativamente alle seguenti deliberazioni dell'assemblea di BNL:

(i) operazioni sul capitale di BNL;

(ii) nomina alle cariche sociali di BNL;

(iii) modifiche dello Statuto sociale;

(iv) progetti di alleanza, di aggregazione o di acquisizione aventi rilevanza strategica per la BNL;

(v) approvazione di piani industriali o strategici;

(c) l'impegno di BPV e BMPS a fare quanto in loro potere affinché, nel rispetto dei principi giuridici in materia, in seno al Consiglio di amministrazione e al Comitato Esecutivo di BNL, relativamente alle deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al Sindacato di Voto, gli amministratori designati da BPV e da BMPS votino conformemente alle decisioni del Comitato Direttivo;

(d) l'impegno di BPV e BMPS a consultarsi previamente ad ogni riunione dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo di BNL, aventi all'ordine del giorno materie diverse da quelle sottoposte al Sindacato di Voto (in particolare materie riguardanti: (i) distribuzione di utili o riserve sotto qualsiasi forma; (ii) cessione di rilevanti cespiti patrimoniali; (iii) approvazione di piani di stock option o di incentivazione ai dipendenti), al fine di coordinare i comportamenti di BPV e BPMS nelle assemblee di BNL e, nel rispetto dei principi giuridici in materia, degli amministratori di BNL designati da BPV e BMPS nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato Esecutivo di BNL (il **"Sindacato di Consultazione"**);

(e) l'impegno da parte di BPV, per la durata della Convenzione Parasociale Rinnovata, a non trasferire, neppure parzialmente, le Azioni Sindacate BPV (il **"Patto di Blocco**"), salvo nei confronti di società controllate direttamente o indirettamente da BPV, previa comunicazione scritta a BMPS e sottoscrizione da parte dell'acquirente(i) della Convenzione Parasociale Rinnovata. Qualora peraltro il prezzo ufficiale di Borsa delle azioni BNL raggiunga certi valori predeterminati: (a) BPV potrà vendere, in tutto o in parte, le azioni sindacate avendo peraltro BMPS un diritto di prelazione sulle azioni in vendita; oppure (b) se BPV decidesse di disporre delle azioni sindacate adottando forme diverse di collocamento, BMPS avrà diritto di organizzare l'operazione di strutturazione e di collocamento, in ogni caso con modalità tali da far salva l'applicabilità delle previsioni del Patto;

(f) il diritto di BPV, qualora BMPS intendesse trasferire tutte o parte delle Azioni Sindacate BMPS ad un terzo acquirente, di trasferire a detto acquirente anche le Azioni Sindacate BPV ad un prezzo minimo non inferiore alla media dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie BNL registrati nei 30 giorni di borsa aperta immediatamente precedenti il trasferimento delle Azioni Sindacate BPV all'acquirente maggiorato del 30% (il **"Patto di Co-Vendita"**);

(g) l'impegno delle parti a non partecipare, collettivamente o singolarmente ciascuna di esse, ad altri patti o accordi riguardanti le azioni BNL sindacate, a meno che la partecipazione non venga previamente autorizzata con decisione adottata dal Comitato Direttivo del Sindacato di Voto.

3) Organi della Convenzione Parasociale Rinnovata.

Unico organo della Convenzione Parasociale Rinnovata è il Comitato Direttivo, composto da 2 membri,designati uno ciascuno da BPV e da BMPS, e che si riunirà tendenzialmente prima di ciascuna riunione del Comitato Esecutivo, del Consiglio di amministrazione e di ciascuna Assemblea di BNL. Ai fini del calcolo delle maggioranze deliberative previste per l'adozione delle decisioni del Comitato Direttivo stesso, il membro del Comitato Direttivo designato da BPV ed il membro del Comitato Direttivo designato da BMPS disporranno di un

numero di voti corrispondente, rispettivamente, al numero di Azioni Sindacate BPV e al numero di Azioni Sindacate BMPS.

4) Entrata in vigore e durata della Convenzione Parasociale Rinnovata.

La Convenzione Parasociale Rinnovata è entrata in vigore il 24 dicembre 2002 e ha durata triennale da detto momento di entrata in vigore, salva la risoluzione anticipata nel caso di esercizio da parte di BPV del diritto di cui al Patto di Co-Vendita, in relazione a tutte le Azioni Sindacate BPV.

La Convenzione Parasociale Rinnovata, già comunicata a CONSOB e a Banca D'Italia, è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma, nei termini di legge.

3 gennaio 2003

APPENDICE IV - PATTO PARASOCIALE DEL 28 APRILE 2004

ESTRATTO

Annuncio ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e degli artt. 129 e seguenti del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 14 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e degli artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento**"), si rende noto il contenuto del patto parasociale (il "**Patto**") avente ad oggetto determinate modalità di esercizio dei diritti connessi alla titolarità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("**BNL**"), concluso in data 28 aprile 2004 tra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ("**BBVA**"), Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**") e Dorint Holding S.A. ("**Dorint**"), ed emendato con apposito codicillo del 16 febbraio 2005, a seguito delle modifiche riguardanti la ripartizione delle Azioni all'interno del Gruppo Generali (BBVA, Generali e Dorint, congiuntamente, le "**Parti**").

1) Soggetti aderenti al Patto e Azioni oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono oggi complessivamente n. 844.270.669 Azioni, pari a circa il 28,042% del capitale sociale ordinario di BNL (attestato alla data del 18 febbraio 2005 e costituito da 3.010.742.937 azioni ordinarie) (le "**Azioni Sindacate**"), di cui n. 443.056.773 Azioni detenute da BBVA, n. 251.213.896 Azioni detenute direttamente o indirettamente da Generali(*) e n. 150.000.000 Azioni detenute da Dorint; le suddette partecipazioni sono e saranno comprensive di tutte le Azioni computabili ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie.

TITOLARE	NUMERO DI AZIONI	PERCENTUALE SUL CAPITALE ORDINARIO	PERCENTUALE SULLE AZIONI SINDACATE
BBVA	443.056.773	14,716%	52,48%
Generali (*)	251.213.896	8,344%	29,76%
Dorint	150.000.000	4,982%	17,77%
Totale	**844.270.669**	**28,042%**	**100%**

(*) di cui N° 188.991.930 direttamente detenute da Generali, N° 15.346.571 azioni tramite "Generali Vita S.p.A."; N° 14.733.831 azioni tramite "INA Vita S.p.A."; N° 18.755.527 azioni tramite "Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia – S.p.A"; N° 13.386.037 azioni tramite "Alleanza Assicurazioni S.p.A.".
Per effetto della stipulazione del presente codicillo, le posizioni concernenti i diritti e gli obblighi riconducibili al Gruppo Generali, non subiranno variazioni diverse da quelle suindicate.

2) Organi del Patto

Unico organo del Patto è il comitato direttivo (il "**Comitato Direttivo**") composto da quattro membri, nominati come segue:

- un membro, presidente del Comitato Direttivo, indicato di comune accordo nella persona che ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di BNL alla data di oggi e di volta in volta (il "**Presidente del Comitato Direttivo**");
- un membro nominato da BBVA;
- un membro nominato da Generali;
- un membro nominato da Dorint.

I membri del Comitato Direttivo dispongono del seguente numero di voti:
- il Presidente del Comitato Direttivo: 1 voto;
- il membro nominato da BBVA: 4 voti;
- il membro nominato da Generali: 2 voti;
- il membro nominato da Dorint: 1 voto.

Il Comitato Direttivo delibera con almeno cinque voti favorevoli. Saranno tuttavia necessari almeno sette voti favorevoli per le deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie: (i) modifiche dello statuto, non imposte da disposizioni legislative o regolamentari italiane od europee, che incidano su oggetto sociale, trasferibilità delle azioni, sistemi di amministrazione e di controllo, numero, nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale, quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea degli azionisti, quorum costitutivo e deliberativo del consiglio di amministrazione, criteri di distribuzione utili, durata della società; (ii) aumenti di capitale; (iii) acquisti o cessioni di cespiti di qualsiasi natura, inclusi a titolo esemplificativo attività e servizi, per valori superiori al 10% del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato; (iv) fusioni, scissioni e trasformazioni; (v) revoca dalla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione; (vi) nomina e revoca dalla carica dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale; (vii) adesione di soggetti terzi al Patto; (viii) modifiche di clausole del Patto; (ix) approvazione del regolamento recante la disciplina del funzionamento del Comitato Direttivo e dello Steering Committee, (x) alienazione delle Azioni Sindacate.

Nel caso di mancato raggiungimento dei *quorum* sopra indicati ("**Stallo**"), sono previste, in via graduata: (i) una nuova votazione con i medesimi *quorum*, (ii) rinvio della decisione ad uno *Steering Committe* composto da alti dirigenti di ciascuna delle Parti e, (ii) scioglimento del Patto su richiesta di una delle Parti.

Il Comitato Direttivo è convocato e si riunisce prima di ciascuna seduta dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione di BNL ed esamina almeno gli stessi punti posti all'ordine del giorno della successiva Assemblea o riunione del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, il Comitato Direttivo è tenuto a riunirsi ogni volta che uno dei suoi membri ne faccia richiesta al Presidente del Comitato Direttivo.

3) Contenuto del Patto

Sindacato di voto

Le Parti si impegnano a votare in Assemblea di BNL secondo le disposizioni del Patto e le decisioni assunte dal Comitato Direttivo.

Nel caso in cui all'ordine del giorno dell'Assemblea di BNL sia prevista la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, le Parti si impegnano:

- a fare tutto quanto in loro potere al fine di determinare in quindici il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, votando conseguentemente nell'Assemblea di BNL;
- a presentare congiuntamente ed a votare, secondo le regole della procedura prevista dallo statuto di BNL, una lista di 15 candidati al Consiglio di Amministrazione di BNL così composta:
- il Presidente del Comitato Direttivo, quale candidato congiuntamente designato dalle Parti, nella persona dell'attuale Presidente di BNL;
- 6 candidati su indicazione di BBVA;
- 2 candidati su indicazione di Generali;
- 2 candidati su indicazione congiunta di Generali e Dorint;
- 1 candidato su indicazione di Dorint;
- oltre ai tre ultimi nella lista di indicazione congiunta di tutte le Parti.

Nel caso in cui all'ordine del giorno dell'Assemblea sia prevista la nomina dei membri del Collegio Sindacale di BNL, le Parti si impegnano a presentare congiuntamente ed a votare, secondo le regole della procedura prevista dallo statuto di BNL, una lista di candidati composta secondo il seguente criterio:
- un Sindaco effettivo (Presidente del Collegio Sindacale) su indicazione di Generali;
- un Sindaco effettivo su indicazione di BBVA;
- un Sindaco effettivo su indicazione congiunta delle Parti;

- mentre un Sindaco supplente sarà indicato da Dorint e l'altro congiuntamente da BBVA e Generali.

Le Parti si impegnano inoltre a fare tutto quanto in loro potere, nel rispetto dei principi giuridici in materia, affinché:

- i membri del Consiglio di Amministrazione di BNL da esse designati votino in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo;
- il Consiglio di Amministrazione di BNL, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui sopra, nomini il Presidente del Comitato Direttivo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione di BNL fissi in 4 il numero dei membri del Comitato Esecutivo e nomini, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione (attuale membro di diritto secondo lo Statuto di BNL), due consiglieri designati da BBVA ed un consigliere designato da Generali.

Sindacato di blocco

Limiti al possesso azionario. Le Parti si impegnano a non effettuare acquisizioni, dirette o indirette, di nuove partecipazioni in BNL, senza la preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo, autorizzazione che potrà essere concessa, con sette voti favorevoli, su richiesta scritta della Parte acquirente. Tale impegno non si estende tuttavia all'attività di *trading* sulle Azioni che può essere effettuata, complessivamente da ciascuna Parte entro il 5% delle proprie Azioni Sindacate e fermi comunque i limiti previsti in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie. In ogni caso, le partecipazioni ulteriori eventualmente acquistate con l'autorizzazione di cui sopra non daranno diritto ad un numero maggiore di voti in Comitato Direttivo.

Vincoli alla cessione delle Azioni Sindacate. Le Parti si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le Azioni Sindacate, eccezion fatta per le cessioni di Azioni acquistate nell'ambito dell'attività di *trading* e per le cessioni effettuate all'interno del medesimo gruppo. Le cessioni tra le Parti possono avvenire liberamente, ma gli altri partecipanti al Patto hanno diritto di prelazione pro quota. Al di fuori dei casi sopra previsti, il Comitato Direttivo, con almeno sette voti favorevoli, può, su richiesta della Parte alienante, autorizzare cessioni a terzi. Anche in caso di rilascio dell'autorizzazione tutte le Parti non alienanti mantengono il diritto di prelazione pro quota. In caso di alienazioni di partecipazioni autorizzate dal Comitato Direttivo ovvero di cessioni di partecipazioni tra le Parti, fermi restando il numero totale dei voti spettanti ai membri del Comitato Direttivo ed il numero dei voti attribuito a ciascun membro nominato dalle Parti non alienanti e non acquirenti, il numero di voti spettante ai membri del Comitato Direttivo sarà modificato di modo che al membro del Comitato Direttivo nominato da ogni Parte alienante e da ogni parte acquirente spetti un voto per ogni pacchetto di azioni ordinarie BNL pari ad almeno il 3,6% del capitale ordinario.

3) Durata del Patto

Il Patto ha durata di trentasei mesi a decorrere dalla prima riunione del Comitato Direttivo sin d'ora indetta per il 5 maggio 2004. Tuttavia, le parti convengono che l'efficacia del Patto è comunque subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni che fossero eventualmente necessarie ai sensi di legge. In data 20 agosto 2004, con decisione n. D/203610, la Commissione Europea ha dichiarato il Patto compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. Successivamente, in data 9 settembre 2004, si è tenuta la prima riunione del Comitato Direttivo. Poiché tutte le condizioni di efficacia indicate nel Patto si sono verificate alla data del 9 settembre 2004, da tale data il Patto è entrato in vigore.

E' previsto un tacito rinnovo per periodi di dodici mesi, salvo disdetta da inviarsi con 2 mesi di preavviso. Tuttavia, decorsi i primi 18 mesi, ciascuna Parte ha la facoltà di recedere dal Patto con un preavviso di 2 mesi. Nell'ipotesi in cui una delle Parti abbia effettuato un acquisto tale da aver determinato l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle Azioni, il Patto si intenderà automaticamente risolto di diritto senza alcun onere di comunicazione tra le Parti.

Nell'ipotesi in cui lo scioglimento del Patto si verifichi anteriormente al primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione di BNL, i soli obblighi relativi all'elezione del Consiglio di Amministrazione, nonché alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, continueranno ad essere efficaci tra le Parti fino all'insediamento di tale nuovo Consiglio di Amministrazione.

4) Clausola penale

In caso di violazione del sindacato di voto in assemblea, dei limiti al possesso azionario o dei vincoli alla cessione delle Azioni Sindacate, la Parte inadempiente dovrà corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 3% della capitalizzazione di borsa delle le Azioni Sindacate di tale Parte inadempiente, da ripartirsi proporzionalmente a beneficio delle Parti non inadempienti e fatta comunque salvo il cumulo di penali per diversi inadempimenti nonché risarcibilità di eventuali danni ulteriori.

5) Tipo di patto

Il Patto è inquadrabile nella fattispecie dell'art. 122, comma 5, lett. a) e b), del TUF.

6) Soggetto che esercita il controllo in virtù del Patto

Nessuna delle Parti può esercitare singolarmente il controllo su BNL in virtù del Patto.

7) Soggetto presso il quale le Azioni Sindacate sono depositate

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni Sindacate.

8) Ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

La presente comunicazione viene effettuata da BBVA anche per conto di Generali e Dorint.

25 febbraio 2005

APPENDICE V - PATTO DI SINDACATO DEL 20 LUGLIO 2004

ESTRATTO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Si rende noto il contenuto del patto parasociale (il "**Patto**") avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., stipulato il 20 luglio 2004, entrato in vigore in data 20 luglio 2004 e modificato in data 23 luglio 2004 e 6 dicembre 2004.

A. Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto del Patto
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede sociale e direzione generale in Via Vittorio Veneto, 119, Roma ("**BNL**").

B. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto sono sedici soggetti (i "**Partecipanti**"), riconducibili a sette parti contrattuali (le "**Parti**").
I Partecipanti, e i soggetti al cui controllo essi fanno capo, sono:

1. La società COMPACT CAMPANIA S.r.l., con sede in Via Montello, 10, 00195 Roma, CF: 04538751001, che fa capo al controllo dell'Ing. Francesco Gaetano Caltagirone, nato a Roma il 2 marzo 1943, CF: CLT FNC 43C02 H501V.
   La società FINCED S.r.l., con sede in Via Barberini, 28, 00187 Roma, CF: 08063021003, che fa capo al controllo dell'Ing. Francesco Gaetano Caltagirone.
   La società S.I.L.M. - Società Italiana Lavori Marittimi S.p.A., con sede in Via Montello, 10, 00195 Roma, CF: 00423280585, che fa capo al controllo dell'Ing. Francesco Gaetano Caltagirone.
   La società VIANINI LAVORI S.p.A., con sede in Via Montello, 10, 00195 Roma, CF: 03873930584, che fa capo al controllo dell'Ing. Francesco Gaetano Caltagirone.
   La società FINCAL 2000 S.p.A., con sede in Corso di Francia, 200, 00191 Roma, CF: 07439381000, che fa capo al controllo dell'Ing. Francesco Gaetano Caltagirone.
   La società CAPITOLIUM S.p.A., con sede in Via Montello, 10, 00195 Roma, CF: 07303271006, che fa capo al controllo dell'Ing. Francesco Gaetano Caltagirone.
   La società VIAFIN S.r.l., con sede in Via Montello, 10, 00195 Roma, CF: 05397631002, che fa capo al controllo dell'Ing. Francesco Gaetano Caltagirone.
   I suddetti sette Partecipanti sono congiuntamente definiti come "**Caltagirone**".

2. La società PACOP S.p.A., con sede in Via della Mercede, 11, 00187 Roma, che fa capo al controllo del Dott. Danilo Coppola, nato a Roma il 25 maggio 1967, CF: CPPDNL67E25H501T.
   La società TIKAL PLAZA S.A., con sede in 180, Rue des Aubépines, Lussemburgo, che fa capo al controllo del Dott. Danilo Coppola.
   Il Dott. Danilo Coppola.
   I suddetti tre Partecipanti sono congiuntamente definiti come "**Coppola**".
3. La società MICHELE AMARI S.r.l., con sede in Via Barberini, 11, 00187 Roma, che fa capo al controllo del Dott. Giuseppe Statuto, nato ad Aversa il 26 febbraio 1967, CF: STT GPP 67B26 A512X.
   Il suddetto Partecipante è definito come "**Statuto**".
4. La società Magiste International S.A., con sede in 5, Rue Emile Bian, Lussemburgo, che fa capo al controllo del Dott. Stefano Ricucci nato a Roma, l'11 ottobre 1962, CF: RCC SFN 62R11H 501B.
   Il suddetto Partecipante è definito come "**Ricucci**".
5. Il Sig. Ettore Lonati, nato a Botticino, Brescia, l'8 giugno 1938, CF: LNT TTR 38H08 B091N.
   Il Sig. Tiberio Lonati, nato a Botticino, Brescia, il 27 giugno 1944, CF: LNT TBR 44H27 B091X .
   I suddetti due Partecipanti sono congiuntamente definiti come "**Lonati**".
6. La società GEFIP Holding S.A., con sede in Avenue Brugmann 81, 1190 Bruxelles, che fa capo al controllo del Dott. Vito Bonsignore, nato a Bronte, Catania, il 3 luglio 1943, CF: BNS VTI 43L03 B202Y.
   Il suddetto Partecipante è definito " **Bonsignore**".
7. Il Dott. Giulio Grazioli, nato a Roma il 10 giugno 1940, CF: GRZ GLI 43H10 H501U.
   Il suddetto Partecipante è definito "**Grazioli**".

C. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono le azioni ordinarie di BNL, e i diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie di BNL indicati nella tabella che segue (le "**Azioni Sindacate**").
In particolare, alla data di pubblicazione del presente estratto e con riferimento al capitale ordinario di BNL suddiviso in n. 2.218.647.664, le Azioni Sindacate oggetto del Patto sono complessivamente n. 518.297.187, pari a circa il 23,37% del capitale ordinario di BNL. In particolare:

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Caltagirone	FINCAL 2000 S.p.A.	36.800.000	7,1%	1,66%
	COMPACT CAMPANIA S.r.l.	26.000.000	5,01%	1,17%
	CAPITOLIUM S.p.A.	16.000.000	3,09%	0,72%
	FINCED S.r.l.	18.000.000	3,48%	0,81%
	S.I.L.M. - Società Italiana Lavori Marittimi S.p.A.	100.000	0,01%	0,01%
	VIANINI LAVORI S.p.A.	6.520.000	1,26%	0,29%
	VIAFIN S.r.l.	6.000.000	1,16%	0,27
Totale		**109.420.000**	**21,11%**	**4,93%**

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Coppola	PACOP S.p.A.	59.005.000	11,38%	2,66%
	TIKAL PLAZA S.A.	29.500.000	5,69%	1,33%
	Dott. Danilo Coppola	20.915.000	4,03%	0,94%
Totale		**109.420.000**	**21,11%**	**4,93%**

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Statuto	Michele Amari S.r.l.	91.037.187	17,56%	4,1%
Totale		91.037.187	17,56**%**	**4,1%**

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Ricucci	Magiste International S.A.	109.420.000	21,11%	4,93%
Totale		**109.420.000**	**21,11%**	**4,93%**

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Lonati	Ettore Lonati	27.500.000	5,3%	1,24%
	Tiberio Lonati	27.500.000	5,3%	1,24%
Totale		**55.000.000**	**10,6%**	**2,48%**

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Bonsignore	GEFIP Holding S.A.	22.000.000	4,25%	1%
Totale		**22.000.000**	**4,25%**	**1%**

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Grazioli	Dott. Giulio Grazioli	22.000.000	4,25%	1%
Totale		**22.000.000**	**4,25%**	**1%**

In sintesi, con riferimento alle sette Parti contrattuali, le Azioni Sindacate oggetto del Patto sono:

Parte	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Caltagirone	109.420.000	21,11%	4,93%
Coppola	109.420.000	21,11%	4,93%
Statuto	91.037.187	17,56%	4,1%
Ricucci	109.420.000	21,11%	4,93%
Lonati	55.000.000	10,61%	2,48%
Bonsignore	22.000.000	4,25%	1,00%
Grazioli	22.000.000	4,25%	1,00%
Totale	**518.297.187**	**100%**	**23,37%**

La Michele Amari S.r.l. (Statuto) si è impegnata ad acquistare e a conferire nel Patto un numero di azioni e/o diritti di voto di BNL tale da raggiungere n. 109.420.000 azioni ordinarie e/o diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie di BNL, entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione della prossima Assemblea dei Soci di BNL (il "**Termine**").
Pertanto, in ogni caso entro il Termine, le azioni e/o diritti di voto di BNL conferiti nel Patto saranno variati.

In particolare, a seguito dell'esercizio del suddetto impegno di acquisto da parte di Statuto, entro il Termine, le Azioni Sindacate saranno:

Parte	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate al Termine	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL al 6 dicembre 2004
Caltagirone	109.420.000	20,39%	4,93%
Coppola	109.420.000	20,39%	4,93%
Statuto	109.420.000	20,39%	4,93%
Ricucci	109.420.000	20,39%	4,93%
Lonati	55.000.000	10,24%	2.48%
Bonsignore	22.000.000	4,1%	1,00%
Grazioli	22.000.000	4,1%	1,00%
Totale	**536.680.000**	**100%**	**24,2%**

Si fa altresì presente che le Parti si sono impegnate a sottoscrivere integralmente le azioni di nuova emissione che verranno offerte in opzione a ciascuna di esse con riferimento alle Azioni Sindacate, in esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione della BNL del 14 novembre 2004, e a conferire le stesse nel Patto.

D. Organi del Patto

Organi amministrativi del sindacato regolato dal Patto sono il comitato direttivo (il "**Comitato Direttivo**") e il presidente del Comitato Direttivo (il "**Presidente**").
Il Comitato Direttivo è composto da 8 (otto) membri, i quali durano in carica per un triennio. Ciascuna Parte nomina un membro effettivo ed un membro supplente del Comitato Direttivo. Qualora il membro effettivo non possa partecipare ad una riunione del Comitato Direttivo, egli o ella potrà essere sostituito/a dal membro supplente. L'ottavo membro del Comitato Direttivo, che ricopre la carica di Presidente, è nominato congiuntamente dalle Parti.
Fatta eccezione del Presidente, il quale non ha diritto di voto, ciascun membro del Comitato Direttivo rappresenta la Parte che lo ha designato. I voti spettanti a tali 7 (sette) membri del Comitato Direttivo sono calcolati in relazione alle percentuali delle Azioni Sindacate da ciascuna Parte rispetto al capitale ordinario di BNL al momento della riunione del Comitato Direttivo (la "**Percentuale di Voto**").
In particolare:

- se la Percentuale di Voto è minore dell'1,5%, essa dà diritto a 1 (uno) voto;
- se la Percentuale di Voto è tra l'1,5% (incluso) ed una percentuale minore del 2,5%, essa dà diritto a 2 (due) voti;
- se la Percentuale di Voto è tra il 2,5% (incluso) ed una percentuale minore del 3,5%, essa dà diritto a 3 (tre) voti;
- se la Percentuale di Voto è tra il 3,5% (incluso) ed una percentuale minore del 4,5%, essa dà diritto a 4 (quattro) voti;
- se la Percentuale di Voto è il 4,5% o maggiore del 4,5%, essa dà diritto a 5 (cinque) voti.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno 4 (quattro) altri membri che rappresentino almeno la metà + 1 (uno) dei voti esercitabili ai sensi del punto che precede. Il Comitato Direttivo delibera con tanti voti favorevoli che rappresentino almeno la metà + 1 (uno) dei voti esercitabili ai sensi del punto che precede, espressi da almeno 4 (quattro) membri con diritto di voto.
II Comitato Direttivo esamina e delibera su almeno gli stessi punti posti all'ordine del giorno della successiva Assemblea dei Soci di BNL. In ogni caso, il Comitato Direttivo è tenuto a riunirsi ogni volta che due dei suoi membri ne facciano richiesta scritta motivata al Presidente del Comitato Direttivo, ad esempio in prossimità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione di BNL.

E. Contenuto del Patto

1. Sindacato di Voto. Le Parti si impegnano a votare in Assemblea di BNL secondo le disposizioni del Patto e le decisioni assunte dal Comitato Direttivo.
Le Parti si impegnano inoltre a fare tutto quanto in loro potere, nel rispetto dei principi giuridici in materia, affinché i membri del Consiglio di Amministrazione di BNL da esse designati votino in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di BNL. Nel caso in cui all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di BNL sia prevista la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, le Parti si impegnano
- a fare tutto quanto in loro potere al fine di confermare in 15 (quindici) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, votando conseguentemente nell'Assemblea di BNL;
- a presentare congiuntamente ed a votare, secondo le regole della procedura prevista dallo statuto di BNL, una lista di 15 (quindici) candidati al Consiglio di Amministrazione di BNL, designati ai sensi della tabella che segue:

Numero Progressivo del Candidato Amministratore nella Lista	**Parte Designatrice**
1	Caltagirone
2	Coppola
3	Statuto
4	Ricucci
5	Lonati
6	Bonsignore e Grazioli, congiuntamente
7	Caltagirone
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15	Sono determinati dal Comitato Direttivo con le maggioranze di cui al

	paragrafo D che precede

Resta inteso che qualora Bonsignore e Grazioli non trovino un accordo sul candidato che essi devono designare congiuntamente al numero 6 (sei), il Presidente procederà al sorteggio tra i due nominativi da essi proposti. Resta inteso che i candidati numero 13 (tredici), 14 (quattordici) e 15 (quindici) dovranno necessariamente avere il carattere di "indipendenza" quale definito dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.
Nel caso in cui all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di BNL sia prevista la nomina dei membri del Collegio Sindacale, le Parti si impegnano a presentare congiuntamente ed a votare, secondo le regole della procedura prevista dallo statuto di BNL, una lista di candidati determinata dal Comitato Direttivo secondo le maggioranze previste dal Patto, restando inteso che il capolista sarà designato su proposta congiunta di Bonsignore e di Grazioli, proposta che il Comitato Direttivo potrà rigettare, illustrando i motivi di tale rigetto, con le maggioranze previste dal Patto. Qualora Bonsignore e Grazioli non trovino un accordo sul capolista, quest'ultimo sarà designato come segue: (i) nel caso in cui il candidato amministratore numero 6 (sei) sia stato nominato congiuntamente da Bonsignore e da Grazioli senza necessità di procedere al sorteggio di cui sopra, il Presidente designerà il capolista procedendo al sorteggio tra i due nominativi indicati da Bonsignore e da Grazioli; (ii) nel caso in cui il candidato amministratore numero 6 (sei) sia stato nominato mediante il sorteggio di cui sopra, il capolista sarà nominato dalla Parte, tra Bonsignore e Grazioli, il cui nominativo non sia stato sorteggiato come candidato amministratore numero 6 (sei).
3. Sindacato di Blocco. Salvo (a) l'impegno di acquisto di Statuto di cui al paragrafo C che precede, (b) l'impegno delle Parti a sottoscrivere le azioni loro offerte in opzione a seguito dell'aumento di capitale deliberato il 14 novembre 2004, di cui al paragrafo C che precede e (c) i trasferimenti tra le Parti (di cui al successivo punto 4), le Parti si sono impegnate a non effettuare acquisti, diretti o indiretti, di nuove azioni (e/o diritti di voto) di BNL, anche da non conferire nel Patto, senza la preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo, autorizzazione che può essere concessa, secondo le maggioranze indicate al paragrafo D che precede, su richiesta scritta della Parte acquirente. Con le stesse maggioranze il Comitato Direttivo può autorizzare le Parti a detenere anche più del 5% del capitale con diritto di voto di BNL, a condizione che tale superamento di limite percentuale sia autorizzato anche dalla Banca d'Italia ai sensi di legge.
Resta inteso che non possono comunque essere superati, neanche complessivamente, i limiti previsti dalla legge che facciano scattare l'obbligo di lanciare offerte pubbliche di acquisto.
Qualora all'Assemblea Straordinaria dei Soci di BNL sia sottoposta una delibera di aumento del capitale ordinario a pagamento di BNL, il Comitato Direttivo delibera con le maggioranze previste al paragrafo D che precede se votare a favore e sottoscrivere l'aumento di capitale in questione. Se la delibera del Comitato Direttivo è favorevole, le Parti sono impegnate a sottoscrivere integralmente la quota parte di nuove azioni di BNL offerte loro in opzione ai sensi di legge, a condizione però che il valore complessivo dell'aumento di capitale deliberato non sia maggiore del 10% del capitale ordinario di BNL al momento della delibera.
Tutte le azioni (e/o diritti di voto) eventualmente acquistate con l'autorizzazione del Comitato Direttivo, ivi incluse quelle eventualmente acquistate a seguito di operazioni di aumento di capitale (a pagamento o gratuito) o di *stock-split*, non sono computate nel calcolo delle Percentuali di Voto e, pertanto, non possono dare diritto ad un numero maggiore di voti in Comitato Direttivo, fatto salvo quanto previsto nel Patto in materia di trasferimenti di Azioni Sindacate tra le Parti.
Qualora, a seguito di sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale a pagamento, una o più Parti dovessero detenere una partecipazione maggiore del 5% del capitale ordinario di BNL, essa o esse avranno il diritto di trasferire parte delle proprie azioni di BNL di modo da ridurre la propria partecipazione al di sotto di tale limite del 5%.
Le Parti si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, a nessun titolo e neanche tramite riorganizzazioni societarie, le Azioni Sindacate, eccezion fatta (a) per i trasferimenti tra le Parti e (b) per i trasferimenti effettuati all'interno del medesimo Gruppo, a condizione che la società trasferitaria aderisca al Patto. Tuttavia, in tale ultima ipotesi (b), prima che la società trasferitaria cessi di essere parte del medesimo Gruppo della Parte trasferente, quest'ultima si impegna a far sì che la società trasferitaria ceda le proprie Azioni Sindacate a società del Gruppo della Parte trasferente.
4. Trasferimenti tra le Parti. I trasferimenti tra le Parti possono avvenire liberamente, ma le altre Parti hanno diritto di prelazione *pro quota*.
Resta inteso che nel caso di trasferimenti tra le Parti di Azioni Sindacate, queste ultime sono computate nel calcolo delle Percentuali di Voto e, pertanto, potranno avere come conseguenza la possibile modifica della titolarità del numero di voti nel Comitato Direttivo, secondo il criterio espresso al punto 3 che precede.

5. Altri soci di BNL. Altri soci di BNL hanno la facoltà di aderire al sindacato regolato dal Patto, a condizione che tale adesione sia autorizzata dal Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei 7 (sette) membri con diritto di voto.
6. Durata. Il Patto è entrato in vigore il 20 luglio 2004 ed è stato modificato il 23 luglio 2004 e il 6 dicembre 2004; esso durerà per un triennio. Il Patto si rinnoverà tacitamente alla sua scadenza per un altro triennio, a meno che anche una sola delle Parti non abbia dato disdetta scritta con almeno 120 (centoventi) giorni di preavviso.
Le Parti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio possono recedere senza preavviso dal presente Patto. Tale dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.
7. Inadempimento. Qualora una delle Parti risulti inadempiente ad una delle obbligazioni previste dal Patto, il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione della Parte inadempiente dal sindacato regolato dal Patto, restando ferme eventuali azioni di risarcimento del danno. La delibera di esclusione viene adottata con il voto favorevole di almeno tutti i membri del Comitato Direttivo che avranno diritto di voto nella delibera in questione meno 1 (uno), restando inteso che non potranno votare i membri nominati dalle Parti la cui possibile esclusione dal Patto è oggetto della delibera. Ai fini dell'applicazione di tale previsione, l'inadempimento deve essere tale da potere determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Qualora una Parte effettui acquisti di azioni di BNL in violazione di quanto previsto dal Patto e tali acquisti facciano scattare l'obbligo congiunto delle Parti di lanciare un'offerta pubblica di acquisto di BNL, tale Parte inadempiente si impegna ad assolvere in prima persona all'obbligo di lanciare l'offerta pubblica di acquisto, manlevando e tenendo indenni le altre Parti.
Non sono dunque previste clausole penali.
8. Controversie. Ogni controversia tra due o più Parti relativa al presente Patto sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione condotto collegialmente dal Comitato Direttivo. Qualora tale conciliazione non abbia esito positivo entro 30 (trenta) giorni liberi dalla prima riunione del Comitato Direttivo a ciò preordinata, la controversia sarà sottoposta ad un collegio composto da tre arbitri tutti nominati - su istanza della Parte più diligente - dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche il presidente del collegio. L'arbitrato avrà sede in Roma e il collegio arbitrale deciderà secondo diritto, applicando le norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato.

F. Controllo
Nessuno dei Partecipanti e nessuna delle Parti, in virtù del Patto, esercita il controllo di BNL ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni Sindacate.

H. Tipo di Patto
Il Patto è inquadrabile nella fattispecie dell'articolo 122, comma 5, lettere a), b) e c).

I. Deposito del Patto
Il Patto sarà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

* * * *

Comunicazione inerente al Patto Parasociale relativo alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("BNL"), sottoscritto in data 20 luglio 2004, modificato in data 23 luglio 2004 e 6 dicembre 2004, e da ultimo pubblicato per estratto in data 13 dicembre 2004 ("Patto")

Con riferimento al Patto, si rende noto che in data 13 gennaio 2005 la Borsa Italiana S.p.A. ha reso noto al mercato l'avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese di Roma dell'attestazione che l'aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione della BNL del 14 novembre 2004 (l' "**Aumento di Capitale**") è stato eseguito. In concomitanza con l'Aumento di Capitale, si è verificata una variazione delle Azioni Sindacate (come definite nell'estratto del Patto pubblicato il 13 dicembre 2004).

Alla data di pubblicazione della presente comunicazione, le Azioni Sindacate sono complessivamente n. **703.313.114**, pari a circa il **23,41%** delle azioni ordinarie della BNL. In particolare:

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Caltagirone	FINCAL 2000 S.p.A.	51.202.424	7,28%	1,7%
	COMPACT CAMPANIA S.r.l.	35.100.000	4,99%	1,17%
	CAPITOLIUM S.p.A.	21.600.000	3,07%	0,72%
	FINCED S.r.l.	24.300.000	3,45%	0,79%
	S.I.L.M. - Società Italiana Lavori Marittimi S.p.A.	135.000	0,01%	0,004%
	VIANINI LAVORI S.p.A.	8.802.000	1,25%	0,29%
	VIAFIN S.r.l.	8.100.000	1,15%	0,28%
Totale		**149.239.424**	**21,22%**	**4,96%**

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Coppola	PACOP S.p.A.	111.954.999	15,91%	3,73%
	TIKAL PLAZA S.A.	29.500.000	4,19%	0,98%
	Dott. Danilo Coppola	6.495.001	0.92%	0,21%
Totale		**147.950.000**	**21,03%**	**4,92%**

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Statuto	Michele Amari S.r.l.	122.913.089	17,47%	4,09%
Totale		**122.913.089**	**17,48%**	**4,09%**

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Ricucci	Magiste International S.A.	149.864.358	21,30%	4,99%
Totale		**149.864.358**	**21,31%**	**4,99%**

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Lonati	Ettore Lonati	37.125.000	5,28%	1,24%
	Tiberio Lonati	37.125.000	5,28%	1,24%
Totale		**74.250.000**	**10,56%**	**2,48%**

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Bonsignore	GEFIP Holding S.A.	29.699.993	4,23%	0,99%
Totale		**29.699.993**	**4,23%**	**0,99%**

Parte	Azionista Diretto	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Grazioli	Dott. Giulio Grazioli	29.396.250	4,17%	0,98%
Totale		**29.396.250**	**4,17%**	**0,98%**

Rimangono ferme ed immutate le rimanenti disposizioni del Patto incluso, in particolare, l'impegno assunto da Michele Amari S.r.l. (Statuto) di acquistare e conferire nel Patto un numero di azioni e/o di diritti di voto della BNL tale da raggiungere il 4,93% del capitale ordinario della BNL, entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione della prossima assemblea dei soci della BNL.

21 gennaio 2005

* * * *

Comunicazione inerente al Patto Parasociale relativo alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("BNL"), sottoscritto in data 20 luglio 2004, modificato in data 23 luglio 2004 e 6 dicembre 2004, e da ultimo pubblicato per estratto in data 13 dicembre 2004 (il "Patto")

Con riferimento al patto, si rende noto che la Michele Amari S.r.l. ha adempiuto a quanto previsto al punto C dell'estratto del Patto.

Si comunica pertanto che al 31 marzo 2005, nonché alla data di pubblicazione della presente comunicazione, le Azioni Sindacate (come definite nell'estratto del Patto) oggetto del Patto sono complessivamente n. 728.845.507, pari a circa il 24,2% del capitale ordinario di BNL. In particolare:

Parte	Numero di Azioni Sindacate	Percentuale sulle Azioni Sindacate	Percentuale sul Capitale Ordinario di BNL
Caltagirone	149.239.423*	20,47%	4,95%
Coppola	147.950.000	20,29%	4,92%
Statuto	148.445.483	20,36%	4,93%
Ricucci	149.864.358	20,56%	4,97%
Lonati	74.250.000	10,18%	2,46%
Bonsignore	29.699.993	4,07%	0,98%
Grazioli	29.396.250	4,03%	0,97%
Totale	728.845.507	100%	24,2%

* Caltagirone è titolare di n. 149.239.423 e non di n. 149.239.424 azioni della BNL, come indicato per un refuso di stampa nell'ultima comunicazione pubblicata in data 21 gennaio 2005.

6 aprile 2005

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU AZIONI ORDINARIE DI

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. ("**BNL**")
(l'"**Offerta**")

(ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come da ultimo modificato con decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004).

OFFERENTE

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A ("**BBVA**")

SCHEDA DI ADESIONE

L'adesione è soggetta ai termini e condizioni di cui al Documento di Offerta e deve avvenire con le modalità indicate al paragrafo C.4 del Documento di Offerta. Le adesioni saranno irrevocabili dagli Aderenti, salvo quanto descritto nel paragrafo C.4 del Documento di Offerta.

Spett. Intermediario Incaricato
(Intermediario Incaricato dall'Offerente di ricevere le accettazioni)
_____

Il/La sottoscritto/a _____(cognome, nome o denominazione sociale)
nato/a a _____
il _____
cittadinanza/nazionalità _____
residente/con sede legale in _____ via _____
n. _____ provincia _____ C.F. _____
titolare di N. _____ azioni ordinarie (le "Azioni") della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("BNL"),
di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità,
[rappresentato ai fini della presente Offerta da _____
(cognome, nome del Rappresentante, se del caso)
nato/a a _____ il _____
cittadinanza _____
residente in _____
via _____ n. _____ provincia _____ C.F. _____]

DICHIARA

inoltre, di aver letto attentamente tutte le Avvertenze, le condizioni, termini e modalità della presente Offerta descritte nel Documento di Offerta, ivi incluse tutte le relative appendici, messo a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., la sede di Milano dell'Offerente e la sede legale di BNL, sul sito Internet dell'Offerente (http://www.bbva.com) nonché consegnato a tutti gli Intermediari Incaricati.

DICHIARA

(1) che non ha ricevuto la presente Scheda di Adesione, il Documento d'Offerta, o altro documento pertinente alla Offerta negli Stati Uniti d'America o negli Stati Esclusi, e non ha spedito, trasmesso o altrimenti distribuito il presente Documento d'Offerta negli Stati Uniti d'America o negli Stati Esclusi; (2) che non ha utilizzato, direttamente o indirettamente, il servizio postale o altri mezzi o strumenti di trasmissione o commercio internazionale degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi o altro strumento della borsa degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi in relazione all'Offerta; (3) che non si trova e non si trovava negli Stati Uniti d'America o negli Stati Esclusi al momento dell' accettazione dell'Offerta o al momento della consegna della presente Scheda di Adesione; e (4) che qualora intervenga in qualità di fiduciario, agente o altro intermediario, che: (a) ha piena discrezionalità nella scelta di

investimento relativa alle Azioni alle quali fa riferimento la presente Scheda di Adesione; o che (b) la persona a nome e per conto della quale agisce si trovava al di fuori degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi al tempo in cui ha dato istruzioni di aderire all'Offerta. Dichiara inoltre di essere consapevole e di prendere atto che le Azioni BBVA (come definite nel Documento d'Offerta) offerte in scambio delle Azioni non sono e non saranno regolate ai sensi della normativa del United States Securities Act del 1933 ("*US Security Act*") o ai sensi di altre normative finanziarie di altri stati degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi, e si intendono pertanto offerte esclusivamente al di fuori degli Stati Uniti d'America o degli Stati Esclusi in operazioni offshore in conformità alla Regulation S del US *Security Act*. Le Azioni BBVA depositate in scambio delle Azioni ai sensi dell'Offerta non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o negli altri Stati Esclusi, salvo in virtù di una specifica deroga alle suddette registrazioni.

ADERISCE

alla presente Offerta per:

N._____ azioni ordinarie BNL che:

- ☐ risultano già depositate presso codesto Intermediario Incaricato nel deposito titoli n. _____ intestato a _____;
- ☐ vengono depositate presso codesto Intermediario Incaricato, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda;
- ☐ verranno trasferite/depositate presso codesto Intermediario Incaricato in tempo utile, per incarico qui conferito all'Intermediario Depositario delle azioni sopraindicate e dallo stesso espressamente accettato in calce alla presente Scheda.

AUTORIZZA

l'immissione delle azioni sopraindicate in un deposito transitorio presso codesto Intermediario Incaricato, vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE

nel caso di perfezionamento dell'Offerta al termine del Periodo di Adesione, il trasferimento all'Offerente delle azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendo a codesto Intermediario Incaricato mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni nonché ad apporre o fare apporre la firma di girata sui certificati azionari, ove del caso.

PRENDE ATTO

che fino alla chiusura del Periodo di Adesione gli aderenti all'Offerta manterranno tutti i diritti (compreso il diritto di voto) pertinenti le Azioni apportate, fatto salvo il vincolo di indisponibilità di cui al paragrafo C.4 del Documento d'Offerta.

PRENDE ATTO

inoltre che nel caso in cui le condizioni di efficacia dell'Offerta si siano verificate ovvero l'Offerente vi abbia rinunciato (con riguardo alle condizioni rinunciabili), la proprietà ed i diritti pertinenti alle Azioni apportate all'Offerta risulteranno trasferiti in capo a BBVA dal giorno successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, fermo restando l'obbligo a carico di BBVA di emettere le Azioni BBVA ed assegnarle agli aderenti non appena perfezionate le formalità previste al paragrafo A.5 del Documento di Offerta.

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda e nei certificati presentati a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna degli stessi.

PRENDE ATTO

(i) che nel Documento d'Offerta è previsto che il corrispettivo dello scambio verrà effettuato, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'Offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, nei termini previsti nel paragrafo H del Documento d'Offerta presso_____ (soggetto/i incaricati); e
(ii) che il buon esisto dell'Offerta e quindi il pagamento del corrispettivo dello scambio è condizionato, secondo quanto indicato nel paragrafo D del Documento d'Offerta.

CONFERISCE

mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato Responsabile della Raccolta a vendere in nome e per conto del sottoscritto le eventuali parti frazionarie delle azioni BBVA di propria spettanza per effetto dell'applicazione del rapporto di scambio secondo le modalità previste al paragrafo H.1 del Documento d'Offerta, versando il ricavato secondo le modalità appresso indicate.

AUTORIZZA

lo Spettabile Intermediario Incaricato _____ che riceve la presente Scheda:

1. a consegnare n. _____ Azioni BBVA rappresentanti il corrispettivo spettantegli, mediante registrazione, in regime di dematerializzazione, nel deposito titoli n. _____ a lui intestato presso_____;

2. a comunicare all'Intermediario Incaricato Responsabile della Raccolta le parti frazionaria di Azioni BBVA di propria spettanza, pari a _____ Azioni BBVA, regolandone/facendone regolare il controvalore

☐ sul c/c n. _____ presso _____ intestato a _____;

☐ mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____.

L'Aderente (o suo Rappresentante)
_____
_____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" o il "Codice"), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'operazione. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Codice. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è pertanto essenziale per la ricevibilità della presente Scheda. Titolari del trattamento dei dati sono l'Offerente e gli Intermediari Incaricati indicati nel Documento di Offerta.

___, lì_____2005

L'Aderente (o suo Rappresentante) L'Intermediario Incaricato
_____
_____

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:
a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni di proprietà dell'Aderente;
b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario Incaricato entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

L'intermediario Depositario
_____